XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	11
Giustizia (II)	»	74
Difesa (IV)	»	109
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	122
Finanze (VI)	»	149
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	150
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	165
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	178
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	199
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	254
Affari sociali (XII)	»	280
Politiche dell'Unione europea (XIV)	»	303
Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	319
Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario	»	325
INDICE GENERALE	*Pag.*	327

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani-+Europa: Misto-CD-RI-+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.

PAGINA BIANCA

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione dei decreti legislativi. C. 2643 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) *(Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni)* 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 15 aprile 2020. – Presidenza della presidente Maura TOMASI.

La seduta comincia alle 16.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione dei decreti legislativi.
C. 2643 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione V).

(Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina CORNELI, *relatrice*, nell'illustrare sinteticamente i contenuti del provvedimento, segnala, prima di passare alla lettura della proposta di parere, che la stessa, alla luce della complessità del provvedimento, si concentrerà principalmente su alcuni problemi di carattere generale attinenti in particolare all'impatto dello stesso sul sistema delle fonti.

Al fine di meglio concentrare l'attenzione su questi aspetti, che ritiene particolarmente rilevanti in questa difficile fase, nel parere saranno solo richiamati sinteticamente alcuni profili problematici specifici attinenti a singole disposizioni, con riferimento alle quali fornisce però nel suo intervento ulteriori dettagli.

In particolare, la proposta di parere richiede di approfondire, per quanto concerne la formulazione del testo, in primo luogo l'articolo 6. Tale articolo autorizza, tra le altre cose, il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati. Data la mancanza nell'ordinamento di una definizione univoca dei « presidi sanitari », ai quali possono essere ricondotti sia beni mobili che beni immobili, andrebbe quindi valutata l'opportunità di chiarire l'ambito applicativo della disposizione che individua i beni oggetto di possibile requisizione.

L'articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra le altre, dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali; in parti-

colare, il comma 1, primo periodo, attribuisce tale facoltà ai consigli degli enti locali e alle giunte comunali che non abbiano già regolamentato tale modalità a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal « Presidente del consiglio, ove previsto « o dal sindaco; al riguardo, la disposizione parrebbe potersi prestare ad un'interpretazione letterale che consente al presidente del consiglio comunale la definizione dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute, oltre che del consiglio, anche della giunta; una siffatta interpretazione implicherebbe però un'attribuzione allo stesso di un potere inedito, tenuto conto, per un verso, che è il sindaco chiamato a presiedere le riunioni della giunta e, per l'altro, che il presidente del consiglio non partecipa neppure alle medesime riunioni.

Andrebbe poi approfondito il coordinamento tra l'articolo 74, comma 01, che dispone l'integrazione per 30 giorni dall'effettivo impiego, di 253 unità di personale militare impiegato nel dispositivo « Strade sicure », e l'articolo 74-*ter* che prevede che l'integrazione avvenga per 90 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020. Andrebbe infatti valutata la necessità di disciplinare la fattispecie in esame in un'unica disposizione normativa.

L'articolo 87, comma 3, dispone in materia di riconoscimento dell'esenzione dal servizio, in determinate condizioni, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che non si siano potuti recare in ufficio in ottemperanza dei DPCM adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 2020; al riguardo, andrebbe chiarito se la disposizione possa trovare applicazione anche per i dipendenti che non si siano potuti recare in uffici in ottemperanza delle ordinanze del Ministro della salute, regionali e sindacali adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 6 del 2020.

Il comma 2-*quater* dell'articolo 103 stabilisce che la validità dei permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi è estesa al 31 agosto 2020. Al riguardo, in analogia a quanto previsto per l'analoga estensione della validità dei documenti di identità disposta dall'articolo 104, andrebbe chiarito il *dies a quo* per l'applicazione dell'estensione.

L'articolo 123 dispone che il beneficio dell'esecuzione domiciliare della pena, previsto, a determinate condizioni, dalla disposizione, non sia applicabile ai detenuti nei confronti dei quali sia stato redatto rapporto disciplinare in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse avvenute a far data dal 7 marzo 2020. Al riguardo potrebbe risultare opportuno specificare quali infrazioni disciplinari commesse in occasione dei disordini e delle sommosse determini l'esclusione dal beneficio.

Con riferimento invece al riordino della legislazione vigente, ritiene invece meritevole di approfondimento in primo luogo, l'articolo 47. Tale articolo dispone la chiusura, fino alla data prevista dal DPCM 9 marzo 2020 (cioè il 3 aprile 2020) delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità, quando tali prestazioni non siano indifferibili; in proposito segnala l'opportunità di un approfondimento; infatti, mentre per le altre restrizioni previste dal DPCM del 9 marzo la proroga, come è avvenuto, è stata disposta con un nuovo DPCM, solo per le strutture di assistenza delle persone con disabilità occorrerebbe procedere con fonte di rango legislativo. L'articolo 54, comma 3, e l'articolo 79, ai commi 2 e 4, prevedono poi il ricorso a un decreto di natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica. L'articolo 108, comma 2, prevede la possibilità di estendere con DPCM il nuovo termine di 30 giorni dalla notifica, stabilito dalla medesima disposizione, per il pagamento in forma ridotta delle sanzioni per violazioni del codice della strada; al riguardo rileva che sembra

quindi operarsi una delegificazione « di fatto » con modalità difformi da quelle previste dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. L'articolo 116 proroga di tre mesi i termini per l'adozione dei DPCM di riorganizzazione di ministeri previsti dalla normativa vigente e che vengano a scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020; al riguardo, andrebbe specificato se la proroga riguardi anche, l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri. Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2643 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 127 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 171 articoli; il complesso delle disposizioni configura il decreto-legge come uno di quei " provvedimenti governativi *ab origine* a contenuto plurimo ", categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016), per descrivere quei provvedimenti nei quali " le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo " (nel caso in esame il contrasto dell'epidemia da COVID-19 e delle sue negative conseguenze economiche e sociali); andrebbe peraltro approfondita la riconducibilità a questo pur ampio perimetro dell'articolo 94-*bis*, che dispone in materia di ricostruzione dell'impianto funiviario di Savona distrutto dagli eventi atmosferici del novembre 2019 (la norma riproduce sostanzialmente, peraltro, un progetto di legge attualmente all'esame del Senato, AS 1727, presentato il 19 febbraio 2020 e quindi anteriormente alla segnalazione dei primi casi di contagio da COVID-19 sul territorio nazionale);

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

nel provvedimento è confluito il decreto-legge n. 14 del 2020, sul quale il Comitato si è espresso nella seduta del 31 marzo 2020; si richiamano quindi le osservazioni formulate in quell'occasione con riferimento alla formulazione del testo;

richiamata l'opportunità, emersa nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Comitato, di approfondire la formulazione degli articoli 6, dell'articolo 73, dell'articolo 87, comma 3; dell'articolo 103, comma 3-*quater* e dell'articolo 123, comma 1; nonché il coordinamento tra l'articolo 74, comma 01, e l'articolo 74-*ter;*

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

richiamata l'opportunità, emersa nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Comitato, di un chiarimento sul corretto uso del sistema delle fonti con riferimento all'articolo 47, comma 1, all'articolo 54, comma 3, all'articolo 79, commi 2 e 4; all'articolo 108, comma 2, e all'articolo 116;

nel provvedimento sono confluiti i contenuti dei decreti-legge n. 9, 11 e 14 in corso di conversione; al riguardo, si ricorda che il Comitato, nei suoi pareri, ha costantemente raccomandato al Governo di " evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge " (parere reso nella seduta del 6 dicembre 2016 sul disegno di legge C. 4158 di conversione del decreto-legge n. 189/2016, recante interventi per le popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016);

inoltre, un numero significativo di disposizioni del provvedimento risulta ora abrogata dal decreto-legge n. 23 del 2020, entrato in vigore il 9 aprile 2020; si tratta in particolare degli articoli 17 (sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID); 49 (Fondo centrale di garanzia PMI); 53 (Misure per il credito all'esportazione); 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi), limitatamente al comma 7; 70 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli); peraltro, ad eccezione dell'articolo 17, il testo del decreto-legge n. 23 non specifica se l'abrogazione operi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 23 o anche retroattivamente (l'articolo 40 del decreto-legge n. 23 chiarisce infatti che l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18 opera a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 23; per un'altra disposizione abrogata, l'articolo 62, comma 7, è la relazione illustrativa del decreto-legge n. 23 ad indicare la volontà di fare salvi con legge gli effetti della disposizione, si veda p. 19 dello stampato dell'A.C. 2461); si tratta di un punto meritevole di approfondimento: da un lato, infatti, l'abrogazione di una norma da parte di un successivo atto normativo opera usualmente, salvo che sia diversamente indicato, *pro futuro*; dall'altro lato però, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, le disposizioni dei decreti-legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio; nel caso specifico, al fine di evitare un aggiramento del dettato costituzionale, appare ragionevole ritenere che l'impossibilità per il Parlamento di convertire le specifiche disposizioni richiamate, a causa della loro abrogazione ad opera di un successivo decreto-legge, comporti anch'essa la loro decadenza sin dall'inizio (si tratta pur sempre infatti di una loro mancata conversione); in tale ipotesi si potrebbe pertanto porre l'esigenza, sempre ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di disciplinare con legge gli effetti delle disposizioni non convertite, in particolare chiarendo se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza; sede idonea a ciò potrebbe risultare la legge di conversione del decreto-legge n. 23; sul punto potrebbe risultare comunque opportuno un chiarimento già in occasione della discussione in Assemblea del provvedimento in esame, ad esempio attraverso l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo al Governo;

la complessità della questione conferma comunque quanto il Comitato ha già avuto occasione di raccomandare al Governo e cioè la necessità di " evitare la modifica esplicita – e in particolare l'abrogazione – di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi *in itinere* e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari (parere reso nella seduta dell'11 dicembre 2019 sul disegno di legge C. 2284 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2019, cosiddetto " DL Alitalia ");

per altre disposizioni si pone l'esigenza di un coordinamento con ulteriori misure del decreto-legge n. 23 del 2020; in particolare la sospensione di termini dei procedimenti fino al 15 aprile 2020 in materia di giustizia e amministrativi prevista dal provvedimento in esame, rispettivamente, all'articolo 83, commi 1 e 2, e 84, da un lato, e all'articolo 103, commi 1 e 5, dall'altro lato, risulta ora prevista, ai sensi del decreto-legge n. 23, fino all'11 maggio per i termini in materia di giustizia e fino al 15 maggio per i termini amministrativi; ragioni di coerenza sistematica e il principio della successione delle leggi nel tempo inducono a ritenere che i termini vigenti, anche una volta entrata in vigore la legge di conversione, saranno quelli dell'11 e del 15 maggio 2020; ciò anche in considerazione del fatto che il termine del 15 aprile è presente nel testo originario del decreto-legge n. 18, entrato in vigore an-

teriormente alla data di entrata in vigore del DL n. 23, e non è frutto di un intervento parlamentare; si segnala comunque l'opportunità, anche alla luce della complessità delle disposizioni contenute dagli articoli 83, 84 e 103, di evitare un simile intreccio " tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all'esame del Parlamento ", come già raccomandato dal Comitato nel parere reso nella seduta del 26 novembre 2008 sul disegno di legge C. 1936 di conversione del decreto-legge n. 162/2008, cosiddetto " DL Banche ");

un intreccio problematico si pone anche con riferimento al coordinamento tra il comma 3-*ter* dell'articolo 87 e l'articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 22 del 2020; il citato comma 3-*ter* dispone infatti che la valutazione degli effetti degli apprendimenti effettuati nell'ambito della attività didattica svolta a distanza valgano ai fini degli scrutini finali mentre l'articolo 1, comma 4, lettera *a)* del decreto-legge n. 22 rimette ad un'ordinanza del Ministro dell'istruzione, nel caso in cui l'attività didattica " in presenza " non riprenda il 18 maggio 2020, la definizione delle modalità di valutazione finale degli alunni; il citato comma 3-*ter* entrerà in vigore al momento della conversione del decreto-legge in esame e quindi successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 22, il 9 aprile 2020, e potrebbe pertanto comportare, in assenza di un raccordo tra le due previsioni, un'abrogazione tacita dell'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge n. 22;

inoltre, nel corso dell'esame al Senato è stato inserito nell'articolo unico del disegno di legge di conversione una disposizione (il comma 3) che prevede la proroga di tre mesi del termine per l'attuazione delle deleghe scadenti tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020; la proroga opererà a decorrere dal termine attuale di scadenza, se successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, ovvero a decorrere da tale data di entrata in vigore, se precedente; in proposito si ricorda che l'articolo 15, comma 2, lettera *a),* della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo possa, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e che i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo *iter* parlamentare; ciò è avvenuto anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che pure ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, nel rispetto, tuttavia, del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto e allo scopo (si veda da ultimo la condizione soppressiva contenuta nel parere reso nella seduta del 14 novembre 2018 sul disegno di legge C. 1346 di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, cosiddetto " DL sicurezza ");

il Comitato ritiene comunque, come già fatto in occasione dell'esame del disegno di legge C. 2447 di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020 (si veda il parere reso nella seduta del 31 marzo 2020) di non ribadire la condizione e le raccomandazioni sopra richiamate per il provvedimento in esame in considerazione della situazione di effettiva eccezionale emergenza, inedita nella storia repubblicana, nella quale Governo e Parlamento stanno operando; rimane fermo che un simile modo di procedere dovrà essere evitato non appena superata l'emergenza sanitaria in corso;

ciò premesso, l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione, nel prorogare di tre mesi tutti i termini di delega scadenti tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, in considerazione della situazione di emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19, appare comunque riconducibile al modello di delega legislativa stabilito dall'articolo 76 della Costituzione; la proroga mantiene infatti

la delega entro un tempo limitato e mantiene fermi i principi e criteri direttivi individuati dai provvedimenti di delega originari; anche l'oggetto risulta definito attraverso il riferimento alle deleghe i cui termini scadano in un determinato arco temporale, quello tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020; per le deleghe i cui termini scadano tra il 10 febbraio e la data di entrata in vigore della legge di conversione si tratterà, in vero, di un differimento e non di una proroga; in proposito si ricorda comunque che la sentenza n. 156 del 1985 della Corte costituzionale ha riconosciuto al Legislatore il potere di prorogare e differire termini di delega;

è parimenti vero che la proroga renderà in alcuni casi complessa l'individuazione del termine di delega, soprattutto nel caso in cui si verifichi il combinato disposto tra la proroga medesima e altre modalità " mobili " di definizione del termine di delega (quali quella prevista per il recepimento delle direttive dell'Unione europea, ove assumono rilievo i termini di recepimento delle singole direttive; quella per l'adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi, ove assumono rilievo le diverse date di entrata in vigore dei singoli decreti legislativi " principali " e quella prevista in caso di adozione della " tecnica dello scorrimento ", pure costantemente censurata dal Comitato); dovrebbero comunque essere interessati dalla proroga i seguenti provvedimenti di delega: articolo 7 della legge n. 37 del 2019 (legge europea 2018; delega in materia di utilizzo del termine " cuoio ", " pelle " e " pelliccia "; il termine attuale è il 26 maggio 2020); legge n. 86 del 2019 (deleghe al Governo in materia di sport; il termine attuale è il 31 agosto 2020); articolo 21, comma 3 della legge n. 154 del 2016 (cd. " collegato agricoltura ", adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 32 del 2018 in materia di strumenti assicurativi in agricoltura: il termine attuale è il 28 aprile 2020); interessate dal provvedimento dovrebbero essere poi le deleghe previste dalla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 119 del 2019); si tratta in particolare dell'articolo 4 (adeguamento al regolamento UE 2017/1939, cooperazione rafforzata in materia di procura europea; termine attuale 2 agosto 2020) e dell'articolo 5 (adeguamento al regolamento UE n. 655/2014, recupero crediti transfrontalieri in materia civile e commerciale, termine attuale 2 maggio 2020); risulterebbero poi interessati dalla proroga i seguenti schemi di decreto legislativo attuativi della legge già trasmessi alle Camere e per i quali, in virtù dello " scorrimento ", il termine attuale è il 2 maggio 2020: atto n. 147 – attuazione della direttiva (UE) 2019/692 – norme comuni per il mercato interno del gas naturale; atto n. 149 – recepimento della direttiva (UE) 2018/645 – qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri; atto n. 151 – attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale; atto n. 152 – attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE – scambio di informazioni nel settore fiscale sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica; atto n. 153 – attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 – protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro: atto n. 156 – attuazione della direttiva (UE) 2018/410 – riduzione delle emissioni; atto n. 157 – attuazione della direttiva 2013/59/Euratom – norme fondamentali di sicurezza relative all'esposizione alle radiazioni ionizzanti; atto n. 158 – attuazione della direttiva (UE) 2018/844 – prestazione energetica nell'edilizia; interessati dalla proroga dovrebbero essere poi anche questi ulteriori schemi di decreto legislativo, che prevedono diversi termini di delega: atto n. 155: attuazione dell'articolo 7 della legge n. 117 del 2019 – incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario (scadenza attuale: 10 giugno 2020); atto n. 162 – attuazione della direttiva (UE) 2018/2002

– efficienza energetica (scadenza attuale: 25 maggio 2020 per le disposizioni di carattere generale e 25 giugno 2020 per le disposizioni a tutela dei consumatori); atto n. 166 – attuazione della direttiva (UE) 2018/849 – veicoli fuori uso (scadenza attuale 5 marzo 2020); atto n. 167 – attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 – pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (scadenza attuale 5 marzo 2020); atto n. 168 – attuazione della direttiva (UE) 2018/850 – discariche di rifiuti (scadenza attuale 5 marzo 2020); atto n. 169 – attuazione della direttiva (UE) 2018/851 – rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio (scadenza delega 5 marzo 2020); dovrebbero essere interessati dalla proroga, una volta trasmessi, anche gli schemi di decreto legislativi di recepimento delle seguenti direttive: direttiva (UE) 2018/957 – distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (scadenza attuale: 30 marzo 2020); direttiva (UE) 2018/958 – regolamentazione delle professioni (scadenza attuale: 30 marzo 2020); infine, potrebbero essere interessati dalla proroga i termini per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrati e correttivi dei seguenti decreti legislativi di recepimento di atti normativi europei: decreto legislativo n. 230 del 2017, di adeguamento al regolamento (UE) n. 1143/2014 (diffusione specie esotiche invasive) termine attuale: 14 febbraio 2020; decreto legislativo n. 231 del 2017, di adeguamento al regolamento (UE) n. 1169/2011 (informazioni al consumatore sugli alimenti) termine attuale: 9 maggio 2020; decreto legislativo n. 233 del 2017 di adeguamento al regolamento (UE) n. 760/2015 (fondi di investimento europei a lungo termine) termine attuale: 28 febbraio 2020; decreto legislativo n. 234 del 2017 attuativo della direttiva 2015/637/UE (tutela consolare dei cittadini dell'Unione) termine attuale: 16 febbraio 2020; decreto legislativo n. 19 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/1214/UE (qualità per i servizi trasfusionali); termine attuale: 21 marzo 2020; decreto legislativo n. 25 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/844/UE (sicurezza navi da passeggeri); termine attuale: 29 marzo 2020; decreto legislativo n. 51 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/680/UE (trattamento dati personali a fini di perseguimento dei reati); termine attuale: 8 giugno 2020; decreto legislativo n. 53 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/681/UE (uso del codice PNR per prevenzione del terrorismo); termine attuale: 9 giugno 2020; decreto legislativo n. 60 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/2258/UE (accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio); termine attuale: 6 giugno 2020; decreto legislativo n. 61 del 2018 di attuazione della direttiva 2015/1794/UE in materia di marittimi; termine attuale: 7 giugno 2020; decreto legislativo n. 62 del 2018 di attuazione della direttiva 2015/2302/UE (pacchetti turistici); termine attuale: 1° luglio 2020; decreto legislativo n. 63 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/943/UE (segreti commerciali); termine attuale: 22 giugno 2020; decreto legislativo n. 65 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/1148/UE (sicurezza delle reti); termine attuale: 24 giugno 2020; decreto legislativo n. 68 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/97/UE (distribuzione assicurativa); termine attuale: 1° luglio 2020; decreto legislativo n. 71 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/801/UE (ingresso cittadini Paesi terzi per studio, ricerca e volontariato); termine attuale: 5 luglio 2020; decreto legislativo n. 81 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/2284/UE (riduzione emissioni nazionali di inquinanti atmosferici); termine attuale: 17 luglio 2020; decreto legislativo n. 88 del 2018; attuativo della direttiva 2014/50/UE (mobilità lavoratori tra Stati membri); termine attuale: 14 luglio 2020 (nella ricostruzione effettuata non si è tenuto invece conto delle deleghe legislative per le quali le competenti commissioni parlamentari abbiano già espresso il parere sui relativi schemi di decreto legislativo);

il provvedimento non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della re-

golamentazione (AIR); alla relazione illustrativa è allegata la dichiarazione di esenzione dall'AIR ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017 (tale disposizione esclude l'AIR per i provvedimenti normativi direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, le seguenti raccomandazioni:

ferma restando la necessità, in coerenza con i precedenti pareri del Comitato, di evitare, non appena superata la grave emergenza sanitaria in corso, l'abrogazione di disposizioni di decreti-legge in corso di conversione ad opera di successivi provvedimenti d'urgenza, abbiano cura Parlamento e Governo di chiarire, ad esempio con l'approvazione di uno specifico ordine del giorno nel corso della discussione in Assemblea del provvedimento in esame, se l'avvenuta abrogazione di disposizioni del decreto-legge n. 18, ancora in corso di conversione, ad opera del decreto-legge n. 23, comporti la necessità di regolare con legge gli effetti giuridici della loro mancata conversione, in particolare specificando se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza; in tale ipotesi potrebbe essere presa in considerazione l'opportunità di procedere in tal senso nella legge di conversione del decreto-legge n. 23;

abbia cura il Legislatore di approfondire, nel corso dell'esame del provvedimento in esame e in quello del decreto-legge n. 22 del 2020, il coordinamento delle disposizioni dell'articolo 87, comma 3-*ter*, con quelle di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) del decreto-legge n. 22 del 2020. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 11

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 65

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 27

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 70

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 11.30.

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 2447, di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vittoria BALDINO (M5S), *relatrice,* rileva anzitutto come il decreto-legge, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi, intenda tipizzare, in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati.

Ricorda che per primo il decreto-legge n. 6 del 2020, di cui l'articolo 5 del decreto-legge in esame dispone l'abrogazione, ha individuato alcune misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal de-

creto-legge medesimo. Sono quindi intervenuti una serie di DPCM, nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno aggravato e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica.

In tale contesto il decreto-legge, in conformità alla riserva di legge prevista dalle norme costituzionali per le limitazioni di alcuni diritti di libertà (tra cui richiama in particolare gli articoli 13, 14, 16, 17 e 41 della Costituzione), giustificate da altri interessi costituzionali (quale nel caso di specie la tutela della salute pubblica, di cui all'articolo 32 della Costituzione), reca una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza, e nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi (adottati, ai sensi dell'articolo 2, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci.

Il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento, nonché le sanzioni amministrative applicabili per la violazione delle misure.

Passando a illustrare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 6 articoli, ricorda come l'articolo 1 al comma 1 disponga che, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal decreto-legge medesimo, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020), e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

In proposito la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione evidenzia che la previsione nel decreto-legge del termine dello stato d'emergenza ha come conseguenza che la sua durata potrà essere prorogata soltanto con un atto avente forza di legge.

Il comma 2 definisce quindi tutte le misure che possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, secondo princìpi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso. Le misure sono elencate nella loro totalità, ma a seconda delle diverse situazioni, territoriali, o temporali, potrà essere prevista l'applicazione di una o più di esse.

Le misure riguardano:

la limitazione della circolazione delle persone, anche in relazione all'allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo o nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (ai sensi della lettera *a)*);

la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici (ai sensi della lettera *b)*);

la limitazione o il divieto di allontanamento o di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (ai sensi della lettera *c)*);

l'applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano (ai sensi della lettera *d)*);

il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (ai sensi della lettera *e)*). Con riferimento a tale divieto, anche tenuto conto che la

violazione dello stesso è configurata dal decreto-legge come reato contravvenzionale (ai sensi dell'articolo 4, comma 6), richiama l'opportunità di specificare maggiormente, a livello normativo di rango primario, il procedimento e i presupposti che configurano la misura della quarantena per le persone risultate positive al virus, diversa dalla misura della quarantena precauzionale di cui alla lettera *d)*);

la limitazione o il divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico (ai sensi della lettera *f)*);

la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso (ai sensi della lettera *g)*);

la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto (ai sensi della lettera *h)*);

la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione (ai sensi della lettera *i)*);

la sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza (ai sensi della lettera *l)*);

la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi (ai sensi della lettera *m)*);

la limitazione o la sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico (ai sensi della lettera *n)*);

la possibilità di disporre o di affidare alle autorità statali e regionali competenti la limitazione, riduzione, sospensione o soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale (ai sensi della lettera *o)*);

la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 65 del 2017 e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, *master*, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza (ai sensi della lettera *p)*);

la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero (ai sensi della lettera *q)*);

la limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (ai sensi della lettera *r)*);

sono comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile (ai sensi della lettera *s)*; al riguardo ricorda che, per quanto concerne specificamente l'attuazione del lavoro agile conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

sono state semplificate le relative modalità di attuazione, prevedendo che tale modalità possa applicarsi anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente e che gli obblighi di informativa sono assolti in via telematica;

la limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione di tali misure nei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi (ai sensi della lettera *t)*);

la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (ai sensi della lettera *u)*);

la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti (ai sensi della lettera *v)*);

la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità, previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale (ai sensi della lettera *z)*);

la limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità (ai sensi della lettera *aa)*);

la previsione di specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (ai sensi della lettera *bb)*);

la limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni (ai sensi della lettera *cc)*);

la previsione di obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute (ai sensi della lettera *dd)*);

l'adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico (ai sensi della lettera *ee)*);

la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente (ai sensi della lettera *ff)*);

la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anticontagio, con adozione di strumenti di protezione individuale (ai sensi della lettera *gg)*);

l'eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche sopra indicate, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate (ai sensi della lettera *hh)*).

Il comma 3 prevede che per la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1, può essere imposto, con provvedimento del prefetto assunto dopo aver sentito senza formalità le parti sociali, lo svolgimento delle attività delle quali non è prevista la sospensione ai sensi dell'articolo, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità.

Evidenzia poi come l'articolo 2, al comma 1, stabilisca le modalità di adozione delle misure di contenimento elencate nell'articolo 1.

Più in particolare, tali misure sono adottate con:

uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale (in analogia con il decreto-legge n. 6 del 2020);

uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia (ipotesi non prevista dal decreto-legge n. 6 del 2020).

In ogni caso, i provvedimenti sopra citati, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Ricorda inoltre che ai sensi dell'articolo 2 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, per la realizzazione degli interventi, il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale di un Comitato tecnico-scientifico composto dal Segretario generale del Ministero della Salute, dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell'Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive « Lazzaro Spallanzani », dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell'Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze.

In casi di estrema necessità e urgenza, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, il comma 2 dà facoltà al Ministro della salute di adottare, con ordinanze di carattere contingibile e urgente (ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978), le misure previste dall'articolo 1 del decreto-legge.

A tale proposito, ricorda che lo stesso articolo 32 della legge n. 833 prevede l'emanazione di analoghe ordinanze del Presidente della giunta regionale e del Sindaco, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale. Sono fatti salvi i po-

teri degli organi dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela dell'ordine pubblico.

Rileva come molte delle misure e restrizioni adottate nel periodo emergenziale siano state inizialmente previste dalle ordinanze del Ministero della salute relative al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La principale caratteristica delle misure contenute in tali ordinanze è data dall'indicazione della loro efficacia, ovvero del loro mantenimento o modifica, per un periodo di tempo limitato o vincolato alla verifica quotidiana dell'andamento epidemiologico effettuata dai Tavoli di coordinamento delle regioni con le autorità centrali. Per il carattere fortemente limitativo delle libertà personali, tali misure sono state successivamente trasfuse nei DPCM citati.

Il comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi del citato articolo 32 della legge n. 833 del 1978. Sono pertanto fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei seguenti atti: decreti del Presidente del Consiglio; decreti dei Presidenti delle regioni; ordinanze del Ministro della salute; ordinanze contingibili ed urgenti adottate dai sindaci e dai presidenti delle regioni. Continuano inoltre ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, per come ancora vigenti alla data del 26 marzo, data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite ulteriore di dieci giorni (fino al 4 aprile 2020).

In analogia con quanto già stabilito dal decreto-legge n. 6 del 2020, per gli atti adottati ai sensi del decreto-legge, il comma 4 prevede che i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti (di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000), siano dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater* della legge 241 del 1990.

Ricorda che, in base alla disciplina dei termini temporali suddetti (di cui al citato articolo 27, comma 1, della legge n. 340), gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, periodo che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni.

Il comma 5 stabilisce che i provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del provvedimento in esame.

L'articolo 3 mira a regolare il rapporto tra le misure statali adottate con DPCM per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità.

Vengono così disciplinati, circoscrivendoli nei presupposti, nel contenuto e nell'efficacia, i poteri delle regioni (al comma 1) e dei comuni (al comma 2) di adottare misure di contrasto all'emergenza in corso, anche nel caso in cui esse siano contenute in atti posti in essere per ragioni di sanità sulla base di disposizioni di legge previgenti (al comma 3).

L'articolo intende rafforzare il potere di coordinamento statale nella gestione dell'emergenza, rispetto a quanto già pre-

visto nel decreto-legge n. 6 del 2020 e nel decreto-legge n. 9 del 2020 (di cui il decreto-legge, all'articolo 5, dispone peraltro un'abrogazione parziale). La finalità è quella di evitare che l'efficacia di misure statali dirette a contenere la diffusione del virus, che presuppone comportamenti uniformi su ampia scala, possa essere ridotta dalla compresenza di altre iniziative istituzionali in contrasto. Siffatto coordinamento normativo, inoltre, rende più agevole, per i cittadini e per gli operatori economici, l'individuazione delle disposizioni alle quali attenersi.

La disposizione conferisce dunque ai DPCM centralità nella gestione dell'emergenza, attribuendo ad ogni altro provvedimento emergenziale un ruolo definibile come sussidiario, in quanto adottabile solo nelle more dell'adozione di tali decreti, con efficacia limitata a tale momento e con un contenuto tipico. L'articolo limita inoltre i poteri delle regioni e dei comuni nella gestione dell'emergenza in modo per molti aspetti analogo (ancorché più restrittivo) rispetto a quanto prevede l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge nei confronti del potere di ordinanza del Ministro della sanità, esercitabile solo per l'adozione di misure che manterranno la propria vigenza sino all'entrata in vigore dei DPCM.

Dal momento in cui viene adottata una misura statale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge per fronteggiare l'emergenza in atto, essa prevale dunque (anche) su eventuali provvedimenti regionali (ai sensi del comma 1) e sulle ordinanze sindacali (ai sensi del comma 2), anche nel caso in cui tali provvedimenti siano posti in essere per ragioni di sanità sulla base della legge previgente (ai sensi del comma 3).

Più nello specifico, il comma 1 attribuisce alle regioni la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive per far fronte all'emergenza epidemiologica, qualora:

a) ciò sia richiesto da specifiche situazioni sopravvenute che implichino un aggravamento del rischio sanitario;

b) tali situazioni interessino il relativo territorio (nella sua interezza o anche solo in una parte di esso).

La regione, nella definizione delle misure da adottare, è tenuta ad attenersi alle misure elencate all'articolo 1, comma 2.

Il potere regionale è, inoltre, esercitabile nelle more dell'adozione dei citati DPCM e l'efficacia delle misure introdotte si esaurisce nel momento della loro adozione.

Il comma 1 precisa inoltre che le misure regionali possono essere introdotte « esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza » e « senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale ».

In sintesi, le regioni possono emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa alla regione o parte del suo territorio comprendente più comuni (essendo invece rimesso al sindaco analogo potere se l'emergenza è circoscritta al territorio comunale).

La disposizione incide sul predetto potere di ordinanza della regione di cui all articolo 32, comma 3, della legge n. 833, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

presupposto giuridico, atteso che non è sufficiente l emergenza sanitaria in corso, bensì occorre che si registri un aggravamento del rischio sanitario, a cui la regione dovrà fare riferimento nella parte motiva dell ordinanza che intenderà adottare per farvi fronte;

efficacia, che viene meno nel momento in cui il Governo adotta il DPCM diretto a fare fronte alla (medesima) situazione sopravvenuta, pertanto anche prima del termine di esaurimento dell efficacia necessariamente recato nell ordinanza. La disposizione in esame parrebbe presupporre, anche al fine di evitare che si determini incertezza in ordine a quali siano le disposizioni di volta in volta vigenti in un dato territorio, che il provvedimento governativo faccia esplicito ri-

ferimento alle misure della regione (*rectius* all atto che le contiene) di cui si determina il venir meno dell efficacia o, in alternativa, quanto meno alla specifica situazione sopravvenuta di aggravamento del rischio sanitario verificatosi nel territorio regionale (o in una sua parte) da cui si possa dedurre il venir meno dell efficacia del provvedimento regionale;

contenuto: le misure devono essere più restrittive di quelle già vigenti, con la conseguenza che la regione non potrà « alleggerire » le misure statali adottate per la gestione dell emergenza e afferire alle attività di competenza regionale, senza poter incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l economia nazionale.

Il richiamo alle attività di competenza regionale parrebbe riferirsi alle competenze legislative di cui all'articolo 117, commi terzo (di tipo concorrente fra Stato e regioni) e quarto (di tipo residuale) della Costituzione, alle competenze regolamentari ai sensi del medesimo articolo 117, comma sesto (relative alle medesime materie cui è riconosciuta la competenza legislativa), della Costituzione, nonché alle competenze amministrative, ai sensi dell'articolo 118, commi primo e secondo, della Costituzione (con riguardo alle funzioni non attribuite agli enti locali). Fra le competenze regionali segnala quella legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che è stata per gli aspetti che rilevano in questa sede disciplinata dallo Stato (peraltro prima della modifica del Titolo V della Costituzione nel 2001) con la più volte citata legge n. 833 del 1978.

Al riguardo, rileva l'opportunità di precisare la portata del riferimento alle « attività di competenza regionale », e, in particolare, se tale riferimento, in combinato disposto con il comma 3 del medesimo articolo, debba essere inteso come ulteriormente limitativo delle prerogative regionali in materia sanitaria, di cui alla legge ordinaria (articolo 32, comma 3, della legge n. 833 del 1978).

Quanto al divieto dei provvedimenti regionali di incidere sulle attività produttive e quelle di rilevanza strategica per l'economia, segnala come esso intersechi competenze sia statali, sia regionali, sulla base del riparto di competenze sancito dalla Costituzione. Rientrano infatti nella competenza legislativa (e regolamentare in ragione del parallelismo fra funzioni legislative e regolamentari) residuale, spettante alle regioni: l'industria, il commercio e l'artigianato; mentre sono rimessi alla competenza concorrente: il commercio con l'estero e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, grandi reti di trasporto e navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, istituti creditizi a carattere regionale. Vi sono poi una serie di competenze, idonee a incidere, direttamente o indirettamente, sulle attività produttive, spettanti in via esclusiva allo Stato: ordinamento civile (materia a cui afferisce la disciplina dell'impresa), tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente.

Nel caso di un'emergenza epidemiologica, rilevano altresì ulteriori competenze statali, quali ad esempio la protezione dei confini nazionali e la profilassi internazionale, astrattamente idonee a riverberarsi sulle attività produttive.

Dal quadro brevemente richiamato, il divieto previsto, per un verso parrebbe trovare fondamento nelle competenze esclusive statali e concorrenti, e per l'altro nell'articolo 120 della Costituzione, che attribuisce al Governo la facoltà di sostituirsi ad organi delle regioni (oltre che degli enti locali), fra l'altro, nel caso di « pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica ».

In tal caso la Costituzione impone alla legge di definire procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Quanto al rispetto del principio di sussidiarietà, che consiste nell'affidamento di funzioni amministrative ad organi di livello superiore quando queste non possono essere adeguatamente svolte dal livello inferiore, esso parrebbe potersi misurare con l'invito delle autorità sanitarie ad una gestione globale (quindi persino

sovranazionale) dell'emergenza in atto, che presuppone un forte coordinamento a livello centrale.

Quanto al principio della leale collaborazione, segnala come l'articolo 2, comma 1, prescriva che i DPCM recanti misure di contenimento al contagio possano essere adottati previo parere (obbligatorio ancorché non vincolante):

dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui esse riguardino una regione o alcune specifiche regioni;

del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Inoltre ai medesimi rappresentanti delle autonomie territoriali spetta il potere di iniziativa dei DPCM.

Il comma 2 circoscrive il potere di ordinanza in capo ai sindaci, stabilendo che questi ultimi non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto « con le misure statali » « né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 ».

L'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale.

In particolare, il comma 1 esclude che la violazione delle misure di contenimento comporti l'applicazione della pena prevista dall'articolo 650 del codice penale. Viene dunque meno la contravvenzione per l'inosservanza degli ordini dell'autorità (punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro), già prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 2020, che, come già ricordato, viene abrogato.

Chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM (ai sensi dell'articolo 2, comma 1), da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco (ai sensi dell'articolo 3), è infatti soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro.

Resta invece sprovvista di sanzione la violazione delle misure eventualmente introdotte in via d'urgenza dal Ministro della salute in base all'articolo 2, comma 2.

La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 4.000 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo.

In base al comma 2, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali.

La sanzione accessoria è prevista per le violazioni relative alla chiusura di cinema, teatri e altri luoghi di aggregazione (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i)*), alle competizioni sportive e alla chiusura di centri sportivi (di cui al comma 2, lettera m), alla sospensione delle attività educative (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *p)*), delle attività commerciali (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *u)*), delle attività di somministrazione di bevande e alimenti (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *v)*), alla limitazione o sospensione delle attività professionali e di lavoro autonomo (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *z)*) e alle limitazioni allo svolgimento di fiere e mercati (di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *aa)*).

Ricorda che tale sanzione era già prevista dal decreto-legge n. 6 del 2020, come integrato dal successivo decreto-legge n. 14 del 2020, in base al quale la violazione degli obblighi imposti dalle misure « a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni ». Anche questa previsione è abrogata dall'articolo 5 del decreto-legge.

All'atto dell'accertamento di tali violazioni l'autorità procedente può disporre subito, in via cautelare, e per un periodo non superiore a 5 giorni, la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, « ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione ». Ai sensi del comma 4 tali giorni di chiusura saranno poi scomputati dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata.

Inoltre, in base al comma 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 6.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni). La sanzione aggravata è prevista « in caso di reiterata violazione della medesima disposizione ».

Le sanzioni amministrative dovranno essere applicate salvo che la violazione delle misure integri gli estremi di un reato; a tale fine il decreto-legge esclude espressamente non solo l'applicabilità dell'articolo 650 del codice penale, ma anche di altre contravvenzioni previste per la violazione di misure imposte per ragioni di sanità e segnatamente dunque dell'articolo 260 del regio decreto n. 1265 del 1934.

Il comma 3 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa, prevedendo che l'accertamento è effettuato in base alla legge n. 689 del 1981.

Al riguardo ricorda che, in base alla citata legge n. 689, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria avviene secondo il seguente procedimento: *a)* accertamento, contestazione-notifica al trasgressore; *b)* pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all'autorità amministrativa: archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell'autorità amministrativa; *c)* eventuale opposizione all'ordinanza ingiunzione davanti all'autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale); *d)* accoglimento dell'opposizione, anche parziale, o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione); *e)* eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.

La sanzione è irrogata dal prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte dal Governo con DPCM (ai sensi dell'articolo 2), e dalle autorità regionali o comunali se ad essere violate sono le misure di contenimento introdotte dalla Regione o dal Sindaco (ai sensi dell'articolo 3).

Il procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è sospeso fino al 15 aprile. Si applica infatti l'articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale prevede la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese.

Il comma 6 introduce il nuovo reato contravvenzionale di inosservanza della quarantena. Si tratta della violazione del « divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus », di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge.

Requisito implicito della nuova fattispecie contravvenzionale è la legittimità della misura della quarantena, che il decreto-legge si limita a prevedere, all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, senza peraltro disciplinarne direttamente tempi, modi e procedura.

Non integra invece tale reato – bensì costituisce illecito amministrativo – l'inosservanza della « quarantena precauzionale » prevista quale misura limitativa dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che sono rientrati dall'estero.

La sanzione per il nuovo reato è individuata attraverso un rinvio alla pena prevista per il reato contravvenzionale dell'inosservanza « di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo » prevista dall'articolo 260 del Testo unico delle leggi sanitarie (di cui al regio decreto n. 1265 del 1934), così come modificato dal comma 7 dell'articolo 4. Essa consiste

dunque nell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e nell'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

Con riguardo al nuovo illecito penale, ricorda che la comminatoria delle pene congiunte dell'arresto e dell'ammenda esclude la possibilità dell'oblazione. Trattandosi di contravvenzione, potrà essere commessa con dolo o anche solo con colpa.

Quanto ai rapporti con altre figure di reato, la nuova contravvenzione trova applicazione salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (articolo 452 del codice penale) – compresa l'epidemia – o comunque un più grave reato (doloso o colposo che sia).

In merito rammenta che il citato articolo 452 del codice penale stabilisce le pene per le condotte colpose relative alle fattispecie di procurata epidemia (articolo 438 del codice penale) e di avvelenamento delle acque o sostanze alimentari (articolo 439 del codice penale). In particolare « chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni » è punito, se la condotta è colposa, con la pena della reclusione da uno a cinque anni (mentre se la condotta è dolosa è punita con l'ergastolo ai sensi dell'articolo 438). Rispetto al delitto di epidemia, in particolare, la contravvenzione si pone in un rapporto di gravità progressiva, sotto il profilo dell'entità del pericolo per la salute pubblica. L'epidemia colposa sarà configurabile, in luogo della contravvenzione in esame, se e quando si accerti che la condotta dell'agente ha cagionato il contagio di una o più persone e la possibilità di una ulteriore propagazione della malattia rispetto a un numero indeterminato di persone.

Il comma 7 interviene sul citato articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie per inasprire le pene previste per il reato contravvenzionale dell'inosservanza « di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo ». Le pene per il predetto reato, come risultanti dall'inasprimento, saranno quindi:

l'arresto da 3 mesi a 18 mesi in luogo dell'attuale arresto fino a sei mesi;

l'ammenda da 500 a 5.000 euro in luogo dell'attuale ammenda da 40.000 a 800.000 lire.

Resta invariata la previsione dell'aumento di pena se il fatto è commesso da persona « che esercita una professione o un'arte sanitaria ».

Il comma 8 regola i profili di diritto intertemporale, con riguardo alle violazioni delle misure di contenimento legate all'emergenza, commesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020 e la sua abrogazione ad opera del decreto-legge in esame.

Come sopra ricordato, l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 6 qualificava come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto-legge stesso, prevedendo che, se il fatto non costituisce più grave reato, si applichi l'articolo 650 del codice penale.

Il comma 8, abrogando le previsioni di cui al decreto-legge n. 6 e sostituendo le sanzioni penali con nuove sanzioni amministrative, stabilisce che queste ultime si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

L'intento della disposizione è di procedere a una depenalizzazione con riguardo ai fatti riconducibili al nuovo illecito amministrativo. Ciò significa, quanto ai fatti pregressi, che nessuno potrà essere chiamato a rispondere del reato di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 6 del 2020 e che i procedimenti incardinati presso le procure dovranno essere archiviati. In assenza di tale disciplina transitoria, il principio di irretroattività, operante anche per gli illeciti amministrativi punitivi, avrebbe impedito l'applicazione delle sanzioni del nuovo illecito amministrativo ai fatti commessi prima della sua introduzione. Ciò anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 196 del 2010 e n. 223 del 2018), che ha esteso la garanzia costituzionale del principio di irretroattività, di cui all'articolo 25, comma 2, della Costi-

tuzione e all'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in rapporto all'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), alle disposizioni che introducono (o inaspriscono) sanzioni amministrative di carattere afflittivo-punitivo, come quella in esame.

La disciplina dell'applicazione retroattiva delle sanzioni risulta compatibile con il principio di irretroattività di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione, se e nella misura in cui non comporti una punizione dell'agente più severa di quella al quale lo stesso avrebbe potuto andare incontro sulla base della legge vigente al tempo del fatto, e che era da lui prevedibile e calcolabile in quel momento.

Le violazioni pregresse oggetto della disposizione in esame saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 200 euro, che non è superiore al massimo dell'ammenda prevista per l'articolo 650 del codice penale (206 euro), alternativamente all'arresto.

Tra le sanzioni amministrative introdotte dal comma 2 dell'articolo 4 vi è altresì, come sopra ricordato, la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività. Tale norma riproduce sostanzialmente la sanzione accessoria a quella penale, già prevista nella disciplina abrogata dal decreto-legge stesso.

Ricorda infatti che già il decreto-legge n. 6 del 2020, come modificato dal decreto-legge n. 14 del 2020, all'articolo 3, comma 4, prevedeva che la violazione degli obblighi imposti dalle misure di contenimento del virus, a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali fosse sanzionata sempre in via accessoria con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Nulla è specificato in merito all'applicazione retroattiva di tali sanzioni accessorie. Tuttavia, la formulazione testuale del comma 8 riferisce l'applicazione retroattiva alle sole « sanzioni penali sostituite dalle sanzioni amministrative » e specifica che le nuove sanzioni « sono applicate nella misura minima ridotta alla metà » (formulazione difficilmente applicabile alla chiusura dai 5 ai 30 giorni).

Al riguardo segnala l'opportunità di specificare se la nuova sanzione accessoria della chiusura debba o meno essere applicata retroattivamente.

Ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 507 del 1999 (depenalizzazione dei reati minori) prevede, all'articolo 100, analogamente a quanto previsto nel decreto-legge in esame, che le disposizioni del decreto legislativo stesso che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. Lo stesso articolo 100 tuttavia prevede esplicitamente che alle violazioni anteriori non si applicano, tuttavia, le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal decreto legislativo, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie

Lo stesso comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge prevede inoltre che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 101 e 102 del citato decreto legislativo n. 507 del 1999. Il richiamo a tali articoli è operato ai fini della disciplina dei procedimenti definiti con sentenza irrevocabile e della trasmissione all'autorità amministrativa competente, da parte dell'autorità giudiziaria, degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi. Inoltre, il rinvio contenuto nell'articolo 101 all'articolo 16 della legge n. 689 del 198, consente, anche per le sanzioni applicate retroattivamente, il pagamento in forma ridotta (somma ridotta di un importo pari ad un terzo del massimo della pena edittale), entro il termine di sessanta giorni.

In particolare l'articolo 101 del citato decreto legislativo n. 507 del 1999 dispone che, se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal decreto legislativo stesso sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il

decreto dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. La disposizione fa salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.

L'articolo 102 detta la disciplina della trasmissione all'autorità amministrativa competente, da parte dell'autorità giudiziaria degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. La disposizione prevede inoltre (al comma 5) che entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, il quale prevede che se il pagamento è effettuato entro 60 giorni, esso può essere ridotto di un terzo rispetto al massimo della pena edittale, ovvero se più favorevole al doppio del minimo. Consistendo le sanzioni amministrative retroattive nel pagamento di una somma fissa di 200 euro, la riduzione di un terzo dovrebbe essere applicata su tale importo. Per le sanzioni retroattivamente applicabili, dunque, sarà comminata una sanzione fissa di 200 euro (corrispondente alla metà del minimo della nuova sanzione). La sanzione è quindi la medesima anche per violazioni di differente gravità.

Ricorda, al riguardo, che anche in occasione dell'intervento di depenalizzazione del 2016 (decreto legislativo n. 8 del 2016, articolo 8, comma 3) – è stata prevista l'applicabilità retroattiva delle sanzioni amministrative introdotte al posto di quelle penali. In tale occasione tuttavia non è stata introdotta una sanzione fissa, ma una disposizione che impediva l'irrogazione retroattiva di una sanzione amministrativa pecuniaria « per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale ».

In relazione al tema del sindacato di proporzione della pena da parte della Corte costituzionale, ricorda che la stessa ha affermato che « previsioni sanzionatorie rigide, che colpiscono in egual modo, e quindi equiparano, fatti in qualche misura differenti, debbano rispondere al principio di ragionevolezza » (sentenza n. 212 del 2019), dovendo tale omologazione trovare un'adeguata giustificazione. La giurisprudenza costituzionale più recente ha infatti precisato come il principio, in origine enunciato con riferimento alle sanzioni penali, « di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell'illecito sia applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative » (sentenza n. 112 del 2019; nello stesso senso, sentenza n. 88 del 2019).

Il comma 9 dell'articolo 4 attribuisce la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale militare impiegato nelle misure di contenimento previste dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge. Il richiamato personale, potrà, quindi, procedere al fermo e all'identificazione delle persone sottoposto a controllo, analogamente a quanto già contemplato per il personale militare impiegato nelle operazioni di controllo del territorio di cui all'operazione « Strade sicure », da ultimo prorogata, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 1, comma 132, della legge di bilancio per l'anno 2020.

Ricorda in merito che il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, recante disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da corona virus, oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 5 del decreto-legge, aveva previsto la possibilità che il prefetto si avvalesse delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di cui al medesimo decreto.

Il medesimo comma 9 prevede, inoltre, che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure previste dal decreto-legge avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

In relazione alla disposizione, osserva come essa, così come la relazione illustrativa e la relazione tecnica allegate al decreto-legge, non specifichino le unità di personale militare poste a disposizione dei prefetti. Peraltro, tale dato non è evincibile dal precedente decreto-legge n. 6 del 2020, che recava un'analoga norma.

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività:

1) il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;

2) il Piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;

3) nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

L'articolo 5 reca le disposizioni finali. In particolare, esso dispone, al comma 1, l'abrogazione, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020, nonché dell'articolo 35, in materia di coordinamento tra misure statali e ordinanze sindacali di contenimento dell'epidemia, del decreto-legge n. 9 del 2020, il cui disegno di legge di conversione è all'esame del Senato (S. 1746).

Rammenta che il decreto-legge n. 6 del 2020 ha rappresentato la prima cornice giuridica per l'adozione delle misure di contrasto all'epidemia, cornice ora sostituita da quella offerta dal provvedimento in esame. Quanto all'articolo 35 del decreto-legge n. 9 del 2020, la disciplina della materia è ora affidata all'articolo 3 del decreto-legge in esame.

Sono esclusi dall'abrogazione il comma 6-*bis* dell'articolo 3 e l'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 2020.

Il predetto comma 6-*bis* dell'articolo 3 – introdotto dall'articolo 91 del decreto-legge n. 18 del 2019 (cosiddetto « Cura Italia) – prevede che il rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia può escludere la responsabilità del debitore e il conseguente obbligo di risarcimento del danno *ex* articoli 1218 e 1223 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati od omessi adempimenti.

L'articolo 4, anch'esso escluso dall'abrogazione, reca l'incremento dello stanziamento per fronteggiare l'epidemia previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza sanitaria.

Con riferimento all'abrogazione di una norma di un decreto-legge ancora in corso di conversione ricorda che il Comitato per la legislazione, in una precedente analoga occasione – anteriore però all'emergenza in corso – (nel parere reso nella seduta dell'11 dicembre 2019) aveva raccomandato al Governo di « evitare in futuro la modifica esplicita – e, in particolare, l'abrogazione – di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi *in itinere* e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari ».

I commi 2 e 3 dell'articolo 5 recano, rispettivamente, la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 concerne l'entrata in vigore del decreto-legge, prevista per il giorno successivo a quello della pubblicazione (il decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 2020 ed è pertanto entrato in vigore il 26 marzo).

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente rileva come le misure recate dal decreto-legge rientrino in primo luogo nelle materie « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordine pubblico e sicurezza » e « profilassi internazionale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere *g)*, *h)* e *q)*, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre alla materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Viene altresì in rilievo, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge, la materia « attività produttive », che non può essere incisa dalle ordinanze regionali. Pur trattandosi di materia in parte riconducibile alla competenza residuale delle regioni (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione), l'imposizione di tale limite pare potersi fondare sull'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che consente allo Stato, a determinate condizioni, di sostituirsi a organi dello Stato nel caso « di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica ».

Quanto all'articolo 4 del decreto-legge, vengono altresì in rilievo gli ambiti di competenza statale in materia di « ordinamento civile e penale » ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione, nonché, per la disposizione che consente ai prefetti di avvalersi delle forze armate nell'attuazione delle misure di contenimento, la materia « difesa e Forze armate » di cui all'articolo 117, secondo comma lettera *d)*, della Costituzione.

Sulle misure previste dal decreto-legge assumono al contempo rilievo le previsioni stabilite nella Parte I della Carta costituzionale (Diritti e doveri dei cittadini).

Quanto alla possibilità, con legge regionale, di concorrere a limitare la libertà di soggiorno e circolazione ai sensi dell'articolo 16 della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale ha evidenziato che ciò può avvenire purché nell'ambito delle competenze spettanti all'organo regionale nel perseguimento di un valore costituzionalmente rilevante e con un provvedimento con contenuti proporzionati al fine perseguito. Nella sentenza n. 51 del 1991, la Corte ha in particolare evidenziato come nella misura in cui l'articolo 16 della Costituzione autorizza anche interventi regionali limitativi della libertà di circolazione delle persone e nella misura in cui altre norme costituzionali, principalmente gli articoli 41 e 42 della Costituzione, ammettono che le limitazioni ivi previste alla libera circolazione dei beni possano essere poste anche con atti regionali, non può negarsi che la regione, per la parte in cui legittimamente concorre all'attuazione dei valori costituzionali contrapposti a quelle libertà, possa stabilire limiti alla libera circolazione delle persone e delle cose.

In merito alla conformità con altri princìpi costituzionali la Corte costituzionale ha, in più occasioni, posto in evidenza come ogni diritto di libertà implichi l'imposizione di limiti e condizioni per la necessità di evitare che, attraverso il loro esercizio, vengano sacrificati altri beni di rilievo costituzionale (sentenze n. 15 del 1973; nn. 20 e 86 del 1974, n. 31 del 1982).

Così, in primo luogo intervenendo in relazione a quanto sancito dall'articolo 13 della Costituzione (« Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge ») la Corte ha sottolineato come il nucleo irriducibile di tale diritto implichi che le eventuali restrizioni, che la stessa Costituzione ammette, potranno intervenire solo laddove giustificate dalla necessità di tutelare diritti di pari rango e nel rispetto di determinate regole procedurali (sentenza n. 1 del 1956).

A sua volta, in merito all'articolo 16 della Costituzione secondo cui « ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di

sanità o di sicurezza » – che come evidenziato dalla Corte (nella sentenza n. 419 del 1994) presenta, rispetto all'articolo 13 della Costituzione una diversa sfera di operatività, non costituendo un mero aspetto della libertà personale – ha posto in rilievo come la norma costituzionale ammetta la possibilità di limitazioni, ponendo però quale condizione di legittimità che siano previsti dalla legge in via generale i motivi di sanità o sicurezza pubblica. Tali motivi possono nascere da situazioni generali o particolari, inclusa la necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica (sentenza n. 68 del 1964).

Al contempo, la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Tale tutela implica e comprende – oltre che misure di prevenzione – anche il dovere di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui. Pertanto, ove si profili una incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, la Corte ha evidenziato come « deve ovviamente darsi prevalenza al primo » (sentenza n. 399 del 1996).

In base al secondo comma dell'articolo 32, inoltre, « nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ».

La Corte costituzionale ha in proposito evidenziato come la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (richiama in particolare la sentenza n. 307 del 1990).

Alla luce delle misure disposte dal provvedimento in esame, richiama infine le principali previsioni costituzionali che assumono rilievo nel quadro complessivo di riferimento.

In base all'articolo 14 della Costituzione « il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali ».

L'articolo 17 della Costituzione sancisce il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi.

Mentre non è richiesto preavviso per le riunioni in luogo aperto al pubblico, esso è necessario per le riunioni in luogo pubblico, che possono essere vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

La disciplina dei limiti alla libertà di riunione è recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, all'articolo 18 e seguenti) e dal relativo regolamento di attuazione (di cui al regio decreto n. 635 del 1940,all'articolo 19 e seguenti). Il questore può impedire le riunioni in luogo pubblico in caso di mancato avviso o per ragioni di ordine pubblico di moralità o di sanità pubblica e per gli stessi motivi può prescrivere modalità di tempo e luogo della riunione.

La giurisprudenza costituzionale ha in proposito posto in evidenza, a partire dalla sentenza n. 2 del 1966, come i comprovati motivi s'identifichino nella espressa motivazione, contenuta dal provvedimento di divieto che dia, in modo circostanziato, atto della « notevole probabilità del pericolo per la sicurezza o la pubblica incolumità » nel caso in cui si svolga una determinata riunione.

A sua volta, l'articolo 41 della Costituzione, nell'affermare il principio di libertà

dell'iniziativa economica privata, specifica come questa non possa svolgersi « in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ».

La Corte costituzionale ha evidenziato come nei casi in cui le leggi apportino limitazioni ai diritti di libertà economica, essa ha il potere di giudicare in merito alla utilità sociale alla quale la Costituzione condiziona la possibilità di incidere su quei diritti. Tale potere concerne « la rilevabilità di un intento legislativo di perseguire quel fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo » (sentenze n. 63 del 1991; n. 446 del 1988; n. 20 del 1980; n. 65 del 1966).

Formula quindi una proposta di parere con osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla V Commissione Affari sociali, il disegno di legge C. 2463, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, rileva anzitutto, con riferimento al contenuto del decreto-legge, che si è arricchito di numerosi contenuti nel corso dell'esame al Senato, come in esso sia rifluito anche il contenuto di altri 3 decreti-legge adottati dal Governo in materia: si tratta del decreto-legge n. 9 del 2020, con il quale sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, del decreto-legge n. 11 del 2020, che ha recato ulteriori misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, e del decreto-legge n. 14 del 2020, che ha disposto ulteriori interventi urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

Preannuncia che fornirà una sintesi del decreto-legge, ordinata secondo le molteplici materie trattate.

In tema di sanità le misure contenute nel decreto-legge sono essenzialmente finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all'epidemia da Covid-19.

In sintesi:

viene disposto un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del « fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro » della dirigenza medica e sanitaria e del « fondo condizioni di lavoro e incarichi » del personale del comparto sanità. L'incremento è complessivamente pari a 250 milioni di euro ed è inteso ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19; viene altresì incrementata di 100 milioni di euro la quota del finanziamento

sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (articolo 1);

viene consentito al Ministero della salute di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici (anche relativi ad assunzioni a tempo indeterminato); tali unità di personale sono destinate agli uffici periferici (articolo 2);

viene previsto sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori sociosanitari ed a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza sia una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto (articolo 2-*bis*);

viene consentito, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale e vengono dettate norme transitorie sulle modalità di svolgimento della prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche (articolo 2-*ter*);

viene previsto che le Regioni (articolo 2-*quater*), per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, vale a dire per poter avviare le assunzioni straordinarie di personale sanitario, procedono alla rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

vengono dettate alcune norme transitorie, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; in tale ambito temporale, si consente: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica; ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta (articolo 2-*quinquies*);

viene prevista la possibilità, per le aziende sanitarie locali e gli enti del Ssn, di procedere, per il 2020, ad incrementare, con ore aggiuntive, il monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna. L'incremento del monte ore della specialistica avviene nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro, a valere sul Fondo sanitario nazionale, nei limiti posti dall'articolo 18 del decreto-legge (articolo 2-*sexies*);

vengono disciplinate alcune misure dirette al potenziamento delle reti di assistenza territoriale per far fronte alla situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, quali la stipula di

accordi contrattuali per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (articolo 3);

viene consentito alle regioni ed alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (pari a 6 mesi da questa data), di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sia all'interno che all'esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza. e opere edilizie strettamente necessarie a rendere le citate strutture idonee all'accoglienza possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (recate il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali (articolo 4);

al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome istituiscono presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero; il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale, a seguito del *triage* telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero; tali pazienti possono essere presi in carico dall'unità speciale; per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso, il *triage* deve essere effettuato in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso; le disposizioni hanno efficacia fino al 31 luglio 2020 (articolo 4-*bis*);

vengono previste norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione individuali (DPI) e ad altri dispositivi medici, con riferimento alle procedure di acquisto e di pagamento ed alle caratteristiche dei medesimi dispositivi (articolo 5-*bis*);

vengono previsti specifici interventi per far fronte ad indifferibili esigenze dovute ad insufficienze respiratorie acuto-croniche, garantendo ai pazienti in trattamento con ossigenoterapia la possibilità di avvalersi anche in ambiente non domestico del dispositivo che consente la ricarica dell'ossigeno liquido (articolo 5-*ter*);

il Dipartimento della protezione civile viene autorizzato ad aprire un conto corrente bancario per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi medici, relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (5-*quater*):

vengono stabilite norme particolari e di deroga, nonché un finanziamento specifico, per l'acquisto di cinquemila impianti di ventilazione assistita e dei materiali indispensabili per il funzionamento dei medesimi ventilatori: l'intervento è volto all'incremento della dotazione dei suddetti dispositivi nei reparti di terapia intensiva, incremento necessario per la gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19 (articolo 5-*quinquies*);

si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di procedere alla rimodulazione o alla sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Si prevede inoltre che agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore (in relazione, tra l'altro, alla regolamentazione dei riposi, delle pause, ferie, turni notturni,), purché venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale (articolo 5-*sexies*);

viene data facoltà all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche

di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri (articolo 10);

per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, viene incrementato di 4 milioni, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità (ISS). Tale somma è quasi interamente dedicata al reclutamento di personale (articolo 11);

viene previsto che gli enti e le aziende del Ssn, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine stabilite e fino al perdurare dello stato di emergenza (31 luglio 2020), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari; per i medesimi fini e per il medesimo periodo il personale dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza (articolo 12);

viene consentito, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea; le regioni e le province autonome possono pertanto procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo periodo dell'emergenza epidemiologica in base a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 14 del 2020 e nei limiti delle risorse ivi previste (articolo 13);

in considerazione della rapida evoluzione della situazione epidemiologica e dell'emergenza in atto, viene considerata non applicabile la misura della quarantena con sorveglianza attiva (anche in caso di contatti stretti con soggetti affetti da Covid-19) nei confronti dei dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori (articolo 14);

per far fronte alla situazione epidemiologica da Covid-19, limitatamente al periodo dell'emergenza, viene consentita la produzione, importazione ed immissione in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle vigenti disposizioni, nel rispetto di una particolare procedura diretta a consentire il riscontro delle caratteristiche tecniche e dei requisiti di sicurezza dei prodotti (articolo 15);

vengono dettate alcune norme transitorie sull'uso, negli ambienti di lavoro in generale, di mascherine chirurgiche e sull'uso, nell'ambito dell'intera collettività, di mascherine filtranti (articolo 16);

sono previste disposizioni concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili e trovano applicazione limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza relativo al suddetto virus (articolo 17);

viene incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, sia per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge n. 14 del 2020, (articolo 18);

viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con

una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 22-*bis*);

si introduce una nuova disciplina per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, superando la previsione relativa all'esame di Stato. In particolare, si stabilisce che è abilitante la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM/41), previa acquisizione dell'idoneità conseguita al termine di un tirocinio pratico-valutativo di 3 mesi, da svolgere nell'ambito del corso di laurea medesimo. Si introducono altresì disposizioni transitorie valide, in particolare, per gli studenti iscritti al suddetto corso di laurea alla data di entrata in vigore del decreto-legge e per i laureati in medicina e chirurgia il cui tirocinio non è svolto all'interno del corso di studi; si dispone inoltre che il MUR e le università adeguano con modalità semplificate gli ordinamenti didattici dei corsi di studio della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021 (articolo 102, commi da 1 a 4);

si prevede che l'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione (L/SNT/2, L/SNT/3 e L/SNT/4), limitatamente alla seconda sessione dell'anno accademico 2018-2019, può essere svolto con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi, previa certificazione delle competenze acquisite a seguito del tirocinio pratico svolto durante il corso di studio, secondo le modalità alternative di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 30 settembre 2016 e, cioè, tramite una prova con domande a risposta chiusa e a risposta aperta su casi clinici o situazioni paradigmatiche della pratica professionale; inoltre, si dispone che, per la durata dell'emergenza, qualora il riconoscimento di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, questa può essere svolta con modalità a distanza e la prova pratica può svolgersi secondo le modalità alternative sopra indicate (articolo 102, comma 5).

Il decreto-legge inoltre conferma ed estende a tutto il territorio nazionale numerose misure introdotte inizialmente per la cosiddetta zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020.

In particolare, il citato decreto-legge n. 9 ha disposto la sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, relativi alle cartelle di pagamento per le sole zone nei territori maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19. Tale misura viene estesa al territorio nazionale ed ampliata dal decreto-legge n. 18 del 2020, che sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali.

È inoltre differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 68).

Analogamente, il decreto-legge (articolo 61) sospende i versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, misura già introdotta dal precedente decreto-legge n. 9 del 2020, estendendo tale sospensione, inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori, e prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Ricorda in merito che l'articolo 21 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. decreto liquidità) proroga la sospensione dei versamenti al 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Si prevede inoltre, per i contribuenti che decidano di non avvalersi delle so-

spensioni, che della circostanza sia data menzione (articolo 71 del decreto-legge n. 20 del 2020). Secondo le modifiche introdotte al Senato, con decreto del MEF sono definite le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.

Il decreto-legge introduce inoltre un insieme di ulteriori interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale e tesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo. Ricorda le seguenti misure:

la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita IVA di minori dimensioni, nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti;

l'esclusione da ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni, ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (articolo 62);

l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (articolo 63);

la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (articolo 64), nonché di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (articolo 65);

viene previsto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari ed è ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo del cosiddetto *tax credit* per le edicole (articolo 98);

la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; nel corso dell'esame al Senato le agevolazioni sono state estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti.

È anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito Internet, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.

È differito al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 61-*bis*, introdotto al Senato).

Viene sospesa dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (articolo 67). Sono conseguentemente prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali.

In caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti si consente di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets*, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere con-

siderati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (articolo 55).

È altresì differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 (articolo 107).

Con riferimento al settore dei giochi, il decreto-legge dispone la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi cosiddetti *Amusement With Prizes* (AWP o *new slot*) e *Video Lottery Terminal* (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, e la proroga dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e di quello per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 69).

L'articolo 70, che disponeva, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato in quanto confluito, quale articolo 31, nel decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto « decreto liquidità »).

Sotto il profilo degli interventi di natura finanziaria, sia il decreto-legge n. 9 del 2020 sia il decreto-legge n. 18 del 2020 hanno potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa; il primo provvedimento ha inserito (all'articolo 26), tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Il secondo decreto-legge ha esteso i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus (articolo 54).

Nel corso dell'esame al Senato sono stati ampliati i requisiti di accesso al Fondo: è aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo e sono inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa.

Il decreto-legge n. 23 del 2020 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.

Sono inoltre sospese le rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (articolo 54-*quater*, introdotto al Senato).

Con specifico riferimento alle imprese, il decreto-legge:

autorizza il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, avvalendosi di INVITALIA quale soggetto gestore della misura (articolo 5);

prevede che, fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede

o unità locali ubicate nei territori del comuni colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'Allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020; per tale finalità il Fondo viene rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2020 (articolo 49-*bis*, che riproduce il testo dell'articolo 25 del decreto-legge n. 9 del 2020).

In tale contesto segnala che l'articolo 49 del decreto-legge, che prevedeva il potenziamento e l'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è stato invece abrogato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020, il quale ha introdotto una nuova disciplina transitoria – fino al 31 dicembre 2020 – maggiormente implementativa dell'intervento del Fondo anche alla luce della più recente normativa sugli aiuti di Stato);

concede alle PMI e alle micro imprese una generale moratoria sui prestiti, sotto forma, tra l'altro, di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e sul mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario (articolo 56);

concede la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta (articolo 57);

prevede che le imprese beneficiarie di mutui concessi da INVITALIA e ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 (di cui all'Allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (articolo 72-*ter*, che riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 6 del decreto-legge n. 9 del 2020);

autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei contratti di sviluppo (articolo 80).

Quanto alle misure in materia di internazionalizzazione delle imprese, segnala, in particolare, che il decreto-legge:

incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale i Pesi diversi da quelli dell'UE nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire flussi turistici verso l'Italia (articolo 54-*bis*, che riproduce il testo dell'articolo 27 decreto-legge n. 9 del 2020);

autorizza SACE S.p.A. a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19 (articolo 59);

prevede che possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (articolo 58);

istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del *Made in Italy* nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni (articolo 72, comma 1).

Per quanto attiene alle misure a tutela dei risparmiatori, si modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018; in primo luogo, si consente di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio; inoltre, si proroga il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 aprile al 18 giugno 2020 (articolo 50).

In materia di confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) si consente di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco (articolo 51).

Al fine di tutelare gli investimenti di lungo termine del settore assicurativo, si amplia la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (*volatility adjustment*) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (ad esempio, i titoli di Stato), riducendo il valore di riferimento dello *spread* nazionale corretto per il rischio da 100 a 85 punti base, quale soglia necessaria per l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento ai fini del calcolo della migliore stima delle riserve tecniche (articolo 52).

Sempre per quanto riguarda le assicurazioni, è prorogato di ulteriori 15 giorni (oltre ai 15 giorni già previsti dalla normativa vigente) il termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia nei contratti RC auto e natanti fino all'effetto della nuova polizza. La proroga opera unicamente per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. Su richiesta dell'assicurato, inoltre, possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti RC auto e natanti. È inoltre prorogato di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, per i sinistri con soli danni a cose, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta, nonché il termine entro il quale, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, l'impresa di assicurazione deve proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta. Anche tale proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020 (articolo 125).

In materia di diritto societario sono posticipati i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio).

Si consente inoltre un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. È incentivato un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto (articolo 106).

Le misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, norme speciali in

tema di ammortizzatori sociali e di riduzione dell'orario di lavoro, con la previsione di appositi congedi ed indennità, nonché lo svolgimento del lavoro agile.

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica:

vengono previste disposizioni speciali – quali semplificazioni procedurali, deroghe ai limiti di durata complessiva ed esenzioni dalle addizionali contributive – per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e di assegno ordinario richiesti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che possono essere concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (articolo 19, commi da 1 a 4);

l'assegno ordinario corrisposto dal Fondo di integrazione salariale viene riconosciuto – nel 2020 e per un massimo di nove settimane – anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in luogo dei 15 richiesti in via generale) (articolo 19, comma 5);

si riconosce la possibilità, per le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (per un periodo non superiore a nove settimane); la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso (articolo 20);

si riconosce la possibilità, per i datori di lavoro iscritti al suddetto Fondo residuale di solidarietà e che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di assegno di solidarietà, di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 (per un periodo non superiore a nove settimane); la concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso (articolo 21);

viene consentito alle regioni e province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (con esclusione del lavoro domestico) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (articolo 22);

si dispone che i datori di lavoro che accedono ai suddetti trattamenti di integrazione salariale possono procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato (anche di somministrazione) in deroga a determinate previsioni normative che escludono la proroga in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (articolo 19-*bis*, introdotto dal Senato);

si dispone che i trattamenti di integrazione salariale ordinaria o in deroga e di assegno ordinario sono concessi per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi ai datori di lavoro operanti nei comuni della cosiddetta zona rossa, individuati dal DPCM 1° marzo 2020 (articolo 19, commi da 10-*bis* a 10-*quater*, articolo 20, commi 7-*bis* e 7-*ter*, e articolo 22, commi 8-bis e 8-*ter*, introdotti al Senato); ulteriori quattro settimane (non cumulabili con i predetti ulteriori tre mesi) sono invece concesse, in determinati casi, ai datori di lavoro operanti nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (articolo 22, comma 8-*quater*, introdotto dal Senato).

Vengono poi introdotte alcune norme speciali a sostegno dei lavoratori per la riduzione dell'orario di lavoro. In particolare:

a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica, vengono riconosciuti:

ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, agli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti alle relative gestioni INPS – a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore – un congedo, continuativo o frazionato, di durata complessiva non superiore a quindici giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni (o anche di età superiore nei casi di figli con disabilità grave), con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e con il riconoscimento della contribuzione figurativa (articolo 23, commi 1, 3 e 4, e articolo 25, comma 1);

la possibilità (prevista anche per i lavoratori autonomi iscritti alle casse privatizzate) di fruire, in alternativa ai suddetti benefici e in presenza dei medesimi presupposti, di un *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 600 euro, elevato a 1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario (pubblico e privato), nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (articolo 23, comma 8, e articolo 25, comma 3);

ai lavoratori dipendenti privati – in presenza di figli minori tra i 12 e i 16 anni e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, o disoccupato, o non lavoratore – il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (articolo 23, comma 6);

viene riconosciuta (entro diversi limiti di spesa) un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore dei seguenti soggetti, qualora non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie:

liberi professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla Gestione separata INPS e di titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (iscritti alla medesima Gestione) (articolo 27);

lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (articolo 28);

lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 (articolo 29);

operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (articolo 30);

lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro (articolo 38);

titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche (tale indennità è erogata dalla società Sport e salute S.p.A.) (articolo 96);

si prevede l'erogazione di un *bonus* di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria da COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (articolo 63);

il periodo trascorso in quarantena (con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva) viene equiparato a malattia (non computabile ai fini del periodo di com-

porto) per i lavoratori del settore privato e a degenza ospedaliera per i lavoratori pubblici (articoli 26 e 87);

viene istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa (articolo 44);

si dispone che fino al termine dell'emergenza, e comunque non oltre il 30 settembre 2020, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono cedere le ferie e i riposi maturati fino al 31 dicembre 2019 (articolo 87, comma 4-*bis*, introdotto al Senato).

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica, viene prevista la sospensione o la proroga dei termini connessi a determinate prestazioni o attività. In particolare, vengono prorogati:

i termini per la presentazione delle domande di disoccupazione per la NASpI e la DIS-COLL e per quella agricola, portandoli, rispettivamente, a centoventotto giorni (in luogo di sessantotto) dalla cessazione del rapporto di lavoro e al 1° giugno 2020 (in luogo del 31 marzo 2020 (articolo 32 e articolo 33);

al 20 marzo 2020, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020 (articolo 60).

Inoltre, vengono sospesi:

fino al 31 maggio 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico (articolo 37, comma 1);

fino al 30 giugno i termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (articolo 37, comma 2);

fino al 1° giugno 2020, i termini di decadenza relativi a prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da INPS e INAIL (articolo 34);

fino al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per determinati soggetti (imprese turistiche, federazioni sportive, teatri, bar, ecc.); i versamenti sospesi sono poi pagati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (30 giugno per le federazioni sportive) (articolo 61);

per due mesi dal 17 marzo 2020, le misure di condizionalità connesse al godimento di determinate prestazioni (quali reddito di cittadinanza, CIG, NASpI e DIS-COLL), ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici, ed alcune procedure relative al cosiddetto collocamento obbligatorio; la sospensione non opera per le offerte di lavoro congruo nell'ambito del comune di appartenenza (articolo 40);

per 60 giorni dal 17 marzo 2020, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (articolo 46);

per 60 giorni dal 17 marzo 2020, lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego; sono escluse dalla sospensione, le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica (articolo 87, comma 5);

le attività dei comitati centrali e periferici dell'INPS (articolo 41);

per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 1° giugno 2020, il decorso di alcuni termini temporali relativi a prestazioni a carico dell'INAIL (ossia i termini di decadenza relativi alle domande di prestazioni erogate dall'INAIL, i termini di prescrizione per le azioni giudiziali relative alle medesime prestazioni, nonché i termini per la domanda di revisione della rendita di inabilità che scadrebbero nel suddetto periodo (articolo 42).

Per favorire il ricorso al lavoro agile, si dispone:

che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile (applicabile a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato) costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (articolo 87, commi da 1 a 4);

che fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti con disabilità grave o immunodepressi, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave o immunodepressa, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (articolo 39);

un diritto di precedenza in favore dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, ai quali è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (articolo 39, comma 2);

allo scopo di promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, l'aumento delle forniture di personal computer portatili e di tablet, a tal fine modificando la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A. (articolo 87-*bis*, introdotto al Senato).

In materia di politiche sociali il decreto – legge prevede alcune misure per rispondere alle esigenze delle famiglie, nonché misure di carattere sociale, necessarie per fronteggiare l'emergenza derivante dalla sospensione di alcuni servizi allo scopo di contenere la diffusione del contagio da Covid-19. In sintesi:

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale, ovvero fino al 31 luglio 2020, viene prevista la non applicabilità del regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore dell'Ente del Terzo settore presso cui si svolge l'attività di volontariato (2-*septies*);

viene data facoltà ai comuni, durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, di fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari. Le regioni e province autonome possono istituire unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità (4-*ter*);

viene autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per le case rifugio pubbliche e private presenti su tutto il territorio nazionale (articolo 18-*bis*);

a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, vengono riconosciuti specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (articoli 23 e 25);

viene incrementato di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa (articolo 24);

viene rinviato al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore; entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le delibera-

zioni dell'assemblea ordinaria; per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci, viste le misure poste in essere nel periodo emergenziale e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, viene rinviato al 31 ottobre 2020 il termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio degli enti del terzo settore per i quali la scadenza del termine di approvazione ricade all'interno del periodo emergenziale; nel corso dell'esame al Senato, sono state aggiunte alcune previsioni; è stato chiarito che le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi cinque per mille per l'anno 2017 entro il 31 ottobre 2020 e che alla medesima data del 31 ottobre 2020 sono prorogati i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali; inoltre, per il solo 2020, il comma 3-*bis* ha modificato il termine per la redazione del rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite dal cinque per mille (18 mesi dalla data di ricezione delle somme medesime in luogo di un anno); il rinvio al 31 ottobre 2020 del termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio nel caso in cui la scadenza di tale termine ricada all'interno del periodo emergenziale vale anche per le Associazioni e Fondazioni, le Associazioni non riconosciute e i Comitati nonché per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, per i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo Settore, lo stesso differimento di termini è applicato alle associazioni, riconosciute o non riconosciute, alle fondazioni e agli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 35);

vengono stabilite le condizioni di operatività delle strutture pubbliche o private accreditate presso il Sistema Sanitario nazionale, che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità, disponendo la chiusura per quelle che svolgono prestazioni di tipo sanitario e socio-sanitario non indifferibili; per le strutture che svolgono attività indifferibili per persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario è consentita l'attività purché sia possibile il rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19; non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile l'assenza dal posto di lavoro di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità (articolo 47);

viene prevista la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e dei centri diurni per persone non autosufficienti; le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori privati e vengono retribuite con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard, mentre la restante quota è soggetta alla verifica del mantenimento delle strutture che attualmente hanno sospeso l'attività; i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga nel caso fossero riconosciuti ai gestori nel periodo di sospensione dei servizi (articolo 48);

vengono estese alcune agevolazioni fiscali – ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette – a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione; viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l'ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispet-

tivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente (articolo 71-*bis*);

viene disposta, per il 2020, una deroga ai requisiti attualmente previsti per i destinatari della Carta famiglia, prevedendo che quest'ultima venga rilasciata anche alle famiglie con un unico figlio a carico di età non superiore ai ventisei anni (attualmente la Carta è rilasciata alle famiglie con almeno tre figli a carico); nel corso dell'esame al Senato è stato soppresso il rinvio al decreto – legge n. 6 del 2020 per la definizione della platea dei destinatari, aggiornando così la misura alle reali dimensioni (anche economiche) dell'emergenza da COVID-19, ormai estese a tutto il territorio nazionale; agli oneri, stimati in 500 mila euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia (articolo 90-*bis*).

Con riferimento alle disposizioni rientranti negli ambiti materiali di diretta competenza della I Commissione si segnalano le misure relative alla pubblica amministrazione: in primo luogo, è prevista la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19, definendone l'ambito delle competenze (articolo 122).

Al contempo, è disposta:

la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020; la disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (articolo 103, commi 1, 1-*bis*, 3, 4 e 5);

l'estensione della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza; la disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali;

sono stabilite norme speciali per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (articolo 103, commi 2 e 6);

la proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020; resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio (articolo 104).

Al fine di procedere all'immediata assunzione di dirigenti statali, sono dettate alcune disposizioni relative alle modalità di conclusione del VII corso-concorso per il reclutamento di dirigenti, bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), attualmente in fase di svolgimento, nonché alla conseguente l degli allievi alle amministrazioni.

Più in generale, in relazione alla sospensione dei concorsi e alla perdurante necessità di ricambio generazionale nella PA, si demanda ad un regolamento, da adottare entro il 31 luglio 2020, l'aggiornamento, in via sperimentale, della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego (articolo 74, commi 7-*bis* e 7-*ter*).

Le pubbliche amministrazioni sono anche autorizzate fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e

fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (articolo 75).

La Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) è inoltre autorizzata ad avvalersi – fino al 31 dicembre 2020 – di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Sono altresì confermati (fino a naturale scadenza) gli incarichi ad esperti già conferiti a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio (articolo 76).

È disposta al contempo una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti da disposizioni vigenti con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020. La proroga decorre dalla data di scadenza per l'adozione del d.P.C.M. prevista dalle rispettive disposizioni normative (articolo 116).

Ancora con riferimento agli ambiti materiali di diretta competenza della I Commissione, in merito al funzionamento degli enti locali è consentito lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri (articolo 73).

Sotto altro profilo, sempre attinente alle competenze della I Commissione, è prorogato il termine ultimo per l'indizione del *referendum ex* articolo 138 della Costituzione sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2019. Viene previsto che la consultazione referendaria sia indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* sulla legittimità del *referendum*, comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020 (articolo 81).

Interessano in parte gli ambiti di competenza della I Commissione le previsioni che autorizzano la spesa per il pagamento degli straordinari, dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale delle Forze di polizia, Forze armate, Guardia costiera, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prefetture, Amministrazione civile dell'interno, Polizia penitenziaria e dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (articolo 74) e recano norme sulla profilassi del personale delle Forze di polizia.

In materia di contratti pubblici si segnalano i seguenti interventi, volti a introdurre semplificazioni nelle procedure di acquisto di servizi, lavori e forniture per far fronte all'emergenza epidemiologica:

si autorizzano le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, finalizzati ad agevolare il lavoro agile e a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (il quale prevede che si possa accedere a tale procedura per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili che impediscono il rispetto dei termini per le procedure consuete) (articolo 75, già richiamato);

si apporta una modifica al comma 18 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) al fine di precisare che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo (nella misura del 20 per cento del valore del contratto di appalto, come previsto dall'articolo 32, comma 8, del Codice) a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture (articolo 91, comma 2);

si prevede che, nella vigenza dello stato di emergenza nazionale e, in ogni

caso, sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'articolo 793 del codice civile, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie europee recate dal Codice dei contratti pubblici e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità (articolo 99, comma 3).

Per quanto concerne la materia ambientale, si prorogano al 30 giugno 2020 i termini di scadenza dei seguenti adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti:

presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale), per il quale la normativa vigente fissa il termine ordinario di presentazione al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (articolo 113, comma 1, lettera *a)*;

presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente e trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli (la normativa vigente fissa il termine di presentazione al 31 marzo) (articolo 113, comma 1, lettera *b)*);

presentazione al Centro di Coordinamento RAEE (CDCRAEE) della comunicazione, da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE, delle quantità di RAEE trattate nell'anno precedente (la normativa vigente fissa il termine al 30 aprile di ogni anno) (articolo 113, comma 1, lettera *c)*);

versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (articolo 113, comma 1, lettera *d)*).

Nel corso dell'esame al Senato è stata, inoltre, introdotta una disposizione che consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti dal Codice dell'ambiente per l'effettuazione del deposito temporaneo di rifiuti (articolo 113-*bis*).

In materia di energia si segnalano i seguenti interventi:

si demanda all'ARERA di prevedere, per i comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani; l'ARERA disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi nonché, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 72-*bis*, inserito dal Senato, che riproduce il testo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 9 del 2020);

si prevedono proroghe di termini relativi a varie fasi delle procedure in materia di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico (articolo 125-*bis*, introdotto dal Senato).

Per quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, anzitutto, a salvaguardare la validità dell'anno scolastico, sostenere la didattica a distanza durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, anche attraverso contratti per supplenze brevi e saltuarie, disciplinare la valutazione nello stesso periodo, nonché ad assicurare materiali per la pulizia straordinaria dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale.

In particolare:

si prevede che, qualora le scuole del sistema nazionale d'istruzione non pos-

sono effettuare almeno 200 giorni di lezione (previsti a regime), l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità; sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio (articolo 121-*ter*);

si dispone che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza nell'anno scolastico 2019/20, produce gli stessi effetti della valutazione in presenza (articolo 87, comma 3-*ter*);

si incrementano di 85 milioni di euro per il 2020 le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale; l'incremento è destinato: per 10 milioni di euro, a consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; per 70 milioni di euro, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle medesime piattaforme, nonché alla necessaria connettività di rete; per 5 milioni di euro a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza; le scuole possono comunque utilizzare le risorse loro assegnate per le piattaforme e gli strumenti digitali, qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le altre due finalità; per le prime due finalità sopra indicate, sono altresì stanziati 2 milioni di euro per il 2020 a favore delle scuole paritarie (articolo 120, commi da 1 a 3, 5, 5-*bis*, 6, 6-*bis* e 7);

si autorizzano le scuole statali a sottoscrivere, per l'anno scolastico 2019-2020, contratti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020) con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia e in quelle del primo ciclo la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza (articolo 120, commi da 4 a 7);

si prevede che, al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle scuole statali le relative risorse finanziarie; inoltre, nel limite di tali risorse, le scuole statali stipulano contratti a tempo determinato con personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza (articolo 121);

si autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione – incluse, dunque, le scuole paritarie degli enti locali – di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale (articolo 77).

Inoltre, si prevede:

che i soggetti vincitori della procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi di pulizia scolastica che non hanno potuto prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura della scuola di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla stessa data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali (articolo 121-*bis*);

che, fino al 31 luglio 2020, le sedute degli organi collegiali delle scuole possono svolgersi in videoconferenza, anche ove ciò non sia previsto nei regolamenti interni (articolo 73, comma 2-*bis*);

è previsto un rimborso per i viaggi e le iniziative di istruzione sospesi, da corrispondere anche mediante un *voucher* di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione (tranne nei casi in cui il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda

la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria, nei quali è sempre corrisposto un rimborso); sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020, che ha disposto la sospensione) dalle scuole committenti con gli organizzatori aggiudicatari, per i quali, tuttavia, le scuole possono modificare le modalità di svolgimento anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni (articolo 88-*bis*, commi da 8 a 10).

Inoltre, si dispone la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono servizi educativi e scuole per l'infanzia, ovvero servizi didattici di primo e secondo grado; alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (articolo 61, commi 1, 2, lettera *h)*), 3 e 4).

Per l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli interventi intendono anzitutto garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza.

In particolare:

si prevede che le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con modalità a distanza, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva; esse sono computate anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A (ai fini della proroga del contratto) e della valutazione per il passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo di professore associato, nonché ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dai contratti di insegnamento; per la valutazione finalizzata al passaggio dei ricercatori di tipo B al ruolo di professore associato si prevede anche che le Commissioni valutatrici tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica derivanti dallo stato di emergenza; le previsioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni AFAM. (articolo 101, commi da 2 a 4, 6-*ter* e 7);

si prevede che la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio dell'anno accademico 2018/2019 è il 15 giugno 2020 e che le attività formative svolte con modalità a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU) e dell'attestazione della frequenza obbligatoria; le previsioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni AFAM (articolo 101, commi 1, 5 e 7).

Inoltre, si differiscono vari termini relativi alla procedura per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le tornate 2018-2020 e 2020-2022 (articolo 101, comma 6) e si prevede che le università (nonché gli istituti di ricerca) promuovono, anche mediante convenzioni, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e informatiche (articolo 101, comma 6-*bis*).

Ancora, si istituisce, per il 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle università, anche non statali, nonché delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici vigilati dal MUR, con una dotazione pari a 50 milioni di euro; di tali risorse possono beneficiare anche i collegi universitari di merito accreditati (articolo 100, comma 1).

Quanto al settore della ricerca, oltre al Fondo, si prevede:

la proroga, fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020) dei mandati dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo n. 218 del 2016, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza; con riferimento ai profili di competenza della I Commissione tale previsione non si applica, però, all'ISTAT, per il quale si specifica che il Consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020 (articolo 100, co. 2, primo periodo);

la sospensione, fino alla medesima data del 31 luglio 2020, delle procedure di nomina (di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 213 del 2009) dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione dei (soli) enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di designazione governativa (articolo 100, comma 2, secondo periodo);

la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza nel mese di luglio 2020 – e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento – su richiesta dei beneficiari di agevolazioni concesse dal MUR, nella forma del credito agevolato, a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla ricerca (FAR) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano (articolo 100, comma 3);

Più in generale, con riferimento a un profilo di interesse anche della I Commissione si dispone una proroga di tre mesi del termine per l'adozione, con DPCM, dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, per i quali l'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2020 prevedeva l'adozione entro il 30 giugno 2020 (articolo 116).

Con riferimento al settore dei trasporti si segnalano innanzi tutto le misure di sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dei termini dei versamenti dell'IVA che scadono nel mese di marzo (articolo 61, comma 1), per i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali (articolo 61, comma 2, lettera n), per i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e *ski-lift* (comma 2, lettera o) e per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare (comma 2, lettera p). I versamenti vanno effettuati entro il 31 maggio 2020 (articolo 61, comma 4).

Per quanto riguarda il settore aereo:

con riferimento alla situazione di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., si prevede la costituzione di una nuova società pubblica, o interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, o a prevalente partecipazione pubblica, autorizzando espressamente il Commissario straordinario a porre in essere ogni atto a ciò necessario o conseguente (articolo 79, commi da 3 a 8);

si riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo, prevedendo misure compensative dei danni subiti per le imprese passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico (articolo 79, commi 1 e 2);

si dispone l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, prevedendo, altresì, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi

crisi aziendali che hanno investito il settore aereo (articolo 94).

Per quanto riguarda il settore marittimo si prevede (articolo 92, commi da 1 a 3):

la non applicazione della tassa d'ancoraggio (fino al 30 aprile 2020);

la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali, fino al 31 luglio 2020, comunque con pagamento entro il 31 dicembre 2020;

il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge;

la sospensione dei canoni demaniali anche per le concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate dalle Autorità portuali e dalle Autorità di sistema portuale, che dovranno essere pagati entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di interesse (articolo 92, comma 2);

la possibilità del comandante della nave, ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, di stipulare, fino al 31 agosto 2020, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo, in forma scritta anziché per atto pubblico, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione (articolo 103-*bis*, secondo periodo).

Con riferimento al trasporto stradale ed al trasporto pubblico locale:

si prevede l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada o a visita e prova in considerazione di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ai sensi dell'articolo 78 dello stesso Codice nonché dei veicoli che debbano essere sottoposti a revisione ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada (articolo 92, comma 4);

si dispone un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di Taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie per separare il posto guida dai posteriori, istituendo un apposito fondo a tal fine e rinviando ad un apposito decreto ministeriale per le disposizioni attuative (articolo 93);

si stabilisce, in via del tutto eccezionale e transitoria, che il pagamento delle sanzioni per violazioni del Codice della strada sia ridotto del 30 per cento anche se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, anziché entro i cinque giorni ordinariamente previsti (articolo 108, comma 2);

si prevede la proroga di ulteriori 15 giorni, rispetto a quanto stabilito dalla legge, del termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fino all'effetto della nuova polizza. La proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020 (articolo 125, comma 2);

a tutela delle società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, regionale e scolastico si esclude la possibilità di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi (articolo 92, comma 4-*bis*), nonché si attribuisce alle amministrazioni la possibilità di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza, escluse quelle aggiudicate alla data del 23 febbraio 2020 (articolo 92, commi 4-*ter* e 4-*quater*);

si proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2020 il termine entro il quale dovrà avvenire la stipula, da parte del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione relativi all'autostrada A22 Brennero-Modena (articolo 92, comma 4-*quinquies*);

si differisce al 1° gennaio 2021 l'efficacia di alcune norme relative all'esercizio dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa (articolo 92, comma 4-*sexies*).

Con riferimento agli impianti a fune si prevedono:

la proroga di dodici mesi dei termini per lo svolgimento nell'anno 2020 delle attività tecniche e amministrative (revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive) previste per funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni e ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico (articolo 62-*bis*);

norme per consentire gli interventi urgenti di ripristino dell'impianto di Funivie Spa di Savona, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario, nonché la possibilità per la regione Liguria di erogare nel 2020 nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, una indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del territorio di Savona impossibilitati a lavorare in relazione alla frana causata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2019 lungo tale impianto (articolo 94-*bis*).

Le disposizioni in tema di giustizia contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020, così come modificato nel corso dell'esame in Senato, hanno principalmente lo scopo di agevolare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli uffici e nelle aule giudiziarie, dettando misure volte a limitare l'accesso ai luoghi di giustizia e a consentire lo svolgimento dei soli procedimenti urgenti e non differibili, anche mediante l'utilizzo di modalità telematiche.

In particolare:

per quanto riguarda la giustizia civile e la giustizia penale, il provvedimento detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali; in particolare, il provvedimento dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari; specifiche disposizioni sono poi volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali – dalle indagini alle udienze di trattazione – da remoto; sulle scadenze dettate dall'articolo 83, peraltro, è intervenuto il recente decreto-legge n. 23 del 2020 che, senza novellare espressamente il decreto-legge, ha prorogato il termine del 15 aprile all'11 maggio e quello del 16 aprile, per l'avvio della seconda fase, al 12 maggio;

per la giustizia amministrativa, sono previsti la sospensione dei termini nel periodo intercorrente tra l'8 marzo ed il 15 aprile 2020, il rinvio delle udienze pubbliche e camerali, la decisione con decreto monocratico per i procedimenti cautelari promossi o pendenti tra l'8 marzo ed il 15 aprile 2020, la decisione sulla base degli atti, senza discussione orale, fino al 30 giugno 2020 di tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, e l'adozione di misure organizzative analoghe a quelle previste dall'articolo 83 (articolo 84);

in materia di giustizia contabile, oltre all'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 83 e 84, sono previste norme specifiche in tema

di controllo preventivo di legittimità, al quale non si applica la sospensione dei termini, potendo i magistrati riunirsi tempestivamente anche in via telematica, e di controversie pensionistiche, che passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati (articolo 85).

Per quanto riguarda più specificamente la situazione delle carceri ed il trattamento dei detenuti, il decreto-legge:

autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2020 per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle proteste dei detenuti in relazione alla diffusione epidemiologica del Covid-19. Per la realizzazione dei relativi interventi è autorizzata l'esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, di cui all'articolo 163 del codice dei contratti (articolo 86);

estende, fino al 30 giugno 2020, la disciplina già prevista a regime dalla legge n. 199 del 2010 in base alla quale la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il domicilio. Il decreto-legge, in particolare, estende provvisoriamente il campo d'applicazione della misura, riduce gli adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e aggiunge modalità di controllo a distanza (i cosiddetti braccialetti elettronici). L'accesso alla misura resta comunque escluso per determinate categorie di condanne, nonché per i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare nonché per quelli coinvolti nei disordini e nelle sommosse scoppiate dal 7 marzo 2020;

estende le licenze concesse ai detenuti in semilibertà fino al 30 giugno 2020 (articolo 124).

Ulteriori misure concernono:

la possibilità che il Capo della protezione civile disponga la requisizione, in uso o in proprietà, di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati, e che il Prefetto disponga la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; sono altresì stabiliti i criteri e i tempi di liquidazione dell'indennità al proprietario del bene oggetto di requisizione; la possibilità di disporre le requisizioni predette dura fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (ossia fino al 31 luglio 2020), ovvero fino al termine al quale sarà ulteriormente prorogato lo stato di emergenza (articolo 6);

la possibilità di escludere la responsabilità del debitore *ex* articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti se determinati dal rispetto delle misure di contenimento (articolo 91, comma 1);

la concessione ai magistrati onorari di un contributo economico mensile di valore pari a 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a fronte della sospensione delle udienze e delle attività processuali disposta ai sensi dell'articolo 83 (articolo 119);

la proroga del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, attualmente in carica, nell'esercizio delle proprie funzioni fino al termine di 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già dichiarato per sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (articolo 118).

Per quanto concerne gli enti territoriali, si prevede anzitutto la proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili, con l'obiettivo di alleggerire i carichi amministrativi degli enti (articolo 107).

In particolare:

si interviene sul termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti ed organismi pubblici, diversi dalle società, e

degli enti territoriali, che vengono prorogati, dal termine ordinario del 30 aprile, al 30 giugno 2020;

si dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali e dei termini per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 previsti per gli enti del settore sanitario; sono altresì differiti i termini entro cui la giunta approva i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 dei suddetti enti ed il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale (ora fissati, rispettivamente, al 30 giugno e al 31 luglio 2020);

si differisce dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva;

si consente inoltre ai comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020;

si dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, ordinariamente fissato al 31 luglio di ciascun anno;

si prevede il rinvio di una serie di termini inerenti la procedura di dissesto finanziario e la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali;

si stabilisce, fino al 31 dicembre 2020, l'ampliamento di alcuni termini nell'ambito delle procedure di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, anche conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.

Con riferimento agli ambiti di interesse della I Commissione, si stanziano risorse per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica (articolo 115).

Si consente alle regioni e agli enti locali di calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (articolo 107-*bis*).

Viene poi riconosciuta alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti e, a determinate condizioni, già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo. Per la medesima finalità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e (della quasi totalità) delle sanzioni previste dal TU in materia edilizia (articolo 109).

Si prevede, quindi, la sospensione della quota capitale dei mutui contratti dalle regioni ordinarie (articolo 111) e dagli enti locali (articolo 112) con la Cassa depositi e prestiti (CDP) e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, con destinazione dei relativi risparmi al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Infine, viene prorogato di 6 mesi il termine entro cui le province e le città metropolitane sono tenute a restituire il questionario predisposto dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A. (denominato FP20U) nell'ambito del procedimento di determinazione dei fabbisogni standard (articolo 110).

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura.

In particolare, anzitutto, si istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi da ripartire – uno di parte corrente, l'altro di conto capitale – volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo,

con uno stanziamento per il 2020, rispettivamente, di 80 milioni e di 50 milioni di euro (articolo 89).

Con riferimento ai soggetti che lavorano in tali settori si prevede:

la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, sale cinematografiche, teatri e sale da concerto, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, nonché per i soggetti che organizzano corsi di carattere artistico o culturale e per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (articolo 61, commi 1, 2, lettere *c)*, *e)*, *g)*, *q)*, *s)*, 3 e 4);

il riconoscimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro, che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, di un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, la quale è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di 48,6 milioni di euro per il 2020 (articolo 38);

la destinazione della quota del 10 per cento dei compensi per « copia privata » incassati nel 2019 dalla SIAE al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori) (articolo 90).

Inoltre, come precisato con comunicato stampa del Mibact del 27 marzo 2020, agli stessi lavoratori si applicano – in base alle diverse situazioni – altre disposizioni del decreto – legge. In particolare:

il Fondo per il reddito di ultima istanza potrà fornire sostegno ai lavoratori intermittenti non eventualmente coperti da altri ammortizzatori sociali. Si tratta del Fondo volto a garantire il riconoscimento, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, di un'indennità, nel limite di 300 milioni di euro per il 2020 (articolo 44);

gli altri lavoratori autonomi con professionalità che non rientrano tipicamente in quelle dei lavoratori dello spettacolo, ma che sono comunque impegnati in questo settore – ossia, i titolari di partita IVA e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa –, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono beneficiare dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo (articolo 27).

Tutti i lavoratori possono altresì beneficiare del sistema di integrazione salariale.

Con riferimento agli utenti, si prevede che, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, l'organizzatore dell'evento provvede, su richiesta del soggetto interessato, all'emissione di un *voucher* di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione (articolo 88).

Per quanto riguarda gli interventi nel settore dell'informazione, essi intendono

garantire la filiera della stampa e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti.

In particolare:

si prevede la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite; alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (articolo 61, commi 1, 2, lettera *s)*, e 4);

si prevede, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge n. 50 del 2017), concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria in atto (articolo 98, comma 1);

per il 2020, si amplia l'ambito soggettivo e oggettivo relativo alle agevolazioni fiscali per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (di cui all'articolo 1, comma 806, della legge n. 145 del 2018) (c.d. *tax credit* edicole). In particolare, si estende la disciplina alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e/o periodica a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita; si ampliano le fattispecie di spesa compensabili includendo anche i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; si incrementa (da 2.000 a 4.000 euro) l'importo massimo riconosciuto a ciascun beneficiario (articolo 98, comma 2).

Con riferimento al settore delle comunicazioni:

si prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 giugno 2020 le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, definite imprese di pubblica utilità, intraprendano misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi (articolo 82);

si dispone che le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche assicurino interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio e soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti « prioritari » dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali (articolo 82, commi 1, 2, 4 e 5); si specifica che restano fermi gli obblighi derivanti dal decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali nei settori strategici e le prerogative conferite dalla medesima normativa al governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2019 in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienicosanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio (comma 5). Le misure straordinarie adottate sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente, laddove necessario al perseguimento delle finalità della norma e nel rispetto delle proprie competenze (articolo 82, comma 6).

Con riferimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si prevede che sia prorogato fino a non oltre 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni; viene inoltre eliminata la limitazione ai soli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, che era inizialmente prevista nella proroga (articolo 117, modificato dal Senato).

Con riferimento al settore postale si prevedono specifiche modalità, coerenti con l'esigenza di salvaguardare la salute degli operatori postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi nell'ambito del servizio universale postale (articolo 108, comma 1).

Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari, gli operatori postali procedono alla consegna degli invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma o avviso di arrivo e la compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020.

I termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo di emergenza sono sospesi (articolo 108, comma 1-*bis*).

Per quanto concerne lo sport, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

In particolare, si dispone:

la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (articolo 61, comma 1, 2, lettera *b)*, e comma 5);

la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini indicati al punto precedente, per soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (articolo 61, comma 1, 2, lettera *b)*, e comma 4);

la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche; anche in questo caso, alla ripresa della riscossione, i versamenti dei canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (articolo 95);

il riconoscimento in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche, su domanda degli interessati e al verificarsi di determinate condizioni, di una indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro (articolo 96).

Per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, si prevede:

la possibilità, per le regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, di concedere anche ai lavoratori del comparto agricolo il trattamento di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e, comunque per un periodo non superiore a nove settimane; il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e della pesca (articolo 22);

un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 28);

un'indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (articolo 30);

la proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 del termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019, per gli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, per i piccoli coloni, i compartecipanti familiari, nonché per i piccoli coltivatori diretti che integrino le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue (articolo 32).

Viene, poi, stabilito:

la possibilità per ISMEA di concedere gratuitamente garanzie in favore delle imprese agricole e della pesca, utilizzando una dotazione finanziaria di 80 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 49);

l'istituzione del Fondo per la promozione integrata, dotato di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare (articolo 72);

l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (articolo 78, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*);

la possibilità per le amministrazioni di posticipare al momento del saldo le verifiche relative alla conformità dei provvedimenti di concessione dei contributi alla regolarità contributiva, fiscale, europea, in materia di aiuti di Stato, e di certificazione antimafia, resa non più obbligatoria fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria, ai fini del pagamento dei contributi derivanti dalla PAC; vengono, poi, apportata due ulteriori modifiche al codice antimafia: la prima prevede che la documentazione antimafia sia acquisita in caso di elargizione di fondi statali per i terreni agricoli solo nel caso in cui l'importo degli stessi fondi sia superiore a 5.000 euro; la seconda stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti che erogano aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (articolo 78, commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies*, comma 2-*undecies* e 3-*quinquies*);

l'istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020 per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui dalle imprese agricole, nonché per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (articolo 78, comma 2);

la configurazione come pratica commerciale sleale vietata la subordinazione dell'acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 e l'introduzione delle relative sanzioni (articolo 78, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*);

l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli inter-

venti del Fondo di garanzia (articolo 78, comma 2-*quinquies*);

la previsione, ai fini dell'adempimento delle misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, che la visita medica abbia validità annuale e consenta al lavoratore di prestare la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici; è reso poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati (articolo 78, commi 2-*sexies* e 2-*decies*);

la possibilità di poter costituire pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (articolo 78, commi 2-*duodecies* e 2-*quaterdecies*);

la sospensione per le imprese del settore florovivaistico fino al 15 luglio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché la sospensione tra il 1 aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti IVA (articolo 78, comma 2-*quinquiesdecies*);

l'incremento di 50 milioni per l'anno 2020 del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (articolo 78, comma 3);

l'incremento dell'indennità a favore del personale dell'ICQRF – Ispettorato centrale della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (articolo 78, comma 3-*bis*);

l'autorizzazione alle Regioni e Province autonome all'utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l'uso e la trasformazione delle biomasse;

la possibilità per gli imprenditori agricoli, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero (articolo 78, comma 3-*ter*);

la possibilità, nelle more dell'emergenza sanitaria in atto, di rilasciare da parte degli organismi di certificazione dei prodotti biologici e a denominazione protetta i certificati di idoneità senza procedere alle visite in azienda (articolo 78, comma 3-*quater*);

la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, nonché la predisposizione di strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati e le autorità sanitarie (articolo 78, commi 3-*sexies* e 3-*septies*);

la fissazione del 30 settembre 2020 come termine per la pubblicazione del bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli (articolo 78, comma 3-*octies*);

la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (articolo 78, comma 3-*novies*);

la concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni nell'allegato n. 1 al DPCM del 1° marzo 2020, avvalendosi di una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il 2020 (articolo 78, commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies*);

la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1° marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (articolo 78, comma 4-*sexies*);

la possibilità di inviare in via telematica la copia per immagine della delega

agli intermediari abilitati ai fini della presentazione delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate, all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle Università e agli altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati (articolo 78, comma 4-*septies*);

l'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 103 anche ai certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell'attività di consulente e all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari (articolo 78, comma 4-*octies*)

l'estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 78, comma 4-*novies*);

la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale (articolo 103-*bis*);

l'estensione, con specifico riguardo alle attività agricole, del grado di parentela – dal quarto al sesto grado – entro il quale la prestazione saltuaria svolta dai parenti ed affini può non essere configurata rapporto di lavoro autonomo o subordinato (articolo 105).

Per quanto concerne il comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico (che interessa anche gli ambiti di competenza della I Commissione, per quanto attiene alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco) un primo gruppo di disposizioni è volto a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19 (articoli 7, 8 e 9).

In particolare:

si prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo (un anno), di 320 unità di personale medico e infermieristico dell'Esercito (120 medici e 200 infermieri militari), definendone il relativo stato giuridico ed economico (articolo 7);

si autorizza il Ministero della Difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica (articolo 8);

si stanzia, per l'anno 2020, l'importo 4,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento;

si autorizza inoltre, per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro (articolo 9);

Con ulteriori norme:

si dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida. La previsione vale per quel personale comunque impegnato in attività d'istituto (comprese attività formative e di addestramento), non solo dunque se impiegato nel contenimento della diffusione del Covid-19 (articolo 73-*bis*, introdotto al Senato);

si autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza COVID –19 per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Guardia costiera, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle

prefetture, dell'Amministrazione civile dell'interno e dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (articolo 74).

Inoltre:

viene integrato di 253 unità il contingente di personale delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo « Strade sicure »; l'integrazione è disposta per novanta giorni, a partire dal 17 marzo 2020, e a tale scopo si autorizza per il 2020 la spesa di euro 10,2 milioni di euro circa, di cui 8 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario; viene, altresì, precisato che l'intero contingente militare impegnato nella richiamata operazione « Strade sicure » può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19 e si introduce una disposizione di carattere contabile riguardante le regolazioni delle operazioni di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa, che vengono sono posticipate al 31 maggio 2020 (articolo 74-*ter*, introdotto al Senato);

sono estese ai procedimenti penali pendenti presso la magistratura militare le disposizioni previste dall'articolo 83 in materia di rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali (articolo 83, comma 21);

si prevede che, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto delle preminenti esigenze di funzionalità delle amministrazioni interessate, il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio (articolo 87, comma 6).

In relazione agli ambiti di diretta competenza della I Commissione, segnala, in materia di immigrazione, una serie di disposizioni relative all'accoglienza degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza (articolo 86-*bis*).

A tale fine, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al 30 giugno nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), la cosiddetta seconda accoglienza.

Viene poi introdotta la possibilità che gli stranieri rimangano – fino alla fine dello stato di emergenza – nei centri di accoglienza che li ospitano (centri di prima e seconda accoglienza e CAS – centri di accoglienza straordinaria), anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza, previste dalle disposizioni vigenti, nelle medesime strutture.

Si prevede poi che nelle strutture del SIPROIMI possano essere ospitati anche i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (su disposizione del prefetto) ed in generale persone in stato di necessità (su disposizione degli enti locali).

Inoltre, viene data facoltà ai prefetti di modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate strutture di accoglienza (CAS, strutture ricettive temporanee per i minori non accompagnati, *hotspot*), sempre con il fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19.

In secondo luogo, il decreto-legge estende fino al 31 agosto 2020 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, così come la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale o per ricongiungimento familiare, o per lavoro per casi particolari disciplinati dal TU immigrazione, nonché l'efficacia di ulteriori titoli di soggiorno in Italia. È inoltre prevista la proroga dei termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale (articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinquies*).

Segnala altresì la disposizione che, in deroga all'articolo 38 del decreto legisla-

tivo n. 165 del 2001, consente alle pubbliche amministrazioni, per la tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.

In materia di edilizia e urbanistica segnala le seguenti norme, introdotte durante l'esame al Senato:

la previsione di una procedura d'urgenza, per il riparto di risorse attribuite per la riduzione del disagio abitativo, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l'annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli (articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater*);

la proroga di 90 giorni dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942 e dei relativi piani attuativi e propedeutici, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (articolo 103, comma 2-*bis*).

Per quanto concerne il contenuto del disegno di legge di conversione, il comma 1 dell'articolo 1 prevede, come di consueto, la conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2020 con le modifiche apportate dal Senato.

Il comma 2 dell'articolo 1 abroga i decreti – legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020, il cui contenuto è rifluito, come ricordato in precedenza, nel decreto-legge durante l'esame al Senato. La disposizione chiarisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti –legge. Tale abrogazione è motivata dal venir meno delle esigenze di conversione, avendo il Governo inserito le relative previsioni nel decreto-legge n. 18 del 2020.

In proposito segnala che già il testo originario del decreto-legge abrogava specifiche disposizioni dei decreti-legge ora integralmente abrogati e peraltro tutti ancora in corso di conversione; in particolare, l'articolo 84 abrogava l'articolo 3 del decreto-legge n. 11 del 2020; l'articolo 85 abrogava l'articolo 4 del decreto-legge n. 11 del 2020; l'articolo 102 abrogava l'articolo 29 del decreto-legge n. 9 del 2020; per tutte queste disposizioni comunque il maxiemendamento approvato dal Senato ha apportato le necessarie modifiche di coordinamento al testo del decreto-legge; inoltre ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2020 (misure urgenti per il contrasto per l'epidemia da COVID-19), entrato in vigore il 26 marzo 2020 e attualmente all'esame della Camera (C. 2447), ha abrogato un'ulteriore disposizione del decreto-legge n. 9 del 2020 (l'articolo 35).

Con riferimento alle competenze dirette della I Commissione richiama, in tale ambito, il comma 3, il quale con disposizione di carattere generale, introdotta durante l'esame preso l'altro ramo del Parlamento, riprendendo sostanzialmente il contenuto del disegno di legge C. 2442, assegnato in sede referente alla I Commissione Affari costituzionali della Camera, prevede la proroga – ovvero il differimento – di tre mesi dei termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020.

La proroga è configurata come mobile, cioè decorre dal termine di scadenza previsto da ciascuna disposizione di delega legislativa, per i termini non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Diversamente, per i decreti legislativi il cui termine di adozione sia scaduto tra il 10 febbraio e la data di entrata in vigore della legge di conversione, la proroga di tre mesi è fissa e decorre dalla predetta data di entrata in vigore della legge di conversione, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi delega.

Da un'analisi complessiva delle disposizioni di delega in scadenza nel periodo temporale previsto dalla disposizione, ovvero dal 10 febbraio al 31 agosto 2020,

rileva come risulterebbero in particolare oggetto della proroga di 3 mesi le seguenti deleghe:

1) legge 3 maggio 2019, n. 37, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2018:

articolo 7, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro il 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 26 maggio 2020) un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi: presentato alle Camere (AG 164).

2) legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione:

articolo 1, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della disciplina di settore;

articolo 5, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo;

articolo 6, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;

articolo 7, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ristrutturazione e ripristino o costruzione di impianti sportivi;

articolo 8, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per la semplificazione di adempimenti e oneri amministrativi e di natura contabile relativi a vari organismi sportivi;

articolo 9, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 31 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per la revisione della normativa in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

In taluni casi le previsioni di delega legislativa prevedono termini ulteriori per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi (il cui termine è previsto in relazione alla data di entrata in vigore del decreto legislativo iniziale).

Ad esempio, per quanto riguarda l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi che il Governo può adottare, risulterebbe oggetto della proroga di tre mesi disposta dalla disposizione in esame il termine della delega per l'adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 32 del 2018 (strumenti assicurativi in agricoltura), il cui termine attuale di scadenza è il 28 aprile 2020.

Ulteriori previsioni di delega, che rientrano nel campo di applicazione della proroga prevista dalla disposizione in esame, sono contenute nelle leggi annuali di delegazione europea, per il recepimento di direttive dell'Unione europea. In tali casi il termine di recepimento è, di norma, fissato sulla base del termine di attuazione previsto da ciascuna direttiva UE (4 mesi prima) oppure, nel caso tale termine sia scaduto o scada nei tre mesi successivi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione.

Segnala peraltro che, in considerazione del notevole impatto che la pandemia sta avendo sulle capacità delle amministrazioni degli Stati membri, la Commissione europea ha concesso la sospensione di alcuni termini previsti nell'ambito delle procedure di infrazione. In particolare, sono prorogati fino al 15 giugno 2020 i termini per le risposte alle lettere di messa in mora e ai pareri motivati (notificati il 24 gennaio e il 13 febbraio 2020 ai sensi degli articoli 258, 260, paragrafi 2 e 3, del TFUE), nonché per la comunicazione delle misure adottate dagli Stati membri (ai sensi del medesimo articolo 260, paragrafo 1).

Relativamente a tali fattispecie, la gran parte delle deleghe « aperte » sono previste dalle ultime leggi di delegazione europea e, in particolare, dalla legge di delegazione europea 2018 (legge n. 117 del 2019, entrata in vigore il 2 novembre 2019), la quale prevede:

all'articolo 1, comma 1: il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 4 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui all'allegato A;

all'articolo 4: il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 2 agosto 2020) uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (« EPPO »);

all'articolo 5: il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 2 maggio 2020) uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

In attuazione di tale legge, taluni schemi di decreto legislativo sono già stati presentati alle Camere per l'espressione del prescritto parere parlamentare e sono in corso di esame. In taluni casi trova altresì applicazione la disposizione, prevista dalla legge di delega, sullo « scorrimento dei termini » – volta a consentire alle Camere di disporre del tempo previsto dalla legge per l'espressione del parere parlamentare anche nel caso di scadenza ravvicinata della norma di delega – il termine di scadenza della delega risulta posticipato di tre mesi. A tale ultimo termine si applicherebbe pertanto la previsione della proroga di tre mesi prevista dalla disposizione in esame.

In tale ambito richiama, in particolare, i seguenti Atti del Governo (A.G.) di attuazione delle previsioni della legge di delegazione europea 2018 assegnati alle Camere per l'espressione del parere parlamentare per i quali la scadenza della delega è fissata al 2 febbraio 2020 (3 mesi dopo l'entrata in vigore della suddetta legge di delegazione) e che risulta attualmente prorogata al 2 maggio 2020 in virtù dell'applicazione della previsione sullo scorrimento dei termini, ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012:

A.G. 147 – Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/692, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

A.G. 149 – Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida;

A.G. 151 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale; se-

gnala che è aperta la procedura di infrazione n. 2019/0279 per mancato recepimento della direttiva (UE) 2017/1371;

A.G. 152 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/822, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica;

A.G. 153 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro;

A.G. 156 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato; segnala che è aperta la procedura di infrazione n. 2019/0329 per mancato recepimento della direttiva (UE) 2018/410;

A.G. 157 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117; segnala che è aperta la procedura di infrazione n. 2018/2044 per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM e che il 10 ottobre 2019 la Commissione europea ha presentato ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia (causa n. C-744/19);

A.G. 158 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; ricorda che l'Italia è interessata a una procedura di infrazione n. 2018/2258 per violazione del diritto dell'UE con particolare riferimento alla direttiva 2012/27/UE, sull'efficienza energetica, oggetto di modifica della direttiva UE 2018 /844.

Per tali atti, il termine per l'esercizio della delega – e quindi entro il quale deve essere emanato lo schema di decreto legislativo – sarebbe dunque prorogato al 2 agosto 2020 (3 mesi dalla scadenza della disposizione di delega, come determinata per le leggi di delegazione europea dal citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012) ovvero, qualora la legge di conversione del decreto-legge in esame entrasse in vigore dopo il 2 maggio, decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge.

Segnala altresì altri atti del Governo (A.G.) assegnati alle Camere per l'espressione del parere parlamentare per i quali la scadenza della delega rientra nella finestra temporale 10 febbraio – 31 agosto 2020:

A.G. 155 – Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario; scadenza delega: 10 giugno 2020;

A.G. 162 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; scadenza delega: 25 maggio 2020 per le disposizioni di carattere generale e 25 giugno 2020 per le disposizioni a tutela dei consumatori (termini per il recepimento: 25 giugno 2020 e 25 ottobre 2020);

A.G. 166 – Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso; scadenza delega 5 marzo 2020 (termine recepimento 5 luglio 2020);

A.G. 167 – Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; scadenza delega 5 marzo 2020 (termine recepimento 5 luglio 2020);

A.G. 168 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; scadenza delega 5 marzo 2020 (termine recepimento 5 luglio 2020);

A.G. 169 – Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; scadenza delega 5 marzo 2020 (termine recepimento 5 luglio 2020).

Per tali atti, il termine per l'esercizio della delega – e quindi entro il quale deve essere emanato lo schema di decreto legislativo – sarebbe dunque prorogato di 3 mesi sulla base delle previsioni della disposizione in esame.

Ricorda, infine, gli schemi di decreto legislativo – il cui termine di scadenza della delega rientra nella finestra temporale oggetto del provvedimento in esame – su cui è già stato espresso il parere parlamentare e che sono in attesa di concludere il proprio *iter* in via definitiva (quale, a titolo esemplificativo, lo schema decreto di attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea – AG 143; lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 – AG 154).

La legge di delegazione 2018 reca, altresì, delega per l'attuazione delle seguenti direttive UE, il cui termine scade nel medesimo arco temporale (10 febbraio – 31 agosto 2020), di cui non risulta ad oggi presentato il relativo schema di decreto legislativo:

direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (termine di recepimento: 30 luglio 2020);

direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un *test* della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni (termine di recepimento: 30 luglio 2020).

Ricorda inoltre che anche le leggi di delegazione europea prevedono la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive entro un determinato termine.

Per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi risulterebbero in particolare prorogati dal disegno di legge in esame i termini per l'adozione dei seguenti decreti legislativi integrativi e correttivi:

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 230 del 2017, di adeguamento al regolamento (UE) n. 1143/2014 (diffusione specie esotiche invasive) termine originario: 14 febbraio 2020;

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 231 del 2017, di adeguamento al regolamento (UE) n. 1169/2011 (informazioni al consumatore sugli alimenti) termine originario: 9 maggio 2020;

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 233 del 2017 di adeguamento al regolamento (UE)

n. 760/2015 (fondi di investimento europei a lungo termine) termine originario: 28 febbraio 2020;

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 234 del 2017 attuativo della direttiva 2015/637/UE (tutela consolare dei cittadini dell'Unione) termine originario: 16 febbraio 2020;

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 19 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/1214/UE (qualità per i servizi trasfusionali); termine originario: 21 marzo 2020;

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 25 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/844/UE (sicurezza navi da passeggeri); termine originario: 29 marzo 2020;

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 51 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/680/UE (trattamento dati personali a fini di perseguimento dei reati); termine originario: 8 giugno 2020;

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 53 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/681/UE (uso del codice PNR per prevenzione del terrorismo); termine originario: 9 giugno 2020;

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 60 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/2258/UE (accesso delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio); termine originario: 6 giugno 2020;

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 61 del 2018 di attuazione della direttiva 2015/1794/UE in materia di marittimi; termine originario: 7 giugno 2020;

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 62 del 2018 di attuazione della direttiva 2015/2302/UE (pacchetti turistici); termine originario: 1° luglio 2020;

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 63 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/943/UE (segreti commerciali); termine originario: 22 giugno 2020;

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 65 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/1148/UE (sicurezza delle reti); termine originario: 24 giugno 2020;

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 68 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/97/UE (distribuzione assicurativa); termine originario: 1° luglio 2020;

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 71 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/801/UE (ingresso cittadini Paesi terzi per studio, ricerca e volontariato); termine originario: 5 luglio 2020;

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/2284/UE (riduzione emissioni nazionali di inquinanti atmosferici); termine originario: 17 luglio 2020;

decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo n. 88 del 2018; attuativo della direttiva 2014/50/UE (mobilità lavoratori tra Stati membri); termine originario: 14 luglio 2020.

In tale contesto segnala come dal 2013 si registrino otto casi di emanazione di leggi recanti una o più disposizioni di proroga di termini (non ancora scaduti) o di differimento di termini (già scaduti) per l'esercizio di deleghe legislative. Sei di queste leggi sono state approvate nella XVII legislatura e due in quella in corso. Ricorda infine come tutte le leggi riguardino i termini per l'esercizio di deleghe contenute in leggi approvate nella XVII legislatura.

Wanda FERRO (FDI) interviene chiedendo chiarimenti circa l'osservazione riferita all'articolo 99, in tema di raccolta e

utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a fare fronte all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, chiarisce che l'articolo 99 del decreto-legge autorizza il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta e all'utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a fare fronte all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e che il comma 4 prevede che i maggiori introiti integrino e non assorbano i *budget* stabiliti con decreto di assegnazione regionale. L'osservazione è finalizzata a specificare con quali decreti di assegnazione regionale sono stabiliti tali *budget*.

Stefano CECCANTI (PD) ribadisce che l'osservazione è volta a ottenere un chiarimento del riferimento normativo al fine di indicare a quali decreti di assegnazione regionale tale disposizione faccia riferimento.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, aggiunge che si tratta di una semplice osservazione fatta alla Commissione di merito e che sarà poi questa a decidere se recepirla o meno.

Formula quindi una proposta di parere con osservazioni *(vedi allegato 2)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.

ALLEGATO 1

Conversione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (C. 2447 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 2447, di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato come il decreto-legge, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi, intenda tipizzare, in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;

evidenziato in particolare come il decreto – legge, in conformità alla riserva di legge prevista dalle norme costituzionali per le limitazioni ad alcuni diritti di libertà (tra cui si richiamano in particolare gli articoli 13, 14, 16, 17 e 41 della Costituzione), giustificate da altri interessi costituzionali (quale nel caso di specie la tutela della salute pubblica, di cui all'articolo 32 della Costituzione), rechi una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza, e nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci, nonché disciplini le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento, nonché le sanzioni amministrative applicabili per la violazione delle misure;

rilevato, per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente come le misure recate dal decreto – legge rientrino in primo luogo nelle materie « ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordine pubblico e sicurezza » e « profilassi internazionale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere *g)*, *h)* e *q)*, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre alla materia « tutela della salute », oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

segnalato altresì come vengano anche in rilievo, all'articolo 3, comma 1, del decreto – legge, la materia « attività produttive », che non può essere incisa dalle ordinanze regionali;

evidenziato, a tale ultimo riguardo come, pur trattandosi di materia in parte riconducibile alla competenza residuale delle regioni (ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione), l'imposizione di tale limite trovi fondamento nell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che consente allo Stato, a determinate condizioni, di sostituirsi a organi dello Stato nel caso « di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica »;

segnalato come, quanto all'articolo 4 del decreto-legge, rilevino gli ambiti di

competenza statale in materia di « ordinamento civile e penale » ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché, per la disposizione che consente ai prefetti di avvalersi delle forze armate nell'attuazione delle misure di contenimento, la materia « difesa e Forze armate » di cui all'articolo 117, secondo comma lettera *d)*, della Costituzione;

rilevato altresì, quanto al rapporto tra le misure previste dal decreto – legge assumono e le previsioni stabilite nella Parte I della Carta costituzionale (relativo Diritti e doveri dei cittadini), come, in riferimento alla possibilità, con legge regionale, di concorrere a limitare la libertà di soggiorno e circolazione ai sensi dell'articolo 16 della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale abbia evidenziato che ciò può avvenire purché nell'ambito delle competenze spettanti all'organo regionale nel perseguimento di un valore costituzionalmente rilevante e con un provvedimento con contenuti proporzionati al fine perseguito;

ricordato ulteriormente, in merito alla conformità con altri princìpi costituzionali, come la Corte costituzionale abbia, in più occasioni, posto in evidenza come ogni diritto di libertà implichi l'imposizione di limiti e condizioni per la necessità di evitare che, attraverso il loro esercizio, vengano sacrificati altri beni di rilievo costituzionale (sentenze n. 15 del 1973; nn. 20 e 86 del 1974, n. 31 del 1982);

richiamato, in relazione a quanto sancito dall'articolo 13 della Costituzione (secondo il quale « Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge »), che la Corte ha sottolineato come il nucleo irriducibile di tale diritto implichi che le eventuali restrizioni, che la stessa Costituzione ammette, potranno intervenire solo laddove giustificate dalla necessità di tutelare diritti di pari rango e nel rispetto di determinate regole procedurali (sentenza n. 1 del 1956);

richiamato, in merito all'articolo 16 della Costituzione, secondo cui « ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza », che la Corte ha posto in rilievo come la norma costituzionale ammetta la possibilità di limitazioni, ponendo però quale condizione di legittimità che siano previsti dalla legge in via generale i motivi di sanità o sicurezza pubblica, i quali possono nascere da situazioni generali o particolari, inclusa la necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose o di prevenire i pericoli che singoli individui possono produrre rispetto alla sicurezza pubblica (sentenza n. 68 del 1964);

richiamato, in merito al diritto alla salute riconosciuto dall'articolo 32 della Costituzione quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, come la Corte abbia evidenziato, ove si profili una incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti i quali non hanno una diretta copertura costituzionale, che « deve ovviamente darsi prevalenza al primo » (sentenza n. 399 del 1996);

richiamato quindi, quanto al secondo comma dell'articolo 32, secondo cui « nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può' in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana », come la Corte costituzionale abbia in proposito evidenziato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giusti-

ficare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (sentenza n. 307 del 1990);

ricordato l'articolo 14 della Costituzione, ai sensi del quale « il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali »;

richiamato altresì l'articolo 17 della Costituzione, il quale sancisce il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, prevedendo il preavviso per le riunioni in luogo pubblico, che possono essere vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, previsione in forza della quale ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) il questore può impedire le riunioni in luogo pubblico in caso di mancato avviso o per ragioni di ordine pubblico di moralità o di sanità pubblica e per gli stessi motivi può prescrivere modalità di tempo e luogo della riunione;

rilevato, in particolare, come l'articolo 3 del decreto – legge intenda opportunamente regolare il rapporto tra le misure statali adottate con DPCM per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità, al fine di rafforzare il potere di coordinamento statale nella gestione dell'emergenza, evitando che l'efficacia di misure statali dirette a contenere la diffusione del virus, la quale presuppone comportamenti uniformi su ampia scala, possa essere ridotta dalla compresenza di altre iniziative istituzionali in contrasto, e rendendo più agevole, per i cittadini e per gli operatori economici, l'individuazione delle disposizioni alle quali attenersi;

rilevato, più nello specifico, come il comma 1 dell'articolo 3 attribuisca alle regioni la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive per far fronte all'emergenza epidemiologica, a determinate condizioni, precisando inoltre che le misure regionali possono essere introdotte « esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza » e « senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale »;

evidenziato come il richiamato divieto, per le misure ulteriormente restrittive introdotte dalle regioni per far fronte all'emergenza epidemiologica, di incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l'economia intersechi competenze sia statali, sia regionali, sulla base del riparto di competenze sancito dalla Costituzione, atteso che rientrano nella competenza legislativa (e regolamentare, in ragione del parallelismo fra funzioni legislative e regolamentari) residuale, spettante alle regioni: l'industria, il commercio e l'artigianato, mentre sono rimessi alla competenza concorrente tra Stato e regioni: il commercio con l'estero e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, le grandi reti di trasporto e navigazione, la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, gli istituti creditizi a carattere regionale;

evidenziato inoltre come, sulla medesima tematica, sussistano una serie di competenze, idonee ad incidere, direttamente o indirettamente, sulle attività produttive, spettanti in via esclusiva allo Stato: ordinamento civile (materia a cui afferisce la disciplina dell'impresa), tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente;

sottolineato altresì come, nel caso di un'emergenza epidemiologica come quella oggetto del decreto – legge, rilevino anche ulteriori competenze statali, quali ad esempio la protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale, astrattamente idonee a riverberarsi sulle attività produttive;

evidenziato quindi come il divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 3 trovi

fondamento, da un lato, nelle competenze esclusive statali e concorrenti, e, dall'altro, nell'articolo 120 della Costituzione, che attribuisce al Governo la facoltà di sostituirsi ad organi delle regioni (oltre che degli enti locali), fra l'altro, nel caso di « pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica », nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione;

richiamato come il predetto articolo 120 della Costituzione imponga alla legge di definire procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione;

segnalato, quanto al rispetto del principio di sussidiarietà, che consiste nell'affidamento di funzioni amministrative ad organi di livello superiore quando queste non possono essere adeguatamente svolte dal livello inferiore, come esso risulti in questo caso rispettato alla luce dell'invito delle autorità sanitarie ad una gestione globale (quindi persino sovranazionale) dell'emergenza in atto, che presuppone un forte coordinamento a livello centrale;

rilevato, in merito al comma 1 dell'articolo 5, il quale dispone l'abrogazione, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, del decreto-legge n. 6 del 2020, nonché dell'articolo 35, in materia di coordinamento tra misure statali e ordinanze sindacali di contenimento dell'epidemia, del decreto-legge n. 9 del 2020, il cui disegno di legge di conversione è all'esame del Senato, come il Comitato per la legislazione, in una precedente analoga occasione – anteriore però all'emergenza in corso – abbia raccomandato al Governo (nel parere reso nella seduta dell'11 dicembre 2019) di « evitare in futuro la modifica esplicita – e, in particolare, l'abrogazione – di disposizioni contenute in decreti-legge ancora in corso di conversione ad opera di successivi decreti-legge, al fine di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi *in itinere* e ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge, la quale prevede il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, valuti la Commissione di merito, anche tenuto conto che la violazione dello stesso è configurato dal decreto – legge come reato contravvenzionale (ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto – legge), l'opportunità di specificare maggiormente, a livello normativo di rango primario, il procedimento e i presupposti che configurano la misura della quarantena per le persone risultate positive al virus, diversa dalla misura della quarantena precauzionale di cui alla lettera *d)* del medesimo comma 2;

b) con riferimento al comma 1 dell'articolo 3, il quale attribuisce alle regioni la facoltà di introdurre, a determinate condizioni, misure ulteriormente restrittive per far fronte all'emergenza epidemiologica, precisando che le misure regionali possono essere introdotte « esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza », valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata del riferimento alle « attività di competenza regionale », e in particolare se tale riferimento, in combinato disposto con il comma 3 del medesimo articolo 3, debba essere inteso come ulteriormente limitativo delle prerogative regionali in materia sanitaria, di cui alla legge ordinaria (articolo 32, comma 3, della legge n. 833 del 1978);

c) con riferimento al comma 8 dell'articolo 4, il quale regola i profili di diritto intertemporale con riguardo alle

violazioni delle misure di contenimento legate all'emergenza, commesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020 e la sua abrogazione ad opera del decreto-legge in esame, prevedendo che le nuove sanzioni amministrative introdotte in sostituzione delle sanzioni penali previste dal citato decreto-legge n. 6 si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, valuti la Commissione di merito, con specifico riferimento alla sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività introdotta dal comma 2 dell'articolo 4, il quale riproduce sostanzialmente la sanzione accessoria a quella penale, già prevista nella disciplina abrogata dal decreto-legge stesso, l'opportunità di specificare se la nuova sanzione accessoria della chiusura debba o meno essere applicata retroattivamente.

ALLEGATO 2

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 2463, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato come il decreto-legge in esame disponga una pluralità di interventi, tutti finalizzati a fronteggiare le diverse emergenze determinate dalla pandemia in corso;

segnalato innanzitutto come in tale provvedimento sia rifluito, nel corso dell'esame al Senato, anche il contenuto di altri 3 decreti-legge adottati dal Governo in materia (il decreto-legge n. 9 del 2020, il decreto-legge n. 11 del 2020 e il decreto-legge n. 14 del 2020);

osservato, per ciò che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento, nella molteplicità degli interventi da esso recati, unificati dall'obiettivo di a fronteggiare le diverse emergenze determinate dalla pandemia in corso, appaia riconducibile, in primo luogo, alla materia profilassi internazionale, di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *q)*, della Costituzione, e alla materia tutela della salute, di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

segnalato come assumano altresì rilievo ulteriori materie di competenza esclusiva dello Stato, sulla base delle singole disposizioni previste dal provvedimento, quali, in particolare: difesa e forze armate; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; *referendum* statali; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; previdenza sociale, di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *l)* ed *o)* della Costituzione;

rilevato come il provvedimento interessi altresì ulteriori materie di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni, quali: commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, di cui all'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

evidenziato, con riferimento all'esigenza di un adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, come, da un lato, molte disposizioni attribuiscano alle regioni e province autonome facoltà che spetterà poi alle stesse eserci-

tare (ad esempio gli articoli 1, 3, 4, 18 e 22), dall'altro lato, altre disposizioni prevedano l'espressione di pareri da parte della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza Stato-città (ad esempio gli articoli 111, 114, 115 e 122);

segnalata in tale contesto l'opportunità di prevedere, all'articolo 72, comma 1, il quale istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, nell'ambito delle misure di contrasto dell'emergenza, l'intesa della Conferenza Stato-regioni, per le iniziative che coinvolgono il settore agroalimentare, materia di esclusiva competenza regionale, nonché il parere della medesima Conferenza per le altre misure, che coinvolgono anche la materia di competenza concorrente « sostegno all'innovazione dei settori produttivi »;

rilevato come, in base all'articolo 73, in ordine al funzionamento degli enti locali, è consentito lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri;

preso atto, in particolare, che il predetto articolo 73, al comma 1, primo periodo, attribuisce tale facoltà ai consigli degli enti locali e alle giunte comunali che non abbiano già regolamentato tale modalità, a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal « Presidente del consiglio, ove previsto » o dal sindaco;

rilevato come la disposizione parrebbe potersi prestare ad un'interpretazione letterale che consente al presidente del consiglio comunale la definizione dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute, oltre che del consiglio, anche della giunta;

rilevato, per quanto concerne il coordinamento tra le fonti normative, come un numero significativo di disposizioni del provvedimento risulti ora abrogata dal decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto « decreto liquidità », ora all'esame delle Commissioni riunite VI e X della Camera), entrato in vigore l'8 aprile 2020 (si tratta in particolare dell'articolo 17; dell'articolo 49; dell'articolo 53; dell'articolo 62, limitatamente al comma 7; dell'articolo 70);

segnalato peraltro come, ad eccezione dell'articolo 17, il testo del decreto-legge n. 23 non specifichi se l'abrogazione operi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 23 o anche retroattivamente (l'articolo 40 del decreto-legge n. 23 chiarisce infatti che l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18 opera a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 23; per un'altra disposizione abrogata, l'articolo 62, comma 7, è la relazione illustrativa del decreto-legge n. 23 ad indicare la volontà di fare salvi con legge gli effetti della disposizione);

rilevata dunque l'opportunità di approfondire tale aspetto, prendendo in considerazione che se, da un lato, l'abrogazione di una norma da parte di un successivo atto normativo opera usualmente, salvo che sia diversamente indicato, *pro futuro*, e che dall'altro, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, le disposizioni dei decreti-legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio, potendosi porre l'esigenza in tal caso, sempre ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di disciplinare con legge gli effetti delle disposizioni non convertite, in particolare chiarendo se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza;

segnalata inoltre l'opportunità di un coordinamento con ulteriori misure del decreto-legge n. 23 del 2020, laddove il decreto-legge in esame prevede (fin dal testo originario) – rispettivamente all'articolo 83, commi 1 e 2, e all'articolo 103, commi 1 e 5 – la sospensione fino al 15 aprile di termini dei procedimenti in materia di giustizia e amministrativi, sospen-

sione che risulta invece ora prevista, ai sensi del richiamato decreto-legge n. 23, all'11 maggio per i termini in materia di giustizia e al 15 maggio per i termini amministrativi;

preso atto inoltre come il comma 3-*ter* dell'articolo 87 del decreto-legge in esame disponga che la valutazione degli effetti degli apprendimenti effettuati nell'ambito dell'attività didattica svolta a distanza valgano ai fini degli scrutini finali, mentre l'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 22 del 2020 (recante Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato) rimette ad un'ordinanza del Ministro dell'istruzione, nel caso in cui l'attività didattica non riprenda il 18 maggio 2020, la definizione delle modalità di valutazione finale degli alunni;

rilevato come l'articolo 99 autorizzi il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva a raccolta e utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19, stabilendo, in particolare, al comma 4, che i maggiori introiti integrano e non assorbono i *budget* stabiliti con decreto di assegnazione regionale;

segnalato altresì come l'articolo 115 istituisca un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, diretto a contribuire al pagamento dello straordinario e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, prevedendo che al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

preso quindi atto che l'articolo 122 prevede la nomina, con DPCM, di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19, definendone l'ambito delle competenze e stabilendo, in particolare, che il Commissario, collaborando con le regioni, può adottare, « anche su richiesta delle regioni », in via d'urgenza, « i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale », che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incida, le quali possono chiederne il riesame;

rilevato come tale articolo 122 specifichi che i provvedimenti del Commissario non avranno portata normativa, trovando copertura nell'articolo 120 della Costituzione, il quale prevede un potere statale d'intervento sostitutivo per il caso di pericolo grave per l'incolumità pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge il quale istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, nell'ambito delle misure di contrasto dell'emergenza, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa della Conferenza Stato-regioni, per le iniziative che coinvolgono il settore agroalimentare, materia di esclusiva competenza regionale, nonché il parere della medesima Conferenza per le altre misure, che coinvolgono anche la materia di competenza concorrente « sostegno all'innovazione dei settori produttivi »;

b) valuti la Commissione di merito l'esigenza di chiarire la portata dell'articolo 73, comma 1, primo periodo, al fine di evitare che si possa attribuire – in sede di definizione dei criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli e delle giunte comunali – al presidente del consiglio comunale tale potere relativamente alle sedute della giunta, tenuto conto, per un verso, che è il sindaco chiamato a presiedere le sedute della giunta medesima

e, per l'altro, che il presidente del consiglio comunale non partecipa neppure alle medesime sedute;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità, anche tenendo conto di ragioni di coerenza sistematica e di chiarezza normativa, di chiarire il rapporto tra le previsioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, e di cui all'articolo 103, commi 1 e 5, del decreto-legge in esame e talune disposizioni del decreto-legge n. 23 del 2020, per quanto concerne la sospensione dei termini dei procedimenti in materia di giustizia e amministrativi, considerato che la legge di conversione del decreto – legge in esame (il quale stabilisce la sospensione di tale termine fino al 15 aprile 2020) entrerà in vigore successivamente al decreto-legge 23 del 2020 (il quale stabilisce la sospensione del termine fino al 15 maggio 2020), ferma restando l'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione;

d) sempre in tema di coordinamento tra le fonti normative, valuti la Commissione di merito l'esigenza di precisare i termini di decorrenza dell'abrogazione di talune norme del decreto-legge in esame (in particolare dell'articolo 17, dell'articolo 49, dell'articolo 53, dell'articolo 62, limitatamente al comma 7, e dell'articolo 70) prevista dal decreto-legge n. 23 del 2020, eventualmente facendo salvi gli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza e disciplinando gli effetti delle disposizioni non convertite;

e) valuti altresì la Commissione di merito l'esigenza di coordinare il contenuto del comma 3-*ter* dell'articolo 87 del decreto-legge in esame, in tema di valutazione degli effetti degli apprendimenti effettuati nell'ambito dell'attività didattica svolta a distanza, con il dettato dell'articolo 1, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge n. 22 del 2020;

f) con riferimento all'articolo 99, in tema di raccolta e utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire a quali decreti di assegnazione regionale tale disposizione faccia riferimento;

g) con riferimento all'articolo 115, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il parere da parte della Conferenza unificata, in sede di adozione del decreto ministeriale per il riparto del fondo diretto a contribuire al pagamento dello straordinario e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto, considerata la competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale;

h) con riferimento all'articolo 122, valuti la Commissione di merito l'opportunità di meglio definire le modalità di coordinamento tra il Commissario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19 e le regioni, in sede di adozione dei provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni)* 74

ALLEGATO (Parere approvato) 107

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 82

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2020. – Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Franco VAZIO, *presidente*, avverte che, come convenuto in via informale, nella seduta odierna il relatore, on. Miceli, illustrerà la relazione e la proposta di parere che sarà votata nella stessa seduta.

Carmelo MICELI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C. 2447 Governo).

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per una più ampia descrizione del provvedimento, che si compone di sei articoli, segnala preliminarmente che, come riportato nell'allegata relazione illustrativa, in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi, il Governo ha ritenuto necessario riconsiderare la disciplina delle misure fin qui assunte, volte a contenere e contrastare i predetti rischi sanitari, sia in specifici ambiti territoriali, sia nell'intero territorio nazionale. A tal fine, il decreto-legge al nostro esame è diretto a tipizzare in un atto di rango primario, le misure potenzialmente

applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati.

Ricorda a tale proposito che, con l'adozione del decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 – convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 – di cui il provvedimento in esame dispone l'abrogazione, sono state individuate alcune misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, anche diverse da quelle previste dal decreto-legge medesimo. Sono quindi intervenuti una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno aggravato e diversamente modulato le misure applicabili in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica. Il provvedimento in esame, pertanto, in conformità alla riserva di legge prevista dalle norme costituzionali per le limitazioni ad alcuni diritti di libertà, giustificate da altri interessi costituzionali (quale nel caso di specie la tutela della salute pubblica, di cui all'articolo 32 della Costituzione), reca una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili.

Osserva, in particolare il comma 1 dell'articolo 1 dispone che, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure tra quelle di cui al successivo comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. Come precisato dal successivo comma 2, tali misure, da adottare secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, possono riguardare, in maniera sintetica: limitazioni della libertà di circolazione e della percorribilità di strade e spazi aperti; divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus; previsione di quarantene precauzionali; limitazioni relative a manifestazioni, spettacoli e cerimonie pubbliche; sospensione di attività educative, scolastiche, professionali e accademiche e riduzione di collegamenti e trasporti pubblici. Fra le misure adottabili sono annoverate anche quelle relative alla sospensione o limitazione dell'accesso ai luoghi della cultura; alla limitazione della presenza del personale negli uffici (con promozione del lavoro agile, salva l'ordinaria erogazione delle attività indifferibili e dei servizi essenziali); alla limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale; a restrizioni ad attività commerciali e imprenditoriali (con ulteriore possibilità di prevedere opportune deroghe da verificare caso per caso); a restrizioni all'accesso dei visitatori nelle strutture sanitarie o di lungo degenza. È poi prevista la possibilità che le attività consentite proseguano, previa adozione di idonee misure atte a prevenire gli assembramenti e, con essi, la diffusione del virus.

Rammenta che, nel dettaglio le misure possono prevedere: la limitazione della circolazione delle persone, anche in relazione all'allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo o nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (lettera *a)*); la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici (lettera *b)*); la limitazione o il divieto di allontanamento o di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,

nonché rispetto al territorio nazionale (lettera *c)*); l'applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano (lettera *d)*); il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (lettera *e)*); limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico (lettera *f)*); la limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo o religioso, (lettera *g)*); la sospensione delle cerimonie civili e religiose, e la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto (lettera *h)*); la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione (lettera *i)*); la sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza (lettera *l)*); la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi (lettera *m)*); la limitazione o la sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico (lettera *n)*); la possibilità di disporre o di affidare alle autorità statali e regionali competenti la limitazione, riduzione, sospensione o soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale (lettera *o)*); la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema di integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni) e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza (lettera *p)*); la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera *q)*); la limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (lettera *r)*); la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile (lettera *s)*); la limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei

candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi (lettera *t)*); la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (lettera *u)*); la limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti (lettera *v)*); la limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale(lettera *z)*); la limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita (lettera *aa)*); la previsione di specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (lettera *bb)*); la limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni (lettera *cc)*); la previsione di obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute (lettera *dd*)); l'adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico (lettera *ee)*); la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente (lettera *ff*)); la previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale (lettera *gg)*); l'eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate (lettera *hh)*).

Fa presente che, ai sensi dell'articolo 2, le misure citate sono disposte mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. È fatta salva, nelle more dell'adozione di questi ultimi, e con efficacia limitata fino a tale momento, la possibile adozione delle misure citate con ordinanze del Ministro della salute in casi di estrema necessità ed urgenza. L'articolo 3 disciplina il rapporto tra le misure statali adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità, prevedendo che le regioni, nelle more dell'adozione dei decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e con efficacia limitata fino a tale momento, possano adottare misure ulteriormente restrittive esclusivamente nelle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività produttive e su quelle a rilevanza strategica nazionale e disponendo che i sindaci non possano adottare,

a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti n contrasto con le misure statali.

Con riguardo alle competenze della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 4 reca l'apparato sanzionatorio volto ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento che verranno adottate sulla base del presente decreto-legge, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale.

In particolare, ricorda che, ai sensi del comma 1, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'articolo 2, comma 1), da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco (ai sensi dell'articolo 3), è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Risulta assolutamente necessario che, in sede di conversione, si introduca una copertura normativa sanzionatoria anche alla violazione delle misure eventualmente introdotte in via d'urgenza dal Ministro della salute in base all'articolo 2, comma 2. La sanzione è aumentata fino a un terzo (da 533 a 4.000 euro) se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo. Il medesimo comma 1 esclude espressamente che la violazione delle misure di contenimento comporti l'applicazione della pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, già disposta dall'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020, che viene abrogato, nonché di altre contravvenzioni previste da leggi attributive di poteri per ragioni di sanità. In base al comma 2 dell'articolo 4, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni per le violazioni che riguardano specifiche attività ricreative, commerciali o professionali. La sanzione accessoria è prevista per le violazioni relative alla chiusura di cinema, teatri e altri luoghi di aggregazione (articolo 1, co. 2, lett. i)*), alle competizioni sportive e alla chiusura di centri sportivi (lett. m)*), alla sospensione delle attività educative (lett. *p)*), delle attività commerciali (lett. *u)*), delle attività di somministrazione di bevande e alimenti (lett. *v)*), alla limitazione o sospensione delle attività professionali e di lavoro autonomo (lett. *z)*) e alle limitazioni allo svolgimento di fiere e mercati (lett. *aa)*). Tale sanzione era già prevista dal decreto-legge n. 6 del 2020, come integrato dal successivo decreto-legge n. 14 del 2020, in base al quale la violazione degli obblighi imposti dalle misure « a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni ». Anche questa previsione è abrogata dall'articolo 5 del decreto-legge in esame. All'atto dell'accertamento di tali violazioni l'autorità procedente può disporre subito, in via cautelare, e per un periodo non superiore a 5 giorni, la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, « ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione ». Tali giorni di chiusura saranno poi scomputati dalla sanzione accessoria effettivamente irrogata (comma 4). Inoltre, in base al comma 5, se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 6.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni). La sanzione aggravata è prevista « in caso di reiterata violazione della medesima disposizione ». Non è chiaro se la reiterazione sia configurabile a fronte della ulteriore violazione di una qualsiasi delle misure dell'articolo 1, comma 2, ovvero se si tratti di una recidiva specifica, derivante dalla reiterata violazione della stessa misura di contenimento. Sul punto, a parere del relatore, in sede di conversione sarebbe opportuno optare per una recidiva « semplice », contestabile nelle ipotesi di ulteriori violazioni di una qualsiasi violazione ex articolo 1, comma 2. Le sanzioni amministrative dovranno essere applicate salvo che la violazione delle misure integri gli estremi di un reato; a tal fine il decreto-legge esclude espressamente non solo l'applicabilità dell'articolo 650 c.p., ma anche di altre contravvenzioni previste per la violazione

di misure imposte per ragioni di sanità e segnatamente dunque dell'articolo 260 del R.D. n. 1265 del 1934. Il comma 3 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa prevedendo in primo luogo che l'accertamento dell'illecito è effettuato in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Invero, parrebbe opportuno ricondurre alla citata legge n. 689/81 non solo l'accertamento ma l'intero procedimento di applicazione di tutte le sanzioni amministrative previste dal DL 19/2020. Ai sensi del medesimo comma 3, è possibile procedere al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta in base alle disposizioni del codice della strada (articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Conseguentemente, ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie, l'illecito si estingue pagando una somma pari al minimo edittale ridotto del 30 per cento (280 euro) entro 5 giorni dalla contestazione ovvero il minimo edittale (400 euro) entro 60 giorni dalla contestazione. La sanzione è irrogata dal prefetto, in caso di violazione delle misure di contenimento disposte dal Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'articolo 2), e dalle autorità regionali o comunali se ad essere violate sono le misure di contenimento introdotte dalla Regione o dal sindaco (ai sensi dell'articolo 3). Il procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è sospeso fino al 15 aprile. Si applica infatti l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che interviene in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. Il comma 6 dell'articolo 4 introduce il nuovo reato contravvenzionale di inosservanza della quarantena. Si tratta della violazione del « divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus », di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge in esame. Non integra invece tale reato – bensì illecito amministrativo – l'inosservanza della « quarantena precauzionale » prevista quale misura limitativa dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)* del decreto-legge per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che sono rientrati dall'estero. La sanzione per il nuovo reato è individuata attraverso un rinvio alla pena prevista per il reato contravvenzionale dell'inosservanza « di un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo » di cui all'articolo 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, così come modificato dal successivo comma 7 dell'articolo in esame. A seguito di tale modifica la pena è incrementata e consiste dunque nell'arresto da 3 mesi a 18 mesi e nell'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Quanto ai rapporti con altre figure di reato, la nuova contravvenzione trova applicazione salvo che il fatto integri un delitto colposo contro la salute pubblica (articolo 452 del codice penale) – compresa l'epidemia – o comunque un più grave reato (doloso o colposo che sia). Il comma 8 regola i profili di diritto intertemporale, con riguardo alle violazioni delle misure di contenimento legate all'emergenza, commesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 6 del 2020 e la sua abrogazione ad opera del decreto-legge in esame. L'articolo 3 del citato decreto-legge n. 6 qualificava come illecito penale, di natura contravvenzionale, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dallo stesso, prevedendo l'applicazione dell'articolo 650 del codice penale. Il decreto-legge in esame, abrogando tali previsioni e sostituendo le sanzioni penali con nuove sanzioni amministrative, stabilisce, al comma 8, che queste ultime si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. L'intento della disposizione è di procedere a una depenalizzazione con riguardo ai fatti riconducibili al nuovo illecito amministrativo. Ciò significa, quanto ai fatti pregressi, che nessuno potrà essere chiamato a rispondere del reato di cui

all'articolo 3, co. 4 d.l. n. 6/2020 e che i procedimenti incardinati presso le procure dovranno essere archiviati. In assenza di tale disciplina transitoria, il principio di irretroattività, operante anche per gli illeciti amministrativi punitivi, avrebbe impedito l'applicazione delle sanzioni del nuovo illecito amministrativo ai fatti commessi prima della sua introduzione. Ciò anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha esteso la garanzia costituzionale del principio di irretroattività, di cui all'articolo 25, co. 2 Cost. e all'articolo 117, co. 1 Cost., in rapporto all'articolo 7 Cedu, alle disposizioni che introducono (o inaspriscono) sanzioni amministrative di carattere afflittivo-punitivo, come quella in esame. La disciplina dell'applicazione retroattiva delle sanzioni risulta compatibile con il principio di irretroattività di cui all'articolo 25, co. 2 Cost. se e nella misura in cui non comporti una punizione dell'agente più severa di quella al quale lo stesso avrebbe potuto andare incontro sulla base della legge vigente al tempo del fatto, e che era da lui prevedibile e calcolabile in quel momento. Le violazioni pregresse oggetto della disposizione in esame saranno infatti punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 200 euro, che non è superiore al massimo dell'ammenda prevista per l'articolo 650 c.p. (206 euro), alternativamente all'arresto. Nulla è specificato in merito all'applicazione retroattiva delle sanzioni accessorie. Tuttavia, la formulazione testuale del comma 8 riferisce l'applicazione retroattiva alle sole « sanzioni penali sostituite dalle sanzioni amministrative » e specifica che le nuove sanzioni « sono applicate nella misura minima ridotta alla metà », formulazione difficilmente applicabile alla sanzione accessoria della chiusura dai 5 ai 30 giorni. Lo stesso comma 8 prevede inoltre che si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio). Il richiamo di tali articoli è operato ai fini della disciplina dei procedimenti definiti con sentenza irrevocabile e della trasmissione all'autorità amministrativa competente, da parte dell'autorità giudiziaria, degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi. Inoltre, il rinvio contenuto nell'articolo 101 all'articolo 16 della legge n. 689 del 198, consente, anche per le sanzioni applicate retroattivamente, il pagamento in forma ridotta (somma ridotta di un importo pari ad un terzo del massimo della pena edittale), entro il termine di sessanta giorni. L'articolo 102 detta la disciplina della trasmissione all'autorità amministrativa competente, da parte dell'autorità giudiziaria degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. La disposizione prevede inoltre che entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale articolo prevede che se il pagamento è effettuato entro 60 giorni, esso può essere ridotto di un terzo rispetto al massimo della pena edittale, ovvero se più favorevole al doppio del minimo. Consistendo le sanzioni amministrative retroattive nel pagamento di una somma fissa di 200 euro, la riduzione di un terzo dovrebbe essere applicata su tale importo. Al riguardo la giurisprudenza sostiene infatti che in tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento in misura ridotta, che l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 68, prevede sia effettuato con il versamento di una somma pari al terzo del massimo della pena edittale, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, trova applicazione anche quando si tratti di una sanzione determinata in misura fissa, nel qual caso, tuttavia, il minimo ed il massimo edittale si identificano entrambi in detta misura fissa, e di conseguenza il pagamento in misura ridotta deve essere commisurato ad un terzo della sanzione inflitta. Per le sanzioni retroattivamente applicabili, dunque, sarà comminata una sanzione fissa di 200 euro (corrispondente alla metà del

minimo della nuova sanzione). La sanzione è quindi la medesima anche per violazioni di differente gravità. Il comma 9 dell'articolo 4 prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure previste dal decreto-legge avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Come stabilito dal medesimo comma, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale militare impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame. Il richiamato personale, potrà, quindi, procedere al fermo e all'identificazione delle persone sottoposto a controllo, analogamente a quanto già contemplato per il personale militare impiegato nelle operazioni di controllo del territorio di cui all'operazione « Strade sicure », da ultimo prorogata, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 1 comma 132 della legge di bilancio per l'anno 2020.

Osserva che l'articolo 5 dispone, al comma 1, l'abrogazione, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, del decreto-legge n. 6 del 2020 (misure urgenti in materia di contrasto all'epidemia da COVID-19, convertito dalla legge n. 13 del 2020) nonché dell'articolo 35, in materia di coordinamento tra misure statali e ordinanze sindacali di contenimento dell'epidemia, del decreto-legge n. 9 del 2020 (misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'epidemia da COVID-19, ancora in corso di conversione al Senato). È inoltre prevista, al comma 2, la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e, al comma 3, la clausola di invarianza finanziaria.

Fa presente, infine, che l'articolo 6 dispone in materia di entrata in vigore del provvedimento.

Ciò premesso, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e alcune osservazioni (*vedi allegato*).

Maria Carolina VARCHI (FDI) nel preannunciare il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenzia come il decreto-legge in esame sia stato emanato lo scorso 25 marzo per mettere ordine nell'ormai miscellanea di norme annunciate a cadenza settimanale dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Osserva come non occorra rilevare, infatti, come in questi ultimi due mesi siano stati emanati i decreti-legge nn. 6, 9, 11, 14, 18 e 19 del 2020 su aspetti sia specifici, come giustizia e sistema sanitario, sia più generali, come un timido sostegno a imprese e famiglie, ma anche numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e decreti interministeriali. A questo corpo normativo si sono aggiunti singoli provvedimenti di Presidenti di giunta regionale e sindaci. Ciò premesso, pur apprezzando la *ratio* del provvedimento che, come detto, mette finalmente ordine nella congerie di norme che si sono succedute in maniera convulsa in questo periodo, è costretta a constatare il ritardo con cui il provvedimento è stato adottato, ma, più di ogni altra cosa, a dover esprimere profondo rammarico per l'atteggiamento del Governo, nel suo complesso, che nonostante abbia annunciato l'intenzione di coinvolgere adeguatamente tutti i gruppi politici, di fatto, continua la sua azione senza dare ascolto ai suggerimenti che provengono dalle opposizioni. A riguardo, a suo avviso, basta ricordare come il Governo, fino al 25 marzo, ha imposto limitazioni alla libertà personale su tutto il territorio nazionale sulla base di decreti del presidente del consiglio dei ministri che si basavano su un decreto-legge, il n. 6 del 23 febbraio scorso, convertito in legge dal Parlamento il 5 marzo, che non riguardava l'intero territorio nazionale, ma solo le cosiddette « zone rosse ». Rileva come, a questo decreto-legge, che sottolinea essere l'unico ad oggi passato per il vaglio parlamentare, ha fatto seguito quello oggi in discussione che ha esteso la portata del provvedimento a tutto il territorio nazionale. Evidenzia quindi come il Governo stia agendo da solo, senza il parlamento, che, peraltro, non si è più riunito a causa dell'emergenza COVID19.

Dichiara, pertanto, che il gruppo di Fratelli d'Italia, in uno spirito di collaborazione, sosterrà l'azione di contrasto alla crisi pandemica, senza che ciò possa tuttavia essere interpretato, dalla maggioranza e dall'Esecutivo, come un'accettazione senza riserva dell'azione di Governo.

Manfredi POTENTI (LEGA) preannuncia a nome del suo gruppo il voto favorevole alla proposta di parere del relatore. Desidera, preliminarmente ringraziare il relatore, onorevole Miceli, per la disponibilità prestata nell'esame delle osservazioni della Lega, dimostratesi utili alla costruzione della sua proposta di parere. Nel prendere atto del permanere di evidenti criticità da segnalate dal suo gruppo, rileva tuttavia come su due punti vi sia stata, nella redazione della proposta di parere, una minima convergenza. In un punto si è accolta l'osservazione circa la necessità di copertura sanzionatoria anche per la violazione delle misure di contenimento di cui ai decreti del Ministro della salute, su di un secondo punto si è correttamente convenuto di voler sottolineare il problema della reiterazione della violazione della disposizione. Cioè, se questa ultima sia configurabile a fronte della ulteriore violazione di una qualsiasi delle misure dell'articolo 1, comma 2, ovvero se si tratti di una recidiva specifica, derivante dalla reiterata violazione della stessa misura di contenimento. Rimarca, quindi, come il rapido succedersi degli innumerevoli provvedimenti emergenziali detti la linea di una altrettanto confusa serie di terminologie. Premessa la mancanza di una disciplina legale su presupposti, contenuti e procedimento di applicazione della « quarantena » nei confronti di chi sia risultato positivo al Covid-19 o di colui il quale con lo stesso affetto abbia intrattenuto « contatti stretti », il suo gruppo parlamentare ha rilevato le diverse definizioni progressive attribuite al periodo di quarantena: dalla permanenza, all'isolamento fiduciario, alla quarantena domiciliare denominata « la quarantena ». Sottolinea che tale sistema sanzionatorio rischia quindi di non reggere ad un successivo controllo giudiziario di merito, in cui peserà anche l'indeterminatezza di altre locuzioni con cui si esprimono gli elementi negativi della fattispecie quali « assoluta urgenza », « situazioni di necessità », « motivi di salute », « comprovate esigenze lavorative ». A suo avviso. il provvedimento emergenziale in questione sarà dunque ricordato come quello della brutta « gaffe » compiuta scriminando le condotte di cui ai divieti sino ad oggi puniti con l'articolo 650 del codice penale. Rileva che, come dimostrato nello scorso weekend di Pasqua, infatti, il decreto-legge in esame diviene di fatto il primo provvedimento anticipatorio della prossima « Fase 2 ». Il legislatore ha cioè convinto i cittadini, privati di una minaccia penale, a sentirsi mentalmente più liberi di muoversi. Prova ne sia la massiva quantità di soggetti colti in flagrante trasgressione dei divieti di « uscita », gravati tuttavia sul versante economico con un'effettiva sanzione, ora di natura amministrativa, ben maggiore rispetto a quella penale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PERANTONI (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare, nella seduta odierna, l'esame del disegno di legge C. 2463, di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemio-

logica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi », già approvato dal Senato il 9 aprile scorso.

Osserva che il decreto-legge in discussione è volto dare una risposta immediata ed incisiva alla diffusione repentina dell'epidemia Covid-19. Gli obiettivi prioritari che l'Esecutivo intende perseguire attraverso tale provvedimento, come si evince dalla relazione illustrativa dello stesso, sono: proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro. Per perseguire tali obiettivi, il decreto-legge individua le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione del virus Covid-19, garantendo un'adeguata dotazione di personale, strumenti e mezzi al Sistema sanitario nazionale, alla Protezione civile e alle Forze di polizia ed adotta i provvedimenti necessari per affrontare l'impatto economico di questa emergenza sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese.

Nel passare ad esaminare il contenuto del decreto-legge in discussione, come modificato nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, precisa di limitarsi ad illustrare esclusivamente gli aspetti di competenza della Commissione Giustizia, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per una più approfondita analisi dell'intero contenuto del provvedimento di urgenza,

In particolare, evidenzia che l'articolo 6, in materia di requisizioni in uso o in proprietà, autorizza: il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati; il Prefetto a disporre la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. L'articolo stabilisce, al riguardo, i criteri e i tempi di liquidazione dell'indennità al proprietario del bene oggetto di requisizione. Il termine massimo di durata delle requisizioni è fissato al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza. In particolare, il comma 1, autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile a disporre – anche su richiesta del Commissario straordinario di cui all'articolo 122, – con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, e di beni mobili di qualsiasi genere. Tale disposizione è volta a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, anche assicurando la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere, e implementando il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia. La possibilità di disporre le requisizioni predette dura fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (ossia fino al 31 luglio 2020). Il comma 2 fissa la durata massima della requisizione in uso, in 6 mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero non oltre il termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza. Il comma 3 specifica che i beni mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprietà. I commi da 4 a 6 disciplinano la corresponsione di una somma di denaro al proprietario dei beni requisiti a titolo di indennità di requisizione. In particolare si prevede che: in caso di rifiuto del proprietario a riceverla, la somma è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata; la somma è liquidata, alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del 31 dicembre 2019; con riguardo all'entità, l'indennità è pari al 100 per cento del valore del bene requisito, in caso di requisizione in proprietà; ed è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà, in caso di requisizione in uso; l'indennità è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi che intercorrono tra la

data del decreto di requisizione e quella del termine dell'emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (31 luglio 2020); nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonché in quelli di sua trasformazione in requisizione in proprietà, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo, è corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l'uso; se non viene indicato un nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede alla liquidazione di una somma pari al 100 per cento del valore del bene. Il comma 7 prevede la possibilità per il Prefetto – su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente – di disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata. La durata massima delle requisizioni disposte dal Prefetto è fissata al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (comma 8). Il comma 8 contiene altresì le disposizioni relative alla corresponsione della somma di denaro a titolo di indennità di requisizione in uso degli immobili, stabilendo in particolare che la stessa: sia liquidata nello stesso decreto del Prefetto; con riguardo all'entità, sia determinata in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42 per cento del valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe; sia liquidata, in via provvisoria, con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi che intercorrono tra la data della requisizione e quella del termine dell'emergenza. In caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo deve essere corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Il comma 9 dispone che l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui all'articolo in esame non possa essere sospesa in caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, come previsto dall'articolo 458 Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il comma 10 prevede, per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, un'autorizzazione di spesa nel limite di 150 milioni per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 4 del decreto-legge in esame.

Aggiunge, infine, che la potestà di requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili (anche tramite il Capo del Dipartimento per la protezione civile o se necessario ai prefetti territorialmente competenti) è altresì attribuita, dall'articolo 122 del decreto-legge in esame, al nominando Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto.

Osserva che l'articolo 17-*bis*, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, contiene una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19. In particolare si stabiliscono regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa e riproduce il contenuto dell'articolo 14 del decreto-legge n. 14 del 2020, abrogato dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, con la salvaguardia degli atti compiuti e degli effetti prodottisi durante la vigenza del decreto stesso. In particolare il comma 1, amplia il novero di

soggetti cui è consentito effettuare trattamenti dei dati personali, inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi soggetti, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19. I trattamenti possono riguardare anche le particolari categorie di dati cui appartengono quelli relativi alla salute nonché quelli relativi alle condanne penali e ai reati (artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/678 UE). I soggetti abilitati ai trattamenti sono: soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile, di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; i soggetti attuatori di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630; gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto Superiore di Sanità; le strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. Il trattamento dei dati deve essere effettuato nel rispetto: delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 concernenti il trattamento di categorie particolari di dati (tra i quali vi sono quelli relativi alla salute) e dati relativi a condanne penali e reati con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati; delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 concernenti il trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante. Il comma 2 consente, nei casi in cui ciò risulti indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto: la comunicazione dei dati personali, anche appartenenti alle particolari categorie di dati comprendenti quelli relativi alla salute o alle condanne penali o reati, a soggetti pubblici e privati diversi da quelli individuati al comma 1; la diffusione dei dati personali diversi da quelli appartenenti alle particolari categorie di dati tra i quali appartengono quelli alla salute nonché quelli relativi a condanne penali o reati (di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento Ue 2016/679). Il comma 3 ribadisce che i trattamenti di dati personali di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nel rispetto dei principi generali sul trattamento dei dati personali, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Il comma 4 prevede la possibilità, per i soggetti di cui al comma 1, di conferire con modalità semplificate, anche in forma orale, l'attribuzione di compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità (ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Il comma 5, nel contesto emergenziale determinato dal diffondersi del Covid-19, consente ai soggetti di cui al comma 1 di omettere l'informativa agli interessati al trattamento dei dati – prescritta dall'articolo 13 del Regolamento europeo – o di fornire una informativa semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione effettuata. La limitazione al diritto dell'interessato ad ottenere l'informativa è effettuata ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera *e)*, del Regolamento (UE) 2016/679, il quale consente agli Stati di limitare i diritti degli interessati (tra cui anche il diritto all'informativa) per salvaguardare obiettivi di interesse pubblico generale quali la sanità pubblica. Il comma 6 specifica che, al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al comma 1 adotteranno misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza, all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

Ricorda che l'articolo 54-*ter*, introdotto in sede di conversione dal Senato, reca disposizioni in merito alla sospensione delle procedure esecutive per il pignora-

mento immobiliare dell'abitazione principale del debitore. Più nel dettaglio la disposizione, al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, prevede la sospensione su tutto il territorio nazionale per sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555 del codice di procedura civile (*Forma del pignoramento*) che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.

Osserva che l'articolo 54-*quater*, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, dispone la sospensione delle rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, nonché la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi relativi a tali mutui. In particolare, l'articolo prevede al comma 1 la sospensione per l'anno 2020 delle rate dei mutui concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Gli oneri, derivanti da tale disposizione quantificati in euro 6.360.000 per l'anno 2020, sono a carico del Fondo stesso. Il comma 2 dell'articolo 54-*quater* – fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 in materia di sospensione dei termini – sospende fino al 31 dicembre 2020 tutti procedimenti esecutivi relativi ai mutui erogati dal Fondo.

Rammenta che l'articolo 83 detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali. In particolare, il provvedimento dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. Specifiche disposizioni sono volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali – dalle indagini alle udienze di trattazione – da remoto. Sulle scadenze dettate dall'articolo. 83, peraltro, è intervenuto il recente decreto-legge n. 23 del 2020 che, senza novellare espressamente il decreto-legge in commento, ha prorogato il termine del 15 aprile all'11 maggio e quello del 16 aprile, per l'avvio della seconda fase, al 12 maggio. In particolare, ricorda che il decreto-legge n. 18 del 2020 interviene sulla disciplina dei procedimenti civili e penali facendo seguito ad altri due decreti-legge, le cui disposizioni sono solo in parte coordinate. Si tratta: del decreto-legge n. 9 del 2020 che, all'articolo 10, prevedeva che – dal 3 marzo 2020 al 31 marzo 2020 – fossero rinviate d'ufficio, tranne alcune eccezioni, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali di Lodi e Rovigo, cui appartengono i comuni che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 inseriva nella prima c.d. zona rossa; del decreto-legge n. 11 del 2020 che, nel rispetto del precedente decreto, prevedeva che dal 9 al 22 marzo 2020, in tutti gli uffici giudiziari, fossero rinviate – con alcune eccezioni – le udienze nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, e sospesi i termini processuali (articolo 1). Lo stesso decreto (articolo 2) prevede l'adozione di misure organizzative per limitare gli accessi agli uffici giudiziari nel periodo dal 23 marzo al 31 maggio 2020 e limita i colloqui in carcere (fino al 22 marzo) e la concessione di permessi premio e semilibertà (fino al 31 maggio). Il decreto-legge n. 18 del 2020 detta una disciplina in parte coincidente con quella del decreto-legge n. 11 del 2020 e ne dispone espressamente la abrogazione (l'articolo 83, comma 22, abroga gli articoli 1 e 2 del decreto n. 11/2020 in tema di giustizia civile e penale, nonché di processo tributario e militare; l'articolo 84, comma 11, abroga l'articolo 3 del decreto n. 11/2020 in materia di giustizia ammi-

nistrativa; l'articolo 85, comma 8, abroga l'articolo 4 del decreto n. 11/2020, in materia di giustizia contabile). Il Senato ha previsto, all'articolo 1, comma 1-*bis*, del disegno di legge di conversione, l'abrogazione di entrambi i precedenti decreti-legge, con la salvaguardia degli atti compiuti e degli effetti prodottisi durante la vigenza di quei decreti. Conseguentemente, sono stati soppressi il comma 22 dell'articolo 83, il comma 11 dell'articolo 84 e il comma 8 dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18/2020. Nelle more della conversione del decreto-legge in commento, è però entrato in vigore il decreto-legge n. 23 del 2020 che, senza novellare espressamente l'articolo 83, proroga fino all'11 maggio la durata della fase emergenziale. Quanto al contenuto specifico dell'articolo 83, i commi 1 e 2 dispongono, dal 9 marzo al 15 aprile 2020: il rinvio d'ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (comma 1), con le eccezioni previste dal comma 3; la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma 2), e dunque anche per la proposizione dei relativi atti introduttivi, con le eccezioni previste dal comma 3; la sospensione dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e del termine di 90 giorni dalla notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di mediazione (*ex* articolo 17-bis, co. 2, d.lgs. n. 546 del 1992) (comma 2). Peraltro, per quanto riguarda i processi tributari, il comma 21 estende l'applicazione della disciplina dettata per i procedimenti civili e penali ai procedimenti di competenza delle Commissioni tributarie. Al riguardo, ricordo che il decreto-legge n. 23 del 2020 prevede, all'articolo 36, che « il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020 » . Il comma 3 individua una serie di controversie e procedimenti, caratterizzati da urgenza, per i quali il procedimento deve proseguire e dunque non si applica la disciplina del rinvio e della sospensione dei termini. L'elenco ricalca quello contenuto nell'articolo 2, comma 2, lettera g) del decreto-legge n. 11 del 2020 (che viene contestualmente abrogato). Non possono essere rinviate le udienze civili, né sospesi i termini (lett. a): nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio. Il Senato ha specificato che le cause relative ai minori non sono sospese se, dal ritardo, possa derivare un grave pregiudizio e, più in generale, quando appaia urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità. Per queste cause il Senato ha circoscritto l'obbligo di tenere comunque udienza ai soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, purché tali provvedimenti risultino motivatamente indifferibili e sempre che l'esame diretto della persona non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio (articolo 35 della legge n. 833 del 1978); nei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge n. 194 del 1978 sull'interruzione di gravidanza; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini extracomunitari e dell'Unione europea; nei procedimenti per ottenere l'esecuzione provvisoria della sentenza civile impugnata in appello o in cassazione (ai sensi degli artt. 283, 351 e 373 c.p.c.).

Rileva che il Senato ha inoltre escluso il rinvio anche per le udienze relative ad alcuni procedimenti elettorali, segnatamente relativi alle azioni popolari, alle controversie in materia di eleggibilità, de-

cadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali (ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 150 del 2011), nelle elezioni per il Parlamento europeo (articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2011) e per l'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo (articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2011). Infine, con norma di chiusura, la lettera a) del comma 3 esclude il rinvio delle udienze civili quando l'autorità giudiziaria dichiari – con decreto non impugnabile – l'urgenza della trattazione per evitare un grave pregiudizio alle parti. Non possono essere rinviate le udienze penali né sospesi i termini in relazione ai seguenti procedimenti (lettera *b)*): di convalida dell'arresto o del fermo; nei quali nel periodo di sospensione scadrebbero i termini di custodia cautelare (*ex* articolo 304 c.p.p.); nei quali è stata richiesta o già applicata una misura di sicurezza detentiva.

Fa presente che nel corso dell'esame in Senato l'elenco delle udienze che devono comunque tenersi è stato integrato con le udienze: nei procedimenti di convalida dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare (ai sensi dell'articolo 282-bis c.p.p.); nei procedimenti relativi al mandato di arresto europeo (ai sensi della legge n. 69 del 2005); nei procedimenti di estradizione (ai sensi degli articoli 697 e seguenti del codice di procedura penale). In relazione a ulteriori udienze penali, si procede a rinvio a meno che l'imputato, il detenuto o i loro difensori chiedano espressamente di svolgere l'udienza. Ciò per le udienze relative ai seguenti procedimenti: procedimenti a carico di detenuti, « salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative » *ex* articolo 51-ter dell'ordinamento penitenziario; procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza; procedimenti relativi a misure di prevenzione.

Precisa che, in base alla lettera *c)*, non possono altresì essere rinviate le udienze penali quando sia necessario assumere prove indifferibili attraverso incidente probatorio (*ex* articolo 392 del codice di procedura penale). La dichiarazione di urgenza deve essere fatta dal giudice, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. Nel corso dell'esame in Senato è stato inserito il comma 3-bis, relativo ai procedimenti penali in Cassazione, per stabilire che: la richiesta di tenere comunque l'udienza penale, nei casi previsti dal comma 3, lettera *b)*, può essere avanzata esclusivamente dal difensore che rappresenta detenuti, imputati o proposti dinanzi alla Suprema Corte; il termine di prescrizione è sospeso per i procedimenti pervenuti alla cancelleria della Cassazione nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020. Per tali procedimenti, il termine resterà sospeso fino alla data dell'udienza di trattazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Quest'ultima disposizione introduce una deroga alla disciplina della sospensione della prescrizione prevista per gli altri procedimenti penali dai commi 4 e 9 dell'articolo in esame. Il comma 4 specifica, infatti, che nei procedimenti penali i cui termini processuali sono sospesi, per effetto del comma 2, sono altresì sospesi, fino alla medesima data (15 aprile in base al decreto in conversione; 11 maggio 2020 in base al decreto-legge n. 23 del 2020): il decorso del termine di prescrizione del reato; i termini di durata massima della custodia cautelare (articolo 303 del codice di procedura penale) e delle misure coercitive in genere (articolo 308 del codice di procedura penale). Il comma 5 consente ai capi degli uffici giudiziari di adottare da subito, per le attività giudiziarie che non sono sospese, le misure organizzative per prevenire gli assembramenti e dunque la diffusione del virus, disciplinate dal comma 7. Il comma 6 demanda ai capi degli uffici giudiziari, sentita l'autorità sanitaria regionale (per il tramite del Presidente della Regione) e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, l'adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti

ravvicinati tra le persone. Tali misure organizzative dovranno essere introdotte e rispettate dal 16 aprile 2020 – giorno a partire dal quale cessano le disposizioni dei commi 1 e 2 e dunque viene meno il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini – fino al 30 giugno 2020. Anche su questi termini è intervenuto il decreto-legge n. 23 del 2020 che, all'articolo 36 afferma che « il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 dell'articolo 83 « è fissato al 12 maggio 2020 ». Quanto al procedimento per l'adozione delle misure organizzative, per gli uffici diversi dalla Corte di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, tali misure sono adottate dai capi degli uffici giudiziari d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti. Il comma 7 elenca le misure organizzative che potranno essere adottate dai capi degli uffici giudiziari (l'elencazione riprende sostanzialmente quella contenuta nell'articolo 2 del DL n. 11/2020, oggetto di contestuale abrogazione). Si tratta della: *a)* limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; *b)* limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici, anche in deroga all'articolo 162 della legge n. 1196 del 1960, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; *c)* regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione anche per via telefonica o telematica, affinché l'accesso degli utenti sia scaglionato per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; *d)* adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze; *e)* celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; *f)* possibilità di svolgere le udienze civili – che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti – mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Il Senato ha previsto l'udienza da remoto anche nelle ipotesi in cui l'udienza preveda la presenza degli ausiliari del giudice e anche se l'udienza stessa è finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione. L'individuazione e la disciplina di questi collegamenti sono demandate ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che è stato emanato lo scorso 20 marzo. Nei casi in cui si intenda svolgere l'udienza mediante collegamento da remoto il giudice deve non solo dare congruo avviso alle parti e eventualmente al PM dell'ora e della modalità di collegamento, ma anche dare atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, nel caso delle parti, anche della loro libera volontà. Di tutte le operazioni deve essere dato atto nel processo verbale; *g)* previsione del possibile ulteriore rinvio delle udienze civili e penali a data successiva al 30 giugno 2020, nel rispetto delle esclusioni previste dal comma 3; *h)* possibilità, per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori (e dunque quando non siano essenziali le parti), di procedere con lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Rileva che nel corso dell'esame in Senato è stata inserita una ulteriore lettera *(h-bis)* per introdurre tra le misure organizzative la possibilità dello svolgimento da remoto dell'attività degli ausiliari del giudice, purché siano salvaguardati il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Fa presente che il comma 7-*bis*, introdotto dal Senato, disciplina, tra il 16 aprile e il 31 maggio, gli incontri tra genitori e figli che debbano svolgersi in spazio neutro e alla presenza dei servizi sociali. La

disposizione consente, a meno che il giudice non disponga diversamente, che tali incontri siano sostituiti con collegamenti da remoto, che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato; spetterà al responsabile del Servizio socio-assistenziale individuare le modalità della comunicazione e comunicarle al giudice. Se il collegamento da remoto non è possibile, gli incontri sono sospesi. In base al comma 8, se l'adozione delle misure organizzative per il contenimento del contagio preclude la possibilità di presentare una domanda giudiziale, la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei relativi diritti è sospesa fintanto che perdurano le misure stesse. Pertanto, i termini di prescrizione e decadenza sono sospesi di diritto dal comma 2 per il periodo 9 marzo-15 aprile (9 marzo-11 maggio, in base al decreto-legge n. 23 del 2020) ma potranno essere sospesi anche successivamente, fintanto che perdurano le misure organizzative di contenimento del virus, se tali misure precludono la possibilità di presentare una domanda giudiziale.

Con riguardo ai procedimenti penali rinviati per effetto delle misure organizzative eventualmente adottate dai capi degli uffici giudiziari (in base al comma 7), rileva che il comma 9 prevede la sospensione del corso della prescrizione e di alcuni termini processuali – riguardanti la custodia cautelare (articolo 303 del codice di procedura penale), il riesame di ordinanze che dispongono misure coercitive (articoli 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-*bis*, e 324, comma 7, del codice di procedura penale) e le impugnazioni relative a provvedimenti di confisca dei beni sequestrati ai sensi del codice antimafia (articolo 27, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011) – per il tempo in cui il processo è rinviato e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. In relazione alla sospensione della prescrizione, l'articolo 83 prevede dunque: per tutti i procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile, la prescrizione è sospesa per il medesimo periodo; per tutti i procedimenti penali rinviati per effetto delle misure organizzative adottate dal 16 aprile al 30 giugno, la prescrizione è sospesa per il tempo in cui il processo è rinviato e comunque non oltre il 30 giugno (comma 9); per i procedimenti incardinati in Cassazione dal 9 marzo al 30 giugno, la prescrizione è sospesa sino all'udienza di trattazione e comunque non oltre il 31 dicembre (comma 3-bis). Il comma 10 prevede che, nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate per effetto delle norme sopra illustrate (e dunque, tanto rinviate ai sensi del comma 1 quanto per disposizione del capo dell'ufficio giudiziario ai sensi del comma 7), non si tiene conto, ai fini del computo del termine di durata ragionevole del processo previsto dalla legge Pinto (articolo 2 della legge n. 89 del 2001), del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno. Dal 9 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, il comma 11 prevede l'obbligatorio deposito telematico da parte del difensore (o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio) di ogni atto e dei documenti che si offrono in comunicazione, anche con riguardo ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione; ciò evidentemente solo negli uffici che hanno già la disponibilità del servizio di deposito telematico. In relazione alle medesime controversie, gli obblighi di pagamento del contributo unificato, nonché l'anticipazione forfettaria, connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5 del Codice dell'amministrazione digitale. Nel corso dell'esame in Senato è stato inserito il comma 11-*bis*, volto a consentire il processo telematico civile in Corte di cassazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione fino al 30 giugno 2020. In particolare, previo provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, che dovrà accertare l'idoneità e la funzionalità dei servizi: il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati potrà avvenire in modalità telematica; il contributo

unificato, quando la costituzione in giudizio avvenga con modalità telematiche, dovrà essere assolto con i già citati sistemi telematici di pagamento. Quanto al deposito degli atti, si propone dunque la facoltà di provvedere con modalità telematiche; quanto al pagamento del contributo, una volta scelta la strada del processo telematico, si prescrive l'impiego dei mezzi telematici di pagamento. Il comma 12 prevede che, ferma la possibilità di procedere a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale (quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, ad esempio), dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 la partecipazione a qualsiasi udienza da parte di detenuti, internati o imputati in stato di custodia cautelare è assicurata mediante videoconferenze o collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia del 20 marzo 2020, applicate le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e, in quanto compatibili, 5 dell'articolo 146-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Evidenzia che nel corso dell'esame in Senato sono stati aggiunti i commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*. In particolare, il comma 12-*bis* consente – dal 9 marzo al 30 giugno – che si tengano, con collegamenti da remoto, le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti consulenti e periti. Oltre a richiedere, come già previsto dal comma 12, un provvedimento del Direttore generale dei servizi informativi e automatizzati del Ministero, la disposizione individua alcune misure per garantire comunque, anche da remoto, che lo svolgimento dell'udienza consenta il rispetto del principio del contraddittorio: il giudice comunica a tutti i soggetti che devono partecipare all'udienza giorno, ora e modalità di collegamento; l'unico soggetto che deve necessariamente trovarsi presso l'ufficio giudiziario è l'ausiliario del giudice, che darà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate; spetta ai difensori attestare l'identità dei soggetti assistiti, i quali partecipano all'udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore; se l'imputato/indagato si trova agli arresti domiciliari, tanto lui quanto il difensore potranno partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza. In tal caso l'identità della persona arrestata o fermata sarà accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente; l'ausiliario del giudice darà atto nel verbale delle modalità con cui è stata accertata l'identità dei partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità di procedere alla sottoscrizione del verbale. Il comma 12-ter riguarda i procedimenti penali in Cassazione e disciplina la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio (ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale) e in pubblica udienza (ai sensi dell'articolo 614 del codice di procedura penale). A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 30 giugno 2020, tali ricorsi saranno trattati in camera di consiglio – con modalità da remoto – senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che il ricorrente richieda espressamente la discussione orale. La richiesta deve venire dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione almeno 25 giorni prima dell'udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata. In assenza di tale richiesta, dunque, la trattazione avviene *per tabulas*: entro i 15 giorni che precedono l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste, spedendole alla cancelleria della Corte per posta elettronica certificata; la cancelleria inoltra tali richieste, con posta elettronica certificata, ai difensori delle altre parti; entro i 5 giorni che precedono l'udienza, i difensori delle parti possono formulare e inviare, per posta elettronica certificata, le proprie conclusioni; la Corte può deliberare da remoto e non si applica l'articolo 615 del codice di procedura penale sulla lettura del dispositivo in udienza; il dispo-

sitivo è comunicato alle parti. Per le udienze già fissate, per le quali non sia possibile presentare richiesta con 25 giorni di anticipo, la disposizione prevede il rinvio dell'udienza, così da consentire al difensore di optare per la discussione orale. In tutti i casi in cui sia il difensore dell'imputato a chiedere la discussione orale, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato. Il comma 12-quater, interviene per consentire, nella fase delle indagini preliminari, limitatamente al periodo dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, il compimento di atti tramite collegamenti da remoto. Trattandosi di disposizione introdotta dalla legge di conversione del decreto, il termine del 9 marzo è destinato a retroagire sanando il compimento di eventuali atti che siano già stati compiuti con queste modalità in assenza di uno specifico fondamento normativo. In particolare, si prevede che: il pubblico ministero e il giudice possano avvalersi di tali collegamenti per compiere atti che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro metta a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19; l'individuazione e regolazione dei collegamenti da remoto sia rimessa – come nelle ipotesi delle udienze da remoto di cui al comma 12 – ad un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La disposizione individua specifiche misure concernenti le modalità di partecipazione: per le persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare si applicano le modalità di cui al comma 12; l'identità delle persone che partecipano all'atto, invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, attrezzato per i collegamenti da remoto, è accertata un ufficiale o agente di polizia giudiziaria; il compimento dell'atto deve avvenire con modalità idonee a salvaguardarne la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore; il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salva la facoltà dello stesso di recarsi nel luogo ove si trova il suo assistito; il pubblico ufficiale dà atto nel verbale delle modalità con cui è stata accertata l'identità dei partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché della impossibilità di procedere alla sottoscrizione del verbale. Il comma 12-*quinquies* disciplina lo svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali per i procedimenti, sia penali che civili, non sospesi. La disposizione prevede, dal 9 marzo e fino al 30 giugno, che le camere di consiglio possano essere tenute con modalità da remoto, considerando il luogo dal quale il magistrato che partecipa al collegio si collega, come camera di consiglio. Anche in tale caso, trattandosi di disposizione introdotta dalla legge di conversione del decreto, il termine del 9 marzo è destinato a retroagire sanando eventuali camere di consiglio che si siano già svolte con queste modalità in assenza di uno specifico fondamento normativo. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione in camera di consiglio, il presidente del collegio sottoscrive il dispositivo che dovrà essere depositato in cancelleria « prima possibile » e, in ogni caso immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria. I commi da 13 a 15 intervengono sul processo penale telematico autorizzando tutti gli uffici giudiziari all'utilizzo del *Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali*, anche senza procedere alle preventive verifiche imposte dalla disciplina vigente (comma 15). Attraverso tale Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, dovranno essere effettuate le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali oggetto del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge n. 9 del 2020, ora abrogato (comma 13). Quando le comunicazioni e notificazioni del comma 13 debbano essere indirizzate

agli imputati e alle altre parti, in deroga alla disciplina prevista dal codice di procedura penale, le stesse si intendono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio (comma 14). I commi 16 e 17 dell'articolo 83, che riproducono integralmente, anche con riferimento ai termini di durata delle misure, l'articolo 2, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 11 del 2020, intervengono con misure di prevenzione del contagio in ambito penitenziario. In particolare, il comma 16 dispone che, dal 9 marzo al 22 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei detenuti, internati e imputati con i congiunti o con altre persone a norma dell'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), dell'articolo 37 del relativo Regolamento di esecuzione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), nonché con riguardo ai condannati minorenni, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 121 del 2018, sono svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti attualmente previsti (articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e articolo 19, comma 1, del citato decreto legislativo n. 121 del 2018). Il comma 17 consente al magistrato di sorveglianza – tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria – di sospendere, tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio e del regime di semilibertà (*ex* articoli 30-*ter* e 48 dell'ordinamento penitenziario di cui al decreto legislativo n. 121 del 2018). Il comma 18 proroga, fino al 30 giugno 2020, le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello che siano in corso alla data del 18 marzo 2020. Il comma 19 – riproducendo il contenuto dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 11 del 2020 – prevede che per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione avranno luogo nei giorni 4 e 5 ottobre 2020 (ovvero, la prima domenica e il lunedì successivo del mese di ottobre). Ciò è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 35 del 2008, che avrebbe imposto le elezioni nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile. Il comma 20, come modificato nel corso dell'esame in Senato, sospende, dal 9 marzo al 15 aprile, i termini per lo svolgimento delle attività di mediazione e di negoziazione assistita, nonché di ogni procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie quando tali procedimenti siano stati promossi o risultino comunque pendenti tra il 9 marzo e il 15 aprile. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima di tali procedimenti. Anche sul termine previsto dal comma 20 è intervenuto il decreto-legge n. 23 del 2020 che, all'articolo 36, comma 1, prevede che le disposizioni che prorogano il termine del 15 aprile all'11 maggio « si applicano, in quanto compatibili ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 ». Il comma 20-*bis*, introdotto dal Senato, è volto a disciplinare, per il periodo dal 9 marzo al 30 giugno, anche nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie, l'impiego di procedure telematiche con incontri mediante sistemi di videoconferenza. Il verbale che conclude positivamente la mediazione potrà essere sottoscritto digitalmente dal mediatore e dagli avvocati delle parti. Quanto alle parti stesse, la disposizione prevede che l'avvocato possa dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale dell'accordo di conciliazione.

Ricorda che nel corso dell'esame in Senato è stato inserito anche il comma 20-*ter* relativo alle modalità di conferimento della procura alle liti. In particolare, si prevede una modalità semplificata di sottoscrizione della procura alle liti per i procedimenti civili, in base alla quale la parte può apporre la propria sottoscrizione anche su un documento analogico,

da trasmettere al difensore insieme alla copia di un documento di identità in corso di validità. Il documento analogico sottoscritto (presumibilmente un documento cartaceo scansionato) può essere inviato al difensore anche in copia informatica per immagine, avvalendosi dell'utilizzo di strumenti di comunicazione elettronica (es. email, strumenti di messaggistica istantanea, ecc.). Nel caso di trasmissione in via elettronica, l'avvocato è tenuto a certificare che la firma della parte sia autografa apponendo la propria firma digitale sulla copia informatica della procura. Ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, la procura così compilata si considera apposta in calce all'atto o agli atti cui si riferisce se viene congiunta ad essi tramite gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia. La modalità di sottoscrizione della procura alle liti individuata dal comma 20-*ter*, finalizzata ad ovviare alle misure di distanziamento sociale stabilite dalle norme emanate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, potrà essere utilizzata fino alla cessazione di tali misure. Il comma 21 – riproducendo il contenuto dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 11 del 2020 – prevede che le disposizioni dell'articolo in esame si applichino, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. Il Senato ha esteso questa disposizione a tutti i procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali non contemplate dal decreto-legge. Il decreto-legge n. 23 del 2020 estende la proroga fino all'11 maggio anche ai procedimenti previsti dal comma 21. Infine, il comma 22 – che abroga gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, che hanno dunque avuto una vigenza limitata ai giorni dal 9 al 17 marzo – è stato soppresso nel corso dell'esame in Senato ed assorbito dalla previsione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione che, al comma 1-bis, prevede l'integrale abrogazione tanto del decreto-legge n. 9 del 2020 quanto del decreto-legge n. 11 del 2020, con la salvezza degli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi provvedimenti.

Quanto all'articolo 84, precisa che esso è volto a stabilire misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da *Covid-19* in materia di giustizia amministrativa, prevedendo oltre al rinvio delle udienze pubbliche e camerali a data successiva al 15 aprile 2020, anche misure regolative di matrice organizzativa. Nel dettaglio, il comma 1 prevede la sospensione di tutti i termini relativi al processo amministrativo dall'8 marzo al 15 aprile 2020. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono quindi rinviate d'ufficio a data successiva. La disposizione richiama i commi 2 e 3 dell'articolo 54 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010. Ricordo che il comma 2 dell'articolo 54 prevede il cosiddetto periodo di sospensione feriale dei termini processuali, sospensione che, ai sensi del comma 3, non si applica ai procedimenti cautelari. Faccio poi presente che il comma 3 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020 – con riguardo al processo amministrativo – ha prorogato fino all'11 maggio il periodo di sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi con l'eccezione dei quelli relativi al procedimento cautelare. A proposito di procedimenti cautelari, sempre il comma 1 dell'articolo 84 del provvedimento al nostro esame, prevede che, se promossi o pendenti nel medesimo lasso temporale, essi sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 del codice del processo amministrativo (che disciplina le misure cautelari monocratiche), fermo restando che la trattazione della domanda cautelare da parte del collegio deve essere fissata in data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto monocratico, come previsto dal medesimo comma 1, è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui al comma 5 dell'articolo 55 del codice del processo amministrativo, che disciplina in-

vece le misure cautelari collegiali, decise in camera di consiglio. Fanno eccezione i casi di estrema gravità ed urgenza, tali da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio (di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 56 del codice del processo amministrativo) per i quali è previsto che i decreti monocratici restano efficaci fino alla trattazione collegiale. Il comma 2 dell'articolo 84 del provvedimento in esame stabilisce, in deroga a quanto previsto dal comma 1, che tutte le controversie fissate – nel periodo di tempo compreso tra il 6 aprile e il 15 aprile 2020 – per la trattazione, sia in udienza pubblica che in udienza camerale, passano in decisione sulla base degli atti a condizione che ne facciano congiunta richiesta tutte le parti costituite. Tale richiesta deve essere depositata entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza e entro lo stesso termine le parti possono depositare brevi note.

Con riguardo ai procedimenti cautelari in relazione ai quali è stato emanato decreto monocratico di accoglimento, totale o parziale, della domanda cautelare rileva che si prevede che la trattazione collegiale in camera di consiglio debba essere fissata, ove possibile, nelle forme e nei termini di cui all'articolo 56, comma 4, del codice del processo amministrativo, a partire dal 6 aprile 2020 e il collegio definisce la fase cautelare sulla base degli atti, salvo che una delle parti su cui incide la misura cautelare depositi un'istanza di rinvio. In questo caso la trattazione collegiale è rinviata a data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il comma 3 – al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giurisdizionale e consultiva –, a decorrere dal 8 marzo 2020 e fino al 30 giugno 2020, demanda ai presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, al presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate l'adozione di misure organizzative anche incidenti sulla trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche di intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone. Tali misure devono essere adottate sentiti l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, e in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa per quanto di rispettiva competenza. Tali misure, secondo quanto previsto dal comma 4, possono comprendere: la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari ai soli soggetti che debbono svolgervi attività urgenti; la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici o in ultima istanza e solo per i servizi che non erogano servizi urgenti, la sospensione dell'attività di apertura al pubblico; la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche per via telefonica o telematica, assicurando che l'accesso degli utenti sia scaglionato per orari fissi e siano evitate forme di assembramento; l'adozione di direttive vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, coerenti con le eventuali disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato; il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, assicurando in ogni caso la trattazione con priorità, anche mediante una ricalendarizzazione delle udienze, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In questo caso la dichiarazione di urgenza deve essere fatta dai presidenti con decreto non impugnabile. Il comma 5 dispone che fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie

fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Rammento a tale proposito che l'articolo 60 del codice contempla la possibilità di definire il merito della causa con sentenza in forma semplificata, all'esito dell'udienza cautelare. Tale possibilità postula la completezza non solo dell'istruttoria, ma anche del contraddittorio tra le parti in causa. Il medesimo comma 5 del provvedimento in esame prevede che le parti possono presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. Il giudice amministrativo, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo. In tal caso, sono abbreviati della metà, limitatamente al rito ordinario, i termini di cui all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo, ai sensi del quale le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi. In base al comma 6, il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario mediante collegamenti da remoto. Il luogo dal quale si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti. Per quanto riguarda gli effetti prodotti dai provvedimenti che adottano le misure organizzative di cui ai commi 3 e 4, è prevista la rimessione in termini delle parti, qualora abbiano determinato la decadenza da facoltà processuali (comma 7), e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, qualora ne sia derivato impedimento per l'esercizio di diritti (comma 8). Del periodo di sospensione (tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020), in base al comma 9, non si tiene conto ai fini della durata ragionevole del processo ai sensi della cosiddetta legge Pinto (articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89). Il comma 10 interviene sulla disciplina relativa al processo amministrativo telematico. In particolare la disposizione modifica il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Tale comma prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata, anche a mezzo del servizio postale, almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico. Il decreto-legge in conversione integra il comma 4 suddetto prevedendo la sospensione dell'obbligo di deposito cartaceo dall'8 marzo e fino al 30 giugno 2020. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato soppresso il comma 11 il quale dispone l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11. Si tratta di una modifica collegata alla contestuale previsione, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dell'integrale abrogazione del decreto-legge n. 11 del 2020, con la salvezza degli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto. Il citato articolo 3 del decreto-legge n. 11 del 2020 ha stabilito misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia amministrativa, prevedendo, fra le altre, il rinvio delle udienze pubbliche e camerali a data successiva al 22 marzo 2010.

Osserva che l'articolo 85 reca misure urgenti finalizzate a contenere gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di giustizia contabile. In particolare il comma 1 prevede che anche a tutte le funzioni svolte dalla Corte dei Conti si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni (previste dagli articoli 83 e 84 del medesimo decreto-legge) sul rinvio d'ufficio di tutte le udienze e sulla sospensione dei termini.

Ricorda che il comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge n. 23 del 2020 ha prorogato il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83 del decreto-legge n. 18, qui in conversione, all'11 maggio 2020. Il comma 4 del medesimo articolo 36 ha previsto che tale proroga si applichi anche a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto in esame. A proposito della sospensione dei termini, il comma 6 precisa che essa non opera con riguardo al controllo preventivo di legittimità. In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante – fino al 30 giugno 2020 – è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze in grado di riunirsi tempestivamente anche in via telematica. Il Senato ha aggiunto al comma 6 di un ulteriore periodo, in base al quale – per le medesime esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti – si prevede che fino al 30 giugno 2020, il collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo sia composto dal presidente di sezione preposto al coordinamento e da dieci magistrati, individuati, tenendo contro delle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti. Il collegio delibera con almeno nove magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. Similmente a quanto previsto con riguardo alla giustizia amministrativa l'articolo 85, al comma 5, semplifica, poi, il procedimento monocratico presso la giustizia contabile. In particolare si prevede che dal 15 aprile 2020 (diventato 12 maggio in virtù dell'articolo 36 del decreto-legge 23 del 2020) fino al 30 giugno 2020, in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile (di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174) tutte le controversie pensionistiche fissate per la trattazione innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati. Il Senato ha integrato il comma 5, con la precisazione per la quale la decisione sulla base degli atti è esclusa nel caso in cui una delle parti faccia richiesta della discussione orale. Tale richiesta deve essere notificata, a cura del richiedente, a tutte le parti costituite e deve essere depositata almeno dieci giorni prima della data di udienza. Il comma 5 dell'articolo riconosce alle parti la facoltà di presentare brevi note e documenti sino a cinque giorni liberi (due giorni nella formulazione vigente del decreto-legge) prima della data fissata per la trattazione. Il giudice, trattata la causa, pronuncia immediatamente sentenza, dandone tempestiva notizia alle parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica certificata. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia. Per quanto non espressamente contemplato, in quanto compatibili, trovano applicazione le disposizioni previste dalla Parte IV, Titolo I, del codice di giustizia contabile che disciplina per l'appunto i giudizi pensionistici. Il comma 5 fa salva la possibilità per il giudice di decidere in forma semplificata, (ai sensi del comma 4 dell'articolo 167 del codice di giustizia contabile). Ancora, il Senato ha ulteriormente integrato il comma 5 consentendo al giudice di deliberare in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo dal quale si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza, di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Si consente infine l'adozione mediante documenti informatici e la firma digitale (anche in deroga alle disposizioni vigenti) delle sentenze, delle ordinanze, dei decreti e degli altri atti del processo. Il comma 7 dell'articolo prevede che nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate, del periodo di sospensione non si tiene conto ai fini della durata ragionevole del processo ai sensi della citata legge Pinto.

Precisa che l'articolo 85 prevede, poi, al comma 2 che dall'8 marzo al 30 giugno 2020 i vertici degli uffici territoriali e centrali possano, sentiti l'autorità sanitaria regionale e, per le attività giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati della città ove ha sede l'Ufficio, adottare misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,) e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra persone. Tali misure devono essere adottate anche in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti per quanto di rispettiva competenza. Le misure a disposizione dei vertici degli uffici sono in parte analoghe a quelle previste per la giustizia civile e penale e per la giustizia amministrativa (comma 3) e dunque: la limitazione dell'accesso del pubblico, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti; la limitazione, sentito il dirigente competente, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico; la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi, anche per via telefonica o telematica, affinché l'accesso degli utenti sia scaglionato per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento; l'adozione di linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze o delle adunanze coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale celebrazione a porte chiuse; la possibilità di svolgere le udienze – che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, o delle adunanze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle amministrazioni – mediante collegamenti da remoto, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza. A tal fine potranno essere utilizzate strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi o « ogni mezzo di comunicazione » che consenta l'effettiva partecipazione degli interessati; di tale partecipazione si dovrà dar conto nel verbale dell'udienza (o dell'adunanza). Il Senato è intervenuto sulla misura in questione proponendo in primo luogo l'estensione della previsione dello svolgimento mediante collegamenti da remoto anche alle camere di consiglio. In secondo luogo l'altro ramo del Parlamento ha integrato la disposizione in esame precisando che il luogo dal quale si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza, di adunanza o camera di consiglio a tutti gli effetti di legge e consentendo l'adozione mediante documenti informatici e la firma digitale (anche in deroga alle disposizioni vigenti) delle sentenze, delle ordinanze, dei decreti, delle deliberazioni e degli altri atti del processo e del procedimento di controllo; l'ulteriore rinvio d'ufficio delle udienze, a data successiva al 30 giugno, a meno che si tratti di cause la cui ritardata trattazione possa produrre un grave pregiudizio alle parti. In caso di rinvio, tutti i termini che scadono entro il 30 giugno sono sospesi e cominciano a decorrere nuovamente dal 1° luglio (comma 4); ciò vale non solo per le attività giurisdizionali, ma anche per le consultive, di controllo e inquirenti. A decorrere dall'8 marzo – precisa sempre il comma 4 – si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso e alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

Fa presente, infine, che l'articolo 85, al comma 8, abroga l'articolo 4 del citato decreto-legge n. 11 del 2020. Come già avvenuto con riguardo all'articolo 84, il Senato ha soppresso tale comma, essendo stato contestualmente prevista, all'articolo

1 del disegno di legge di conversione, l'integrale abrogazione del decreto-legge n. 11 del 2020, con la salvezza degli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto. Il Senato infine ha introdotto all'articolo 85 un ulteriore comma, il comma 8-*bis*, il quale prevede che fino al 30 giugno 2020 i decreti del Presidente della Corte dei conti con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alla legislazione vigente, secondo le modalità tecniche definite ai sensi dell'articolo 6 (digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività) del codice di giustizia contabile.

Rileva che l'articolo 86 reca misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19. A tal fine al comma 1 autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2020 per i seguenti interventi: realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di ripristino della funzionalità delle strutture e degli impianti danneggiati a causa delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19; attuazione delle specifiche misure di prevenzione, relative tra l'altro agli ingressi negli istituti penitenziari e alle modalità di svolgimento dei colloqui, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 (articolo 2, comma 1, lettera *u)*). Ricordo a tale proposito che il citato DPCM prevede che le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurino al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. Si prevede che i casi sintomatici dei nuovi ingressi siano posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. La disposizione fa salvo quanto previsto dalla legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) in merito alla pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione dei condannati, quando essi debbano risarcire il danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione (articolo 24 dell'ordinamento penitenziario) e all'obbligo di risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria (articolo 32 dell'ordinamento penitenziario). Il comma 2 per consentire l'adeguata tempestività degli interventi di cui al comma 1, autorizza fino al 31 dicembre 2020 l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori. Rammento che la procedura di affidamento disciplinata dall'articolo 163 del codice dei contratti pubblici, ricorrendo le condizioni di somma urgenza ed entro determinati limiti di importo, consente in buona sostanza all'amministrazione di intervenire in deroga a qualsiasi procedura disciplinata dal medesimo codice e di prescindere anche da qualsiasi previa negoziazione con operatori econo-

mici, nonché dalla verifica della copertura della spesa, sebbene il controllo sull'effettiva sussistenza delle ragioni di urgenza possa essere svolto dall'Autorità nazionale anticorruzione nell'ambito delle proprie attività di vigilanza. Il comma 3 dell'articolo 86 reca la copertura finanziaria degli oneri.

Con riferimento all'articolo 91, recante disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento, rileva che il comma 1 chiarisce che il rispetto delle misure di contenimento può escludere la responsabilità del debitore *ex* articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. In particolare il comma 1 dell'articolo 91 aggiunge all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, (conv. l. n. 13 del 2020) una ulteriore disposizione (comma 6-*bis*), la quale prevede che il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche in relazione all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

Quanto all'articolo 118, modificato durante l'esame presso il Senato, precisa che esso reca misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Garante per la protezione dei dati personali. A tal fine interviene a modificare l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, che individuava il termine ultimo per l'esercizio delle funzioni da parte del Collegio in regime di *prorogatio* nel 31 marzo 2020. Con l'intervento di modifica del decreto-legge in esame tale data viene sostituita con un termine di 60 giorni da calcolare a partire dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già dichiarato per sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, consentendo al Parlamento di disporre del tempo necessario per rinnovare il Collegio. Nelle more dell'elezione del nuovo Collegio, la continuità delle indefettibili funzioni svolte dal Garante per la protezione dei dati personali sarà garantita dal Collegio attualmente in carica, il quale potrà compiere tutti gli atti di sua competenza, senza alcuna limitazione. A seguito della modifica operata dal Senato infatti si è intervenuti sul medesimo comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 75 del 2019 per escludere che in tale regime di *prorogatio* le funzioni siano esercitate limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti.

Rammenta che l'articolo 119 reca misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio, a tal fine autorizzando, al comma 1, la concessione di un contributo economico mensile di valore pari a 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (18 marzo 2020). Rammento che a norma dell'articolo 1 del citato decreto legislativo compongono la magistratura onoraria: i giudici onorari di pace, ovvero i magistrati addetti all'ufficio del giudice di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali; i vice procuratori onorari, ovvero i magistrati addetti all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica. Quanto all'articolo 29, esso fa riferimento ai magistrati onorari nominati ai sensi della normativa vigente prima del 15 agosto 2017 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 116 del 2017), i quali possono essere confermati in servizio alla scadenza del primo mandato di durata quadriennale. Il contributo, che – come previsto dal medesimo comma 1 dell'articolo 119 – non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è stato adottato quale misura compensativa a fronte della sospensione delle

udienze, dei termini e delle attività processuali, inizialmente disposta fino al 22 marzo 2020 dal decreto-legge n. 11 del 2019 ed ora prolungata fino al 15 aprile 2020 ai sensi dell'articolo 83, commi 1 e 2, che prevede inoltre, ai commi 6 e 7, la possibilità, per i capi degli uffici giudiziari, di disporre ulteriori sospensioni o limitazioni dell'attività nell'ambito delle misure di organizzazione dei rispettivi uffici nel periodo intercorrente tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020. Essendo tali misure suscettibili di determinare conseguenze economiche rilevanti a danno dei magistrati onorari, è stata prevista la concessione di un contributo commisurato all'effettivo periodo di sospensione delle attività processuali. Dal punto di vista soggettivo, il contributo spetta soltanto a condizione che il magistrato onorario non sia un dipendente pubblico o privato, neppure se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità previsti dal decreto-legge in esame (comma 2). Per quanto riguarda le modalità di erogazione (commi 3 e 4), il contributo è concesso con decreto del direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 9,72 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Programma 1.4 « Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria » Azione « magistratura onoraria » dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

Fa presente che l'articolo 123, modificato dal Senato, reca disposizioni in materia di detenzione domiciliare. In particolare, il comma 1 stabilisce che, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dal 17 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso l'abitazione del condannato o presso altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza. Rammento che la citata legge n. 199 del 2010 – per far fronte alla situazione di sovraffollamento carcerario – ha introdotto il « nuovo » istituto penitenziario costituito dalla esecuzione nel domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (tale soglia temporale è stata successivamente aumentata a diciotto mesi dal decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9). Tale misura, peraltro, originariamente prevista per una durata di tempo limitata al 31 dicembre 2013, è stata successivamente stabilizzata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Il medesimo comma 1 dell'articolo 123 del provvedimento in esame esclude dall'ambito soggettivo di applicazione della disposizione le seguenti categorie di soggetti: i condannati per taluno dei delitti (ostativi) indicati dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) nonché dagli articoli 572 (Maltrattamenti contro familiari o conviventi) e 612-*bis* (Atti persecutori) del codice penale; i delinquenti abituali, professionali o per tendenza (articoli 102, 105 e 108 del codice penale); i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* dell'ordinamento penitenziario, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge; i detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 (partecipazione a disordini o a sommosse), 19 (promozione di disordini o di sommosse), 20 (evasione) e 21 (fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di compagni, di operatori penitenziari o di visitatori) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà); i detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, in quanto coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo 2020; i detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle

esigenze di tutela delle persone offese dal reato. La procedura prevista per l'applicazione della misura dell'esecuzione domiciliare delle pene detentive non superiori a diciotto mesi rimane in larga parte quella contemplata dall'articolo 1 della legge n. 199 del 2010 (le disposizioni dell'articolo 1 della legge del 2010 sono richiamate, in quanto compatibili, proprio dal comma 8 dell'articolo in esame). La misura, quindi, è applicata dal magistrato di sorveglianza (salvo che – ai sensi del comma 2 – ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura), oltre che su istanza dell'interessato per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero. Il comma 3 prevede che, nei casi in cui sia disposta l'esecuzione domiciliare della pena detentiva ai sensi del comma 1, deve essere applicata – con il consenso del condannato (comma 4) – anche la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari. L'applicazione della suddetta procedura di controllo – che cessa in ogni caso quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi – è esclusa per: i condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi; i condannati minorenni. Relativamente all'utilizzo dei dispositivi di controllo – i cosiddetti braccialetti elettronici – per i soggetti in detenzione domiciliare il comma 5 dell'articolo in esame prevede che la distribuzione degli stessi debba avvenire secondo un programma adottato con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno entro il 27 marzo (10 giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge in conversione) e periodicamente aggiornato. In particolare con tale provvedimento deve essere individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena detentiva domiciliare, tenuto conto anche delle emergenze sanitarie rappresentate dalle autorità competenti. Il comma 5 prevede inoltre – nella sua formulazione vigente – che l'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento tale previsione è stata oggetto di modifica. Il secondo periodo del comma 5, così come modificato dal Senato, da un lato conferma che l'esecuzione dei provvedimenti nei confronti dei condannati per i quali è necessario attivare gli strumenti di controllo indicati debba avvenire progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore, ma dall'altro aggiunge che nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione del braccialetto elettronico, non se ne preveda l'attivazione. Ai fini dell'applicazione delle pene detentive domiciliari, il comma 6 dell'articolo in esame consente – differentemente da quanto previsto dalla legge n. 199 del 2010 – alla direzione dell'istituto penitenziario di omettere la relazione sul complessivo comportamento tenuto dal condannato durante la detenzione. Sempre ai sensi del medesimo comma 6, la direzione è in ogni caso tenuta ad attestare che: la pena da eseguire non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena; non sussistono le preclusioni di cui al comma 1 e il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo (vedi commi 3 e 4). La direzione è altresì tenuta a trasmettere il verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, redatto in via prioritaria dalla polizia penitenziaria o, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, la documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Con particolare riguardo ai condannati minorenni nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva domiciliare, il comma 7 dell'articolo 123

del decreto-legge prevede che l'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio, in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario (l'aggettivo « penitenziario » è stato inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento), deve provvedere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell'avvenuta esecuzione della misura in esame, alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall'articolo 3 (prescrizioni e modalità esecutive delle misure penali di comunità) del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (ordinamento penitenziario minorile), da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l'approvazione.

Ricorda che nel corso dell'esame in sede di conversione il Senato ha introdotto un ulteriore comma all'articolo 123, il comma 8-*bis*, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo in esame si applicano ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 30 giugno 2020. Il comma 9 reca infine la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Quanto infine all'articolo 124, integralmente sostituito nel corso dell'esame da parte del Senato, segnala che esso reca licenze premio straordinarie per i detenuti. A causa della straordinaria emergenza sanitaria dovuta al diffondersi dell'epidemia da COVID-19, si prevede infatti che ai detenuti ammessi al regime di semilibertà siano concesse licenze che abbiano durata temporale fino al 30 giugno 2020, a meno che il magistrato di sorveglianza non ritenga che sussistano gravi motivi ostativi, tali da impedire la concessione della misura. La norma stabilisce inoltre che a tali licenze continuino ad applicarsi le « ulteriori disposizioni » di cui all'articolo 52 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) e pertanto: durante la licenza al condannato si applica il regime della libertà vigilata; se il condannato trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può essergli revocata; se il condannato non rientra in istituto al termine della licenza o dopo che la stessa sia stata revocata, può essergli revocato il regime di semilibertà, oltre ad essere punibile in via disciplinare o, nei casi più gravi, penalmente per il reato di evasione (a norma dell'articolo 385, primo comma, del codice penale).

Ricorda che tra le disposizioni di cui al citato articolo 52 dell'ordinamento penitenziario vi è anche quella relativa al limite complessivo annuo di 45 giorni per il godimento di licenze a titolo di premio, contenuta al primo comma). Preciso a tale proposito che il testo originario del decreto-legge prevedeva esplicitamente, diversamente dalla modifica introdotta dal Senato, che le licenze potessero essere concesse fino al 30 giugno 2020 anche in deroga al predetto limite annuo di cui al comma 1 dell'articolo 52.

Catello VITIELLO (IV) nel riservarsi di valutare attentamente la relazione del collega Perantoni, desidera anticipare, a titolo personale, alcune criticità relative al provvedimento in esame, che ritiene utile evidenziare sin da questa fase. In particolare, in merito alla dematerializzazione del processo, sottolinea come con l'inserimento nel corso dell'esame da parte del Senato dei commi 12-*bis* e seguenti dell'articolo 83, si siano introdotti elementi rilevanti. Sottolinea infatti che in tali disposizioni si prevede un riferimento ad un dato temporale – il periodo tra il 9 marzo ed il 30 giugno del corrente anno – e ritiene che sia singolare ritenere di poter procedere alla dematerializzazione anche per il pregresso. Esprime inoltre la propria perplessità in merito alla possibilità di procedere al dibattimento attraverso collegamento da remoto, sottolineando come ciò sia a suo avviso pericoloso in ragione del fatto che l'oralità è imprescindibile dal punto di vista fisico. A suo avviso, tale disposizione potrebbe creare un *vulnus* irrecuperabile

introducendo anche numerose problematiche legate alla privacy. Si domanda quindi, se sia opportuno, per risolvere una questione contingente di un mese, introdurre una disposizione che potrebbe mettere a rischio il procedimento penale. Auspica che non vi sia la larvata volontà di modificare per sempre il modo di condurre le udienze penali e sottolinea come la disposizione in esame non sarebbe necessaria neanche per questo mese. A suo avviso, infatti i processi possono continuare a svolgersi salvaguardando la salute di tutti i soggetti coinvolti, adottando ad esempio modifiche alla pubblicità, ma non prevedendo la non partecipazione delle parti che possono tranquillamente adottare nel corso dell'udienza tutte le misure di distanziamento sociale necessarie alla salvaguardia della salute.

Federico CONTE (LEU) concorda con le osservazioni del collega Vitiello. A suo avviso, questo non è il momento opportuno per sperimentare una nuova modalità celebrativa del processo. Ciò premesso, preannuncia comunque il proprio voto favorevole sul provvedimento in esame in quanto la norma oggetto di discussione è « a tempo » e cesserà di essere efficace il 30 giugno prossimo. Collocando quindi la disposizione nel solco dell'emergenza, precisa che non esprimerà in futuro il proprio sostegno ad una eventuale richiesta di reiterazione della stessa.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene che, con riferimento alla modalità celebrativa del processo penale, la maggioranza, non coglie l'occasione della situazione emergenziale per apportare modifiche migliorative al processo penale, bensì ne approfitta per demolirlo totalmente. Sottolinea, infatti, come si sarebbero potute prevedere delle modifiche non particolarmente costose e di facile attuazione, come ad esempio la possibilità per gli avvocati di depositare atti agli indirizzi pec dei tribunali, o la predisposizione di calendari *ad horas* delle udienze per evitare inutili assembramenti, o ancora l'accesso anche da remoto alla consultazione telematica, non imponendo agli avvocati di doversi recare il tribunale per collegarsi ad un computer. Per quanto attiene, inoltre, al sistema delle carceri, ricorda che poco più di un mese in molti istituti penitenziari italiani si sono susseguiti numerosi episodi di tumulti e che il suo gruppo parlamentare aveva chiesto al Ministro della Giustizia e al capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di fornire informazioni sui fatti accaduti. Nel dare atto che il Ministro della giustizia ha riferito al parlamento su tali fenomeni, sottolinea come, invece, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria non abbia fornito alcuna risposta. A suo avviso la sinistra non sa fare altro che prevedere un provvedimento « svuota-carceri ». Sottolinea come, in base ai dati del Ministero della giustizia, gli uffici di sorveglianza abbiano avviato la scarcerazione per esecuzione in misura alternativa di circa 4 mila soggetti e che vi sia un sovraffollamento di oltre 20 mila persone. Si domanda come la maggioranza intenda affrontare il problema interno agli istituti penitenziari sottolineando che le persone coinvolte non sono solo i soggetti detenuti al loro interno ma anche tutte le guardie e il personale carcerario. Nel rifiutarsi di sostenere quindi una soluzione « svuota-carceri », rinnova la richiesta di audire, anche in Commissione, il capo del Dipartimento della Amministrazione penitenziaria.

Enrico COSTA (FI), nel ricollegarsi alle osservazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, ricorda come il professor Spangher in un recente intervento abbia evidenziato come le disposizioni di cui agli articoli 83 e 123 del decreto-legge in esame sembrino scritte da « mani diverse ». Sottolinea infatti come un soggetto che deve ancora scontare 17 mesi di carcere ai sensi del decreto-legge in discussione possa ora accedere alla detenzione domiciliare, mentre un individuo per il quale non sia stata ancora emessa sentenza di condanna ma che è in custodia cautelare non potrà uscire dal carcere. Nell'evidenziare tale squilibrio, ritiene che

la Commissione dovrebbe valutare attentamente il testo per evitare di adottare soluzioni asistematiche. Con riferimento agli istituti penitenziari ritiene che la scelta del governo è stata quella di adottare da un lato una norma richiesta da una parte dalla maggioranza e dall'altro quella di rendere la stessa impraticabile per venire incontro alle richieste dell'altra parte della compagine di Governo. Per quanto attiene allo svolgimento del processo penale da remoto, sottolinea la difficoltà di adottare tutti gli opportuni accorgimenti per garantire lo svolgimento del processo e sottolinea come la riforma Orlando sia entrata in vigore un anno dopo la sua approvazione proprio per consentire di effettuare tutti gli adeguamenti necessari. Evidenzia, invece, come in questo caso si voglia introdurre tale rilevante novità attraverso un emendamento ad un decreto-legge. A suo avviso, un emendamento ad un decreto-legge che stravolge in maniera così considerevole il processo penale non può essere accettato e ritiene che la disposizione, non giustificabile neanche dall'emergenza in corso, debba essere soppressa. Con riferimento alla osservazione della collega Varchi di prevedere la possibilità per le difese di depositare gli atti anche tramite posta elettronica certificata, sottolinea come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del parlamento del decreto-legge in discussione, sia stato accolto un ordine del giorno che prevede la possibilità di introdurre tale tipo di meccanismo.

Lucia ANNIBALI (IV), nel condividere le perplessità espresse dall'onorevole Vitiello e dagli altri colleghi delle opposizioni, fa presente che i temi delle carceri e della dematerializzazione del processo penale sono stati oggetto di *una conference call* tra le forze di maggioranza con il Ministro della giustizia e precisa di avere, in tale sede, espresso le proprie perplessità. Si augura che nel corso dell'esame del provvedimento si possa ragionare su tali questioni che non sono secondarie e chiede a tutte le forze politiche di valutarle attentamente. Nel ritenere pertanto tali osservazioni condivisibili, ricorda anche che il Ministro della Giustizia si è impegnato a valutarle.

Carmelo MICELI (PD) nel dichiararsi frastornato dal fatto che, neanche in situazioni gravi come quella attuale, il dibattito politico non riesca ad essere avulso dalle « frasi ad effetto », esprime la propria perplessità per il ricorso da parte di alcuni colleghi dell'opposizione, al termine « svuota-carceri » per definire il provvedimento in esame. Sottolinea come sia sotto gli occhi di tutti la necessità di decongestionare gli istituti penitenziari in un periodo di epidemia e ritiene pertanto mortificante e vergognoso che una parte politica cerchi di incentrare il dibattito in tali termini. Rileva la necessità di tutelare la salute dei detenuti e di tutto il personale che presta il proprio servizio nelle carceri. Nel merito del provvedimento, con riferimento all'adozione della misura della detenzione domiciliare accompagnata dall'utilizzo dei braccialetti, ritiene che la discussione da parte della Commissione non possa prescindere dalla valutazione del programma adottato, ai sensi del comma 5 dell'articolo 123 del decreto-legge in esame, con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia redatto d'intesa capo del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno entro il 27 marzo scorso. A suo avviso, infatti poiché il Ministro della giustizia si è assunto la responsabilità di adottare dei provvedimenti per svuotare le carceri – come è giusto fare per riportarle a dei parametri di sicurezza per chi è detenuto e per chi lavora –, è doveroso che la Commissione valuti tale provvedimento, verificando se i dati in essa contenuti siano aggiornati e se coincidono i tempi indicati con quelli di effettivi di esecuzione. Ritiene, inoltre, che la Commissione debba acquisire il contenuto della relazione agli atti della CEDU in ordine alle condizioni delle carceri italiane e ai presidi adottati per garantire la sicurezza dei detenuti e di coloro che all'interno delle carceri svolgono il proprio lavoro. Spera che alla luce del contenuto

di tale relazione si possa dimostrare che le carceri italiane sono sicure e si dichiara, in caso contrario, pronto a « fare battaglia ».

Alfredo BAZOLI (PD) ritiene che in questa fase della vita del Paese, per quanto attiene ai processi a distanza, anche gli avvocati dovranno abituarsi a lavorare in un modo diverso dal solito. Nel comprendere le preoccupazioni che riguardano i processi penali, sottolinea come la celebrazione a distanza ponga dei problemi da non sottovalutare e invita la Commissione a prestare attenzione sulla questione per evitare che un provvedimento adottato in una situazione emergenziale costituisca un precedente. A suo avviso, il processo a distanza nel campo penale non è utile né accettabile. Per quanto attiene invece alla questione delle carceri, sottolinea che l'obiettivo della maggioranza è quello di evitare che il virus entri all'interno degli istituti penitenziari, in quanto luoghi in cui risulta impossibile adottare le misure di distanziamento sociale necessarie a prevenire il contagio. In proposito, rammenta che tale esigenza è stata evidenziata non solo da autorevoli personaggi, ma anche dagli organismi internazionali. Nell'evidenziare come nel giro di un mese e mezzo la popolazione carceraria sia passata da 61 mila detenuti a 55 mila per effetto dell'applicazione della detenzione domiciliare e della riduzione degli ingressi in carcere dovuta al calo dei reati, sottolinea quindi come tale obiettivo di riduzione debba essere perseguito da tutti e non soltanto dalle forze di maggioranza, al fine di contenere il rischio di contagio, che altrimenti potrebbe determinare effetti catastrofici. Per tale ragione, ritiene che, qualora le misure adottare non dovessero essere sufficienti, sarà necessario intraprendere ulteriori iniziative per scongiurare tale rischio.

Franco VAZIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ALLEGATO

DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C. 2447 Governo);

valutata positivamente la scelta del Governo – in ragione del perdurare dell'emergenza dovuta all'evolversi della situazione epidemiologica conseguente alla diffusione ormai pandemica del virus COVID-19, e del forte incremento in Italia dei casi e dei decessi – di riconsiderare la disciplina delle misure già assunte, volte a contenere e contrastare i predetti rischi sanitari sia in specifici ambiti territoriali sia nell'intero territorio nazionale, prevedendo così in un atto di rango primario le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;

considerato che:

l'articolo 4, che reca l'apparato sanzionatorio volto ad assicurare il rispetto delle misure di contenimento che verranno adottate sulla base del decreto-legge, prevede, al comma 1 che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento previste da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (richiamati dall'articolo 2, comma 1), da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco (previsti dall'articolo 3), è soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro;

non è prevista una copertura sanzionatoria per la violazione delle misure di contenimento individuate e applicate dal Ministro della salute in casi di estrema necessità e urgenza, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2;

la sanzione amministrativa pecuniaria andrebbe invece estesa anche alla violazione delle misure eventualmente introdotte in via d'urgenza dal Ministro della salute in base all'articolo 2, comma 2;

in base al comma 5, in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 6.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni);

non è chiaro se la reiterazione sia configurabile in presenza di ulteriore violazione di una qualsiasi delle misure indicate dall'articolo 1, comma 2, ovvero se si tratti di una recidiva derivante dalla reiterata violazione della stessa misura di contenimento;

andrebbe specificato che la sanzione aggravata si applica nel caso di ulteriori violazioni di una qualsiasi violazione delle misure previste ex articolo 1, comma 2;

il comma 3 delinea il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa prevedendo che sia effettuata sulla base della legge 24 novembre 1981, n. 689 la fase dell'accertamento;

andrebbe valutata l'opportunità di ricondurre alla legge n. 689 del 1981 non solo l'accertamento, ma l'intero procedi-

mento di applicazione di tutte le sanzioni amministrative previste dal decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 1, si preveda l'applicazione della sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro anche per la violazione delle misure eventualmente introdotte in via d'urgenza dal Ministro della salute in base all'articolo 2, comma 2;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 5, si valuti l'opportunità che la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da 800 a 6.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima (30 giorni) in caso di reiterata violazione di una qualsiasi delle misure dell'articolo 1, comma 2;

b) all'articolo 4, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere che la legge 24 novembre 1981, n. 689, trova applicazione, non solo per la fase dell'accertamento, ma per l'intero procedimento di applicazione di tutte le sanzioni amministrative previste dal decreto-legge.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 109

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 109

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 111

DL 18/2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 111

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 117

ALLEGATO 2 (Nota depositata dal sottosegretario alla difesa Calvisi) 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 116

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 18.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 157.
(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che le modalità di svolgimento dell'odierna seduta sono dettate dalle necessità di prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle sedi della Camera.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, riassume brevemente i termini della questione, ricordando che presso la Commissione affari sociali pende l'esame di uno schema di decreto legislativo di recepimento di una direttiva dell'Unione europea. Si tratta della direttiva EURATOM/2013/59 in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, di sette anni fa. Ricorda, inoltre, che già nel 2015 il Governo era stato delegato a recepire tale direttiva, ma la delega è scaduta inutilmente a causa di divergenze tra le amministrazioni interessate. Nel frattempo è stata aperta una procedura d'infrazione. Sicché, nel 2019 (con la legge di delegazione europea 2018) è stata conferita una nuova delega.

Osserva, quindi, che la parte dello schema che interessa la Commissione Difesa è l'articolo 242. Esso prevede che, al Ministero della difesa, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti. In particolare, l'articolo 185 del citato decreto legislativo stabilisce che la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Le specifiche sono poi rimesse a un regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace. Rileva, poi, che la direttiva comunitaria – all'articolo 76 – prescrive che gli Stati membri designino un'autorità competente a svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva. Essi garantiscono che l'autorità competente sia indipendente e funzionalmente separata da enti che utilizzano prodotti o pratiche che producono radiazioni.

Evidenzia che lo scorso 25 febbraio la Commissione difesa del Senato ha espresso osservazioni alla Commissione sanità, in cui si condivide il comma 1 dello schema di decreto legislativo ma si chiede l'aggiunta di un comma sui rifiuti nucleari. La Commissione sanità del Senato non ha peraltro ancora reso il proprio parere sull'atto. In definitiva, il recepimento della direttiva pone il delicato tema di come conciliare le indubitabili esigenze dell'integrità dello strumento miliare e della sua funzionalità, da un lato, con il diritto alla salute e alla protezione dai pericoli radioattivi, dall'altro, anche mediante il potere di controllo di autorità terze rispetto agli esercenti i siti e le attività fonte di pericolo. Si tratta, inoltre, di un problema che ha avuto e potrebbe continuare ad avere risvolti in termini di contenzioso, stante la tendenziale prevalenza del diritto alla salute nella giurisprudenza interna e la necessità di un giudizio terzo e imparziale secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza Placì *c*. Italia del 2014).

Per tali ragioni domanda di rinviare l'espressione dei rilievi alla prossima settimana per individuare un punto di mediazione che incontri il consenso più ampio possibile.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.

La seduta comincia alle 18.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

DL 18/2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella riunione dello scorso Ufficio di presidenza si è concordato di svolgere l'esame consultivo del decreto-legge n. 18 del 2020 (C. 2463 Governo) in una sola seduta.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, riferisce che il decreto-legge n. 18 del 2020, emanato lo scorso 17 marzo, è stato trasmesso dopo un *iter* presso il Senato particolarmente ampio e articolato, conclusosi con la votazione della questione di fiducia lo scorso venerdì 9 aprile. Rileva, quindi, che esso introduce una cospicua serie di misure volte a fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione della Covid-19, sia attraverso il potenziamento della dotazione di personale, strumenti e mezzi del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e delle Forze armate e di Polizia, sia attraverso il sostegno finanziario ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese. Si tratta del quinto, in ordine cronologico, dei sette decreti-legge (n. 6, n. 9, n. 11, n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23) varati dal Governo nel volgere di poco più di un mese per fronteggiare l'epidemia prodotta dal virus SARS-CoV-2. Al riguardo, fa presente che la legge di conversione abroga i decreti-legge n. 9, 11 e 14.

Ricorda, quindi, che, prodromica all'emanazione di questo decreto-legge, è stata la deliberazione dell'Assemblea, *ex* articolo 81 della Costituzione, dello scorso 11 marzo, per consentire un indebitamento pubblico ulteriore, rispetto ai livelli previsti prima della crisi sanitaria. Come è purtroppo noto a tutti, infatti, il rapido evolversi dell'emergenza epidemiologica presupposta dai richiamati provvedimenti d'urgenza ha determinato e sta determinando, per la sua stessa natura, una rapida successione di disposizioni che necessitano di una continua attività di adeguamento e reciproco coordinamento.

Segnala che le competenze della Commissione Difesa si rinvengono in numerose disposizioni che fluiscono da precetti costituzionali, quali gli obblighi inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2 e il combinato disposto degli articoli 32 e 52, in punto di tutela della salute quale diritto individuale e interesse collettivo e di difesa, intesa qui come concorso all'emergenza di protezione civile. Si spiegano così l'elevato numero sia delle strutture sanitarie delle Forze armate impegnate nelle attività terapeutiche e di soccorso connesse al diffondersi del virus COVID-19, sia di unità delle Forze armate coinvolto nelle attività di controllo del territorio e di verifica del rispetto dei divieti governativi e dei provvedimenti di profilassi. A quest'ultimo riguardo ricorda che, proprio lo scorso 7 aprile, la Commissione ha ascoltato il Governo offrire ragguagli sulla distribuzione territoriale di tale personale, in occasione di una risposta a un'interrogazione a risposta immediata.

Evidenzia, quindi, che un primo gruppo di disposizioni riguarda proprio il potenziamento delle risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate. In particolare, l'articolo 7 consente all'Esercito di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021), 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri). A tale personale in servizio temporaneo (ferma attiva della du-

rata di un anno), sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico dei loro parigrado in servizio permanente. Per quanto attiene alle modalità di arruolamento, la disposizione delinea un procedimento particolarmente semplificato in quanto, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, l'obiettivo è quello di selezionare « le migliori professionalità possibili (...) entro il prossimo mese di aprile ». Coerentemente con tale obiettivo di semplificazione, la disposizione in esame prevede che le procedure di arruolamento siano gestite attraverso il portale *on-line* sul sito internet del Ministero della difesa, mentre, per quanto attiene alla selezione del personale, tale fase si baserà sui giudizi formulati dalle Commissioni di avanzamento dell'Esercito italiano istituzionalmente competenti per tali necessità (commi 2 e 3). Per quanto, attiene, ai requisiti per la partecipazione alla selezione, si prevede che gli aspiranti all'arruolamento siano cittadini italiani di età non superiore ai 45 anni, in possesso di una laurea magistrale in medicina e chirurgia, con l'abilitazione professionale, per gli aspiranti ufficiali medici e in infermieristica, con l'abilitazione professionale, per gli aspiranti sottufficiali infermieri. Si contempla, infine, il richiamo in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle richiamate forze di completamento. Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, si tratta di ulteriori 60 Ufficiali medici, appartenenti alla riserva selezionata, rispetto a quelli già contemplati dall'articolo 12 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019). La medesima relazione ipotizza che i riservisti medici saranno richiamati nel grado di Capitano.

A sua volta l'articolo 8 prevede che il Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, possa conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. La finalità delle richiamate assunzioni deve essere individuata nella necessità di far fronte all'incremento delle prestazioni poste a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, conseguente all'emergenza sanitaria determinatasi a seguito della diffusione del COVID 19. Viene inoltre sottolineata l'esigenza che il Policlinico sviluppi test per patogeni rari e garantisca i livelli essenziali di assistenza, oltre al supporto alle strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Per quanto attiene alle procedure di selezione del personale, il comma 2 dell'articolo 8 prevede che gli incarichi vengano conferiti mediante procedure comparative e previa selezione dei titoli e colloquio con i candidati, con ciò rispettando il principio meritocratico sotteso alla regola del concorso pubblico di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le attività professionali svolte dai nuovi assunti costituiranno titoli preferenziali nelle future procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa. Sempre con riferimento alle misure volte a potenziare l'efficacia delle strutture del servizio sanitario militare, l'articolo 9 autorizza per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni per il rafforzamento di determinate prestazioni offerte dal citato presidio sanitario militare. A tal proposito, la relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che scopo della disposizione è l'aumento delle capacità di ricovero sul territorio nazionale, in strutture sanitarie sia militari esistenti sia campali appositamente destinate. Si intende, inoltre, rafforzare la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento, la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia e la somministrazione di farmaci e dispositivi di protezione individuale per l'assistenza dei malati e dei contagiati. Viene poi autorizzato, per l'anno 2020, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze a produrre e distribuire disinfettanti e sostanze ad attività germi-

cida o battericida nel limite di spesa di 704.000 euro (pari a circa oltre 35.000 litri di prodotto), analogamente a quanto già avvenuto in occasione delle misure emergenziali adottate in occasione del dilagarsi della cosiddetta influenza suina. Per completezza, rammenta che su questo tema – in occasione della conversione del decreto-legge n. 6 del 2020, nel corso della seduta della Camera del 26 febbraio scorso – il Governo aveva accolto l'ordine del giorno 9/2402-A/12 a prima firma del Presidente Rizzo con il quale si impegnava l'Esecutivo a valutare l'opportunità del pieno utilizzo delle capacità scientifiche e produttive dello Stabilimento chimico farmaceutico militare sia per la produzione di disinfettanti germicidi e battericidi utili alla prevenzione del contagio sia per l'individuazione di medicinali in grado di rallentare e debellare il COVID-19. Come precisato nella relazione tecnica, allo stato, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è in grado di produrre circa 800 litri al giorno di disinfettante, per un costo di circa 20 euro al litro. Nell'arco di due mesi dovrebbe, pertanto, essere completata la realizzazione dell'intero ordine (35.000 litri).

Un secondo gruppo di disposizioni contenute nel decreto-legge interessano specificamente il personale militare. In primo luogo, l'articolo 24 incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che, per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché per quello della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il suddetto beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare e che non è cumulabile con la possibilità per il medesimo personale di essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio per ragioni riconducibili all'emergenza epidemiologica, di cui all'articolo 87, comma 6, del provvedimento in esame. Con riferimento, poi, alla possibilità di usufruire della corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* prevista dall'articolo 25, il comma 3 di tale articolo eleva il limite massimo del *bonus* a mille euro per talune categorie di lavoratori, tra i quali rientrano i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica. A sua volta l'articolo 73-*bis*, introdotto durante l'esame presso il Senato (il testo riproduce l'articolo 21 del decreto-legge n. 9 del 2020), dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida. Per quanto concerne le Forze armate le richiamate strutture sanitarie sono quelle facenti parti del Servizio sanitario militare richiamato in precedenza. Al riguardo, del resto, ricorda che lo scorso 7 aprile, la Commissione Difesa ha inserito un'osservazione nel parere sul decreto-legge n. 19, volta proprio a sollecitare la Commissione Affari sociali all'inserimento di un'ulteriore norma per dotare tutti i militari di adeguata protezione. Per quanto riguarda l'impiego e il finanziamento dell'impegno dei militari nelle operazioni di contenimento dell'epidemia e del controllo sull'osservanza delle relative misure, il Senato ha introdotto due disposizioni, il comma 01 dell'articolo 74 e l'articolo 74-*ter*. Il nuovo comma 01 dell'articolo 74 si compone di due periodi: nel primo, si autorizza una spesa di 4.111.000 euro per l'anno 2020 che deve coprire le prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni, a decorrere dalla data di effettivo impiego, del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; nel secondo, si prevede l'aggiunta di 253 unità del contingente delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo « Strade si-

cure », da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 1, comma 132, della legge di bilancio per l'anno 2020. L'integrazione opera per 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. La copertura finanziaria di queste 253 nuove unità è sempre sui 4 milioni e 111 mila euro di cui al primo periodo. A sua volta il successivo nuovo articolo 74-*ter* prolunga di ulteriori 90 giorni l'impiego del richiamato contingente militare a decorrere dal 17 marzo (data di entrata in vigore del convertendo decreto). Viene, altresì, precisato che l'intero contingente militare impegnato nella Operazione « Strade sicure » può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19. A tale scopo si autorizzata per il 2020 la spesa di euro 10,2 milioni di euro circa, di cui 8 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, e la somma di 2.130.494 per gli altri oneri connessi al personale. In relazione alle citate disposizioni osserva, quindi, che la prima (comma 01 dell'articolo 74), riproducendo il contenuto dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020, abrogato dal presente provvedimento, è volta a salvaguardarne gli effetti, mentre la disposizione di cui al nuovo articolo 74-*ter* è, invece, finalizzata, a prolungare la durata dell'integrazione del dispositivo « Strade sicure » per ulteriori 90 giorni, a decorrere dal 17 marzo, individuando la nuova copertura finanziaria. In entrambi i casi la *ratio* di queste disposizioni va individuata nei maggiori compiti assegnati alle Forze armate a seguito dell'insorgere dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese ed in particolare, nella possibilità, contemplata dai decreti-legge nn. 6 e 19, che i Prefetti si avvalgano anche delle Forze armate per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Nell'esprimere, quindi, una valutazione positiva sulle richiamate disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario che disciplinano il dispositivo « Strade sicure » sottolinea, comunque, l'opportunità che nel corso dell'esame del provvedimento si chiarisca meglio il rapporto tra le due norme (comma 01 dell'articolo 74 e articolo 74-*ter*) in relazione alla decorrenza e alla durata dell'integrazione, stanti i differenti termini stabiliti e ivi previsti. Il nuovo articolo 74-*ter* introduce, infine, una disposizione di carattere contabile riguardante le regolazioni delle operazioni di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa, che vengono posticipate al 31 maggio 2020.

Segnala, infine, che ulteriori disposizioni di interesse sono previste dagli articoli 83 e 87. Nello specifico, il comma 21 dell'articolo 83 prevede che le disposizioni dell'articolo in esame sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali si applichino, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi alla Magistratura militare. Da ultimo, l'articolo 87, nello stabilire che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni consente ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, il relativo personale. Il periodo di dispensa temporanea dal servizio è considerato come congedo/licenza straordinaria e non è computabile nel limite dei 45 giorni annuali previsto dalla normativa vigente. La disposizione opera fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19.

Secondo la relazione illustrativa del decreto-legge in esame, si tratta di una disposizione volta a tutelare il personale che svolge compiti operativi per i quali non si configura la possibilità di operare in « lavoro agile », evitando, così, una disparità di trattamento rispetto al personale per il quale l'articolo 84 prevede anche l'istituto dell'esonero dal servizio.

Segnala, infine, che per effetto dell'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di

conversione, i decreti-legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020 sono abrogati. La disposizione chiarisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

Salvatore DEIDDA (FDI) ribadisce che il gruppo di Fratelli d'Italia apprezza il lavoro svolto dalla Difesa nell'ambito dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19 e, pertanto, pur non condividendo il provvedimento, non condurrà un'opposizione strumentale. Manifesta, in particolare, soddisfazione per le disposizioni che riconoscono l'alto valore del lavoro svolto dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare e auspica che la proposta di parere possa richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di prorogare il periodo di servizio dei volontari in ferma prefissata annuale oramai prossimo alla scadenza.

Renzo TONDO (M-NI-USEI-C !-AC) lamenta che l'Esecutivo non solo non ha manifestato una fattiva volontà di collaborazione sulle problematiche legate alla pandemia del COVID-19, ma appare anche profondamente diviso al suo interno. Preoccupa, inoltre, l'incertezza che avvolge quella che dovrebbe essere la cabina di regia per risolvere questa emergenza ed esprime, quindi, un giudizio negativo sull'operato del Governo. Quanto alle disposizioni che riguardano la Commissione difesa, esprime soddisfazione per l'aumento delle risorse destinate allo Stabilimento chimico farmaceutico militare. Conclude segnalando l'opportunità di sostenere lo sforzo delle nostre Forze armate impegnate nell'emergenza, richiamando i nostri militari impegnati nelle missioni all'estero.

Silvia FREGOLENT (IV) preannuncia che il gruppo di Italia Viva sosterrà il provvedimento, ma ritiene importante che la discrasia segnalata dal relatore tra il nuovo comma 01 dell'articolo 74 e l'articolo 74-*ter* siano appianate, sotto i profili sia della decorrenza sia della durata e quindi dei destinatari della misura compensativa. Nella sua regione non è affatto indifferente sapere se i militari potranno essere impiegati per trenta o per novanta giorni. Si tratta di un passaggio legislativo che deve essere chiarito.

Giovanni RUSSO (M5S), Alberto PAGANI (PD) e Matteo DALL'OSSO (FI) preannunciano l'orientamento favorevole dei rispettivi gruppi.

Wanda FERRO (FDI) si associa alle considerazioni della collega Fregolent in ordine alla confusione creata dalle disposizioni da lei richiamate. Pur riconoscendo che il provvedimento contiene aspetti positivi per il comparto della difesa, condivide i rilievi del deputato Tondo e preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Giulio CALVISI, sulla questione sollevata da ultimo dalle deputate Fregolent e Ferro, rappresenta che nella sede referente presso il Senato della Repubblica è dapprima emersa l'esigenza di far salvi con una apposita disposizione gli effetti dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020. Successivamente si è ritenuto di stanziare fondi per tutti gli uomini, appartenenti al contingente di « Strade Sicure », impegnati nell'attività di controllo sulla diffusione del Corona virus per novanta giorni. Sicché le due disposizioni devono ritenersi l'una aggiunta all'altra. Deposita, al riguardo, una nota di spiegazioni (*vedi allegato 2*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione la acquisisce.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, ritiene utile allegarla alla sua proposta di parere.

Roberto ROSSINI (M5S) rivolge un ringraziamento agli uomini e alle donne delle Forze armate per il loro impegno in questa difficile emergenza e auspica che si facciano tutti gli sforzi possibili per garantire la salute del personale militare, soprattutto dotandolo dei necessari dispositivi di protezione individuale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.05 alle 19.15.

ALLEGATO 1

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il testo del disegno di legge A.C. 2463 nella seduta del 15 aprile 2020 (al cui resoconto si rinvia) e premesso che:

esso reca agli articoli 7, 8 e 9 una serie di disposizioni volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus SARS-CoV-2;

il concorso delle Forze Armate è fondamentale al fine di fronteggiare l'emergenza di salute pubblica, derivante dalla diffusione del COVID-19, su tutto il territorio nazionale ed, in particolare, al momento, nelle aree del nord dell'Italia, in cui si registrano le situazioni più critiche e nella consapevolezza che il periodo di emergenza non avrà termine nell'immediato;

vi si prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo, di 320 unità di personale medico e infermieristico per l'Esercito italiano, con l'obiettivo di selezionare « le migliori professionalità possibili », e che si stabilisce (articolo 7, comma 4) il richiamo in servizio di ulteriori 60 Ufficiali medici, appartenenti alla riserva selezionata, rispetto a quelli già contemplati dall'articolo 12 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per l'anno 2020);

vi si prevede che il Ministero della Difesa, possa conferire, mediante procedure comparative e previa selezione dei titoli e colloquio dei candidati (articolo 8, comma 2), incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, con il profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, onde fronteggiare l'incremento esponenziale delle prestazioni poste a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico Militare del Celio, conseguente all'emergenza sanitaria determinatasi a seguito della diffusione del COVID-19;

vi si prevede altresì il potenziamento del Servizio di Sanità Militare, aumentandone le capacità di ricovero sul territorio nazionale, in strutture sanitarie sia militari esistenti sia campali appositamente destinate, e rafforzandone la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento, nonché la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia, la somministrazione di farmaci e dispositivi di protezione individuale per l'assistenza dei malati e dei contagiati;

il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 costituisce uno strumento di altissimo valore e una salvaguardia di grande profilo e che le Forze armate prestano la massima attenzione alla tutela dell'integrità psicofisica delle proprie risorse umane, valutate come elemento imprescindibile a garanzia della propria efficienza ed efficacia operativa, anche in virtù dell'obbligo tassativo del rispetto della nor-

mativa afferente alla sicurezza del personale, esplicitamente contemplato nell'articolo 725, comma 2, lettera *f)*, del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 « Codice dell'ordinamento militare »;

i limiti di compatibilità con gli speciali compiti d'istituto e le insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, valutate dai competenti organismi militari, sanitari e tecnici, sono individuati nel Libro I – Titolo V – Capo I del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

in contesti a elevata domanda assistenziale, l'ingaggio professionale degli operatori direttamente coinvolti nell'emergenza è tale da non lasciare spazio all'elaborazione di una risposta psicologica o alla formulazione di una richiesta d'aiuto e che gli operatori sanitari, coinvolti nella rete di gestione dell'emergenza, sono i pilastri su cui si fonda la risposta all'epidemia da SARS-CoV-2 ed è quindi fondamentale investire quanto più possibile per proteggerne la salute fisica e mentale;

come precisato nel corpo della relazione illustrativa al provvedimento in esame, la finalità delle assunzioni richiamate all'articolo 8 deve essere individuata nell'esigenza che il Policlinico Militare del Celio sviluppi *test* per patogeni rari e garantisca i livelli essenziali di assistenza, oltre al supporto alle strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale;

le attività professionali svolte dai funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica assunti presso le strutture sanitarie militari, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, costituiranno titoli preferenziali nelle future procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della Difesa;

le ulteriori disposizioni del provvedimento recano profili di interesse per la Commissione Difesa con particolare riferimento agli articoli 24, comma *2-bis*, 25, comma 3, 73-*bis*, 74, comma 01, 74-*ter*, 83, comma 21, e 87, comma 6;

il secondo periodo del comma 01 dell'articolo 74, al fine di salvaguardare gli effetti della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 9 del 2020 (abrogato dalla legge di conversione del decreto-legge in esame), prevede l'integrazione di 253 unità del contingente delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo « Strade sicure », per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.

il successivo nuovo articolo 74-*ter* dispone il prolungamento, di ulteriori 90 giorni, dell'impiego del medesimo contingente di cui al comma 01 dell'articolo 74, a decorrere dal 17 marzo 2020;

onde evitare dubbi interpretativi, sono accolti con favore i chiarimenti offerti – in ordine alla durata e alla decorrenza della richiamata integrazione del dispositivo « Strade sicure » prevista dall'articolo 74, comma 01 e 74-*ter* del decreto-legge in esame – dal sottosegretario alla Difesa intervenuto (*vedi allegato*);

appare indispensabile pervenire al più presto alla riforma strutturale e organizzativa dello strumento militare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti l'opportunità, anche nell'adozione di successivi provvedimenti, che saranno emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, di:

1) attivare le risorse di supporto psicologico per sostenere gli Operatori Sanitari militari che quotidianamente si confrontano con l'emergenza, garantendole anche nel periodo successivo alla crisi pandemica, così contribuendo a potenziare le abilità di adattamento e a promuovere *l'empowerment* personale;

2) assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di infermità dipendente da causa di servizio anche nei casi in cui essa risulti derivante dall'impiego svolto nella gestione della crisi sanitaria conseguente al COVID-19;

3) completare il processo di acquisto e la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale (dpi), oltre a quanto già sancito dall'articolo 74 del provvedimento in esame, a tutto il personale della Difesa, in ossequio alle disposizioni cristallizzate nel Libro I – Titolo V – Capo I del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in questa parte emanate nel rispetto delle procedure previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

4) proseguire con l'approvvigionamento straordinario di prodotti da impiegare in trattamenti di sanificazione virucida per tutti i materiali, gli automezzi e i luoghi di lavoro che concorrono al contrasto dell'emergenza sanitaria COVID-19;

5) prevedere l'incremento organico di unità CBRN di livello ordinativo reggimentale, da distribuire nei settori settentrionale e meridionale del territorio nazionale, anche al fine di procedere al rafforzamento delle capacità negli ambiti dello sviluppo tecnologico strategico, con riferimento ai settori di biologia, biotecnologie e medicina e contestualmente al potenziamento umano, e delle altre strutture del Comparto Difesa che si occupano della resilienza ad eventi assimilabili al *biological warfare*;

6) proseguire nell'applicazione dei protocolli sanitari in coerenza con le indicazioni del Gruppo di Lavoro *ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni*, nei confronti del personale della Difesa contagiato dall'infezione COVID-19, anche con attenzione allo stadio di « declino della malattia » e relativa « convalescenza », per consentire il rientro del personale medesimo senza rischi per lo stesso e l'ambiente ove opera;

7) non disperdere la competenza e l'*expertise* maturata dal personale Sanitario arruolato per la gestione dell'emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento in esame e stabilendo che le attività professionali svolte dai nuovi assunti costituiscano titoli preferenziali nelle future procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della Difesa, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; in ogni caso, previa Dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio, con l'immissione nel bacino delle Forze di completamento volontarie per le esigenze operative dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;

8) incrementare le assunzioni del personale Sanitario militare, di cui al richiamato articolo 7, prevedendo nuovi reclutamenti in favore di tutte le Forze armate, oltre a quelle per l'Esercito italiano già previste;

9) concorrere al supporto e al sostegno delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus SARS-CoV-2, prevedendo modalità di impiego del personale del Corpo Militare dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.);

10) prevedere, laddove nelle attività di controllo delle misure di contenimento sociale siano impiegati allievi degli istituti di formazione militare, un riconoscimento compatibile con il particolare stato giuridico di tale personale;

11) impiegare, nell'ambito del potenziamento dei servizi sanitari militari e in generale contrasto alla crisi sanitaria, anche le strutture in corso di dismissione ovvero – dove consentito – già dismesse nel Lazio e in altre regioni dell'Italia, che per le loro caratteristiche logistiche o infrastrutturali possono essere adeguate agli scopi;

12) valutare l'opportunità di prevedere nei successivi provvedimenti, qualora verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di nuovo personale, di estendere la ferma del personale militare volontario sino alla conclusione dell'emergenza da COVID-19.

ALLEGATO 2

DL 18/2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

NOTA DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO ALLA DIFESA CALVISI

A prosecuzione dell'appunto in **c/p.**, si evidenzia che il Senato in data 9 aprile 2020 (con 142 voti favorevoli, 99 contrari e 4 astensioni) ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando il maxi emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1766, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge in oggetto (cd. *Cura Italia*). Il testo è passato, dunque, in data 10 aprile 2020 alla Camera dei Deputati (**A.C. 2463 – all. 1** testo Senato).

Tra le modifiche apportate al testo, si segnala che nell'ambito dell'art. 74 del decreto-legge n. 18 del 2020 (stralcio AS 1766 - **all. 2**) è stato inserito il comma 01 (**all. 3**) che riproduce testualmente il contenuto dell'art. 22, comma 1, del DL 9/2020 (abrogato dal presente provvedimento). In particolare, al **primo periodo**, viene autorizzata la spesa di **4.111.000 euro** per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di **lavoro straordinario**, per un periodo **di 30 giorni** a decorrere dalla data di effettivo impiego, del personale delle **Forze di polizia** e delle **Forze armate**. La spesa è finalizzata allo svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID -19. Il **secondo periodo** del comma 01 prevede l'integrazione di **253 unità** del contingente delle **Forze armate** che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo "Strade sicure", per **trenta giorni** a decorrere dalla data di effettivo impiego (24 febbraio 2020) e ai fini dei maggiori compiti dovuti al contrasto dell'epidemia. Ai sensi del **terzo periodo** al contingente di cui sopra si applicano le **disposizioni di carattere ordinamentale** riferibili al personale militare impiegato nel dispositivo "Strade Sicure", di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.

Tra le nuove disposizioni di interesse introdotte al Senato, si segnala l'articolo **74-*ter*** che al/ai:

- comma 1: integra di **253 unità** il contingente di personale delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo "Strade sicure". L'integrazione è disposta per novanta giorni, a partire dal 17 marzo 2020 (quindi, fino al 15 giugno 2020);
- comma 2: precisa che l'intero contingente militare impegnato nella richiamata operazione "Strade sicure" (7.050 unità + 253 unità di cui sopra = 7.303) può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19;
- commi 3 e 4: autorizzano conseguentemente, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di **euro 10.163.058**, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494

per gli altri oneri connessi all'impiego del personale e si prevede la relativa copertura finanziaria. Con tale stanziamento, tra l'altro, viene riconosciuta all'intero contingente di **7.303 unità**, per 90 giorni, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso (mediamente **40 ore/mese**, in luogo delle precedenti 21 ore/mese)[1];

- comma 5: introduce, infine, una disposizione di carattere contabile riguardante le regolazioni delle operazioni di chiusura delle gestioni operanti sulle **contabilità speciali** del Ministero della difesa, che vengono posticipate al **15 maggio 2020** (la scadenza ordinaria era al 31 marzo 2020)[2].

Per quanto riguarda il personale del dispositivo "Strade sicure"[3], la disposizione in esame (art. 74-*ter* – indicante in cit. **all. 3**) conferma l'integrazione, già prevista dall'art. 22 del precedente decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 (per trenta giorni dalla data di effettivo impiego), di **253 unità di personale militare**, messe ora a disposizione dei Prefetti, unitamente a quelle preesistenti, per ulteriori 90 giorni dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, in conversione). Tale integrazione viene giustificata alla luce dei maggiori compiti assegnati alle Forze armate nell'ambito delle operazioni di contenimento della diffusione del COVID-19.

---

[1] Ciò consente, tra l'altro, di gratificare il personale militare costantemente impiegato e di evitare l'accumulo di ore di recupero (difficilmente usufruibili durante lo stato di emergenza).

[2] La disposizione ha recepito una delle esigenze proposte dalla Difesa (che aveva chiesto la proroga fino al 31 maggio). Come è noto, il comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. 12 maggio 2016, n. 90, che ha introdotto l'art. 44-ter alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha disposto la progressiva eliminazione delle gestioni operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la loro contestuale riconduzione al regime di contabilità ordinaria. La resa della contabilità speciale utilizzata dalla Difesa è riferita a quella dell'esercizio finanziario 2019, il cui termine delle operazioni di pareggio del cd. V rendiconto trimestrale è previsto per il 31 marzo 2020. L'attuale situazione emergenziale in atto non consentiva, pertanto, il rispetto dei termine di rendicontazione della contabilità speciale in considerazione dell'impossibilità da parte:

- delle società fornitrici, di completare, entro la data del 31 marzo, le consegne dei beni e/o l'effettuazione dei servizi già ordinati entro il 31 dicembre 2019;
- del personale della Difesa, di porre in essere i discendenti adempimenti amministrativi (collaudo, buona esecuzione, ecc.),

attività non compatibili con quanto previsto dall'art. 87, comma 1, del D.L. 18/2020 (cd. lavoro agile).

Inoltre, anche a causa dei provvedimenti restrittivi emanati dal Governo, molte società fornitrici sono state chiuse, non consentendo di ricevere la documentazione probatoria atta ad effettuare i relativi pagamenti.

[3] In via generale si ricorda che l'articolo 1, comma 132, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha prorogato l'operazione "Strade sicure" fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, prevedendo l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Il personale fruisce di una indennità onnicomprensiva per ordine pubblico, oltre al compenso per lo straordinario (art. 7, comma 4 del D.L. n. 92/2008).

Ulteriori compiti sono stati successivamente assegnati al dispositivo "Strade sicure" dai decreti legge n. 6, 9 e 19 del 2020, varati dal Governo a seguito dell'insorgere dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese. In particolare, con i decreti legge nn. 6 e 19 è stata concessa ai Prefetti la facoltà di avvalersi anche delle Forze Armate **per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento** e gestione dell'emergenza epidemiologica. Al citato personale militare è stata espressamente riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. C. 2434-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole).* 122

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 130

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. Atto n. 163 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)* 132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

SEDE REFERENTE:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 136

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 11.35.

DL 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.
C. 2434-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN, *relatrice*, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del testo originario del provvedimento in oggetto nella seduta del 31 marzo 2020. In quella occasione, ricorda altresì di aver formulato, in qualità di relatrice, alcune

richieste di chiarimento alla rappresentante del Governo rispetto alle quali quest'ultima si era riservata di rispondere in una successiva seduta. Ricorda, infine, che lo scorso 9 aprile la Commissione cultura ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento in esame, apportandovi alcune modifiche. La Commissione bilancio è quindi ora chiamata ad esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea sul testo come modificato dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.

Riguardo alle citate modifiche evidenzia quanto segue.

Per quanto riguarda le modifiche intervenute nella composizione del Consiglio olimpico congiunto di cui all'articolo 1, nel ritenere che esse non siano tali da incidere sull'idoneità delle risorse del CONI a sostenere le spese connesse al funzionamento del predetto Consiglio, giacché la composizione numerica dell'organismo resta invariata e una delle sue funzioni viene meno, chiede comunque al riguardo una conferma al Governo.

In merito alla modifica apportata alla clausola sul divieto di compensi, che prevede che il rimborso di eventuali spese sostenute dai componenti del Consiglio sia a carico degli enti cui gli stessi fanno capo, ritiene opportuno acquisire la conferma della disponibilità, nell'ambito delle dotazioni di bilancio degli enti interessati, delle relative risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che nel corso dell'esame in sede referente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 4, è stata riformulata più puntualmente nel senso di prevedere che dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio olimpico congiunto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai componenti del Consiglio medesimo non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, mentre i rimborsi di eventuali spese dagli stessi rimangono a carico dei rispettivi enti a cui i componenti stessi fanno capo. Al riguardo non ha osservazioni, giacché la nuova formulazione della clausola di invarianza finanziaria risolve i profili problematici che erano stati evidenziati con riferimento alla originaria versione della clausola medesima.

Relativamente agli articoli 2, comma 3, 6, comma 4 e 15, comma 3, che prevedono clausole di invarianza finanziaria, segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, sono state riformulate più puntualmente le clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2, comma 3, 6, comma 4, e 15, comma 3, sostituendo le parole: « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare ». Al riguardo non ha osservazioni, giacché l'opportunità di apportare le predette riformulazioni era stata evidenziata con riferimento alla versione originaria delle clausole stesse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che nel corso dell'esame in sede referente nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, è stata inserita un'apposita autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo non ha osservazioni, giacché l'opportunità del predetto inserimento era stata evidenziata con riferimento alla formulazione originaria della predetta clausola di copertura.

Per quanto concerne l'articolo 3, comma 12-*bis*, relativo agli investimenti sostenibili per le Olimpiadi invernali 2026, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che, in relazione agli investimenti programmati per la sostenibilità delle Olimpiadi 2026, la norma introdotta – nel mantenere ferme le finalità, gli importi e la scansione temporale – modifica l'originaria riserva di una quota del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali in una distinta autorizzazione di spesa, finanziata mediante corrispondente riduzione del Fondo medesimo. Rileva preliminarmente che le modifiche non intervengono sulle spese previste, ma sulle loro modalità attuative: in particolare, la modifica esclude le risorse in esame dalla disciplina generale dettata per il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, senza espli-

citare le nuove modalità di gestione delle risorse in questione. Ritiene quindi opportuno che sia chiarito quale amministrazione sia da considerare titolare degli interventi e quale sia la disciplina applicabile, e se da tali variazioni – trattandosi di risorse in conto capitale, per le quali originariamente erano ascritti effetti diversi sui saldi in funzione della concreta tempistica degli interventi – derivi un'accelerazione dell'indice di spendibilità delle risorse tale da incidere sugli effetti originariamente ascritti dalla legge di bilancio 2020 sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Riguardo all'articolo 3-*bis*, relativo al Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica durevole, in merito ai profili di quantificazione evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta durante l'esame in sede referente, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo Sport, un comitato denominato « Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica e paralimpica ». Al riguardo, rileva che nel testo risulta inserita la previsione che ai componenti dell'istituendo Forum non spettino compensi, indennità, emolumenti né rimborsi spese (comma 3).

Inoltre è riportata una clausola di neutralità finanziaria: tuttavia, al fine di verificare l'effettività di tale clausola, con particolare riferimento a possibili spese di funzionamento e di supporto amministrativo, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge n. 196 del 2009, che il Comitato possa essere costituito e svolgere le proprie funzioni con risorse già esistenti presso la Presidenza del Consiglio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che nel corso dell'esame in sede referente nella clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, è stata inserita un'apposita autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo non ha osservazioni, giacché l'opportunità del predetto inserimento era stata evidenziata con riferimento alla formulazione originaria della predetta clausola di copertura.

In merito all'articolo 5, commi 6 e 7, che recano disposizioni tributarie, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che le modifiche riducono le agevolazioni introdotte in favore dei lavoratori dipendenti del Comitato organizzatore, sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo della misura del beneficio (comma 6) e correlativamente diminuiscono l'ammontare delle minori entrate valutate ai fini della copertura finanziaria (comma 7). Ritiene opportuno acquisire gli elementi di valutazione di tali nuove stime, al fine di verificare la quantificazione degli effetti finanziari operata.

Rinvia, inoltre, a quanto indicato nella Nota del Servizio Bilancio n. 201 del 31 marzo 2020, riferita al testo originario del decreto-legge, in esame in merito alle richieste concernenti i criteri di quantificazione degli effetti finanziari recati dal comma 6.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, è stato modificato l'articolo 5, comma 7, che provvede agli oneri derivanti dall'applicazione di un più favorevole regime fiscale agli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore istituito dall'articolo 2, da un lato, precisando che gli oneri ivi indicati sono costituiti da minori entrate, dall'altro, inserendo un'apposita autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, si è provveduto alla riduzione dell'importo delle minori entrate oggetto di copertura finanziaria, giacché nel corso dell'esame in sede referente, è stato attenuato il predetto regime fiscale di favore. In proposito non ha osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che l'opportunità di apportare le prime due modifiche dianzi menzionate era stata evidenziata con riferimento alla originaria versione della clausola di copertura in esame.

Relativamente agli articoli 5-*bis* e 5-*ter*, concernente la titolarità e la tutela delle

proprietà olimpiche e paralimpiche, in merito ai profili di quantificazione osserva preliminarmente che le norme contengono le definizioni delle « proprietà olimpiche », di cui viene ristretto l'uso a una serie di soggetti in essa indicati, e si prevede il divieto di registrazione del simbolo olimpico, salvo i casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale, il suo ambito di estensione e la data entro cui ha termine il divieto. Infine, si prevede che le disposizioni sopra descritte si applichino anche al simbolo paralimpico Agitos e a tutto quanto contraddistingue i XIV Giochi Paralimpici Invernali. In considerazione della loro natura ordinamentale, non ha osservazioni da formulare sulle disposizioni in esame.

Riguardo all'articolo 6, comma 5, che prevede il divieto di compensi per i componenti del Comitato Finali ATP e della Commissione Tecnica di Gestione, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, comma 5, è stata riformulata più puntualmente nel senso di prevedere, da un lato, che a coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato per le Finali ATP o della Commissione Tecnica di Gestione non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese, dall'altro, che i predetti incarichi non sono cumulabili tra loro né compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società Sport e salute Spa. Al riguardo non ha osservazioni, giacché la nuova formulazione della clausola di invarianza finanziaria risolve i profili problematici che erano stati evidenziati con riferimento alla originaria versione della clausola medesima.

Riguardo all'articolo 12, in materia di sanzioni e di tutela amministrativa e giurisdizionale, in merito ai profili di quantificazione, sull'avvalimento della Guardia di Finanza nel procedimento sanzionatorio osserva che alla stessa sono già attribuite a legislazione vigente competenze sanzionatorie in materia di pubblicità ingannevole. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – della sostenibilità dei compiti indicati dalla disposizione sulla base delle risorse già esistenti a legislazione vigente.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI in merito ai chiarimenti richiesti dal relatore sia con riferimento alla versione originaria del testo del provvedimento, sia in merito alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione cultura, rileva quanto segue.

Segnala che gli enti che designano i componenti del Consiglio olimpico congiunto potranno fare fronte alle spese che saranno sostenute dai componenti medesimi nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie a loro disposizione.

Evidenzia che l'articolo 2, che prevede che la Fondazione « Milano-Cortina 2026 » assuma le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi e affida ad essa lo svolgimento di tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, non determina di per sé nuovi flussi finanziari, poiché la Fondazione è già stata istituita e i suoi compiti sono già stati previsti dall'*Host City contract*.

Fa presente che non risulta possibile effettuare una valutazione *ex ante* in merito all'eventuale inserimento della predetta Fondazione nonché della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », istituita ai sensi del successivo articolo 3, nell'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, atteso che l'aggiornamento della lista dei soggetti che concorrono agli obiettivi di finanza pubblica viene effettuato ogni anno dall'ISTAT in piena autonomia, sulla base di regole stabilite, nell'ambito dell'Unione europea, ai fini della definizione del perimetro del settore istituzionale delle Amministrazioni pubbliche.

Ricorda che l'applicazione dei princìpi inerenti al continuo miglioramento dell'efficienza, della razionalizzazione e della riduzione dei costi di gestione delle partecipazioni, previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha portato alla sistematica adozione di dettagliati piani industriali come strumento di programmazione in grado di fornire informazioni, in termini qualitativi e quantitativi, sulla possibile dinamica aziendale nel medio-lungo termine, anche sulla base dei cronoprogrammi elaborati in relazione alle attività da realizzare.

Evidenzia che, in questo quadro, il piano industriale della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », prevista dall'articolo 3, fornirà, non solo informazioni riguardo alla sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico con riferimento allo svolgimento delle attività della società durante tutta la sua vita (sostanzialmente sei anni), ma anche dettagliati elementi a dimostrazione della capacità del capitale sociale di assolvere le funzioni di garanzia nei confronti dei creditori sociali per l'adempimento delle obbligazioni contratte o da contrarsi nell'esercizio dell'attività sociale nonché della congruità del capitale medesimo rispetto allo svolgimento dell'attività sociale, alla luce degli impegni di spesa programmati e delle somme attribuite alla medesima società ai sensi del comma 11 del predetto articolo 3.

Fa presente che i conferimenti posti a carico degli enti territoriali, ai fini della costituzione della predetta società, saranno comunque effettuati nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per gli enti medesimi.

Segnala che le risorse di cui al comma 33 dell'articolo 145 della legge n. 388 del 2000 utilizzate dall'articolo 3, comma 4, a copertura degli oneri ivi indicati, risultano effettivamente disponibili – giacché è già stato disposto sullo stanziamento di competenza per l'anno 2020 un accantonamento per nuove leggi pari a 350.000 euro – e che il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le risorse stesse erano state originariamente preordinate.

Fa presente che l'articolo 3, comma 9, che prevede che la Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » possa avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa e con oneri a carico della stessa, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni è da intendersi nel senso che a tale avvalimento si può ricorrere solo previo consenso dell'interessato, come previsto dal richiamato comma 7 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la facoltà delle pubbliche amministrazioni di non concedere il personale la cui collaborazione sia ritenuta necessaria a garantire la piena funzionalità delle stesse.

Evidenzia che la riduzione del Fondo investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, introdotta nel corso dell'esame in sede referente al comma 12-*bis* dell'articolo 3, potrebbe determinare non già una accelerazione, ma un rallentamento dei tempi di assegnazione delle risorse all'amministrazione competente, poiché la disposizione interferisce con il già avviato *iter* di approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si provvederà al riparto del predetto Fondo.

Sottolinea che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato denominato « Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica e paralimpica » di cui all'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria contenuta nel medesimo articolo 3-*bis*.

Ricorda che l'articolo 5, comma 6, è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente, nel senso di prevedere che i redditi di lavoro dipendente derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato

organizzatore, concorrano alla formazione del reddito complessivo – anziché per il 30 per cento del loro ammontare nel periodo 2020-2026, come era originariamente previsto – per il loro intero importo nel 2020, per il 60 per cento negli anni dal 2021 al 2023 e per il 30 per cento negli anni dal 2024 al 2026.

Segnala che all'articolo 5, comma 7, sono state pertanto correttamente rideterminate le minori entrate derivanti dal citato regime fiscale, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, in 0,786 milioni di euro per l'anno 2021, 1,337 milioni di euro per l'anno 2022, 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, 16,436 milioni di euro per l'anno 2025, 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027.

Fa presente che la garanzia dello Stato concessa a favore del Comitato Olimpico Internazionale, ai sensi dell'articolo 4, nonché la controgaranzia dello Stato concessa a condizioni di mercato ai soggetti privati che ne facciano richiesta e che abbiano già prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis, ai sensi del successivo articolo 8, comma 1, non determinano effetti sull'indebitamento netto, trattandosi di garanzie non standardizzate, posto che non ricorrono le condizioni – ossia la numerosità dei beneficiari e delle operazioni garantite – per una loro classificazione come garanzie standardizzate.

Conferma che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presenta le disponibilità necessarie per provvedere alle minori entrate ad esso imputate dall'articolo 5, comma 7, anche per gli anni dal 2021 al 2027.

Fa presente, infine, che l'assegnazione di risorse della società « Sport e salute S.p.A. », per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, alla Federazione italiana tennis non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse stesse erano originariamente preordinate.

Beatrice LORENZIN, *relatrice*, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2434-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli enti che designano i componenti del Consiglio Olimpico Congiunto, istituito dall'articolo 1, potranno fare fronte alle spese che saranno sostenute dai componenti medesimi nell'ambito delle ordinarie risorse finanziarie a loro disposizione;

l'articolo 2, che prevede che la Fondazione « Milano-Cortina 2026 » assuma le funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi e affida ad essa lo svolgimento di tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, non determina di per sé nuovi flussi finanziari, poiché la Fondazione è già stata istituita e i suoi compiti sono già stati previsti dall'*Host City contract*;

non risulta possibile effettuare una valutazione *ex ante* in merito all'eventuale inserimento della predetta Fondazione nonché della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », istituita ai sensi del successivo articolo 3, nell'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, atteso che l'aggiornamento della lista dei soggetti che concorrono agli obiettivi di finanza pubblica viene effettuato ogni anno dall'ISTAT in piena autonomia, sulla base di regole stabilite, nell'ambito dell'Unione europea, ai fini della defini-

zione del perimetro del settore istituzionale delle Amministrazioni pubbliche;

l'applicazione dei princìpi inerenti al continuo miglioramento dell'efficienza, della razionalizzazione e della riduzione dei costi di gestione delle partecipazioni, previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha portato alla sistematica adozione di dettagliati piani industriali come strumento di programmazione in grado di fornire informazioni, in termini qualitativi e quantitativi, sulla possibile dinamica aziendale nel medio-lungo termine, anche sulla base dei cronoprogrammi elaborati in relazione alle attività da realizzare;

in questo quadro, il piano industriale della società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », prevista dall'articolo 3, fornirà, non solo informazioni riguardo alla sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico con riferimento allo svolgimento delle attività della società durante tutta la sua vita (sostanzialmente sei anni), ma anche dettagliati elementi a dimostrazione della capacità del capitale sociale di assolvere le funzioni di garanzia nei confronti dei creditori sociali per l'adempimento delle obbligazioni contratte o da contrarsi nell'esercizio dell'attività sociale nonché della congruità del capitale medesimo rispetto allo svolgimento dell'attività sociale, alla luce degli impegni di spesa programmati e delle somme attribuite alla medesima società ai sensi del comma 11 del predetto articolo 3;

i conferimenti posti a carico degli enti territoriali, ai fini della costituzione della predetta società, saranno comunque effettuati nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per gli enti medesimi;

le risorse di cui al comma 33 dell'articolo 145 della legge n. 388 del 2000 utilizzate dall'articolo 3, comma 4, a copertura degli oneri ivi indicati, risultano effettivamente disponibili – giacché è già stato disposto sullo stanziamento di competenza per l'anno 2020 un accantonamento per nuove leggi pari a 350.000 euro – e il loro impiego non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità alle quali le risorse stesse erano state originariamente preordinate;

l'articolo 3, comma 9, che prevede che la Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » possa avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa e con oneri a carico della stessa, di personale proveniente da pubbliche amministrazioni, è da intendersi nel senso che a tale avvalimento si può ricorrere solo previo consenso dell'interessato, come previsto dal richiamato comma 7 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la facoltà delle pubbliche amministrazioni di non concedere il personale la cui collaborazione sia ritenuta necessaria a garantire la piena funzionalità delle stesse;

la riduzione del Fondo investimenti delle amministrazioni centrali di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, introdotta nel corso dell'esame in sede referente al comma 12-*bis* dell'articolo 3, potrebbe determinare non già un'accelerazione, ma un rallentamento dei tempi di assegnazione delle risorse all'amministrazione competente, poiché la disposizione interferisce con il già avviato iter di approvazione dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si provvederà al riparto del predetto Fondo;

dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato denominato « Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica e paralimpica » di cui all'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché la Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 3 del medesimo articolo 3-*bis*;

l'articolo 5, comma 6, è stato modificato nel corso dell'esame in sede refe-

rente, nel senso di prevedere che i redditi di lavoro dipendente derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore, concorrano alla formazione del reddito complessivo – anziché per il 30 per cento del loro ammontare nel periodo 2020-2026, come era originariamente previsto – per il loro intero importo nel 2020, per il 60 per cento negli anni dal 2021 al 2023 e per il 30 per cento negli anni dal 2024 al 2026;

all'articolo 5, comma 7, sono state pertanto correttamente rideterminate le minori entrate derivanti dal citato regime fiscale, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, in 0,786 milioni di euro per l'anno 2021, 1,337 milioni di euro per l'anno 2022, 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, 16,436 milioni di euro per l'anno 2025, 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027;

la garanzia dello Stato concessa a favore del Comitato Olimpico Internazionale, ai sensi dell'articolo 4, nonché la controgaranzia dello Stato concessa a condizioni di mercato ai soggetti privati che ne facciano richiesta e che abbiano già prestato garanzia in favore della Federazione italiana tennis, ai sensi del successivo articolo 8, comma 1, non determinano effetti sull'indebitamento netto, trattandosi di garanzie non standardizzate, posto che non ricorrono le condizioni – ossia la numerosità dei beneficiari e delle operazioni garantite – per una loro classificazione come garanzie standardizzate;

il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, presenta le disponibilità necessarie per provvedere alle minori entrate ad esso imputate dall'articolo 5, comma 7, anche per gli anni dal 2021 al 2027;

l'assegnazione di risorse della società « Sport e salute S.p.A. », per un ammontare pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, alla Federazione italiana tennis, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, non risulta suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le risorse stesse erano originariamente preordinate;

considerato che, nel corso dell'esame, in sede referente:

la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 4, è stata riformulata più puntualmente nel senso di prevedere che dall'istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai componenti del Consiglio medesimo non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, mentre i rimborsi di eventuali spese sostenute dai medesimi componenti rimangono a carico degli enti a cui essi fanno capo;

è stata inserita in ciascuna delle clausole di copertura finanziaria di cui, rispettivamente, agli articoli 3, comma 4, secondo periodo, e 5, comma 7, un'apposita autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

all'articolo 5, comma 7, è stato precisato che gli oneri ivi indicati sono costituiti da minori entrate;

all'articolo 6, comma 5, è stata riformulata più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria nel senso di prevedere, da un lato, che a coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato per le Finali ATP o della Commissione Tecnica di Gestione non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese, dall'altro, che i predetti incarichi non sono cumulabili tra loro né sono compatibili con l'esercizio di funzioni nell'ambito della società « Sport e Salute S.p.A.;

sono state riformulate più puntualmente le clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2, comma 3, 6, comma

4, e 15, comma 3, sostituendo le parole: « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, fa presente che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e che il testo reca inoltre, all'articolo 5, comma 3, una clausola generale di neutralità finanziaria, riferita all'attuazione dell'intero provvedimento. Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e di quelle che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, recanti misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 e modalità della loro attuazione, rileva che le disposizioni in esame prevedono che, ai fini del contenimento e del contrasto del COVID-19, possano essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con ordinanze di carattere contingibile e urgente del Ministro della salute – secondo le modalità individuate dall'articolo 2 – una o più misure temporanee tra quelle dettagliatamente indicate all'articolo 1, comma 2.

Evidenzia che, in precedenza, il decreto-legge n. 6 del 2020 – di cui il provvedimento in esame dispone all'articolo 5 l'abrogazione – aveva già individuato un elenco di misure di contrasto e di emergenza epidemiologica, rinviando per la loro adozione ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, o a ulteriori strumenti (ordinanze) adottabili nelle more dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in casi di estrema necessità e urgenza. Rileva che il provvedimento in esame, rispetto al precedente decreto-legge n. 6 del 2020, specifica in modo più dettagliato ed esaustivo le misure potenzialmente adottabili per contrastare l'emergenza ed è corredato di una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero provvedimento (articolo 5, comma 3). Al riguardo, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica che, nel confermare la suddetta clausola di invarianza finanziaria, afferma la natura sostanzialmente ordinamentale e procedurale delle disposizioni in esame, nonché di quanto riferito circa la neutralità finanziaria di disposizioni di contenuto analogo previste nel decreto-legge n. 6 del 2020. Non formula quindi osservazioni, nel presupposto che il provvedimento in esame si limiti ad individuare il novero delle misure potenzialmente adottabili. Osserva peraltro che il precedente decreto-legge riferiva il vincolo di non onerosità ai singoli specifici strumenti attuativi delle misure stesse (decreti del Presidente del Consiglio dei ministri) mentre il provvedimento in esame reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione dell'intero decreto-legge. Sarebbe a suo avviso utile un chiarimento riguardo a tale diversa formulazione; in particolare, andrebbe chiarito se si intenda in tal modo consentire, in attuazione del provvedimento in esame, anche l'adozione di misure onerose purché compensate a valere su specifici fondi per l'emergenza disponibili a legislazione vigente. Osserva che in tal caso non sussisterebbe, peraltro, una specifica sede di verifica parlamentare dei

relativi profili finanziari. In proposito reputa utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

In merito ai profili di quantificazione relativi alle norme di cui ai commi da 1 a 8 dell'articolo 4, in materia di sanzioni e controlli, non formula osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle stesse.

Per quanto concerne il comma 9, primo periodo, che prevede che il Prefetto si avvalga delle forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, per garantire l'esecuzione delle misure di contenimento, andrebbero a suo avviso forniti dati ed elementi di valutazione circa l'idoneità delle risorse disponibili a legislazione vigente rispetto alla finalità indicata dalla norma; ciò al fine di verificare la clausola generale di neutralità finanziaria recata dall'articolo 5. Con particolare riferimento al comma 9, secondo periodo, che attribuisce al personale delle Forze armate impegnato nelle misure di contenimento la qualifica di agente di pubblica sicurezza, prende atto di quanto riferito dal Governo circa la neutralità finanziaria di disposizioni di analogo contenuto riportate nel decreto-legge n. 6 del 2020 e non formula quindi osservazioni.

Con riguardo ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 5, recante disposizioni finali, ritiene necessario riformulare il comma 3 dell'articolo 5, recante la clausola di invarianza finanziaria, nei seguenti termini: « Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal decreto medesimo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, evidenzia che le misure previste dall'articolo 1 per evitare la diffusione del COVID-19 e, più in generale, tutte quelle previste dal provvedimento in oggetto saranno attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 3.

Fa presente che, in questo quadro, le amministrazioni interessate provvederanno alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, concorda con il relatore sulla necessità che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 3, sia riformulata in modo da evidenziare che dall'attuazione del presente decreto « non devono derivare » nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2447 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 19 del 2020, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le misure previste dall'articolo 1 per evitare la diffusione del COVID-19 e, più in generale, tutte quelle previste dal provvedimento in oggetto saranno attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 3;

in questo quadro, le amministrazioni interessate provvederanno alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, comma 3, dovrebbe essere riformulata in modo da evidenziare che dall'attuazione del presente decreto

« non devono derivare » nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Claudio BORGHI, *presidente*, pur nella consapevolezza che la Commissione bilancio debba occuparsi esclusivamente degli effetti finanziari dei provvedimenti sottoposti al suo parere, desidera esprimere il proprio disaccordo sul merito del decreto-legge all'esame della Commissione. Ritiene, infatti, che, nonostante l'esigenza indifferibile di mettere in sicurezza il territorio nazionale, il Parlamento non può consentire che, tramite un decreto-legge, si demandi ad atti regolamentari, come i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, la disciplina delle restrizioni relative al contenimento dell'emergenza. In proposito, ritiene che ciò costituisca una grave cessione di sovranità da parte del Parlamento e implichi la violazione di fondamentali principi costituzionali.

Desidera, inoltre, svolgere un'ulteriore considerazione in merito alla libertà di circolazione dei parlamentari sul territorio nazionale, atteso che l'attività parlamentare si esprime principalmente sul territorio. In proposito annuncia che procederà a richiamare l'attenzione del Presidente della Camera sulle difficoltà che numerosi parlamentari hanno incontrato relativamente a questo aspetto.

Fabio MELILLI (PD) si associa alle parole del presidente Borghi in merito alla necessità di garantire la libera circolazione dei parlamentari sul territorio nazionale.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, replicando alla seconda considerazione formulata dal presidente, segnala che il Governo ha già chiesto chiarimenti ai presidenti delle regioni che, tramite proprie libere iniziative, avevano adottato provvedimenti che richiedevano ai parlamentari rientrati nel proprio comune di residenza di osservare un periodo di quarantena. Ricorda, inoltre, che la Ministra Lamorgese ha dato le opportune indicazioni alle Forze di polizia affinché sia garantita la libera circolazione dei parlamentari sul territorio nazionale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.55.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 11.55.

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.
Atto n. 163.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, evidenzia che il prov-

vedimento – adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 1, comma 180, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) – reca uno schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli 1 e 2, recanti disposizioni generali, rileva che le disposizioni in esame precisano l'oggetto del provvedimento in esame, ovvero la disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso nonché per gli orfani per crimini domestici, come rivenienti dall'articolo 1, comma 279, della legge n. 205 del 2017, dall'articolo 11, comma 1, della legge n. 4 del 2018 e dall'articolo 1, comma 492, della legge n. 145 del 2018. Le norme altresì specificano, tra l'altro, che i beneficiari delle misure previste sono i figli minorenni e maggiorenni, di età non superiore a 30 anni, economicamente non autosufficienti, di vittime di crimini domestici o di genere. In proposito, non ha osservazioni da formulare in riferimento alla definizione di tale platea, più ampia di quella con età massima di 26 anni applicata per l'erogazione di altri benefici di legge, atteso che le risorse utilizzate corrispondono a specifici limiti di spesa, corrispondenti agli stanziamenti previsti nelle norme sopra richiamate. In merito a detti stanziamenti, come evidenziati nella tabella riportata nella relazione tecnica, rileva inoltre che le risorse previste per le borse di studio, pari a 2 milioni per il 2017, 4 milioni per il 2018 e 5.960.256 euro per il 2019, per le spese mediche, pari a 0,5 milioni per gli anni 2018 e 2019 e per il sostegno alle famiglie affidatarie, pari a 6 milioni di euro nel 2019, fanno riferimento a esercizi pregressi. Per le considerazioni connesse a tale imputazione rimanda alle successive considerazioni relative agli articoli da 3 a 7 (Sostegno al diritto allo studio), agli articoli da 15 a 17 (Spese mediche e assistenziali) e agli articoli da 18 a 23 (Famiglie affidatarie).

Con riferimento agli articoli da 3 a 7, in materia di sostegno al diritto allo studio, rileva che la misura dei benefici per il sostegno al diritto allo studio (erogazione di borse di studio e gratuità o semigratuità della frequenza presso convitti, educandati o istituzioni educative in generale, anche sulla base di apposite convenzioni) non viene specificata dalle disposizioni in esame. Segnala che la relazione tecnica precisa in proposito che l'importo delle borse di studio è rimesso ad una ripartizione delle risorse effettuata con delibera annuale del Comitato di solidarietà. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare atteso che le risorse utilizzate corrispondono a specifici limiti di spesa e che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale. Per quanto attiene alle risorse disponibili per le borse di studio, rileva che le stesse fanno riferimento anche a esercizi pregressi, ovvero 2 milioni per il 2017, 4 milioni per il 2018 e 5.960.256 euro per il 2019. In proposito, al fine di escludere effetti negativi sui saldi, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa le modalità e la tempistica di erogazione di dette risorse, anche al fine di confermare che l'impatto della stessa risulti già scontato a legislazione vigente nonché circa gli esercizi finanziari nei quali sono previsti i relativi effetti in termini di competenza e di cassa. Per quanto concerne i profili di quantificazione degli articoli da 8 a 14, recanti sostegno per l'inserimento al lavoro, rileva che le disposizioni in esame prevedono, nei limiti delle risorse stanziate, la destinazione a regioni e province autonome, come ripartite dal Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, delle risorse stanziate al fine di prevedere iniziative di orientamento e formazione al lavoro. In proposito, non ha osservazioni da formulare atteso che le risorse utilizzate sono contenute entro specifici limiti

di spesa. Segnala inoltre come si preveda che, nei limiti delle risorse stanziate sul Fondo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, gli orfani sia riconosciuto un incentivo, per ogni assunzione effettuata, fino al 50 per cento dei contributi dovuti per un periodo massimo di 36 mesi. Evidenzia che per tali benefici le risorse sono previste in ragione di 500 mila euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per il 2021 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Fa presente che la relazione tecnica non fornisce i parametri di riferimento dell'incentivo, ossia importo contributivo medio annuo, tetto massimo di sgravio, platea di soggetti interessati. In proposito, pur rilevando che il beneficio opera entro prefissati limiti di spesa e che è previsto un meccanismo procedurale per prevenire il loro superamento, ritiene che sarebbe comunque utile acquisire elementi informativi volti a valutare la congruità degli stanziamenti rispetto alle finalità della norma. Quanto agli adempimenti a carico dell'INPS, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – su cui considera utile acquisire conferma – che gli stessi siano sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infine, in merito ai meccanismi di riassegnazione di risorse ed economie di spesa, indicati dall'articolo 14, andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi di valutazione per escludere effetti negativi sui saldi di cassa.

Con riferimento agli articoli da 15 a 17, concernenti spese mediche e assistenziali, rileva che, analogamente a quanto rilevato per gli stanziamenti relativi all'erogazione di borse di studio, di cui agli articoli da 3 a 7, le risorse stanziate per i benefici in esame fanno riferimento a esercizi pregressi, 500 mila euro per gli anni dal 2017 al 2019. In proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa le modalità e la tempistica di erogazione di dette risorse, anche al fine di confermare che l'impatto della stessa risulti già scontato a legislazione vigente, nonché circa gli esercizi finanziari nei quali sono previsti i relativi effetti in termini di competenza e di cassa. Ciò al fine di escludere effetti negativi sui saldi di cassa. Riguardo infine all'articolo 17, rinvia alle considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 14.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 18 a 23, in materia di famiglie affidatarie, rileva che le disposizioni in esame prevedono, nell'ambito di specifici limiti di spesa, pari a 6 milioni nel 2019 e 8 milioni annui a decorrere dal 2020, l'erogazione di risorse alle famiglie affidatarie nella misura di 300 euro mensili per ogni minore affidato. In caso di disponibilità finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, è previsto l'accesso al Fondo in quota proporzionale. Pur rilevando che il beneficio in questione opera nell'ambito di un limite massimo di spesa, per il cui rispetto è preordinato un meccanismo di rideterminazione proporzionale delle erogazioni ai beneficiari, sarebbe comunque utile acquisire, a suo avviso, informazioni sui seguenti elementi, che costituiscono presupposto per valutare la congruità dello stanziamento. In particolare, facendo presente che la relazione tecnica fa riferimento a « circa 2.000 orfani di crimini domestici », ritiene utile, da un lato, conoscere se tale platea sia esaustiva di tutti i soggetti aventi diritto, comprensiva quindi dei minori orfani a seguito dei delitti di genere, dall'altro, acquisire dati circa gli orfani eventualmente collocati presso strutture diverse da una famiglia affidataria, per i quali non risulta dunque applicabile il beneficio in esame. Tenuto conto che la spesa in questione è una prestazione sociale monetaria, la cui eventuale riduzione in corso d'anno può essere caratterizzata da una certa rigidità, sarebbe utile, a suo avviso, acquisire chiarimenti circa le modalità applicative della riduzione proporzionale nell'ipotesi in cui la stessa debba avere luogo dopo l'avvio delle prime erogazioni mensili. Infine, rileva che le risorse prevedono anche uno stanziamento relativo a un esercizio pregresso, quello del 2019. In proposito, considera necessario acquisire chiarimenti circa le modalità e la tempistica di erogazione di dette risorse, anche al fine di

confermare che l'impatto della suddetta erogazione risulti già scontato a legislazione vigente, nonché circa gli esercizi finanziari nei quali sono previsti i relativi effetti in termini di competenza e di cassa.

Con riferimento agli articoli da 24 a 31, recanti disposizioni finali, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla clausola di invarianza, andrebbero acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli uffici del commissario e delle prefetture possano effettivamente fronteggiare i nuovi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente e che le nuove erogazioni non comportino variazioni onerose nella convenzione con la CONSAP, soggetto gestore del fondo a legislazione vigente, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*.

Infine, con riferimento alla verifica delle quantificazioni del provvedimento nel suo insieme, osserva che la relazione tecnica, pur essendo redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio legislativo economia, non risulta vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato: in merito appare necessario, a suo avviso, un chiarimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 30, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, fa presente che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: « Copertura finanziaria » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, evidenzia che il Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, intenzionali violenti e per gli orfani di crimini domestici presenta risorse pari a 19,5 milioni di euro da destinare agli orfani e a 11 milioni di euro da destinare alle famiglie affidatarie.

Segnala che le risorse indicate nella relazione tecnica allegata al provvedimento in oggetto si riferiscono, non solo ad esercizi futuri, ma anche ad esercizi pregressi poiché, da un lato, tali risorse sono già confluite nell'ambito del citato Fondo di rotazione e risultano ancora inutilizzate in mancanza del regolamento che ne consenta l'impiego, dall'altro, alcuni benefici, quali le borse di studio, le spese mediche e il sostegno alle famiglie affidatarie, possono riguardare anche periodi precedenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Fa presente che le predette risorse appaiono più che sufficienti per coprire gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame e che, in ogni caso, in esso sono state previste specifiche disposizioni teleologicamente finalizzate ad assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 30.

Segnala che, in particolare, l'articolo 6, recante requisiti dei beneficiari e criteri di ripartizione delle risorse destinate al diritto allo studio, statuisce che, in caso di risorse finanziarie insufficienti nell'anno di riferimento, sarà garantito ai richiedenti l'accesso al Fondo in misura proporzionalmente ridotta.

Ricorda, inoltre, che l'articolo 7, nel disciplinare le modalità di accesso alle borse di studio, prevede che l'assegnazione di queste ultime ed il loro importo siano stabiliti annualmente nell'ambito delle risorse attribuite al Capo II al sostegno al diritto allo studio.

Fa presente che, ai fini del rispetto dei limiti di spesa programmati, l'articolo 11 demanda invece all'INPS il compito di effettuare il monitoraggio degli oneri in materia di incentivi all'assunzione, prevedendo che, qualora dal monitoraggio emerga uno scostamento dai limiti summenzionati, l'INPS stesso ne darà notizia al Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, il quale, a sua volta, informerà il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, istituito presso il Ministero dell'interno, fermo restando che, superati i limiti di spesa

programmati, il citato Istituto non potrà acquisire ulteriori istanze di accesso al beneficio.

Per quanto riguarda le spese mediche ed assistenziali evidenzia, inoltre, che l'articolo 16 prevede che, qualora le risorse disponibili per tale finalità non risultino sufficienti per tutti gli aventi diritto, l'importo dei singoli benefici è ridotto proporzionalmente nella misura occorrente al soddisfacimento di coloro che abbiano prodotto istanza.

Infine, ricorda che, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie da destinare alle famiglie affidatarie nell'anno di riferimento, l'articolo 22 prevede che l'accesso al Fondo avvenga in quota proporzionale, in modo da consentire di rientrare nel plafond disponibile.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 aprile 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.15 alle 17.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Antonio Misiani.

La seduta comincia alle 17.25.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN, *relatrice*, evidenzia che il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, reca misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. Le risorse finanziarie previste sono in gran parte reperite mediante l'emissione di titoli di Stato, per un importo fino a 25 miliardi di euro per l'anno 2020, autorizzata con la Risoluzione n. 6-00103 della Camera e la Risoluzione n. 6-00102 del Senato, di approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, della Relazione al Parlamento del 5 marzo 2020, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge « rinforzata » di attuazione del principio di pareggio del bilancio).

Il decreto-legge è stato esaminato in prima lettura dal Senato a partire dallo scorso 24 marzo e approvato dall'Assemblea il 9 aprile, con la votazione fiduciaria sul maxiemendamento presentato dal Governo, con cui, in particolare, è stato recepito nel testo il contenuto di numerosi emendamenti votati nel corso dell'esame in Commissione.

Il provvedimento riproduce varie disposizioni introdotte con precedenti provvedimenti d'urgenza, non convertiti in legge, mentre talune disposizioni contenute nel testo iniziale sono state abrogate nel corso dell'esame al Senato per confluire nel decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità).

Il provvedimento, al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, prevede una numerosa serie di interventi che riguardano molteplici settori: sanità, fisco, credito, lavoro, pubblica amministrazione, istruzione, trasporti, giustizia, cultura e spettacolo, sport, informazione, agricoltura, difesa e ordine pubblico e immigrazione, di cui si darà distintamente conto nella presente relazione.

Venendo al contenuto del provvedimento, per quanto concerne gli interventi in materia sanitaria, segnala che le misure contenute nel decreto-legge sono essenzialmente finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all'epidemia da COVID-19. Viene disposto un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del « Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro » della dirigenza medica e sanitaria e del « Fondo condizioni di lavoro e incarichi » del personale del comparto sanità, al fine di elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica. Viene incrementata di 100 milioni di euro la quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo – anche di collaborazione coordinata e continuativa – a iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (articolo 1). Viene consentito al Ministero della salute di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche relativi ad assunzioni a tempo indeterminato (articolo 2). Viene previsto il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari ed a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza (articolo 2-*bis*). Vengono disciplinate alcune misure dirette al potenziamento delle reti di assistenza territoriale, quali la stipula di accordi contrattuali per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (articolo 3). Vengono previste norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione individuali – DPI e ad altri dispositivi medici, con riferimento alle procedure di acquisto e di pagamento ed alle caratteristiche dei medesimi dispositivi (articolo 5-*bis*). Vengono stabilite norme particolari e di deroga, nonché un finanziamento specifico, per l'acquisto di 5.000 impianti di ventilazione assistita e dei materiali indispensabili per il loro funzionamento. Si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di procedere alla rimodulazione o alla sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Si prevede che agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica, non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore (articolo 5-*sexies*). Viene incrementato di 4 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità – ISS per il reclutamento di personale (articolo 11). Viene previsto che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari (articolo 12). Viene consentito, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di

professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea (articolo 13). Per far fronte alla situazione epidemiologica viene consentita la produzione, importazione ed immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale – DPI in deroga alle vigenti disposizioni, nel rispetto di una particolare procedura volta a consentire il riscontro delle caratteristiche tecniche e dei requisiti di sicurezza dei prodotti (articolo 15). Sono previste disposizioni per la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione (articolo 17). Viene incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, sia per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 (articolo 18). Viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari – OSS impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica (articolo 22-*bis*).

Numerose misure di carattere fiscale, introdotte inizialmente per la cosiddetta zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal presente decreto-legge. In particolare, il decreto-legge n. 9 del 2020 ha disposto la sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, relativi alle cartelle di pagamento per le sole zone nei territori maggiormente colpiti dall'epidemia. Tale la misura è stata estesa all'intero territorio nazionale ed è stata ampliata dal presente decreto-legge, che sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. È inoltre differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 68). Analogamente, il decreto-legge in esame (articolo 61) sospende i versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, misura già introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendendo tale sospensione – inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero – a soggetti operanti in altri settori e prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. Si segnala, per altro, che l'articolo 21 del decreto-legge n. 23 del 2020, cosiddetto decreto liquidità, proroga la sospensione dei versamenti al 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Il decreto-legge n. 18 del 2020 ha introdotto inoltre un insieme di ulteriori interventi fiscali, validi su tutto il territorio nazionale e volti, in particolare, a tutelare i lavoratori e a salvaguardare il sistema produttivo. Si ricordano le seguenti misure: la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita IVA di minori dimensioni, nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal COVID-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti; l'esclusione da ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni, ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (articolo 62); la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (articolo 64), nonché di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (articolo 65); l'ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo del c.d. *tax credit* per le edicole (articolo 98); la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di con-

tenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti. Viene sospesa fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (articolo 67). Sono conseguentemente prorogati i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali. In caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti si consente di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets, DTA*) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (articolo 55). Infine, è differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020 (articolo 107).

Per quanto attiene agli interventi di carattere creditizio, sia il decreto-legge n. 9 del 2020 sia il decreto-legge n. 18 del 2020 hanno potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Il decreto-legge n. 9 ha inserito (articolo 26), tra le causali che possono essere addotte a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa, ai fini dell'accesso alle prestazioni del relativo Fondo di solidarietà, l'ipotesi della sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Il decreto-legge n. 18 ha esteso i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza (articolo 54). Nel corso dell'esame al Senato sono stati ampliati i requisiti di accesso al Fondo: è aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo e sono stati inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate, nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa. Il decreto-legge n. 23 del 2020 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.

Con specifico riferimento alle imprese, il decreto-legge n. 18 del 2020 prevede varie misure. Si autorizza il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, avvalendosi di INVITALIA quale soggetto gestore della misura (articolo 5). Si prevede che, fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori del comuni colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020; per tale finalità il Fondo viene rifinanziato di 50 milioni di euro per il 2020 (articolo 49-*bis*, che riproduce il testo dell'articolo 25 del decreto-legge n. 9 del 2020). Si fa presente che l'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevedeva il potenziamento e l'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le

piccole e medie imprese, è stato invece abrogato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità), il quale ha introdotto una nuova disciplina transitoria – fino al 31 dicembre 2020 – maggiormente implementativa dell'intervento del Fondo anche alla luce della più recente normativa sugli aiuti di Stato. Si concede alle PMI e alle micro imprese una generale moratoria sui prestiti, sotto forma, tra l'altro, di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e sul mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario (articolo 56). Si concede la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti – CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta (articolo 57). Si prevede che le imprese beneficiarie di mutui concessi da INVITALIA e ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 (di cui all'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (articolo 72-*ter*, che riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 6 del decreto-legge n. 9 del 2020). Si autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nell'ambito dei contratti di sviluppo (articolo 80). Per ciò che concerne l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti a sostegno delle imprese, l'insieme delle misure originariamente messe in campo a seguito dell'emanazione del decreto-legge n. 18 del 2020 è stato rafforzato da ulteriori interventi, annunciati il 2 aprile 2020. Nelle settimane precedenti Cassa Depositi e Prestiti aveva varato un Piano di interventi da 17 miliardi di euro a sostegno dell'economia italiana per l'emergenza COVID-19, il quale prevede l'erogazione di liquidità a tassi calmierati per le PMI e per le imprese di media dimensione (*Mid-cap*) tramite il sistema bancario; la concessione di finanziamenti agevolati, garanzie e moratorie sui finanziamenti a medio-lungo termine per supportare le attività di *export* e internazionalizzazione delle PMI; il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 dei mutui per i comuni della prima Zona rossa. A tali interventi si aggiungono ulteriori 2 miliardi di euro a supporto delle imprese di media e grande dimensione – indicativamente con fatturato superiore ai 50 milioni di euro – per esigenze temporanee di liquidità, supporto al capitale circolante e sostegno agli investimenti previsti dai piani di sviluppo delle aziende, in attesa dell'avvio operativo dei meccanismi di garanzia previsti dal decreto-legge n. 18 del 2020.

Quanto alle misure in materia di internazionalizzazione delle imprese, si segnala, in particolare, che il decreto-legge in esame: incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del Fondo rotativo istituito presso il Mediocredito centrale destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli dell'UE, nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico, al fine di acquisire flussi turistici verso l'Italia (articolo 54-*bis*, che riproduce il testo dell'articolo 27 del decreto-legge n. 9 del 2020); autorizza SACE S.p.A., ferma restando l'operatività di sostegno all'esportazione prevista dal decreto legislativo n. 143 del 1998, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle regioni di beni inerenti alla gestione dell'emergenza sanitaria (articolo 59); prevede che possa essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che

operano sui mercati esteri (articolo 58); istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di potenziamento delle attività di promozione del *Made in Italy* (articolo 72, comma 1).

Le misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, il tema degli ammortizzatori sociali e la riduzione dell'orario di lavoro, con la previsione di appositi congedi ed indennità, nonché lo svolgimento del lavoro agile. Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, vengono previste disposizioni speciali – quali semplificazioni procedurali, deroghe ai limiti di durata complessiva ed esenzioni dalle addizionali contributive – per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e di assegno ordinario richiesti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (articolo 19, commi da 1 a 4). L'assegno ordinario corrisposto dal Fondo di integrazione salariale viene riconosciuto, nel 2020 e per un massimo di nove settimane, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti, in luogo dei 15 richiesti in via generale (articolo 19, comma 5). Si riconosce la possibilità, per le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per un periodo non superiore a nove settimane (articolo 20). Viene consentito alle regioni e province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (articolo 22). Si dispone che i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale possono procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in deroga alla normativa vigente (articolo 19-*bis*, introdotto al Senato).

Vengono poi introdotte alcune norme speciali a sostegno dei lavoratori in relazione alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. In particolare, viene riconosciuto ai lavoratori, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, un congedo, continuativo o frazionato, di durata complessiva non superiore a quindici giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni, con un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e con il riconoscimento della contribuzione figurativa (articoli 23, commi 1, 3 e 4, e 25, comma 1); in alternativa è possibile fruire di un *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 600 euro, elevato a 1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato, nonché per i dipendenti della Polizia di Stato e per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica (articoli 23, comma 8, e 25, comma 3). Ai lavoratori dipendenti privati, in presenza di figli minori tra i 12 e i 16 anni e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, viene riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (articolo 23, comma 6). Per quanto concerne il lavoro autonomo, viene riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore dei liberi professionisti, titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS o titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla medesima Gestione (articolo 27), dei lavoratori

autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali (articolo 28), dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29), degli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (articolo 30), di lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50 mila euro (articolo 38) e di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 96).

Ulteriori disposizioni riguardano l'erogazione di un *bonus* di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (articolo 63), nonché l'istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa (articolo 44). Specifiche disposizioni sono volte a favorire il ricorso al lavoro agile. In particolare, si prevede che per il periodo dello stato di emergenza il lavoro agile costituisca la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali devono limitare la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (articolo 87, commi da 1 a 4). Infine, specifiche norme riguardano le forniture, autorizzando le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, ivi inclusi i servizi di telemedicina, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e, per quanto riguarda *PC* e *tablet*, con procedure semplificate da parte della CONSIP S.p.A. (articolo 87-*bis*).

Per quanto concerne la pubblica amministrazione, è prevista la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza (articolo 122); si autorizza la Presidenza del Consiglio, fino al 31 dicembre 2020, ad avvalersi di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione; viene prorogato il termine ultimo per l'indizione del *referendum* ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2019 (articolo 81). Per quanto concerne, specificamente, gli enti territoriali, viene consentito lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali (articolo 73); vengono prorogati i termini relativi ad alcuni adempimenti contabili (adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio, approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, deliberazione del Documento unico di programmazione degli enti locali) con l'obiettivo di alleggerire i carichi amministrativi degli enti (articolo 107); si consente alle regioni e agli enti locali di calcolare il Fondo crediti di dubbia esigibilità considerando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 anziché con quelli del 2020 (articolo 107-*bis*); viene riconosciuta alle regioni e agli enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzo della quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti e, a determinate condizioni, già a partire dall'approvazione del rendiconto da parte dell'organo esecutivo – per la medesima finalità è consentito agli enti locali l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal

TU in materia edilizia (articolo 109); si prevede la sospensione della quota capitale dei mutui contratti dalle regioni ordinarie (articolo 111) e dagli enti locali (articolo 112) con la Cassa depositi e prestiti e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, con destinazione dei relativi risparmi al rilancio dei settori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica.

Per quanto concerne il settore dell'istruzione, gli interventi sulla scuola sono rivolti a salvaguardare la validità dell'anno scolastico, sostenere la didattica a distanza durante il periodo di sospensione dell'attività didattica – anche attraverso contratti per supplenze brevi e saltuarie – disciplinare la valutazione degli studenti, assicurare materiali per la pulizia straordinaria dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale. In primo luogo si prevede che, qualora le scuole non possano effettuare almeno 200 giorni di lezione, previsti a regime, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validità; si dispone che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza nell'anno scolastico 2019-2020, produca gli stessi effetti della valutazione in presenza (articolo 87, comma 3-*ter*); si incrementano di 85 milioni di euro per l'anno 2020 le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale (articolo 120); si autorizzano le scuole statali a sottoscrivere, per l'anno scolastico 2019-2020, contratti sino al termine delle attività didattiche – 30 giugno 2020 – con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza (articolo 120, commi da 4 a 7); si autorizza la spesa di 43,5 milioni di euro nell'anno 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale (articolo 77). Inoltre, si prevede che le sedute degli organi collegiali delle scuole possono svolgersi in videoconferenza, anche ove ciò non sia previsto nei regolamenti interni (articolo 73, comma 2-*bis*) e si dispone un rimborso per i viaggi e le iniziative di istruzione sospesi, da corrispondere anche mediante un *voucher* di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione (articolo 88-*bis*).

Specifiche disposizioni riguardano l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM, con l'obiettivo di garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza (articolo 101). In particolare, si prevede che le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con modalità a distanza, siano computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo, e siano valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva; che la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio dell'anno accademico 2018-2019 è il 15 giugno 2020 e che le attività formative svolte con modalità a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU) e dell'attestazione della frequenza obbligatoria; si differiscono vari termini relativi alla procedura per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le tornate 2018-2020 e 2020-2022 e si prevede che le università, nonché gli istituti di ricerca, promuovano, anche mediante convenzioni, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e informatiche; si istituisce, per il 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca – MUR, il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle università, anche non statali, nonché delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici vigilati dal MUR, con una dotazione pari a 50 milioni di euro. Infine, per fronteggiare le particolari condizioni di sofferenza del Servizio sanitario

nazionale, si introduce una nuova disciplina per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, superando la previsione relativa all'esame di Stato e prevedendo che è abilitante la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM/41), previa acquisizione dell'idoneità conseguita al termine di un tirocinio pratico-valutativo di 3 mesi, da svolgere nell'ambito del corso di laurea medesimo (articolo 102).

Specifiche disposizioni riguardano il settore dei trasporti. Per quanto concerne il settore aereo, con riferimento alla situazione di Alitalia si prevede la costituzione di una nuova società pubblica, o interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, o a prevalente partecipazione pubblica, autorizzando espressamente il Commissario straordinario a porre in essere ogni atto a ciò necessario o conseguente (articolo 79, commi da 3 a 8); si riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo, prevedendo misure compensative dei danni subiti per le imprese passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico (articolo 79, commi 1 e 2); si dispone l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno 2020 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, prevedendo, altresì, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo (articolo 94). Per quanto riguarda il settore marittimo si prevede la non applicazione della tassa d'ancoraggio fino al 30 aprile 2020; la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali; il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali; la sospensione dei canoni demaniali anche per le concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate dalle Autorità portuali e dalle Autorità di sistema portuale, che dovranno essere pagati entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di interesse (articolo 92). Con riferimento al trasporto stradale ed al trasporto pubblico locale, si prevede l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione, nonché dei veicoli che debbano essere sottoposti a revisione (articolo 92, comma 4); si riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di taxi e noleggio con conducente, per dotare i veicoli di paratie divisorie volte a separare il posto guida da quelli posteriori (articolo 93); si prevede la proroga di ulteriori 15 giorni, rispetto a quanto stabilito dalla legge, del termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fino all'effetto della nuova polizza (articolo 125, comma 2); a tutela delle società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, regionale e scolastico, si esclude la possibilità di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi (articolo 92, comma 4-*bis*); si riconosce alle amministrazioni la possibilità di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza (articolo 92, commi 4-*ter* e 4-*quater*);

Le disposizioni in tema di giustizia hanno principalmente lo scopo di agevolare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica negli uffici e nelle aule giudiziarie, dettando misure volte a limitare l'accesso ai luoghi di giustizia e a consentire lo svolgimento dei soli procedimenti urgenti e non differibili, anche mediante l'utilizzo di modalità telematiche. Per quanto riguarda la giustizia civile e la giustizia penale, si dispone in

tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020, nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. Specifiche disposizioni sono volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali da remoto (articolo 83). Per quanto riguarda la situazione delle carceri ed il trattamento dei detenuti, si autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2020 per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa dei recenti episodi di protesta dei detenuti (articolo 86); si estende, fino al 30 giugno 2020, la disciplina già prevista a regime dalla legge n. 199 del 2010 in base alla quale la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il domicilio, ampliando il campo d'applicazione della misura, riducendo gli adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e aggiungendo modalità di controllo a distanza – i cosiddetti braccialetti elettronici – ferma restando l'esclusione per determinate categorie di condanne, nonché per i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare e per quelli coinvolti nei disordini e nelle sommosse scoppiate dal 7 marzo 2020; si estendono le licenze concesse ai detenuti in semilibertà fino al 30 giugno 2020 (articolo 124). Ulteriori misure concernono la possibilità che il Capo del Dipartimento della protezione civile disponga la requisizione, in uso o in proprietà, di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere, da soggetti pubblici o privati, e che il Prefetto disponga la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (articolo 6); la possibilità di escludere la responsabilità del debitore *ex* articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali, connesse a ritardati o omessi adempimenti se determinati dal rispetto delle misure di contenimento (articolo 91, comma 1); la concessione ai magistrati onorari di un contributo economico mensile di valore pari a 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a fronte della sospensione delle udienze e delle attività processuali disposta ai sensi dell'articolo 83 (articolo 119); la proroga del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, attualmente in carica, nell'esercizio delle proprie funzioni fino al termine di 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica (articolo 118).

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi sono volti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. In particolare, vengono istituiti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi da ripartire, uno di parte corrente, l'altro di conto capitale, volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento per il 2020, rispettivamente, di 80 milioni e di 50 milioni di euro (articolo 89). Con riferimento agli utenti, si prevede che, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, l'organizzatore dell'evento provvede, su richiesta del soggetto interessato, all'emissione di un *voucher* di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione (articolo 88).

Per quanto concerne il settore dello sport, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. In particolare, si dispone la

sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché per soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, *fitness* e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori (articolo 61); la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. In entrambi i casi, alla ripresa della riscossione i versamenti dei canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (articolo 95).

Gli interventi nel settore dell'informazione intendono garantire la filiera della stampa e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti. In particolare, si prevede, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (articolo 98, comma 1) e si amplia l'ambito delle agevolazioni fiscali per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. *tax credit* edicole) (articolo 98, comma 2). Con riferimento al settore delle comunicazioni, si prevede che fino al 30 giugno 2020 le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, definite imprese di pubblica utilità, intraprendano misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi (articolo 82).

Specifiche disposizioni riguardano il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura. In particolare si prevede: la possibilità da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di concedere anche ai lavoratori del comparto agricolo il trattamento di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane (articolo 22); un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 28); un'indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (articolo 30); l'istituzione del Fondo per la promozione integrata, dotato di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare (articolo 72); l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (articolo 78, commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*); l'istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro per il 2020, per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui contratti dalle imprese agricole, nonché per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività di pesca (articolo 78, comma 2); l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia (articolo 78, comma 2-*quinquies*); l'incremento di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, della dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (articolo 78, comma 3); la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, nonché la predisposizione di

strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti (articolo 78, commi 3-*sexies* e *septies*); la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1° marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (articolo 78, comma 4-*sexies*).

Per quanto concerne il settore della difesa e ordine pubblico, sono state potenziate le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria (articoli 7, 8 e 9). In particolare, si prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo – un anno – di 320 unità di personale medico e infermieristico dell'Esercito (120 medici e 200 infermieri militari), definendone il relativo stato giuridico ed economico (articolo 7); si stanziano, per l'anno 2020, 4,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento (articolo 9); si autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza COVID-19 per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Guardia costiera, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle prefetture, dell'Amministrazione civile dell'interno e dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (articolo 74).

In materia di immigrazione sono state introdotte una serie di disposizioni relative all'accoglienza degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza (articolo 86-*bis*). In particolare, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al 30 giugno nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (la cosiddetta « seconda accoglienza »); viene introdotta la possibilità che gli stranieri rimangano, fino alla fine dello stato di emergenza, nei centri di accoglienza che li ospitano (centri di prima e seconda accoglienza e CAS – centri di accoglienza straordinaria), anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza previste dalle disposizioni vigenti; si dà facoltà ai Prefetti di modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate strutture di accoglienza (CAS, strutture ricettive temporanee per i minori non accompagnati, *hotspot*). Il decreto, poi, estende fino al 31 agosto 2020 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, così come la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale o per ricongiungimento familiare, o per lavoro per casi particolari disciplinati dal Testo unico dell'immigrazione, nonché l'efficacia di ulteriori titoli di soggiorno in Italia. È inoltre prevista la proroga dei termini per la conversione dei permessi di soggiorno, da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale (articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinquies*). Infine, si segnala la disposizione che, in deroga alla normativa vigente, consente alle pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi *extra* UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.

Con una disposizione di carattere generale, introdotta all'articolo 1 del disegno di legge di conversione (articolo 1, comma 3) si prevede, infine, la proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, con l'espresso richiamo, quanto alle deleghe con termini scaduti alla data d'entrata in vigore della legge di conversione, dei principi e dei criteri direttivi previsti dalle rispettive leggi di delegazione.

Infine, per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rinvia integralmente alla documentazione predisposta dagli Uffici.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in oggetto. Nel ricordare che il termine per la presentazione degli emendamenti, come convenuto nella odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato per domani alle ore 18, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 aprile 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.15 alle 10.45.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina della professoressa Alessandra Celletti, della professoressa Marilena Maniaci, del professore Menico Rizzi e del professor Massimo Tronci, a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomine n. 45, n. 46, n. 47 e n. 48 *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli)* 150

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 152

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 161

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 154

ALLEGATO 2 (Prima proposta di parere del Relatore) 162

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 163

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 16.

Proposte di nomina della professoressa Alessandra Celletti, della professoressa Marilena Maniaci, del professore Menico Rizzi e del professor Massimo Tronci, a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).
Nomine n. 45, n. 46, n. 47 e n. 48.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto delle proposte di nomina.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, dopo aver premesso che il parere delle Commissioni parlamentari competenti è stato chiesto dal Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006, ricorda che gli organi dell'Agenzia sono: il Presidente; il Consiglio direttivo; il Collegio dei revisori dei conti. In particolare, il Consiglio direttivo è costituito da sette componenti, scelti tra personalità, anche straniere, di alta e riconosciuta qualificazione ed esperienza nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché della valutazione di tali attività, provenienti da una pluralità di ambiti professionali e disciplinari. Il Pre-

sidente e i componenti degli organi dell'Agenzia restano in carica quattro anni e non possono essere nuovamente nominati. Se il Presidente o il componente di un organo cessano dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente o il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il Consiglio direttivo determina le attività e gli indirizzi della gestione dell'Agenzia, nonché i criteri e i metodi di valutazione, predispone il programma delle attività, approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i rapporti di valutazione. Nomina il Direttore, su proposta del Presidente, e provvede in ordine al conferimento degli incarichi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge n. 262 del 2006, i sette componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un Comitato di selezione. In data 12 dicembre 2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca *pro tempore* ha proposto la nomina di quattro professori in sostituzione dei componenti il cui incarico era scaduto. A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 1 del 2020, spetta ora al Ministro dell'università e della ricerca formulare la proposta per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio direttivo dell'ANVUR.

Ricorda che sono tuttora in carica i professori Antonio Felice Uricchio, Fabio Beltram e Maria Luisa Meneghetti, mentre è giunto a scadenza il mandato quadriennale dei professori Paolo Miccoli, Raffaella Rumiati, Daniele Checchi e Susanna Terracini.

La Commissione è quindi chiamata ad esprimere il proprio parere sulle proposte di nominare i professori Alessandra Celletti, Marilena Maniaci, Menico Rizzi e Massimo Tronci a componenti del Consiglio direttivo. Per ogni approfondimento sul profilo dei candidati rinvia ai loro *curricula* trasmessi dal Ministro dell'università e della ricerca.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole.

La Commissione procede alle votazioni a scrutinio segreto sulle proposte di parere favorevoli della relatrice.

Luigi GALLO *presidente,* comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 45:

Presenti 27
Votanti 17
Astenuti 10
Maggioranza 9
Hanno votato *sì* 16
Hanno votato *no* 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Di Giorgi, Frailis in sostituzione di Rossi, Fratoianni, Fusacchia, Gallo, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Sgarbi, Testamento, Toccafondi, Tuzi, Vacca, Valente, Villani.

Si sono astenuti i deputati: Belotti, Casciello, Colmellere, Fogliani, Frassinetti, Furgiuele, Latini, Mollicone, Patelli, Sasso.

Luigi GALLO *presidente,* comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 46:

Presenti 27
Votanti 17
Astenuti 10
Maggioranza 9
Hanno votato *sì* 16
Hanno votato *no* 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Di Giorgi, Frailis in sostituzione di Rossi, Fratoianni, Fusacchia, Gallo, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Sgarbi, Testamento, Toccafondi, Tuzi, Vacca, Valente, Villani.

Si sono astenuti i deputati: Belotti, Casciello, Colmellere, Fogliani, Frassinetti, Furgiuele, Latini, Mollicone, Patelli, Sasso.

Luigi GALLO *presidente,* comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 47:

Presenti 27
Votanti 17
Astenuti 10
Maggioranza 9
Hanno votato *sì* 16
Hanno votato *no* 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Di Giorgi, Frailis in sostituzione di Rossi, Fratoianni, Fusacchia, Gallo, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Sgarbi, Testamento, Toccafondi, Tuzi, Vacca, Valente, Villani.

Si sono astenuti i deputati: Belotti, Casciello, Colmellere, Fogliani, Frassinetti, Furgiuele, Latini, Mollicone, Patelli, Sasso.

Luigi GALLO *presidente,* comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 48:

Presenti 27
Votanti 17
Astenuti 10
Maggioranza 9
Hanno votato *sì* 16
Hanno votato *no* 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Acunzo, Anzaldi, Di Giorgi, Frailis in sostituzione di Rossi, Fratoianni, Fusacchia, Gallo, Orfini, Piccoli Nardelli, Prestipino, Sgarbi, Testamento, Toccafondi, Tuzi, Vacca, Valente, Villani.

Si sono astenuti i deputati: Belotti, Casciello, Colmellere, Fogliani, Frassinetti, Furgiuele, Latini, Mollicone, Patelli, Sasso.

Luigi GALLO *presidente*, avverte che comunicherà alla Presidenza della Camera i pareri favorevoli testé espressi, affinché siano trasmessi al Governo.

La seduta termina alle 17.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.

La seduta comincia alle 17.15.

DL 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuel TUZI (M5S), *relatore*, riferisce che il decreto-legge n. 19 del 2020 – sul quale la Commissione è chiamata a rendere il parere per gli aspetti di sua competenza alla Commissione Affari sociali – è stato emanato per definire a livello di norma di rango primario il quadro ordinamentale per l'adozione dei provvedimenti amministrativi recanti misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica applicabili sul territorio nazionale, oltre che a tipizzare in un atto di rango primario queste misure, in conformità con la riserva di legge stabilita dalla Costituzione in particolare per le limitazioni della libertà.

Come noto, si sono succeduti dall'inizio dell'emergenza diversi provvedimenti d'urgenza. Il Consiglio dei ministri ha adottato, oltre a quello in esame, altri cinque decreti-legge – n. 6, n. 9, n. 11, n. 14 e n. 18 (quest'ultimo cosiddetto Cura Italia) – per sostenere economicamente le famiglie, i lavoratori e le imprese, potenziare il

Servizio sanitario nazionale, posticipare le scadenze degli adempimenti fiscali, semplificare le procedure per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e medicali, e così via. Oltre ai decreti-legge sono stati emanati più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (in data 1, 8, 11, 22 marzo e 10 aprile) e decreti interministeriali. A questi si sono aggiunti provvedimenti di presidenti di giunta regionale e di sindaci. Lo stratificarsi di più provvedimenti ha reso necessario un riordino della normativa, per chiarire finalità e modalità di adozione dei provvedimenti e il rapporto tra tipi di provvedimenti diversi.

Venendo al contenuto, riferisce che il decreto elenca le misure applicabili per contrastare l'emergenza. Per quanto di interesse della VII Commissione, si tratta di misure già ampiamente note a tutti: la limitazione o sospensione di manifestazioni, iniziative, eventi e riunioni in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo (lettera *g*); la chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione (lettera *i*); la limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi (lettera *m*); la limitazione o la sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico (lettera *n*); la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza (lettera *p*); la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero (lettera *q*); la limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi (lettera *r*).

Le misure applicabili – comprese quelle dette – possono essere adottate con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri competenti e sentite le regioni, a seconda delle necessità. Il decreto-legge disciplina anche le misure urgenti che possono essere adottate dalle regioni in relazione a specifiche situazioni di aggravamento, nonché le sanzioni amministrative applicabili a chi viola le misure restrittive.

Per quanto riguarda l'attività scolastica, in particolare, ricorda che il Consiglio dei ministri ha adottato anche un decreto-legge per regolare conclusione e avvio dell'anno scolastico e svolgimento esami di Stato. Si tratta del decreto-legge n. 22 del 2020, che è stato presentato al Senato per la conversione (atto S. 1774).

In dettaglio, il provvedimento si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 dispone che su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità, possono essere adottate una o più misure tra quelle elencate, per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020, con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione secondo l'andamento dell'epidemia.

L'articolo 2 disciplina le modalità di individuazione delle misure di contenimento di volta in volta necessarie. Il potere di adottare le misure è attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri, che lo esercita tramite propri decreti, su proposta del Ministro della salute, sentiti i ministri competenti, nonché i presidenti delle regioni interessate o il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. I decreti possono essere adottati anche su proposta dei presidenti delle regioni o del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Sono comunicati alle Camere immediatamente. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono ogni quindici giorni sulle misure adottate.

L'articolo 3 stabilisce che le ordinanze regionali possono introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle indicate all'articolo 1, ma solo nelle more dell'adozione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e con efficacia limitata fino a tale momento, mentre l'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e, solo nei casi più gravi, una sanzione penale.

L'articolo 5 dispone l'abrogazione, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, del decreto-legge n. 6 del 2020, nonché dell'articolo 35 del decreto-legge n. 9 del 2020, in materia di coordinamento tra misure statali e ordinanze sindacali di contenimento dell'epidemia.

L'articolo 6 riguarda, infine, l'entrata in vigore del decreto.

Formula infine una proposta di parere favorevole con un'osservazione *(vedi allegato 1)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca VACCA (M5S) *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla V Commissione sul decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto Cura Italia, trasmesso dal Senato, recante misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel quale ricordo che sono stati accorpati i contenuti dei precedenti decreti-legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020. Avverte che, per facilitare l'esame delle diverse disposizioni di competenza della Commissione, riferirà sulle misure raggruppandole per specifico ambito di intervento, anziché seguire l'articolato.

Con riferimento al settore dell'istruzione, per quanto concerne l'educazione infantile, che riguarda questa Commissione solo indirettamente, l'articolo 48 prevede che – durante la sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni – le pubbliche amministrazioni devono garantire, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari.

Per quanto concerne la scuola, gli interventi sono intesi anzitutto a salvaguardare la validità dell'anno scolastico; a sostenere la didattica a distanza durante il periodo di sospensione della didattica in presenza, anche attraverso contratti per supplenze brevi e saltuarie; a disciplinare la valutazione degli studenti; nonché ad assicurare alle scuole materiali per la pulizia straordinaria dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale. In particolare, si prevede che, qualora le scuole del sistema nazionale d'istruzione non

possano effettuare gli almeno 200 giorni di lezione previsti a regime in tempo ordinario, l'anno scolastico 2019-2020 conserverà comunque la sua validità. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio (articolo 121-*ter*). La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza nell'anno scolastico 2019/20, è previsto produca gli stessi effetti della valutazione in presenza (articolo 87, comma 3-*ter*). Si incrementano di 85 milioni di euro, per il 2020, le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale. L'incremento è destinato: per euro 10 milioni, a consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; per euro 70 milioni, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle medesime piattaforme, nonché alla necessaria connettività di rete; per euro 5 milioni a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Le scuole possono comunque utilizzare le risorse loro assegnate per le piattaforme e gli strumenti digitali, qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le altre due finalità. Per le prime due finalità sopra indicate, sono altresì stanziati euro 2 milioni per il 2020 a favore delle scuole paritarie (articolo 120, commi 1-3, 5, 5-*bis*, 6, 6-*bis* e 7). Si autorizzano le scuole statali, per l'anno scolastico 2019-2020, a sottoscrivere contratti con assistenti tecnici sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020), nel limite complessivo di 1.000 unità, per assicurare anche nelle scuole dell'infanzia e in quelle del primo ciclo la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza (articolo 120, commi 4-7).

Si prevede che, al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche il Ministero dell'istruzione assegni comunque alle scuole statali le relative risorse finanziarie. Inoltre, nel limite di tali risorse, le scuole statali stipulano contratti a tempo determinato con personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza (articolo 121). Si autorizza la spesa di euro 43,5 milioni nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione – incluse, dunque, le scuole paritarie degli enti locali – di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale (articolo 77).

I soggetti vincitori della procedura selettiva per l'internalizzazione dei servizi di pulizia scolastica che non hanno potuto prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura della scuola di titolarità, sottoscrivono il contratto di lavoro e prendono servizio dalla stessa data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali (articolo 121-*bis*). Fino al 31 luglio 2020, le sedute degli organi collegiali delle scuole possono svolgersi in videoconferenza, anche ove ciò non sia previsto nei regolamenti interni (articolo 73, comma 2-*bis*). Si prevede un rimborso per i viaggi e le iniziative di istruzione sospesi, da corrispondere anche mediante un voucher di pari importo utilizzabile entro un anno dall'emissione. Sono fatti salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 6 del 2020, che ha disposto la sospensione) dalle scuole committenti con gli organizzatori aggiudicatari, per i quali, tuttavia, le scuole possono modificare le modalità di svolgimento anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni (ar-

ticolo 88-*bis*, commi 8-10). Infine, si dispone la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono servizi educativi e scuole per l'infanzia, ovvero servizi didattici di primo e secondo grado. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (articolo 61, commi 1, 2, lett. *h)*, 3 e 4).

Per l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli interventi intendono anzitutto garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza. In particolare si prevede che le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, svolte o erogate con modalità a distanza, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. Esse sono computate anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A (ai fini della proroga del contratto) e della valutazione per il passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo di professore associato, nonché ai fini dell'assolvimento degli obblighi derivanti dai contratti di insegnamento. Per la valutazione finalizzata al passaggio dei ricercatori di tipo B al ruolo di professore associato si prevede anche che le Commissioni valutatrici tengono conto delle limitazioni all'attività di ricerca scientifica derivanti dallo stato di emergenza.

Le previsioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni AFAM. (articolo 101, commi 2-4, 6-*ter* e 7). Si prevede che la data ultima per lo svolgimento dell'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio dell'anno scolastico 2018/2019 è il 15 giugno 2020 e che le attività formative svolte con modalità a distanza sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU) e dell'attestazione della frequenza obbligatoria. Le previsioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni AFAM (articolo 101, commi 1, 5 e 7). Si differiscono vari termini relativi alla procedura per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le tornate 2018-2020 e 2020-2022 e si prevede che le università (nonché gli istituti di ricerca) promuovono, anche mediante convenzioni, strumenti di accesso da remoto alle risorse bibliografiche e informatiche (articolo 101, commi 6 e 6-*bis*). Si istituisce, per il 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle università, anche non statali, nonché delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca pubblici vigilati dal MUR, con una dotazione pari a euro 50 milioni. Delle risorse possono beneficiare anche i collegi universitari di merito accreditati (articolo 100, comma 1).

In materia di ricerca, si prevede la proroga, fino al termine dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 luglio 2020) dei mandati dei componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca, dove scaduti o in scadenza. Tale previsione non si applica all'ISTAT, per il quale si specifica che il Consiglio è validamente insediato con la nomina della maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade il 31 dicembre 2020 (articolo 100, comma 2, primo periodo). Si dispone la sospensione, fino alla medesima data del 31 luglio 2020, delle procedure di nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione dei (soli) enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di designazione governativa (articolo 100, comma 2, secondo periodo). Per le agevolazioni concesse dal MUR, nella forma del credito agevolato, a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla ricerca (FAR) a favore di

imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, si dispone la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza nel mese di luglio 2020 – e un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento – su richiesta dei beneficiari di (articolo 100, comma 3). Infine, si dispone una proroga di tre mesi del termine del 30 giugno 2020 per l'adozione, con DPCM, dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (articolo 116).

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. In particolare, anzitutto, si istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi da ripartire – uno di parte corrente, l'altro di conto capitale – volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento per il 2020, rispettivamente, di euro 80 milioni e di euro 50 milioni (articolo 89). Con riferimento ai soggetti che lavorano nei settori si prevede la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, sale cinematografiche, teatri e sale da concerto, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, nonché per i soggetti che organizzano corsi di carattere artistico o culturale e per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (articolo 61, commi 1, 2, lett. *c)*, *e)*, *g)*, *q)*, *s)*, 3 e 4). Ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a euro 50.000, che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, viene riconosciuta un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a euro 600. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di euro 48,6 milioni per il 2020 (articolo 38). Si prevede la destinazione della quota del 10 per cento dei compensi per « copia privata » incassati nel 2019 dalla SIAE al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori) (articolo 90). Inoltre, come precisato con comunicato stampa del MIBACT del 27 marzo 2020, agli stessi lavoratori il Fondo per il reddito di ultima istanza potrà fornire sostegno ai lavoratori intermittenti non eventualmente coperti da altri ammortizzatori sociali. Si tratta del Fondo volto a garantire il riconoscimento, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, di un'indennità, nel limite di euro 300 milioni per il 2020 (articolo 44). Gli altri lavoratori autonomi con professionalità che non rientrano tipicamente in quelle dei lavoratori dello spettacolo, ma che sono comunque impegnati in questo settore – ossia, i titolari di partita IVA e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa –, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono beneficiare dell'indennità di euro 600 euro per il mese di marzo (articolo 27). Tutti i lavoratori, infine, possono beneficiare del sistema di integrazione salariale. Con riferimento agli utenti, si prevede che, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di bi-

glietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, l'organizzatore dell'evento provvede, su richiesta del soggetto interessato, all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione (articolo 88).

Per quanto concerne lo sport, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. In particolare, si dispone la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche (articolo 61, commi 1, 2, lett. *b)*, e 5). Analogamente si dispone, fino al 30 aprile 2020, per soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori (articolo 61, commi 1, 2, lett. *b)*, e 4). È inoltre prevista la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche (articolo 95). Viene riconosciuta, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche, su domanda degli interessati e al verificarsi di determinate condizioni, una indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020, nel limite di spesa complessivo di euro 50 milioni (articolo 96).

In materia di editoria, infine, l'articolo 98 introduce un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, in modo che l'importo del credito venga commisurato al valore totale degli investimenti effettuati anziché ai soli investimenti incrementali. In secondo luogo, dispone l'estensione del credito d'imposta, per l'anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

Conclude presentando una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 2)*, per la cui formulazione ha tenuto conto anche di suggerimenti venuti da gruppi di opposizione.

Luigi CASCIELLO (FI) si rammarica di non essere stato coinvolto dal relatore nella preparazione della proposta di parere e che in essa non compaiano pertanto le proposte della sua parte politica. In particolare, ritiene che si dovrebbe richiamare l'attenzione della Commissione bilancio anche sulla necessità di inserire tra i beneficiari delle misure di sostegno previste dal decreto-legge anche i giornalisti contrattualizzati di cui agli articoli 2, 12 e 36 del Contratto Nazionale di Lavoro dei Giornalisti (CNLG) che abbiano redditi di importo contenuto. Segnala, in proposito, che neanche le misure di sostegno decise dalle regioni, sulla base di quanto previsto dal decreto, contemplano i giornalisti tra i destinatari del sistema di aiuti. Chiede quindi al relatore di valutare la possibilità di modificare la sua proposta di parere per tenere conto anche di questo argomento.

Federico MOLLICONE (FDI), dopo aver sottolineato la lentezza con cui, in generale, il Governo sta affrontando l'emergenza economica provocata dall'epidemia in corso, riconosce che alcune osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore accolgono – sia pure con una formulazione diversa e meno stringente – suggerimenti avanzati per le vie brevi dalla sua parte politica. Si riferisce, in particolare, alla richiesta di ampliamento della platea dei lavoratori dello spettacolo beneficiari delle misure previste dal decreto-legge e di estensione dell'arco temporale in cui può essere percepita l'indennità di cui

all'articolo 38 del decreto stesso; alla richiesta di stanziare risorse utili a coprire tutte le richieste d'indennità dei collaboratori sportivi aventi diritto; alla proposta di istituire misure di sostegno, anche fiscali, a favore dei settori della cultura non ancora compresi tra i beneficiari degli interventi contenuti nel decreto-legge, con particolare riguardo al comparto della lettura.

Si rammarica, tuttavia, che altre misure segnalate come necessarie dal suo gruppo non siano state menzionate nella proposta di parere. Oltre alla richiesta del deputato Casciello, che condivide, ritiene che il parere che la Commissione si accinge ad approvare avrebbe dovuto anche segnalare l'opportunità – al fine di rendere organiche ed omogenee le politiche pubbliche di contrasto degli effetti economici negativi delle misure di contenimento del Covid-19 sul settore culturale – di consultare, in una sede istituzionalizzata, sia esperti del settore, coinvolgendo gli attori dell'intera filiera dell'industria culturale e dello spettacolo, sia esperti di analisi di scenario, come avvenuto per altri settori strategici, come il digitale.

Aveva inoltre considerato auspicabile estendere il perimetro di accesso al fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge, previsto per le emergenze dello spettacolo, della cultura e dell'audiovisivo, anche alle imprese dell'editoria libraria, dell'industria fonografica, della produzione discografica, nonché ai servizi museali, alle mostre temporanee, alle imprese culturali e creative, alle attività circensi e agli spettacoli viaggianti.

Aveva proposto, ancora, di valutare l'adozione di tutte le iniziative utili a ristorare i lavoratori autonomi del comparto dello spettacolo – ivi compresi gli operatori della lirica, della prosa, delle orchestre, della danza, dei circhi, dello spettacolo viaggiante e della formazione artistica – per le perdite subite a causa dell'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

Infine riteneva utile una modifica della disciplina della pubblicità delle aste giudiziarie, con l'obbligo – in luogo della mera facoltà – di pubblicazione degli avvisi d'asta anche sui quotidiani nazionali e locali.

Ritiene, ad ogni modo, che la VII Commissione stia prendendo iniziative importanti. Si riferisce, in particolare, alla decisione maturata nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di discutere di risoluzioni per fornire al Governo indirizzi di lavoro nei campi di competenza della Commissione per attutire il più possibile l'impatto della crisi sui settori della cultura, dello sport, dell'editoria. È essenziale, a suo avviso, far percepire al mondo esterno che la Commissione è attenta e si sforza di tutelare e sostenere le varie categorie di soggetti colpiti dalle misure di contenimento dell'epidemia.

Conclude sottolineando quanto sia cruciale il ruolo del Parlamento, la cui azione deve, in fasi come questa, esplicarsi in modo non solo deciso e veloce, ma anche condiviso e trasversale, al di là delle ordinarie contrapposizioni politiche e interessi partitici.

Patrizia PRESTIPINO (PD) concorda con il deputato Mollicone quando afferma che servono iniziative decise e veloci, anche da parte del Parlamento, per sostenere e proteggere le imprese e i lavoratori del comparto della cultura in questo difficilissimo momento di difficoltà.

Per quanto riguarda la proposta di parere del relatore, esprime un giudizio positivo, soffermandosi in particolare sull'osservazione di cui alla lettera *c)* – alla cui formulazione ha contribuito, d'intesa con il relatore – con la quale si richiama l'attenzione della Commissione bilancio, e indirettamente del Governo, sulla necessità di prestare attenzione ai lavoratori del mondo dello sport, compresi quanti di loro – atleti, arbitri e collaboratori sportivi – orbitano nel mondo dello sport paralimpico. Ritiene indispensabile che la Commissione, in spirito d'unità, faccia capire a questa comunità di atleti e lavoratori che comprende le loro difficoltà e che lavora per tentare di risolverle.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E), riferendosi alle risoluzioni che la Commissione si appresta a discutere nelle prossime settimane nei suoi campi di interesse sui temi collegati all'emergenza da *coronavirus*, ricorda che in passato l'approvazione di questo tipo di atti è stata a volte tardiva rispetto all'occasione specifica che ne aveva determinato la presentazione. Raccomanda che ciò non accada di nuovo. Sottolinea che mai come ora sono necessarie tempestività e velocità per evitare che le iniziative che si assumo risultino tardive e quindi inadeguate rispetto alla loro finalità. Non è certo colpa del Governo se i fatti di oggi stanno correndo così velocemente che i provvedimenti che vengono adottati per fronteggiarli non riescono a star loro dietro. Tuttavia invita tutti ad adoperarsi affinché il Paese non abbia l'impressione che le istituzioni non facciano niente o che lavorino a vuoto. È dell'avviso che serva soprattutto realizzare fatti concreti per i cittadini, che guardano ai concreti benefici che ottengono, non alle dichiarazioni di intenti o all'enunciazione di auspici.

Conclude specificando che non intende contestare nel merito il provvedimento in esame, ma cogliere l'occasione per sottolineare la necessità di agire in modo concreto ed efficace, per essere utili al Paese. Serve fare qualcosa che incida davvero. Serve tempestività d'azione. Non basta discutere risoluzioni. Occorre che gli indirizzi approvati siano rapidamente tradotti in azioni percepibili. È essenziale, quindi, posto che questa fase anomala è destinata a durare, che il Parlamento si renda capace di lavorare in modo pieno, altrimenti correndo il rischio di scomparire come soggetto di rilievo agli occhi dell'opinione pubblica.

Luigi GALLO, *presidente*, con riferimento a quando detto dal deputato Fusacchia, osserva che la Camera dei deputati sta facendo un grande e notevole sforzo per innovare le sue modalità di lavoro, tenendo conto delle oggettive difficoltà derivanti dall'esigenza di tutelare i deputati contro il rischio di contagio. Questo ha reso possibile, tra l'altro, audire già due ministri – il ministro Manfredi e il ministro Franceschini – con modalità di partecipazione da remoto. Con riferimento invece al decreto-legge in esame, reputa che sarebbe importante anche segnalare il tema delle imprese educative che hanno contratti in essere con enti locali.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, chiede una breve sospensione della seduta, per avere modo di riformulare la sua proposta di parere, in modo da raccogliere i suggerimenti emersi nel dibattito.

La seduta, sospesa alle 17.40, riprende alle 18.

Gianluca VACCA (M5S), *relatore*, illustra una nuova proposta di parere con osservazioni *(vedi allegato 3)*, sottolineando in particolare l'inserimento di una lettera *g)*, con cui si segnala il problema dei giornalisti contrattualizzati di cui – come espressamente richiesto dal deputato Casciello – agli articoli 2, 12 e 36 del Contratto Nazionale di Lavoro dei Giornalisti (CNLG) che hanno redditi contenuti, nonché, alla lettera e), il riferimento agli impegni assunti dalle amministrazioni locali nel settore della cultura.

Luigi CASCIELLO (FI) esprime il proprio apprezzamento per l'accoglimento della sua proposta.

Angela COLMELLERE (LEGA), pur trovando condivisibili le osservazioni contenute nella proposta di parere, preannuncia il voto contrario della Lega, motivato dal rammarico per il mancato coinvolgimento della sua parte politica nell'elaborazione del decreto-legge in esame: un provvedimento di cui il suo gruppo non condivide l'impianto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 3)*.

La seduta termina alle 18.05.

ALLEGATO 1

DL 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2447 Governo).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2447 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che all'articolo 1, comma 2, lett. *p)* si prevede che possano essere adottate, tra le altre misure ivi previste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, anche la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, « ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza »;

considerato che l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, il cui disegno di legge di conversione è all'esame del Senato (S. 1774), qualifica come obbligo, e non come possibilità, la didattica a distanza nei periodi di sospensione dell'attività didattica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 1, comma 2, lett. *p)*, di sostituire le parole: « delle attività didattiche » con le seguenti: « delle attività didattiche in presenza » e le parole: « ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza » con le seguenti: « fermo il loro svolgimento con modalità a distanza ».

ALLEGATO 2

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).

PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2463 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione Bilancio la possibilità di ampliare la platea dei lavoratori dello spettacolo beneficiari delle misure previste dal decreto-legge in esame, anche estendendo l'arco temporale in cui può essere percepita l'indennità di cui all'articolo 38 del decreto stesso;

b) valuti la Commissione Bilancio l'opportunità di destinare prioritariamente agli autori e agli artisti interpreti ed esecutori la quota di compensi di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto-legge;

c) valuti la Commissione Bilancio la possibilità di stanziare risorse utili a coprire tutte le richieste d'indennità dei collaboratori sportivi aventi diritto pervenute alla Società Sport e Salute ai sensi dell'articolo 96 del decreto in esame per il mese di marzo 2020, nonché a prorogare tale sostegno economico anche per il mese di aprile 2020, prevedendo una progressività della misura in relazione alla tipologia della collaborazione e comprendendo nella platea degli aventi diritto anche arbitri, atleti e collaboratori sportivi di organismi, associazioni e società sportivi riconosciuti dal Comitato Paralimpico Italiano;

d) valuti la Commissione Bilancio l'opportunità di prevedere – a favore degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e delle istituzioni formative accreditate del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – il riconoscimento dell'anno formativo 2019-2020, in deroga alla normativa vigente sul numero di ore previsto per i percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché l'opportunità di destinare risorse aggiuntive all'innovazione tecnologica digitale e alla didattica a distanza;

e) valuti la Commissione Bilancio la possibilità di istituire misure di sostegno, anche fiscali, a favore dei settori della cultura non ancora compresi tra i beneficiari degli interventi contenuti nel decreto-legge, con particolare riguardo al comparto della lettura;

f) valuti la Commissione Bilancio l'opportunità di estendere la validità dei voucher, di cui all'articolo 88, così da permettere la miglior riprogrammazione possibile del calendario 2020 di spettacoli e concerti ed evitare affollamento di date per il pubblico.

ALLEGATO 3

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2463 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione Bilancio la possibilità di ampliare la platea dei lavoratori dello spettacolo beneficiari delle misure previste dal decreto-legge in esame, anche estendendo l'arco temporale in cui può essere percepita l'indennità di cui all'articolo 38 del decreto stesso;

b) valuti la Commissione Bilancio l'opportunità di destinare prioritariamente agli autori e agli artisti interpreti ed esecutori la quota di compensi di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto-legge;

c) valuti la Commissione Bilancio la possibilità di stanziare risorse utili a coprire tutte le richieste d'indennità dei collaboratori sportivi aventi diritto pervenute alla Società Sport e Salute ai sensi dell'articolo 96 del decreto in esame per il mese di marzo 2020, nonché a prorogare tale sostegno economico anche per il mese di aprile 2020, prevedendo una progressività della misura in relazione alla tipologia della collaborazione e comprendendo nella platea degli aventi diritto anche arbitri, atleti e collaboratori sportivi di organismi, associazioni e società sportivi riconosciuti dal Comitato Paralimpico Italiano;

d) valuti la Commissione Bilancio l'opportunità di prevedere – a favore degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e delle istituzioni formative accreditate del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) – il riconoscimento dell'anno formativo 2019-2020, in deroga alla normativa vigente sul numero di ore previsto per i percorsi di istruzione e formazione professionale, nonché l'opportunità di destinare risorse aggiuntive all'innovazione tecnologica digitale e alla didattica a distanza;

e) valuti la Commissione Bilancio la possibilità di istituire misure di sostegno, anche fiscali, a favore dei settori della cultura non ancora compresi tra i beneficiari degli interventi contenuti nel decreto-legge, con particolare riguardo al comparto della lettura, anche attraverso la rimodulazione degli impegni assunti dalle amministrazioni locali nel settore della cultura;

f) valuti la Commissione Bilancio l'opportunità di estendere la validità dei *voucher* di cui all'articolo 88, così da permettere la miglior riprogrammazione possibile del calendario 2020 di spettacoli e concerti ed evitare affollamento di date per il pubblico;

g) valuti la Commissione bilancio la possibilità di comprendere tra i beneficiari delle misure di sostegno previste dal decreto-legge anche i giornalisti contrattualizzati di cui agli articoli 2, 12 e 36 del Contratto Nazionale di Lavoro dei Giornalisti (CNLG) aventi redditi contenuti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 165

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 176

D.L. 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 168

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 177

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto 156 *(Seguito esame e rinvio)* 174

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 175

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 15.40.

D.L. 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Umberto BURATTI, *relatore*, riferisce sui contenuti di competenza della Commissione del decreto-legge n. 19 del 2020.

Al riguardo, rileva preliminarmente che esso discende dalla necessità di affrontare la situazione emergenziale conseguente al perdurare e all'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, divenuta oramai pandemica, e del forte incremento in Italia del numero dei casi di contagio e dei decessi. Tale provvedimento è diretto a tipizzare in un atto di rango primario le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso,

per periodi di tempo predeterminati, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari.

Ricorda che in sede consultiva è stato già esaminato in questa Commissione il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 6 del 2020 – poi convertito dalla legge n. 13 del 2020 – di cui il provvedimento in esame dispone l'abrogazione. Il citato decreto-legge n. 6 individuava alcune misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, affidandone l'adozione a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti la possibilità di assumere ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza. A seguito di tale decreto-legge, sono quindi intervenuti una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di ordinanze e decreti ministeriali che, di volta in volta, hanno previsto e diversamente modulato le misure applicabili, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica.

Il provvedimento oggi in esame reca, quindi, una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza, nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci.

La competenza della Commissione non si radica in specifiche disposizioni, ma deriva dal contesto da cui il provvedimento origina, ovvero dalla riconosciuta emergenza di rilievo nazionale, che ha richiesto l'attivazione della Protezione civile nonché interventi conseguenti a eventi calamitosi, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza per sei mesi deliberata dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. La citata delibera ha disposto che si provveda con ordinanze, emanate dal Capo del dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Peraltro, come evidenziato dalla relazione illustrativa, la previsione nel decreto-legge del termine dello stato d'emergenza ha come conseguenza che la sua durata potrà essere prorogata soltanto con un atto con forza di legge.

In particolare, l'articolo 1, consente fino al 31 luglio 2020 – termine dello stato di emergenza – di adottate le misure ivi elencate per un periodo non superiore a 30 giorni, ancorché reiterabili e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus.

L'elenco delle misure dettagliatamente elencate che possono essere assunte incidono, come noto, su molteplici aspetti della nostra vita lavorativa, sociale ed economica. Inoltre, sempre per la durata dello stato di emergenza, il prefetto può imporre, con provvedimento assunto dopo aver sentito, senza formalità, le parti sociali, lo svolgimento delle attività delle quali non è prevista la sospensione ai sensi dell'articolo in esame, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità.

L'articolo 2, al comma 1, stabilisce le modalità di adozione delle misure di contenimento elencate nell'articolo 1. Nello specifico, tali misure sono adottate con decreti del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della salute, sentiti i ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale (in analogia con il richiamato decreto-legge n. 6 del 2020).

Invece, a differenza di quanto già previsto con il precedente decreto, si consente adesso che tali misure siano assunte anche su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.

In ogni caso, tali provvedimenti, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di

adeguatezza e proporzionalità, sono adottati dopo aver sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Non si sofferma sull'uso dell'espressione « di norma » che, evidentemente, indebolisce l'obbligo di coinvolgere nel procedimento di adozione delle misure di contenimento il Comitato tecnico scientifico. Evidenzia in ogni caso che tale organo, a cui è affidata anche la valutazione dei profili di adeguatezza e proporzionalità delle misure da assumere, ha una composizione particolarmente qualificata, annoverando tra i suoi membri, oltre alla Protezione civile, rappresentanti del Ministero della salute, dell'Istituto « Lazzaro Spallanzani », il Presidente dell'Istituto superiore di sanità e un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome.

In casi di estrema necessità e urgenza, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio è data facoltà al Ministro della salute di adottare tali misure con ordinanze di carattere contingibile e urgente.

L'articolo in commento reca inoltre disposizioni volte a regolare gli effetti delle norme previgenti assunte durante la prima fase emergenziale, dimezza i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti per i provvedimenti da adottare (assicurando la provvisoria efficacia ed esecutività), ne dispone le forme di pubblicità e, infine prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, riferisca ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate.

L'articolo 3 mira a regolare il rapporto tra le misure statali adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità. In tale ambito, il comma 1 attribuisce alle regioni la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive, qualora ciò sia richiesto da specifiche situazioni sopravvenute che implichino un aggravamento del rischio sanitario e che interessino il relativo territorio (nella sua interezza o anche solo in una parte di esso). La regione, nella definizione delle misure da adottare, è tenuta comunque ad attenersi alle misure elencate all'articolo 1.

Il potere regionale è, inoltre, esercitabile nelle more dell'adozione dei citati decreti del Presidente del Consiglio e l'efficacia delle misure introdotte si esaurisce nel momento della loro adozione. Il comma 1 precisa altresì che le misure regionali possono essere introdotte esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività produttive e su quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Il comma 2 circoscrive il potere di ordinanza in capo ai sindaci stabilendo che questi ultimi non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dettate dal medesimo articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente. Osserva che esso parrebbe configurarsi come una « disposizione di chiusura » del sistema per la gestione dell'emergenza, con l'obiettivo di precisare che la disciplina dettata dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 non risulta derogabile neanche nel caso in cui la regione e i comuni adottino provvedimenti motivati da ragioni sanitarie ai sensi di altre disposizioni di legge.

L'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive e, solo nei casi più gravi, una sanzione penale.

L'articolo 5 dispone l'abrogazione, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, del più volte richiamato decreto-legge n. 6 del 2020 nonché dell'articolo 35 del decreto-legge n. 9 del 2020 (pendente presso il Senato ma ormai sostanzialmente confluito nel testo del decreto-legge n. 18 del

2020 « cura Italia »), e prevede la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e la clausola di invarianza finanziaria.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il Sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la proposta di parere del relatore.

Elena LUCCHINI (LEGA) preannuncia l'astensione del proprio gruppo, osservando che le misure di contenimento oggetto del decreto-legge, sono state assunte con molto ritardo, con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Rileva, inoltre, con disappunto che non è stata data alcuna possibilità alle opposizioni di intervenire su alcuno dei provvedimenti di urgenza emanati dal Governo in relazione al virus COVID-19.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore *(vedi allegato 1)*.

D.L. 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Silvia FREGOLENT, *relatrice*, riferisce sui contenuti di competenza della Commissione del decreto-legge n. 18 del 2020.

Segnala preliminarmente che nel disegno di legge di conversione è stata introdotta, al Senato, una proroga di tre mesi per l'esercizio delle deleghe con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Per quelle non scadute, i tre mesi decorrono dalla data di scadenza di ciascuno di essi. Per quelle scadute, il medesimo termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Per i profili di diretta competenza della Commissione, la proroga riguarderà, in particolare, il recepimento delle direttive dell'Unione europea, sulla base della legge di delegazione europea 2018 (legge n. 119 del 2019), i cui schemi di decreto legislativo poiché trasmessi alle Camere in prossimità del termine originario di scadenza della delega, già godono di uno « scorrimento » del medesimo termine di tre mesi, cui si aggiungerebbe l'ulteriore proroga prevista dal decreto-legge: atto n. 156 – attuazione della direttiva (UE) 2018/410 – riduzione delle emissioni (termine originario 2 febbraio 2020); atto n. 166 – attuazione della direttiva (UE) 2018/849 – veicoli fuori uso (termine originario 5 marzo 2020); atto n. 167 – attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 – pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (termine originario 5 marzo 2020); atto n. 168 – attuazione della direttiva (UE) 2018/850 – discariche di rifiuti (termine originario 5 marzo 2020); atto n. 169 – attuazione della direttiva (UE) 2018/851 – rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio (termine originario 5 marzo 2020).

Infine, potrebbero essere interessati dalla proroga anche i termini (che attualmente scadrebbero il 17 luglio 2020) per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrati e correttivi del decreto legislativo n. 81 del 2018 di attuazione della direttiva 2016/2284/UE (riduzione emissioni nazionali di inquinanti atmosferici).

Il testo del decreto-legge, notevolmente integrato e modificato al Senato, reca diverse disposizione di interesse della Commissione. Quelle più direttamente inerenti alle nostre competenze si rinvengono negli articoli, 91, comma 2, 113 e 113-*bis*, nonché l'articolo 125-*bis*.

L'articolo 91, comma 2 novella il comma 18 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) al fine di precisare che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo del 20

per cento del valore del contratto di appalto da corrispondere dalla stazione appaltante all'appaltatore, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, precisando anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

Tale modifica, secondo la relazione tecnica, « mira a fugare dubbi interpretativi » riguardo all'applicabilità del citato comma 18 – che comunque subordina l'erogazione dell'anticipazione alla costituzione di adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa – alla consegna in via d'urgenza, istituto che ha visto un ambito operativo sempre più ampio.

L'articolo 113 proroga al 30 giugno 2020 i termini di scadenza di una serie di adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti.

In primo luogo, si proroga la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), che dovrebbe essere presentato dalle imprese entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Inoltre, si proroga il termine – fissato al 31 marzo di ciascun anno – per la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente e la trasmissione dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori portatili, industriali e per veicoli. Il primo adempimento ricade sui produttori mentre il secondo sul Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori (CDCNPA).

È quindi prorogato il termine – fissato al 30 aprile di ogni anno – entro cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE devono comunicare al Centro di Coordinamento RAEE (CDCRAEE) le quantità di RAEE trattate nell'anno precedente.

La proroga dal 30 aprile al 30 giugno 2020 riguarda infine anche il versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

L'articolo 113-*bis*, introdotto al Senato, consente di derogare alle quantità e ai limiti temporali massimi previsti per il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cosiddetto Codice dell'ambiente), fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Per comprendere la portata della disposizione è opportuno ricordare che tale attività di deposito è preliminare al trasporto dei rifiuti in un impianto di trattamento, e avviene nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. La norma vigente pone però una serie di condizioni, in particolare, prevedendo che i rifiuti siano raccolti ed avviati al recupero o smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito oppure, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Secondo la disposizione in commento, il quantitativo massimo ammesso può essere raddoppiato; e il limite temporale massimo di un anno è elevato fino a 18 mesi, con norma apparentemente derogatoria, ma che non fissa alcun termine per la sua operatività. Presumibilmente, ciò avviene in considerazione del fatto che l'attuale disciplina sarà a breve modificata in sede di recepimento, con apposito decreto legislativo, della nuova direttiva sui rifiuti (direttiva 2018/851/UE) il cui schema – già all'esame della Commissione (atto n. 169) – novella la definizione di deposito temporaneo prima della raccolta introducendo un nuovo articolo 185-*bis* che, in ogni caso, riproduce le condizioni attualmente previste.

L'articolo 125-*bis*, inserito dal Senato, al comma 1 proroga dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 il termine per l'emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico. Ricordo che tale termine è previsto dall'articolo 12, comma 1-*ter*, del D. Lgs.

n. 79 del 1999 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato recentemente dal decreto-legge n. 135 del 2018 (legge n. 12 del 2019).

Il comma 2, per le regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, proroga ulteriormente il predetto termine del 31 ottobre 2020 di 7 mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 luglio 2022 il termine – attualmente di due anni dalla legge regionale di cui al comma 1 – entro il quale deve essere adottato il decreto ministeriale con cui sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio da parte della regione interessata delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Esso dispone inoltre che anche gli ulteriori termini previsti dalla vigente disciplina – ed attualmente fissati 31 dicembre 2023 – siano prorogati al 31 luglio 2024.

Per completezza, riferisco anche su alcune disposizioni di interesse per la Commissione, pur non essendo di sua diretta competenza.

L'articolo 6 disciplina le requisizioni in uso o in proprietà e viene in rilievo in questa sede in quanto, tra i vari contenuti, reca anche una previsione che autorizza il Capo della protezione civile a disporre la requisizione in uso o proprietà di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati. Tale disposizione è volta a fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, anche assicurando la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere, e implementando il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.

Inoltre, la medesima disposizione prevede la possibilità per il Prefetto – su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente – di disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Il termine massimo di durata delle requisizioni è fissato al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza.

Anche l'articolo 99 riguarda il Dipartimento della protezione civile, in quanto disciplina la ricezione e l'uso delle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, da far confluire in appositi conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla loro raccolta e al loro utilizzo. A tali conti correnti ed alle relative risorse si applica la normativa recata dal nuovo codice della protezione civile, in materia di impignorabilità e non sequestrabilità delle risorse di contabilità speciale. Si dettano norme per le acquisizioni finanziate in via esclusiva tramite le donazioni di persone fisiche o giuridiche private.

Si prevede che, nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte di aziende, agenzie ed enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie comunitarie recate dal codice dei contratti pubblici, e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.

L'articolo 116 dispone una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti da disposizioni vigenti con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020. La proroga decorre dalla data di scadenza per l'adozione del D.P.C.M. prevista dalle rispettive disposizioni normative. Tra i Ministeri che risultano interessati dalla disposizione in esame, figura il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è stato autorizzato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 104 del 2019 (convertito dalla legge 132 del 2019) a procedere alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante regolamenti da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino al 31 luglio 2020.

L'articolo 125 viene in rilievo in quanto proroga dal 15 gennaio al 15 luglio (6 mesi), limitatamente al 2020, il termine entro il quale dev'essere annualmente emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono ripartite le effettive disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nonché dal 15 maggio al 15 novembre (6 mesi) il termine entro il quale i comuni beneficiari dei predetti contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza dell'assegnazione del contributo.

Evidenzia inoltre alcune disposizioni che incidono sull'operatività del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 5-*bis* – inserito dal Senato ma volto a riprodurre il contenuto dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 – consente fino al termine dello stato di emergenza di acquisire i dispositivi di protezione individuale idonei ed altri dispositivi medici, nonché di disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura, in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge n. 9 osserva che la deroga è intesa a facilitare ed accelerare le relative procedure contrattuali e di pagamento. La deroga di cui al comma 1 concerne esplicitamente anche i limiti per il ricorso all'affidamento diretto di appalti o forniture di valore pari o superiore alla soglia europea.

L'articolo 72, nel definire misure per il potenziamento degli strumenti di promozione e sostegno all'internazionalizzazione del sistema Paese, dispone che per la realizzazione di tali nuovi interventi, nonché di quelli già inclusi nel piano straordinario per la promozione del Made in Italy, di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014, i contratti di forniture, lavori e servizi possano essere aggiudicati mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, secondo i criteri di cui all'articolo 63, comma 6, del codice dei contratti pubblici. Tale procedura è ammessa dal Codice in determinati casi tassativamente indicati. Tra questi, il Codice contempla ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili che impediscono il rispetto dei termini per le procedure consuete.

L'articolo 75, modificato dal Senato, autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

L'articolo 86 autorizza la spesa 20 milioni di euro nell'anno 2020, per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle proteste dei detenuti in relazione alla diffusione epidemiologica del COVID-19. Per la realizzazione dei relativi interventi è autorizzata l'esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, di cui all'articolo 163 del Codice degli appalti.

L'articolo 86-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del Senato, proroga al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al 30 giugno 2020 nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), la cosiddetta seconda accoglienza. Il comma 1 dell'articolo in commento deroga espressamente alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50 del 2016), salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il comma 4 dà facoltà ai prefetti di modificare i contratti in essere in deroga alle disposizioni del Codice dei contratti, ma nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

L'articolo 87-*bis*, introdotto al Senato, è volto a promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, aumentando le forniture di personal computer portatili e *tablet*. A tal fine viene modificata la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A. che può avvalersi di una procedura semplificata, fino al 30 settembre 2020, per la stipula di nuovi accordi-quadro e convenzioni-quadro svolgendo procedure negoziate senza pubblicazione dei bandi di gara.

Erica MAZZETTI (FI) a nome del proprio gruppo manifesta disappunto per la gestione dell'emergenza da parte del Governo. Osserva, infatti, che sin dall'inizio è stata offerta dal proprio gruppo una collaborazione, stanti anche le particolari condizioni venutesi a creare in seguito all'emergenza sanitaria, volta a costruire insieme i provvedimenti per superare sia la crisi sanitaria, che quella economica, che si sta già palesando con forti conseguenze su cittadini e imprese.

Auspica, pertanto, che da ora in avanti le forze di maggioranza diano ascolto in modo fattivo alle proposte concrete che vengono dai gruppi di opposizione. In particolare, sottolinea l'assenza nel decreto-legge di misure relative al settore dei cantieri edili, le cui aziende chiedono con forza di poter riavviare la propria attività, ovviamente in base a protocolli programmati che rispettino la sicurezza dei lavoratori. Rileva che il proprio gruppo, anche prima dell'emergenza in atto, ha elaborato alcuni provvedimenti di rilancio di questo settore, finora ancora non presi in considerazione dalla Commissione. Chiede pertanto al Governo una risposta certa sulla data di apertura dei cantieri edili, settore a suo avviso strategico per la ripartenza economica del Paese.

Con riguardo al tema dello smaltimento dei rifiuti, le imprese che si occupano di economia circolare sono state di fatto lasciate al loro stesse. Ritiene opportuno che si lavori sin da subito a questi temi, procedendo in primo luogo ad una semplificazione relativamente alla autorizzazioni degli impianti di trattamento e proseguendo l'esame della proposta di legge a prima firma Gelmini, incardinata dalla Commissione poco prima del *lockdown*.

Un altro tema che ritiene debba essere preso in considerazione con la massima rapidità è quello della tutela degli operatori ecologici, che ringrazia per il lavoro che stanno svolgendo in una situazione di assoluta emergenza.

Con riguardo alla tassa sulla plastica, ritiene opportuno che questa venga annullata e non semplicemente posticipata come proposto dal Governo. La plastica monouso si è infatti rivelata fondamentale in questo periodo e per tali ragioni riterrebbe un controsenso procedere ad una sua tassazione.

Chiede infine al Governo un chiarimento riguardo alla possibilità per le imprese di riciclo dei tessuti di operare, essendo previsti alcuni codici ATECO all'interno del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, ma non essendo chiaro se essi contemplino anche il riciclo degli indumenti. In relazione a tale ultima richiesta e, più in generale, fa un appello alla maggioranza e al Governo affinché possano essere emanati, in collaborazione

con le opposizioni, provvedimenti incisivi e soprattutto chiari per cittadini e imprese.

Silvia FREGOLENT, *relatrice,* presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2).*

Il sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la proposta di parere della relatrice.

Elena LUCCHINI (LEGA) preannuncia, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sul provvedimento che pure interseca solo marginalmente le competenze della Commissione. Tale scelta è motivata, in primo luogo, dall'atteggiamento di chiusura della maggioranza e del Governo che, smentendo le dichiarazioni iniziali, ha respinto tutte le proposte dell'opposizione formulate al Senato. Con la posizione della questione di fiducia in prima lettura si è impedito di affrontare argomenti di grande rilievo, quali gli aumenti di stipendio per gli operatori sanitari, i finanziamenti aggiuntivi ai comuni e perfino l'incremento del fondo per gli affitti – che tuttavia la regione Lombardia ha operato con riguardo ovviamente alle sole locazioni nel territorio regionale –, nonché la sospensione delle bollette per un tempo adeguato alla portata dell'emergenza.

Luca DE CARLO (FDI) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, non solo per il contenuto insoddisfacente del provvedimento, ma anche per l'atteggiamento di chiusura del Governo nella valutazione delle poche proposte emendative presentate dal proprio gruppo, che in maniera propositiva affrontavano temi concreti e il cui accoglimento avrebbe migliorato il testo del decreto-legge. Stigmatizza inoltre la posizione della questione di fiducia da parte del governo, che, in linea con l'atteggiamento precedentemente assunto, ha impedito qualsiasi forma di collaborazione delle opposizioni.

Riporta la propria esperienza politica nelle amministrazioni locali – ben diversa da quella vissuta in Parlamento – dal momento che lì la maggioranza si confronta con le opposizioni sui provvedimenti prima che questi vengano emanati. La collaborazione offerta dall'attuale Governo appare quindi non sostanziale, ma solo di propaganda attraverso i mezzi di comunicazione.

Stigmatizza inoltre i tentativi più o meno espliciti di comprimere la presenza dei deputati in Parlamento nonché i tempi di discussione dei provvedimenti, volendosi costringere i deputati al ruolo di « pigia bottoni », ruolo per il quale non ritiene di essere stato eletto. Giudica fondamentale quindi discutere in maniera approfondita i provvedimenti messi in campo dal Governo, dal momento che lo stato di emergenza non annulla la funzione costituzionale dei parlamentari e la necessità che questi possano esprimere la loro opinione. A tal fine fa presente che il proprio gruppo ha proposto nella Conferenza dei presidenti di gruppo tenutasi nella giornata odierna di garantire il funzionamento degli organi parlamentari tutti i giorni della settimana in via continuativa, non volendosi arrendere a questa forma di « post democrazia » perorata da maggioranza e Governo.

Erica MAZZETTI (FI) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo per le ragioni su esposte, essendo i parlamentari di opposizione stati utilizzati come figuranti nelle riunioni con il Governo a seguito delle quali il Presidente del Consiglio emanava decreti in contrapposizione con quanto precedentemente discusso e concordato. Esprime sorpresa per l'atteggiamento delle attuali forze di maggioranza che nelle scorse legislature, dai banchi delle opposizioni, gridavano allo scandalo per le continue posizioni della questione di fiducia su provvedimenti di grande rilievo, come quello all'esame. Auspicherebbe pertanto una riapertura del dialogo presso questo ramo del Parlamento, pur ritenendola un'ipotesi del tutto residuale, visto l'atteggiamento tenuto dal Governo finora.

Rossella MURONI (LEU) esprimendo il voto favorevole sul provvedimento, ritiene

opportuno soffermarsi sulle critiche mosse dalle forze di opposizione, sia di merito che di metodo. Al riguardo, richiama l'attenzione sul carattere assolutamente straordinario dell'attuale situazione emergenziale, alla quale occorre a suo avviso dare risposte con la massima rapidità e quindi, inevitabilmente, con strumenti normativi immediatamente operativi, quali sono i decreti-legge e i decreti del Presidente del Consiglio. Quanto all'esigenza di assicurare un più intenso funzionamento dell'istituzione parlamentare invocato dal collega De Carlo, ricorda di avere in prima persona assunto iniziative volte a favorire metodi di lavoro da remoto più moderni e idonei a consentire – anche in questo frangente – l'esercizio del mandato negli organi parlamentari, oltre che nel collegio di riferimento, attività che pure appare di estrema importanza proprio in questo periodo.

Quanto alle critiche di merito, evidenzia come si tratta di prime misure di intervento che, necessariamente, dovranno essere implementate con successivi provvedimenti da assumere in tempi rapidi per far fronte ad una crisi sanitaria ed economica senza precedenti, che impegna tutti ad immaginare un futuro in cui sia la società che la struttura economica risulteranno profondamente modificati. Né appariva possibile intervenire in modo organico e onnicomprensivo in situazioni variegate e complesse, come ad esempio l'attuale mercato del lavoro e le figure professionali che in esso operano.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C !-AC) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, nonostante il grande spirito collaborativo da questo dimostrato fin dall'inizio della gestione dell'emergenza. L'invito rivolto alle opposizioni a partecipare ad un dialogo non si è concretizzato in un reale confronto sulle poche proposte emendative segnalate, i cui contenuti, tiene a precisarlo, raccoglievano le istanze dei territori e delle categorie produttive.

Richiamando l'intervento della collega Muroni, ribadisce l'importanza della celerità nell'emanazione di misure immediatamente efficaci. Tuttavia fa presente che il decreto-legge in esame non contiene misure immediatamente efficaci, dal momento che i cittadini e le imprese non stanno ancora materialmente ricevendo il denaro ad essi destinato. Ritiene che non siano quindi le opposizioni a far perdere tempo, quanto più i proclami senza costrutto.

Con dispiacere ribadisce pertanto il parere contrario del proprio gruppo, auspicando che alla Camera si possa riaprire un dialogo più proficuo ovvero, nel caso della posizione della questione di fiducia, che il Governo possa tener conto delle indicazioni date dalle opposizioni nel prossimo provvedimento di urgenza che verrà emanato ad aprile.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 16.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Morassut.

La seduta comincia alle 16.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.
Atto 156.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 26 febbraio scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere di competenza è venuto a scadenza lo scorso 11 marzo 2020 ma la richiesta avanzata dal Governo non era corredata del previsto parere della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Pertanto, la Commissione non è stata nelle condizioni di pronunciarsi definitivamente fino allo scorso 9 aprile, data in cui il Governo ha provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Poiché il termine per esprimere il parere è ormai scaduto, la stessa presidenza della Camera ha rappresentato l'opportunità che il Governo concordi con le Commissioni stesse un termine congruo per la conclusione dell'esame parlamentare, nel rispetto della scadenza prevista dalla legge per l'esercizio della delega.

Al riguardo, ha comunque ritenuto di convocare la Commissione su tale argomento nella giornata odierna, dal momento che la delega ha una scadenza imminente: per effetto dello « scorrimento » di tre mesi, il termine originario del 2 febbraio 2020 è adesso fissato al prossimo 2 maggio.

Patrizia TERZONI. *relatrice*, chiede di poter disporre di ulteriore tempo prima della presentazione della proposta di parere, trattandosi di un provvedimento assai complicato. Preannuncia in ogni caso che invierà nei prossimi giorni ai rappresentanti dei gruppi una proposta di parere, al fine di permettere loro una preventiva valutazione dei contenuti e la formulazione di eventuali osservazioni, che chiede le vengano informalmente anticipate.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, alla luce delle richiesta di poter disporre di ulteriore tempo per l'espressione del parere, chiede al rappresentante del Governo se può dare fin d'ora la disponibilità del Governo in tal senso, anche alla luce di probabili proroghe dei termini della delega. In ogni caso, nel corso dell'Ufficio di presidenza odierno, inviterà i gruppi a valutare una richiesta di rinvio riferita a tutti gli atti su cui la Commissione è chiamata a rendere il proprio parere.

Il sottosegretario Roberto MORASSUT concorda con la richiesta di rinvio avanzata dalla relatrice, sottolineando che la proroga inserita nella legge di conversione del decreto-legge poc'anzi esaminato dalla Commissione permetterà di disporre di ulteriore tempo per l'esame di tale provvedimento.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 aprile 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle alle 16.35 alle 16.50.

ALLEGATO 1

D.L. 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 19 del 2020, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che il provvedimento involge la competenza della Commissione in quanto origina da una riconosciuta emergenza di rilievo nazionale, che ha richiesto l'attivazione della Protezione civile a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza, avvenuto con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, per sei mesi durante i quali l'articolo 1 del presente decreto consente di adottate le misure ivi elencate per un periodo non superiore a 30 giorni, ancorché reiterabili e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus;

valutato favorevolmente l'insieme delle misure previste a tutela della salute della collettività e per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

evidenziato che l'articolo 2 prevede che tali misure, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, siano adottati dalle pubbliche autorità dopo aver sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

D.L. 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 18/2020, C. 2463 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi »;

richiamato l'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di conversione, che proroga il termine di scadenza di alcune deleghe legislative in materia ambientale i cui schemi di decreto sono già all'attenzione della Commissione;

segnalate le norme che potenziano le funzioni della Protezione civile, sia in termini operativi per consentire le requisizioni (articolo 6) sia per rafforzarne gli strumenti finanziari tramite erogazioni liberali (articolo 99);

preso atto delle proroghe di alcune scadenze riguardanti la gestione dei rifiuti, operate dall'articolo 113 e della deroga alla disciplina vigente riguardante il deposito temporaneo di rifiuti (contenuta nel cosiddetto Codice dell'ambiente);

evidenziate la modifica al Codice dei contratti pubblici effettuata dall'articolo 91 e – più in generale – le numerose disposizioni volte a precisare o derogare la portata applicativa del Codice medesimo (articolo 5-*bis*, articolo 72, articolo 75, articolo 86, articolo 86-*bis*, articolo 87-*bis*, articolo 99);

ricordato che l'articolo 125-*bis*, proroga i termini per l'emanazione della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, recentemente definite dal decreto-legge n. 135 del 2018 (legge n. 12 del 2019),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 178

ALLEGATO 1 (Proposta di parere della relatrice) 194

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 196

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 188

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 198

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 193

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza della vicepresidente Deborah BERGAMINI.

La seduta comincia alle 15.40.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla Commissione Bilancio, per i profili di competenza, sul provvedimento in titolo, approvato dal Senato (C. 2463).

Il decreto-legge contiene, oltre che significative misure di carattere generale, diverse disposizioni di diretta competenza della Commissione.

Quanto alle norme generali, ricorda sinteticamente le disposizioni dell'articolo 61 che sospende dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. Tra i beneficiari della misura sono anche inseriti i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seg-

giovie e *ski-lift*. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Altra disposizione generale è contenuta nell'articolo 62 che prevede per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che siano sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Segnala inoltre l'articolo 116, che dispone una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti da disposizioni vigenti con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020. Tra i ministeri interessati rientra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che è stato autorizzato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 104/2019 a procedere alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante regolamenti da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fino al 31 luglio 2020.

Passando alle norme di diretto interesse, fa presente che una delle disposizioni più significative è l'articolo 79, in materia di trasporto aereo e di risoluzione della crisi di Alitalia.

Tale disposizione, modificata nel corso dell'esame al Senato, riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo, prevede misure compensative dei danni subiti per le imprese di trasporto aereo di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico (commi 1 e 2) ed autorizza, in considerazione della particolare situazione determinatasi con l'emergenza COVID-19, per Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., la costituzione di una nuova società pubblica, o interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, o a prevalente partecipazione pubblica, autorizzando espressamente il Commissario straordinario a porre in essere ogni atto a ciò necessario o conseguente (commi da 3 a 8).

In base al comma 4, l'atto costitutivo della nuova società pubblica sarà definito attraverso uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti. A seguito di una modifica introdotta al Senato, si propone che tali decreti siano adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Saranno ivi definiti l'oggetto sociale, lo statuto e il capitale sociale iniziale; saranno inoltre nominati gli organi sociali in deroga alle disposizioni vigenti in materia e sarà definito ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Si autorizza inoltre, come detto, il Commissario straordinario delle società a porre in essere ogni atto necessario o conseguente, nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione, ai fini di quanto necessario per l'attuazione della norma in commento.

Il MEF è autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società, anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta. Il comma 5 esclude l'applicazione, per la società così costituita, delle disposizioni del testo unico delle società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

Il comma 6 dispone che ai fini dell'eventuale trasferimento di personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali di Alitalia e Cityliner in amministrazione straordinaria, efficientati e riordi-

nati in base al programma dell'amministrazione straordinaria integrato con le iniziative di riorganizzazione ed efficientamento della struttura come previsto dal decreto-legge n. 137/2019, si applichi l'articolo 5, comma 2-*ter* del decreto-legge n. 347 del 2003, con espressa esclusione di ogni altra disciplina applicabile. L'articolo 5, comma 2-*ter* richiamato prevede che, nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese e ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali, siano ridotti della metà i termini previsti dalla legislazione vigente (articolo 4, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, e articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428). Inoltre la norma prevede che nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda, ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il commissario e il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario.

Il comma 7 istituisce un apposito fondo per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Si rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e finanze – da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell'esame al Senato, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – la definizione degli importi da destinare alle singole finalità previste dall'articolo in commento. Si prevede inoltre che con un decreto del Ministro dell'economia e finanze possa essere riassegnata, per gli interventi relativi alla costituzione della nuova società pubblica prevista dal comma 4, una quota degli importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve patrimoniali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sempre con riferimento al settore aereo, evidenzia che l'articolo 94 dispone un incremento di 200 milioni di euro, per il 2020, della dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e reca, a valere sulle suddette risorse, norme specifiche per il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore. In particolare, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale può essere autorizzato in deroga ai limiti di durata massima del trattamento di integrazione salariale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e fino al 31 dicembre 2020, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 nel limite massimo di 10 mesi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata e qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

Con riferimento al settore marittimo, segnala l'articolo 92, modificato nel corso dell'esame al Senato, che contiene disposizioni volte a sostenere il settore marittimo attraverso la non applicazione della tassa d'ancoraggio (fino al 30 aprile 2020), la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali (fino al 31 luglio 2020) e il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali (a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge). Nel corso

dell'esame al Senato è stata introdotta la sospensione dei canoni demaniali anche per le concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate dalle Autorità portuali e dalle Autorità di sistema portuale. Con riguardo al settore marittimo ha rilievo anche la disposizione di cui all'articolo 103-*bis*, che stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino alla data del 31 agosto 2020, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione che prevede la forma dell'atto pubblico, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengano stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, norma relativa ai contratti stipulati all'estero e che fa riferimento alla mera forma scritta, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste.

Con riferimento ai veicoli a motore, evidenzia che l'articolo 92 prevede l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada o a visita e prova in considerazione di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ai sensi dell'articolo 78 dello stesso codice. La medesima autorizzazione alla circolazione si applica ai veicoli che, nelle medesime cadenze temporali, debbano essere sottoposti a revisione ai sensi dell'articolo 80 del codice della Strada.

Con riguardo alle sanzioni per violazioni del codice della strada il comma 2 dell'articolo 108 prevede che, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica COVID-19 e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, in via del tutto eccezionale e transitoria, il pagamento delle somme inerente sanzioni al codice della strada sia ridotto del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, anziché entro i cinque giorni ordinariamente previsti. Si prevede inoltre che tale misura possa essere estesa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri qualora siano previsti ulteriori termini di durata delle misure restrittive.

Riferisce, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato sono state poi introdotte, subordinandone l'applicazione al positivo scrutinio dell'Unione europeo sulla compatibilità dell'aiuto con il regime regolatorio vigente, disposizioni volte a tutelare le società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e scolastico, escludendo la possibilità di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi, e attribuendo inoltre alle amministrazioni la facoltà di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso (salvo quelle per cui vi sia già stata l'aggiudicazione), prevedendo contestualmente la possibilità di prorogare gli affidamenti in atto.

Le disposizioni in merito al divieto di riduzione dei corrispettivi non si applicano comunque al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi, rispetto ai quali può quindi essere prevista una tale riduzione.

L'articolo 93 prevede un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie per separare il posto guida dai posteriori, istituendo un apposito fondo con una dotazione di 2 milioni di euro e a tal fine e rinviando ad un decreto ministeriale per le disposizioni attuative.

L'articolo 62-*bis*, introdotto dal Senato, proroga di dodici mesi i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste relativamente agli impianti a fune previste da una serie di decreti di regolamentazione tecnica, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai decreti indicati, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. Sempre agli

impianti a fune si riferisce la norma di cui all'articolo 94-*bis*, introdotto dal Senato, che prevede la possibilità per la regione Liguria di erogare nell'anno 2020, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, una specifica indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del territorio di Savona in relazione alla frana causata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2019 lungo l'impianto di Funivie Spa di Savona, con la finalità di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19.

Passando al settore delle comunicazioni, riferisce che l'intervento più significativo è previsto dall'articolo 82. La norma prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendano misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi (co. 1 e 2). Con una modifica approvata dal Senato, al comma 1 si specifica che restano fermi gli obblighi derivanti dal decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali nei settori strategici e le prerogative conferite dalla medesima normativa al governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 105 del 2019 in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza (co. 3). Si prevede inoltre che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti « prioritari » dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali. In base al comma 5, le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. Il comma 6 dispone che le misure straordinarie adottate sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente, laddove necessario al perseguimento delle finalità della norma e nel rispetto delle proprie competenze.

Una ulteriore importante disposizione è contenuta all'articolo 117, che proroga il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni, estendendolo, dal 31 marzo 2020 attualmente previsto, al nuovo termine di non oltre 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già dichiarato per sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Peraltro con una modifica approvata dal Senato, si sopprime il riferimento, previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, ai soli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, risultando dunque la proroga in parola non più limitata ai suddetti atti; all'organo viene dunque riconosciuta la pienezza dei poteri nell'esercizio delle proprie funzioni.

Infine segnala le disposizioni di cui all'articolo 108, che reca disposizioni per la consegna postale e la notificazione a mezzo posta al fine di contemperare le modalità del servizio con le esigenze di tutela sanitaria previste dalla normativa vigente. Si prevede che, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati e assicurati e alla distribuzione dei pacchi nell'ambito del servizio universale postale, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne

la firma. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di recapito. Con una modifica approvata dal Senato, si è espunto il riferimento, relativamente a tali modalità, anche allo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari. Si è poi inserito un nuovo comma 1-*bis*, in base al quale per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta di tali atti giudiziari, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi con la procedura ordinaria di firma o avviso di arrivo. La compiuta giacenza presso gli uffici postali inizia a decorrere dal 30 aprile 2020 e i termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo di emergenza sono sospesi.

Con riferimento agli interventi in tema di innovazione e trasformazione digitale, segnala le seguenti disposizioni rientranti negli ambiti di interesse della Commissione.

L'articolo 17-*bis*, introdotto al Senato, sostituisce l'articolo 14 del decreto-legge n. 14 del 2020, in materia di disciplina del trattamento dei dati personali in relazione all'esigenza di contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19. La disposizione estende il novero dei soggetti legittimati al trattamento dei dati personali nonché la comunicazione dei medesimi tra i soggetti legittimati. È di particolare interesse per la Commissione anche in relazione alle audizioni svolte nel corso della scorsa settimana, quanto riportato nella Relazione illustrativa che specifica che l'ampliamento del novero dei soggetti che effettuano trattamenti di dati personali in relazione alla gestione dell'emergenza sanitaria, risponde tra l'altro all'esigenza « di utilizzare anche tecnologie alternative, come la tracciatura dei telefoni e delle geolocalizzazioni per tentare di ricostruire le « catene » dei contagi, al fine di mettere in pratica le misure di contenimento più precise e funzionali nel più breve tempo possibile ».

L'articolo 75, modificato dal Senato, autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

La disposizione è finalizzata: ad agevolare la diffusione del lavoro agile; a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina; ad agevolare l'accesso ai servizi in rete. I prodotti e i servizi devono essere scelti preferibilmente tra quelli basati sul modello *cloud SaaS* (*software as a service*) e con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018. Inoltre, viene posto obbligo di selezionare l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una « start-up innovativa » o una « piccola e media impresa innovativa », iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese.

Il comma 2 prevede la trasmissione al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri degli gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate da parte delle amministrazioni procedenti.

Ai sensi del comma 3, le amministrazioni prima di stipulare il contratto sono tenute all'acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario che attesti: il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici; la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

L'articolo 76 reca autorizzazione alla Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) ad avvalersi – fino al 31 dicembre 2020 – di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione per dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi della malattia COVID-19. Conferma altresì, fino alla naturale scadenza, gli incarichi ad esperti già conferiti a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio.

L'articolo 120, modificato dal Senato, incrementa di 85 milioni di euro, per l'anno 2020, le risorse destinate all'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzate: all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali; alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti; alla formazione del personale.

Rileva infine che alla Commissione sono pervenute sollecitazioni ai fini dell'inserimento nel decreto-legge in esame di una disposizione che consenta la gratuità della sosta sulle strisce blu in favore delle persone con disabilità. In base ai principi che regolano il procedimento legislativo alla Camera, evidenzia come un intervento di questo tipo non appare purtroppo ammissibile nell'ambito del provvedimento in esame, in quanto non connesso alla finalità di contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto.

Ribadisce peraltro, a nome di tutta la Commissione, l'impegno ad affrontare non appena possibile il tema.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame *(vedi allegato 1)*.

Federica ZANELLA (FI), con riferimento alla lettera a) della proposta di parere, anche alla luce delle audizioni svolte recentemente dalla Commissione, chiede che fra i principi indicati che devono regolare la nuova applicazione per il tracciamento degli spostamenti delle persone siano previsti innanzitutto la volontarietà dell'adesione a tale applicazione nonché la temporaneità del tracciamento e che questo sia affidato ad un soggetto pubblico. Si tratta di principi che meglio attuano le indicazioni in materia formulate in sede europea. Chiede quindi alla relatrice di integrare la proposta di parere, anche rafforzando la formulazione della suddetta osservazione.

Edoardo RIXI (LEGA) esprime innanzitutto forti perplessità sul provvedimento in esame, che non affronta una serie di questioni assai rilevanti e che riguardano settori di interesse della Commissione. Con riferimento al settore marittimo evidenzia la mancanza, anche nella proposta di parere elaborata dalla relatrice, di norme specifiche a tutela del personale del settore della logistica ed in particolare di coloro che operano presso le autorità portuali, nonché norme che facilitino il rientro in sicurezza dei lavoratori impegnati sia su navi italiane che su navi straniere. Sottolinea l'urgenza di prevedere interventi relativi alla gestione della emergenza sanitaria anche nei porti così come previsto nella organizzazione degli anni Ottanta. Per quanto riguarda la filiera dei trasporti e in vista delle preannunciate aperture di nuovi settori della filiera, occorre garantire che il personale delle aziende del settore possa disporre di dispositivi di protezione individuale, affrontando quindi la questione dei recenti sequestri operati alla dogana. Al riguardo segnala il recente accordo intervenuto tra i rappresentanti di Confindustria e la protezione civile volto anche ad affrontare la questione dei dispositivi di protezione individuali, accordo che deve a suo giudizio essere esteso anche alle aziende che non fanno parte di Confindustria al fine di assicurare la più ampia tutela della salute di tutti i lavoratori coinvolti. Dopo avere evidenziato come anche la materia del cabotaggio non sia affrontata nel provvedimento in esame, nonostante la recente crisi della società Tirrenia e il fatto che numerosi armatori si trovino oggi nella medesima condizione di criticità, sottolinea l'urgenza di stanziare adeguate risorse

finanziarie al fine di evitare il fallimento di questi soggetti. Al riguardo segnala che, durante l'esame del provvedimento al Senato, sono stati bocciati tutti gli emendamenti presentati dal gruppo della Lega.

Più in generale, esprime forti perplessità sul metodo di lavoro del Parlamento durante questa emergenza, che non consente alle Camere nel loro complesso e singolarmente ai parlamentari di dare il proprio contributo. Ricorda ad esempio che durante la discussione del decreto-legge su Genova si è fatto un lavoro prezioso in Parlamento e nelle Commissioni anche con il contributo dei gruppi di opposizione. Ribadisce che il provvedimento in esame è assolutamente insoddisfacente, anche perché nella fase di elaborazione delle norme non è stato assicurato un adeguato coinvolgimento degli operatori dei settori coinvolti, con il risultato che tale insieme di interventi non si rivela efficace ad affrontare la grave emergenza sanitaria. Osserva quindi che anche l'organizzazione che si è data il Parlamento non risulta soddisfacente, dal momento che si chiede addirittura di ridurre la presenza dei colleghi parlamentari nelle aule per una questione di capienza. Rivendica quindi il diritto di tutti i parlamentari di contribuire al dibattito dei provvedimenti in discussione e chiede alla Presidenza della Camera di ripristinare una condizione di normalità in Parlamento. Si chiede infatti come si possa pretendere che gli altri lavoratori mettano a rischio la propria salute lavorando in prima linea senza avere neanche a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale. In tema di organizzazione e politica sanitaria, ritiene che si rendano urgentemente necessarie nuove strutture ospedaliere, al fine di garantire un numero adeguato di posti letto in terapia intensiva, alla stregua di quanto accade nei principali paesi europei che hanno strutture di tutt'altra rilevanza.

Deborah BERGAMINI, *presidente*, con riferimento ad alcune considerazioni svolte dal collega Rixi, evidenzia che in quanto presidente di commissione è chiamata a garantire il rispetto delle regole stabilite in sede di Collegio dei questori al fine di assicurare la conformità anche nelle sedi della Camera alle prescrizioni sanitarie. Esprime ciononostante il suo disagio personale a dover chiedere ai colleghi di dover lasciare l'aula della commissione.

Federica ZANELLA (FI) ribadisce l'opportunità di rafforzare la formulazione dell'osservazione in tema di tracciamento delle persone dal momento che si tratta di limitazioni della libertà personale.

Elena MACCANTI (LEGA), nel condividere pienamente le considerazioni svolte dal collega Rixi quanto al metodo di lavoro del Parlamento, che si trova ad affrontare l'esame di provvedimenti molto delicati, esprime a nome del gruppo della Lega un giudizio fortemente negativo sul merito del decreto-legge in esame, anche in considerazione del lavoro svolto dalla Commissione negli ultimi mesi. Nel giudicare le osservazioni contenute nella proposta di parere elaborata dalla relatrice, ritiene ad esempio che sul tema del trasporto pubblico locale occorrerebbe una maggiore riflessione, anche al fine di chiarire l'impatto delle disposizioni che prevedono la mancata riduzione dei corrispettivi alle aziende di trasporto pubblico locale e scolastico, disposizioni che andranno ad incidere negativamente sui bilanci degli enti locali già fortemente in difficoltà; ricorda come al Senato il gruppo della Lega avesse presentato emendamenti volti a far gravare l'onere economico delle disposizioni, la cui finalità risulta pienamente condivisibile, sul bilancio statale. Esprime quindi forti critiche anche sul tema dei dispositivi di protezione individuale destinati alla filiera dell'autotrasporto, ricordando che alcuni emendamenti del suo gruppo presentati al Senato e poi respinti prevedevano un credito d'imposta a tutela dei lavoratori della logistica. Osserva inoltre come un altro settore dimenticato dal provvedimento in esame è quello delle autoscuole, che sta pagando un prezzo altissimo. Preannuncia

al riguardo che il gruppo della Lega proverà a presentare specifici emendamenti su tale delicata questione, anche al fine di valorizzare il lavoro di prezioso approfondimento svolto dalla Commissione. Anche sul tema delle revisioni, ritiene che l'osservazione contenuta nella proposta di parere sia assai timida ed invita la relatrice e la maggioranza a riflettere se non si possa utilizzare il provvedimento in esame per completare un intervento normativo sul quale la Commissione ha lavorato a lungo, prevedendo l'esternalizzazione del servizio. Ribadisce infine l'importanza di prevedere la gratuità delle strisce blu a favore dei soggetti disabili. Per quanto riguarda l'applicazione per il tracciamento delle persone giudica sconcertanti le dichiarazioni della ministra Pisano nella recente audizione svolta presso la Commissione, dalla quale è emerso con certezza che la ministra al momento non è in possesso di informazioni specifiche riguardo alle modalità di introduzione di tale applicazione né delle sue caratteristiche. Dichiara infine di condividere l'osservazione prevista riguardo al potenziamento delle reti di comunicazioni.

Andrea ROMANO (PD) desidera innanzitutto condividere le considerazioni svolte dal collega Rixi circa la necessità di dotare le autorità di sistema portuale di specifiche strutture sanitarie nonché sulla necessità di interventi specifici a tutela dei lavoratori della logistica e del settore della crocieristica, anche al fine di rendere sicuro il rientro in Italia sia dei passeggeri che dei lavoratori coinvolti. Un ulteriore aspetto che ritiene meritevole di attenzione riguarda la necessità che i porti tornino ad essere luoghi sicuri anche per consentire lo sbarco degli stranieri in difficoltà che lo richiedano. Propone quindi alla relatrice di integrare la proposta di parere con un'osservazione specifica su tale delicata questione.

Per quanto concerne le modalità di lavoro in Parlamento durante l'attuale grave emergenza sanitaria, dichiara che il Partito democratico è assolutamente convinto della necessità di garantire un rapido ritorno alla normalità al fine di tutelare l'assetto democratico dei poteri. Condivide quindi le preoccupazioni espresse in ordine alle modalità di funzionamento delle Camere, anche al fine di poter dare un messaggio rassicurante all'opinione pubblica.

Raffaella PAITA (IV) condivide senza dubbio molte delle considerazioni svolte dai colleghi ma ritiene che il decreto-legge in esame non possa corrispondere a tutte le aspettative emerse durante l'attuale emergenza sanitaria. Si tratta suo giudizio di una prima risposta alle molteplici esigenze e condivide senza dubbio la necessità di individuare rapidamente modalità operative che tutelano il diritto-dovere dei parlamentari di dare il proprio contributo. Ringrazia quindi la presidenza che si trova ad applicare con disagio regole che sono state individuate al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie. Auspica in ogni modo che si possa tornare presto ad una situazione di normalità dei lavori parlamentari.

Passando al merito del provvedimento ritiene senza dubbio degno di nota il tema della portualità, sul quale il suo gruppo ha dato il proprio contributo nell'elaborazione del parere, ricordando altresì l'urgenza di attivazione dello sportello unico doganale. Più in generale, ritiene che il provvedimento in esame, pur non esaustivo, debba essere attuato rapidamente con la consapevolezza che nuovi interventi urgenti devono essere adottati al fine di affrontare adeguatamente una situazione nuova e straordinaria. Giudica quindi con favore le osservazioni e le critiche che possono certamente contribuire a migliorare il parere che la Commissione si accinge oggi a votare.

Gianluca ROSPI (MISTO) evidenzia come la politica sia chiamata innanzitutto a servire il Paese e che ciò debba essere fatto in una condizione di condivisione di fondo, al fine di utilizzare le migliori energie positive presenti in Parlamento e valorizzando gli obiettivi comuni. Esprime forti perplessità sul fatto che il Parlamento

nelle ultime settimane non abbia di fatto dato un particolare contributo, mentre molti cittadini erano in prima linea ad affrontare una grave emergenza sanitaria. Ritiene assolutamente necessari interventi di semplificazione e di riorganizzazione del Paese, soprattutto nel settore della sanità pubblica. Ritiene che per raggiungere tali obiettivi occorra individuare tempi e modalità concrete di intervento che siano realmente efficaci, evidenziando come nel provvedimento in esame non si intraveda un progetto di ampio respiro.

Osserva infatti che, nonostante siano stati recentemente costituiti numerosi gruppi di esperti, anche nella proposta di parere elaborata dalla relatrice si propone l'istituzione di cabine di regia, chiedendosi se si tratti di uno strumento effettivamente utile e necessario dal momento che il Paese attende risposte concrete e immediate, come ad esempio sulla grave questione dell'approvvigionamento e della distribuzione dei dispositivi di protezione individuale. Ribadisce la necessità di procedere secondo il metodo della condivisione, obiettivo che deve essere perseguito concretamente così come è avvenuto durante l'esame del decreto-legge su Genova per il quale ha svolto le funzioni di relatore, provvedimento che è stato migliorato durante l'esame delle Camere con il contributo di tutti i gruppi di maggioranza ed opposizione. Ribadisce infine come la politica debba agire secondo scienza e coscienza individuando soluzioni concrete ed efficaci.

Paolo FICARA (M5S) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto nonché i colleghi fin qui intervenuti nel dibattito, che hanno certamente dato un utile contributo. Ricorda che il provvedimento in esame è stato adottato dopo solo una settimana dalla chiusura totale delle attività del paese e che rappresenta in quanto tale solo una prima risposta per affrontare la grave emergenza sanitaria. Il provvedimento stanzia 25 miliardi di risorse che certamente non risolvono tutti i problemi da affrontare, ma che rappresentano un primo importante intervento.

Il Parlamento la prossima settimana è chiamato a votare un ulteriore scostamento di bilancio, che servirà ad approntare ulteriori interventi normativi. In tale contesto giudica quindi molto utili le critiche e i suggerimenti che possono essere tenuti nella dovuta considerazione anche per l'elaborazione di successivi provvedimenti urgenti. Auspica infine che il Parlamento possa ritornare quanto prima a lavorare in condizioni di normalità.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, evidenzia innanzitutto come anche i parlamentari di maggioranza avrebbero voluto poter intervenire maggiormente nel decreto-legge in esame, ma ritiene che tutte le questioni sollevate nel dibattito dai colleghi potranno certamente trovare adeguata risposta nei prossimi provvedimenti. Ritiene che in questa fase occorra focalizzare l'attenzione sulle questioni più urgenti ed evidenzia come la finalità delle osservazioni contenute nella proposta di parere è proprio quella di sollecitare ulteriori modifiche e interventi normativi. Dichiara quindi di condividere le considerazioni svolte dalla collega Zanella sull'applicazione per il tracciamento delle persone, precisando peraltro che la ministra Pisano si è limitata a riferire che tale delicata questione è alla diretta attenzione del Presidente del consiglio. Auspicando interventi rapidi per dare inizio alla cosiddetta 'fase 2' che potrebbe partire già dalla data del 3 maggio, ritiene che vi sia anche un problema di assicurare tempi rapidi per garantire l'adesione del numero massimo di persone. Dichiara quindi di condividere anche il tema delle autoscuole, questione sulla quale la Commissione ha lavorato con profitto, nonché il tema delle revisioni. Con riferimento alla questione del trasporto pubblico locale, ritiene che l'osservazione elaborata nella proposta di parere sia sufficientemente dettagliata allo scopo di sollecitare adeguati interventi. Ritiene infine assai rilevante e condivisibile la proposta formulata dal collega Romano sulla questione dei porti sicuri per la quale va certamente trovata una

soluzione adeguata che garantisca la tutela sanitaria durante l'emergenza.

Federica ZANELLA (FI) ribadisce la necessità che l'osservazione contenuta nella lettera *a)* della proposta di parere sia trasformata in una condizione vera e propria al fine di garantirne una maggiore efficacia.

Raffaella PAITA (IV), con riferimento alla questione dei porti sicuri, ritiene opportuno che nella proposta di parere sia prevista un'osservazione generica al fine di non aprire una discussione politica che evidentemente, in questa sede, non può essere affrontata.

La seduta, sospesa alle 16.50, è ripresa alle 16.55.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), *relatrice*, alla luce del dibattito svoltosi e del contributo dei deputati intervenuti, riformula la proposta di parere *(vedi allegato 2)*.

In particolare ritiene di poter integrare l'osservazione di cui alla lettera *a)* prevedendo che, la disciplina di una nuova applicazione per il tracciamento personale sia introdotta tramite una norma primaria, garantendo la gestione esclusivamente pubblica del sistema integrato di tracciamento, il carattere volontario dell'adesione al medesimo, la custodia dei dati esclusivamente sul dispositivo personale la tempestiva cancellazione dei dati nonché un'efficacia limitata al tempo strettamente necessario per il superamento dell'emergenza. Dichiara quindi di aver modificato l'osservazione di cui alla lettera *b)* della proposta di parere, rafforzandone la formulazione, e l'osservazione di cui alla lettera *d)*, prevedendo l'affidamento del servizio di revisione anche ad officine private autorizzate.

Illustra quindi le nuove osservazioni contenute nella nuova lettera *g)*, che prevede l'opportunità di introdurre misure di sostegno per il settore delle autoscuole profondamente colpito dalla crisi economica in atto, e nella nuova lettera *h)*, che evidenzia la necessità di adeguati presidi di sanità marittima nei porti al fine di fronteggiare l'emergenza e garantirne la sicurezza.

Elena MACCANTI (LEGA) desidera ringraziare in modo non formale la relatrice per aver voluto accogliere le proposte di integrazione della proposta di parere a testimonianza del fatto che nella Commissione è possibile lavorare con il contributo di tutti i gruppi. Preannuncia peraltro, per le ragioni già esposte, che il gruppo della Lega esprimerà un voto contrario sulla proposta di parere.

Diego SOZZANI (FI), dopo avere espresso ampio apprezzamento per lo sforzo di dialogo e di condivisione che certamente è stato operato durante l'esame in Commissione del provvedimento, dichiara il voto contrario del gruppo di FI sulla proposta di parere in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice *(vedi allegato 2)*.

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla XII Commissione Affari sociali, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, adottato dal Governo in ragione del perdurare e dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, divenuta oramai pandemica, e del forte incremento in Italia del numero dei casi di contagio e dei decessi.

Tale provvedimento è diretto a tipizzare in un atto di rango primario le

misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per periodi di tempo predeterminati, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari.

Ricorda che il precedente disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 6 del 2020 (convertito dalla legge n. 13 del 2020), di cui il provvedimento in esame dispone l'abrogazione, aveva individuato alcune misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica, prevedendo che esse fossero adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e consentendo, in alcuni casi, alle autorità competenti l'adozione di ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza.

A seguito di tale decreto-legge, sono quindi intervenuti una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri nonché di ordinanze e decreti ministeriali, che di volta in volta hanno previsto e diversamente modulato le misure applicabili, in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica.

Il provvedimento in esame, che si compone di 6 articoli, reca l'individuazione delle misure applicabili per contrastare l'emergenza.

L'articolo 1, al comma 1, dispone che, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020 – termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 – e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus.

Il comma 2 individua le misure che possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso.

Tra di esse assume particolare rilievo, per i profili di competenza della Commissione, la possibilità di disporre o di affidare alle autorità statali e regionali competenti la limitazione, riduzione, sospensione o soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale (lettera *o)*).

Il comma 3 prevede che, per la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1, possa essere imposto, con provvedimento del prefetto assunto dopo aver sentito, senza formalità, le parti sociali, lo svolgimento delle attività delle quali non è prevista la sospensione ai sensi dell'articolo in esame, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che le misure di contenimento elencate nell'articolo 1 sono adottate con: uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale (in analogia con il richiamato decreto-legge n. 6 del 2020). I decreti del Presidente del Consiglio possono altresì essere adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti i Ministri della salute, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia; si tratta di un'ipotesi nuova, non prevista dal citato decreto-legge n. 6 del 2020.

In ogni caso, tali provvedimenti, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, sono adottati dopo aver sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

In casi di estrema necessità e urgenza, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, il comma 2 dà facoltà al Ministro della salute di adottare, con ordinanze di carattere contingibile e urgente (ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978), le misure previste dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

Il comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base della disciplina previgente, mentre, in analogia con quanto già stabilito dal decreto-legge n. 6 del 2020, il comma 4 interviene per semplificare il procedimento di controllo preventivo della Corte dei conti.

Il comma 5 stabilisce infine che i provvedimenti emanati in attuazione dell'articolo in esame siano pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Si prevede altresì che il Presidente del Consiglio dei ministri, o un Ministro da lui delegato, riferisca ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate si sensi del provvedimento in oggetto.

L'articolo 3 interviene per regolare il rapporto tra le misure statali adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità.

L'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio. È fra l'altro previsto che chiunque violi le misure di contenimento previste da decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da provvedimenti delle regioni o da ordinanze del sindaco è infatti soggetto alla sanzione amministrava pecuniaria del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro. Viene dunque meno la contravvenzione per l'inosservanza degli ordini dell'autorità, già prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 2020, che viene pertanto abrogato. La sanzione è aumentata fino a un terzo se la violazione avviene con l'utilizzo di un veicolo.

L'articolo 5 dispone reca le abrogazioni, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome e la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 reca la clausola di entrata in vigore del provvedimento.

Segnala, inoltre, che in attuazione del decreto-legge in esame, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, contenente le misure applicabili sull'intero territorio nazionale dal 14 aprile al 3 maggio 2020.

Il citato decreto del Presidente del Consiglio sostituisce i precedenti atti in materia. L'articolo 1 contiene le norme generali per il contenimento del contagio, con i divieti e le sospensioni alle attività applicabili sull'intero territorio nazionale, tra cui alla lettera *a)* il divieto per le persone fisiche di spostarsi o trasferirsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

In materia di trasporto, la lettera ff) dell'articolo 1 prevede inoltre che il Presidente della Regione disponga la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della

salute, può disporre, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.

L'articolo 2 disciplina le misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali. L'articolo 3 contiene le ulteriori misure di informazione e prevenzione igienico sanitaria per l'intero territorio nazionale, tra cui è previsto (lettera *f)*) che le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottino interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata.

L'articolo 4 disciplina l'ingresso in Italia prevedendo che chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione recante in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di: *a)* motivi del viaggio; *b)* indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di 14 giorni, obbligatorio anche per le persone asintomatiche e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungerla; *c)* recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario. Si conferma l'obbligo dei vettori e degli armatori di misurare la temperatura corporea dei passeggeri e di vietarne l'imbarco se in stato febbrile e di adottare le misure di distanziamento dei passeggeri e di promuovere l'uso dei dispositivi di protezione individuale; in particolare il vettore aereo è tenuto a dotare i passeggeri, se sprovvisti, di tali dispositivi. Analoghe norme sono previste in caso di ingresso in Italia con mezzo di trasporto privato (commi 5 e 6).

Si conferma altresì che le disposizioni sulle restrizioni per l'ingresso in Italia non si applicano all'equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia, al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di professioni sanitarie, ai lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro. In casi eccezionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, possono essere concesse specifiche deroghe temporanee.

L'articolo 5 disciplina i transiti ed i soggiorni di breve durata in Italia, per un periodo non superiore a 72 ore, prorogabili di 48 ore.

Specifiche norme sono previste all'articolo 6 per le navi da crociera, i cui servizi per le navi passeggeri di bandiera italiana sono sospesi. È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, fino al termine della crociera in svolgimento. Tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali. Precise disposizioni sono previste per lo sbarco passeggeri nei porti italiani.

È fatto divieto alle società di gestione, agli armatori e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso nei porti, anche ai fini della sosta inoperosa.

Le ulteriori disposizioni sono contenute nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 12 aprile 2020, che reca specifiche disposizioni per il trasporto aereo, ferroviario, per i servizi automobilistici interregionali, su tutto il territorio nazionale, nonché per i trasporti con la Sicilia e con la Sardegna, applicabili dal 14 aprile al 3 maggio 2020.

Il principio generale è che sono assicurati solo i servizi minimi essenziali. Le misure a livello nazionale sono in sintesi le seguenti.

Per il trasporto aereo (articolo 1), l'operatività è limitata ai soli aeroporti di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Roma Ciampino, quest'ultimo per i soli voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso aeroporti diversi da quelli elencati è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti. L'ENAC può consentire l'operatività di altri aeroporti solo per specifiche fattispecie. Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aree di atterraggio, escluse le aviosuperfici, sono consentiti solo voli motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute. Per i voli diretti in Sicilia ed in Sardegna deve essere acquisita comunque la preventiva autorizzazione del Presidente della Regione.

Per il trasporto ferroviario (articolo 2), il trasporto passeggeri, sia per i servizi a mercato come le Frecce, che da contratto di servizio di lunga percorrenza con Trenitalia, deve assicurare almeno una coppia di collegamento su ogni direttrice, secondo le tabelle dell'Allegato 1 (che indica i seguenti servizi Intercity A/R: Roma-Ventimiglia, Roma-Palermo, Roma-Reggio Calabria, Siracusa-Messina), come da richiesta dell'impresa esercente, salvo eventuali maggiori esigenze di trasporto. Per i servizi Intercity, Trenitalia potrà rimodulare i servizi in funzione delle ridotte esigenze di mobilità, d'intesa con le amministrazioni vigilanti. I servizi di Italo NTV sono assicurati secondo la tabella dell'Allegato 2 (che comprende anche le Frecce di Trenitalia), come da richiesta dell'impresa esercente. Nessuna limitazione è prevista per il trasporto merci e per i servizi di emergenza.

Per i servizi automobilistici interregionali (articolo 3), si consente al vettore di modificare e ridurre fino al 3 maggio i servizi di linea, previa adeguata e tempestiva comunicazione al Ministero e all'utenza, a condizione che non si abbia l'integrale cessazione dei servizi e che vi sia il rispetto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Specifiche norme sono previste per i trasporti per la Sicilia (articolo 4): il trasporto marittimo viaggiatori da e per la Sicilia è sospeso. È assicurato solo il trasporto merci possibilmente su unità di carico non accompagnate. Il traffico merci può essere effettuato esclusivamente sulla tratta Messina-Tremestieri. Gli spostamenti passeggeri via mare sullo Stretto (Messina- Villa San Giovanni o Reggio Calabria), consentiti solo per le forze dell'ordine e le forze armate, gli operatori sanitari, i lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, necessità o di salute, sono assicurati con 4 corse giornaliere A/R, nella fascia oraria tra le 6.00 e le 21.00.

Il trasporto aereo è assicurato, solo per improrogabili esigenze di connessione territoriale, mediante due voli A/R Roma-Palermo e due voli A/R Roma-Catania, uno antimeridiano ed uno meridiano. Sono sospesi tutti gli altri voli, compresi quelli internazionali.

I servizi automobilistici interregionali sono soppressi. Il treno Intercity Roma-Palermo diurno è limitato a Villa San Giovanni.

Specifiche norme sono previste altresì per i trasporti per la Sardegna (articolo 5): il trasporto marittimo viaggiatori da e per l'isola è sospeso, mentre, fermo restando l'utilizzo delle navi previste in convenzione, continua ad essere assicurato il trasporto delle merci, possibilmente su unità di carico non accompagnate. Il trasporto passeggeri può essere autorizzato solo su navi adibite a trasporto merci, per dimostrate e improrogabili esigenze lavorative, di necessità o di salute, previa

autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'autorità sanitaria regionale.

Il trasporto aereo viaggiatori è assicurato dal solo aeroporto di Cagliari, sempre per dimostrate e improrogabili esigenze lavorative, di necessità o di salute, previa autorizzazione del Presidente della Regione, sentita l'autorità sanitaria regionale.

Illustra quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 3)*.

Edoardo RIXI (LEGA) osserva come anche su questo provvedimento sarebbe stato opportuno prevedere un'ampia discussione che coinvolgesse tutto il Parlamento anche al fine di dare maggiore chiarezza sui provvedimenti adottati del governo. Ritiene infatti che, soprattutto per gli interventi di politica sanitaria, occorra rientrare rapidamente in una situazione di normalità che preveda un'effettiva interlocuzione con le regioni al fine di consentire ai cittadini di poter rispettare le regole che cambiano continuamente e che hanno prodotto una situazione di grave confusione e di incertezza anche sui semplici moduli di autocertificazione degli spostamenti. Ritiene infatti che anche in una condizione di emergenza sanitaria grave come quella attualmente in atto nel Paese sia opportuno che si svolga un confronto serrato tra maggioranza e opposizione. Giudica grave anche la decisione assunta oggi dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo che ha deciso che anche sul MES il Parlamento non si esprimerà con un voto esplicito. Più in generale, ritiene che quando si limitano i diritti fondamentali e le libertà individuali occorra procedere con estrema serietà e chiarezza.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore*, con riferimento ad alcune considerazioni svolte dal collega Rixi desidera precisare che l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede espressamente la modalità della concertazione con i ministri competenti e con i presidenti delle regioni così come il coinvolgimento del comitato scientifico di esperti nominato dal Governo.

Edoardo RIXI (LEGA) ricorda che il coinvolgimento delle regioni su determinate materie è previsto espressamente dalla Costituzione.

Stigmatizza il fatto che il coinvolgimento dei presidenti di regioni sia di fatto avvenuto in maniera tardiva e frettolosa. Ribadisce quindi che per quanto riguarda gli interventi che attengono all'esercizio di libertà individuali occorre ristabilire la normale dialettica tra i poteri dello Stato e tra i soggetti titolari di iniziativa legislativa, senza ricorrere eccessivamente ad esperti ai quali, oltretutto, sono stati conferiti poteri assai rilevanti. Ritiene che il metodo di intervento fin qui adottato dal governo sia pericoloso e che l'eccessivo ricorso a decreti del Presidente del Consiglio esautorino di fatto il Parlamento dal proprio ruolo su materie per le quali è invece fortemente raccomandabile l'utilizzo di decreti-legge che possano essere adeguatamente discussi e modificati dalle Camere.

Elena MACCANTI (LEGA) preannuncia il voto di astensione da parte del gruppo della Lega anche in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 3)*.

La seduta termina alle 17.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 aprile 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.05 alle 17.15.

ALLEGATO 1

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che l'articolo 17-*bis* interviene in materia di disciplina del trattamento dei dati personali in relazione all'esigenza di contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e che l'articolo 76 autorizza la Presidenza del Consiglio, o il Ministro delegato, ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2020, di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione per dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi della malattia COVID-19;

rilevata l'opportunità di utilizzare soluzioni tecnologiche *data driven* per contrastare l'emergenza epidemiologica in atto, quali l'introduzione di un'applicazione di *contact tracing*, come emerso dal ciclo di audizioni svolto dalla Commissione nella seduta dell'8 aprile 2020;

considerato che l'articolo 82 prevede che, fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendano misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi;

sottolineato che l'articolo 92 reca disposizioni per il sostegno del settore portuale;

rilevato che l'articolo 92 prevede l'autorizzazione alla circolazione dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada o a visita e prova ai sensi dell'articolo 78 del codice o che debbano essere sottoposti a revisione ai sensi dell'articolo 80 del codice della Strada, limitandola peraltro al 31 ottobre 2020,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di disciplinare a livello di normativa primaria o con misure di garanzia da prevedersi con fonte subordinata un'applicazione di *contact tracing* volta a prevenire la diffusione del contagio, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati, con un intervento a livello nazionale che eviti autonome iniziative a carattere territoriale;

b) all'articolo 82, si valuti l'opportunità di introdurre misure di semplificazione nei procedimenti per lo sviluppo delle infrastrutture di rete, anche con riferimento all'introduzione dell'autocertificazione nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione a livello locale per la realizzazione delle reti.

c) all'articolo 92, si valuti l'opportunità di rimodulare la disciplina dei canoni concessori portuali, data l'inaspettata impossibilità di utilizzo del bene medesimo, in particolare per alcuni settori tra cui quello del trasporto passeggeri;

d) al fine di concordare una soluzione più graduale ed evitare che ad ottobre vi sia l'impossibilità di effettuare le revisioni in scadenza, nonché il blocco totale dei centri di revisione fino a tale data, si valuti l'opportunità di rivedere le date relative alle operazioni di cui agli articoli 75, 78 e 80 del codice della strada (accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e per omologazione-modifiche caratteristiche costruttive-revisioni);

e) si valuti di istituire un tavolo di confronto presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti che coinvolga le società di trasporto, le rappresentanze di imprese e lavoratori, le amministrazioni locali, le autorità di sistema portuale e le università per ripensare e semplificare tutta la filiera logistica e del trasporto merci che rappresenta attualmente uno dei pochi settori trainanti l'economia italiana durante l'emergenza in corso;

f) al fine di sostenere il trasporto pubblico locale, messo fortemente in crisi dalle necessarie misure di distanziamento sociale, si valuti l'istituzione di una cabina di regia nazionale che coinvolga le amministrazioni locali, le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori al fine di condividere soluzioni rapide per la ripartenza del settore, tutelare la salute dei lavoratori assicurando il diritto alla mobilità dei cittadini. Si valuti pertanto di accelerare la stesura e pubblicazione dei necessari decreti attuativi del Piano Strategico della Mobilità Sostenibile, consentendo un rinnovo sistemico del parco mezzi con riconversione ad idrogeno ed elettrico.

ALLEGATO 2

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che l'articolo 17-*bis* interviene in materia di disciplina del trattamento dei dati personali in relazione all'esigenza di contrastare l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19 e che l'articolo 76 autorizza la Presidenza del Consiglio, o il Ministro delegato, ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2020, di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione per dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi della malattia COVID-19;

rilevata l'opportunità di utilizzare soluzioni tecnologiche *data driven* per contrastare l'emergenza epidemiologica in atto, quali l'introduzione di un'applicazione di *contact tracing*, come emerso dal ciclo di audizioni svolto dalla Commissione nella seduta dell'8 aprile 2020;

considerato che l'articolo 82 prevede che, fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendano misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi;

sottolineato che l'articolo 92 reca disposizioni per il sostegno del settore portuale;

rilevato che l'articolo 92 prevede l'autorizzazione, fino al 31 ottobre 2020, alla circolazione dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ai sensi dell'articolo 75 del codice della strada o a visita e prova ai sensi dell'articolo 78 del codice o che debbano essere sottoposti a revisione ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) risulta necessario disciplinare a livello di normativa primaria un'applicazione di *contact tracing* volta a prevenire la diffusione del contagio, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione e anonimizzazione dei dati, con un intervento a livello nazionale che eviti autonome iniziative a carattere territoriale; in tale ottica, devono essere garantiti la gestione esclusivamente pubblica del sistema integrato di *contact tracing*, il carattere volontario dell'adesione allo

stesso, la custodia dei dati esclusivamente sul *device*, la tempestiva cancellazione dei dati, nonché un'efficacia limitata al tempo strettamente necessario per il superamento dell'emergenza;

b) all'articolo 82, risulta necessario introdurre misure di semplificazione nei procedimenti per lo sviluppo delle infrastrutture di rete, anche con riferimento all'introduzione dell'autocertificazione nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione a livello locale per la realizzazione delle reti;

c) all'articolo 92, si valuti l'opportunità di rimodulare la disciplina dei canoni concessori portuali, data l'inaspettata impossibilità di utilizzo del bene medesimo, in particolare per alcuni settori tra cui quello del trasporto passeggeri;

d) al fine di concordare una soluzione più graduale ed evitare che ad ottobre vi sia l'impossibilità di effettuare le revisioni in scadenza, nonché il blocco totale dei centri di revisione fino a tale data, si valuti l'opportunità di rivedere le date relative alle operazioni di cui agli articoli 75, 78 e 80 del codice della strada, (accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e per omologazione-modifiche caratteristiche costruttive-revisioni), anche prevedendo l'affidamento del servizio ad officine private autorizzate;

e) si valuti l'istituzione di un tavolo di confronto presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti che coinvolga le società di trasporto, le rappresentanze di imprese e lavoratori, le amministrazioni locali, le autorità di sistema portuale e le università per ripensare e semplificare tutta la filiera logistica e del trasporto merci, che rappresenta attualmente uno dei pochi settori trainanti l'economia italiana durante l'emergenza in corso;

f) al fine di sostenere il trasporto pubblico locale, messo fortemente in crisi dalle necessarie misure di distanziamento sociale, si valuti l'istituzione di una cabina di regia nazionale che coinvolga le amministrazioni locali, le rappresentanze delle imprese e dei lavoratori al fine di condividere soluzioni rapide per la ripartenza del settore, tutelare la salute dei lavoratori assicurando il diritto alla mobilità dei cittadini. Si valuti pertanto di accelerare la stesura e pubblicazione dei necessari decreti attuativi del Piano Strategico della Mobilità Sostenibile, consentendo un rinnovo sistemico del parco mezzi con riconversione ad idrogeno ed elettrico;

g) si valuti l'opportunità di introdurre misure di sostegno per il settore delle autoscuole, profondamente colpito dalla crisi economica in atto;

h) si valuti l'opportunità di predisporre adeguati presidi di sanità marittima nei porti al fine di fronteggiare l'emergenza e garantire la sicurezza nei porti stessi.

ALLEGATO 3

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2447 Governo).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2447 Governo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2643 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 199

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 252

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 236

ALLEGATO 2 (Proposta di rilievi alla XII Commissione) 253

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 162 *(Esame e rinvio)* 237

Schema di decreto legislativo concernente l'utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria. Atto n. 164 *(Esame e rinvio)* 247

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 251

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 10.35.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2643 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gavino MANCA, *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Il provvedimento contiene numerose misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Per quanto riguarda le disposizioni di competenza o di interesse della X Commissione, segnala quanto segue. L'articolo 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici) autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

di cui all'articolo 122 a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, per fare fronte alla situazione di indisponibilità determinata dall'emergenza COVID-19. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici, e agli operatori sanitari e sociosanitari e agli operatori sanitari e sociosanitari. Con modifica approvata nel corso dell'esame al Senato, si precisa come tali dispositivi siano forniti in via prioritaria anche ai medici con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza COVID-19. Il Commissario straordinario si avvale di Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura; definisce e avvia la misura, nonché fornisce specifiche disposizioni per assicurarne la gestione, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. Per le finalità indicate è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Nel dettaglio, l'articolo autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 di cui all'articolo 122 (per i dettagli si rinvia alla relativa scheda) a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. Ciò al fine di assicurare la produzione e la fornitura dei predetti dispositivi, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19 (comma 1). I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari (comma 5). Con modifica proposta nel corso dell'esame al Senato, la norma precisa come tali dispositivi siano forniti in via prioritaria anche ai medici con rapporto convenzionale o comunque impegnati nell'emergenza COVID-19. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dall'articolo 5-*bis*, comma 3 che recepisce il contenuto dell'articolo 34 del decreto-legge 9 del 2020 (comma 4). Il Commissario straordinario: si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6 (comma 2); entro 5 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, definisce avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa (comma 3). Per le finalità di cui all'articolo in esame, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e per finanziamenti agevolati, secondo modalità compatibili con la normativa europea. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura (comma 6). Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126 (comma 7). L'articolo 15 (Disposizioni straordinarie per l'autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale) per far fronte alla situazione epidemiologica da Covid-19, limitatamente al periodo dell'emergenza, consente di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (DPI) in deroga alle vigenti disposizioni. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche, e coloro che li immettono in commercio, inviano all'Istituto superiore di sanità (ISS) una autocertificazione nella quale attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'ISS ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'ISS, nel termine di 3 giorni dalla

ricezione di quanto sopra indicato, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. La stessa procedura è richiesta per i DPI; in questo caso l'ente di validazione è l'INAIL. Qualora all'esito della valutazione effettuata dall'ISS per le mascherine chirurgiche e dall'INAIL per i DPI, i prodotti risultino non conformi, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio. L'articolo 15 interviene per far fronte alla situazione emergenziale da COVID-19 connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale (DPI). Pertanto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del decreto in esame (*ex* articolo 34 del decreto-legge 9/2020), la disposizione in commento, al comma 1, consente, fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020), di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e DPI in deroga alle vigenti disposizioni. Il comma 2 illustra la procedura applicabile, in deroga alle vigenti disposizioni, per la produzione, per l'importazione e la commercializzazione delle mascherine chirurgiche durante il periodo emergenziale. Più precisamente i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche, e coloro che le immettono in commercio avvalendosi della deroga prevista, inviano all'Istituto superiore di sanità (ISS) una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'ISS ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L'ISS, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto sopra indicato, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti. Il comma 3 reca la procedura richiesta, in deroga alle vigenti disposizioni, per la produzione, l'importazione e la commercializzazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) durante il periodo emergenziale. A tal fine si prevede che i produttori, gli importatori dei DPI e coloro che li immettono in commercio, avvalendosi della deroga ivi prevista, inviano all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. L'INAIL ha provveduto a fornire informazioni circa la procedura di validazione straordinaria e le norme tecniche che i DPI devono rispettare. Entro e non oltre 3 giorni dall'invio della citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel comma in commento, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti. Un comunicato sul sito dell'INAIL fornisce le istruzioni operative per la richiesta di validazione in deroga alle procedure ordinarie, chiarendo che la deroga si applica solo ai DPI funzionali a mitigare i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, che vengono indicati in una tabella allegata alle istruzioni operative. Nel comunicato, l'Istituto chiarisce che la deroga attiene esclusivamente alla procedura di validazione e alla relativa tempistica. Il comma 4 prevede che qualora all'esito della valutazione effettuata dall'ISS per le mascherine chirurgiche e dall'INAIL per i DPI, i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio. Gli articoli da 27 a 31 e l'articolo 38 riconoscono in favore di alcune categorie di lavoratori un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. Il beneficio può riguardare, a determinate condizioni: i liberi

professionisti (titolari di partita IVA) iscritti alla cosiddetta Gestione separata INPS ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla medesima Gestione79 (articolo 27); i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali) (articolo 28); i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29); gli operai agricoli a tempo determinato (articolo 30); i lavoratori dello spettacolo (articolo 38). L'articolo 43 prevede il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale (comma 1). Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall'INAIL, la disposizione prevede altresì l'autorizzazione all'assunzione da parte del medesimo Istituto, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro (commi 2 e 3). Più in dettaglio, il comma 1 prevede che al trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia si provveda entro il 30 aprile 2020, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese (ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). Ai sensi del comma 3, le assunzioni di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro disposta dal comma 2, hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fab*bis*ogno e indebitamento netto, pari a euro 422.920 per l'anno 2020, euro 2.537.523 per l'anno 2021 e euro 4.926.759 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. L'articolo 45 reca disposizioni relative al personale addetto al servizio elettrico, al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico stesso sull'intero territorio nazionale. In particolare, la norma dispone che le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico (comma 1). Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (comma 2). L'articolo 49-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, riproduce il testo dell'articolo 25 del decreto-legge n. 9/2020. L'articolo prevede che, fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020. Le percentuali di copertura della garanzia a titolo gratuito sono previste nella misura massima consentita dalla normativa ordinaria del Fondo (80 per cento in garanzia diretta e

90 per cento in riassicurazione). L'articolo consente, a date condizioni, estendere l'intervento a imprese ubicate in aree diverse da quelle sopraindicate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per le finalità previste dall'articolo in esame, il Fondo viene rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per il 2020. Nel dettaglio, l'articolo prevede che fino al 2 marzo 2021, la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI – di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 – è concessa: a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni di euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (comma 1, primo periodo). Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento (comma 1, secondo periodo). Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento (comma 1, terzo periodo). Le predette disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato (comma 1, quarto periodo). L'articolo in esame prevede che l'intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari (comma 2). Per le finalità di cui all'articolo in esame, il Fondo di garanzia per le PMI viene rifinanziato nella misura di 50 milioni di euro per il 2020 (comma 3). Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-*bis* (comma 4). Si evidenzia che l'articolo 23 del decreto-legge n. 23/2020 prevede un generale potenziamento dell'operatività del Fondo di garanzia PMI, operando delle deroghe temporanee alla relativa disciplina, valevoli per le imprese beneficiarie dell'intero territorio nazionale, nonché interventi di carattere strutturale sul Fondo stesso. L'articolo 49-*bis* in esame, appare invece prevedere una disposizione derogatoria e temporanea, e di carattere speciale, essendo rivolta solo alle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei primi comuni colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. Per tali imprese, la percentuale di copertura del Fondo è pari al massimo (80 per cento e 90 per cento, rispettivamente, per garanzia e riassicurazione) per le operazioni ammesse di importo fino a 2,5 milioni di euro. L'articolo 54-*bis* – introdotto dal Senato – (fondo Simest) incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. Il comma 1 incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981 (legge n. 394 del 1981) e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'ar-

ticolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n. 227, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

Il comma 2 rinvia all'articolo 126, comma 6-*bis* del decreto-legge per la copertura degli oneri finanziari. L'articolo 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese) stabilisce che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. particolare, la disposizione in esame sostituisce l'articolo 44-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2019 (recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi). In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 44-*bis* stabilisce che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR – decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente: non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo; non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011 relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

Il comma 2 del nuovo articolo 44-*bis* stabilisce che i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-*bis* o dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il comma 3 del nuovo articolo 44-*bis* dispone che la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2016. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono compresi anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi dell'articolo in esame nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate. Il comma 4 del nuovo articolo 44-*bis* stabilisce che il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 180 del 2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto n. 267 del 1942, o dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Il comma 5 del nuovo articolo 44-*bis* dispone che, per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. Il comma 6 del nuovo articolo 44-*bis* stabilisce che le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. La relazione tecnica attribuisce alla misura un onere, in termini di cassa, pari a circa 857 milioni di euro per l'anno 2020. L'articolo 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19) dispone misure di sostegno finanziario in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (così individuate dal comma 5), in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, riconosciuta, dal comma 1, quale evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 TFUE. Il comma 2 dispone una moratoria, fino al 30 settembre 2020, in relazione a diverse tipologie di esposizioni debitorie nei confronti di soggetti autorizzati alla concessione di credito in Italia. Le imprese possono beneficiare della sospensione delle scadenze previa richiesta che dovrà essere corredata, ai sensi del comma 3, di una dichiarazione che autocertifichi la carenza di liquidità conseguente, in via diretta, all'emergenza in atto. Il comma 4 esclude dai benefici in esame le esposizioni debitorie deteriorate. Il comma 6 prevede che, su richiesta del soggetto finanziatore, le operazioni destinatarie delle misure di sostegno sono ammesse a garanzia in apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, a parziale copertura dei danni subiti dal finanziatore in conseguenza dell'evento eccezionale. I commi da 7 a 10 recano norme concernenti tale garanzia, riguardanti, tra l'altro, le caratteristiche della stessa, le modalità di escussione, quelle di liquidazione delle somme destinate al soggetto finanziatore, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio. Il comma 11 stabilisce che la garanzia operi in conformità all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 107 TFUE, e che possano essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia. Infine il comma 12 rinvia all'articolo 126 del decreto-legge per la copertura degli oneri. Il

comma 1, come sopra accennato, riconosce formalmente l'emergenza da COVID-19 quale evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Quest'ultimo stabilisce che sono ammissibili « gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali » (articolo 107, par. 2, lettera *b)*. Il comma 5 stabilisce che le disposizioni in parola siano destinate alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE (»Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese »). Il comma 2 elenca le seguenti misure riguardanti la sospensione delle scadenze relative a varie tipologie di esposizioni debitorie: *a)* non possono essere revocate fino al 30 settembre 2020 le aperture di credito « a revoca », nonché i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se successivi, al 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del presente decreto-legge); la disposizione trova applicazione sia per la parte utilizzata sia per quella non utilizzata e, specifica la norma, non si può procedere neanche a revoca parziale; *b)* sono prorogati fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni, i contratti relativi a prestiti non rateali, con scadenza contrattuale antecedente a quella data; la misura si applica anche a tutti gli elementi accessori (in particolare le garanzie) relativi al contratto principale; *c)* sono prorogati al 30 settembre 2020 i pagamenti – con scadenza antecedente a quella data – di rate o canoni di leasing relativi a mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, ivi compresi quelli perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie; il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato ed è nella facoltà delle imprese richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. I benefici sono concessi previa dichiarazione al soggetto creditore, banca, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Tale dichiarazione (comma 3) è corredata da autocertificazione dell'impresa che attesti la mancanza improvvisa di liquidità a seguito dell'emergenza in atto. L'autocertificazione è resa ai sensi dell'articolo 47 del T.U. in materia di documentazione amministrativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), il quale prevede (articolo 47, comma 1) che l'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo, secondo modalità fissate dall'articolo 38 del medesimo testo unico. Il comma 4 stabilisce che non possono beneficiare della moratoria le microimprese e le PMI che abbiano un'esposizione debitoria deteriorata. Il comma 6 prevede che le operazioni oggetto delle misure di sostegno siano ammesse, senza valutazione103, alla garanzia mediante apposita sezione speciale del Fondo di garanzia. A tale sezione speciale è attribuita una dotazione di 1,73 miliardi di euro. La garanzia copre parzialmente i danni eventualmente subiti dalle banche in conseguenza dell'evento eccezionale e si ottiene a richiesta del soggetto finanziatore per via telematica. In particolare, la sezione speciale garantisce, per un importo pari al 33 per cento: i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato al 17 marzo 2020 (data di pubblicazione del decreto-legge), con riferimento alle aperture di credito e ai finanziamenti di cui al comma 2, lettera *a)*; i prestiti non rateali di cui alla lettera *b)* del medesimo comma; le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di cui alla lettera *c)*. Qualora le misure riguardino finanziamenti erogati (anche parzialmente) con fondi di soggetti terzi, le misure di cui al comma 2 del presente articolo sono realizzate senza preventiva autorizzazione di tali soggetti. Si procede, quindi, automaticamente all'allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario.

La moratoria può riguardare anche finanziamenti agevolati, previa comunicazione all'ente incentivante. Quest'ultimo può fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative entro 15 giorni dalla comunicazione.

Il comma 7 stabilisce che la garanzia: ha natura sussidiaria (l'escussione può essere richiesta solo a conclusione delle procedure di riscossione coattiva del credito); è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e dei finanziamenti prorogati.

A copertura del rischio è prescritto l'accantonamento di un importo pari almeno al 6 per cento dell'importo garantito, per ciascuna operazione ammessa. Il comma 8 disciplina la procedura di escussione. Questa può essere richiesta dai soggetti finanziatori quando, nei 18 mesi successivi alla conclusione delle misure di sostegno, siano state avviate le procedure esecutive in relazione a: 1) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera *a)*; 2) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera *b)*; 3) l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera *c)*. In tali casi, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia la richiesta di escussione, corredata da una stima della perdita finale a carico del medesimo Fondo.

Con specifico riferimento ai mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie (si tratta del caso previsto dal comma 2, lettera *c)*) la garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni sospesi. Il Fondo, previa verifica della legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti. Ai sensi del comma 9, il Fondo liquida in favore del soggetto finanziatore un anticipo pari al 50 per cento del minor importo tra la quota massima garantita ed il 33 per cento della perdita stimata a carico del Fondo. Tale importo è liquidato entro 90 giorni, previa verifica della legittimità della richiesta. Indi, il soggetto creditore può richiedere la liquidazione dell'importo residuo a titolo di escussione della garanzia entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive. Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il Fondo provvede alla corresponsione degli importi spettanti (comma 10). Il comma 11 stabilisce che la garanzia operi in conformità all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 TFUE, e che possano essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia.Infine, il comma 12 stabilisce che alla copertura degli oneri, quantificati dalla relazione tecnica in 1,73 miliardi di euro in conto capitale per l'anno 2020, si provveda ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge in esame. L'articolo 57 (Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia) stabilisce che le esposizioni assunte da CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta. A tale scopo è istituito, nello stato di previsione del MEF, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Nel dettaglio, il comma 1, stabilisce che, al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da « Covid-19 », le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 662 del 1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di CDP fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea. Il comma 2 rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, l'individuazione di criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione, nonché l'individuazione dei settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996. Il comma 3 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che CDP paga per l'accesso alla garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali. Le commissioni e i contributi di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo. Il comma 4 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 per l'istituzione del Fondo di cui al comma 3. L'articolo 58 (Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81) prevede che, fino al 31 dicembre 2020, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, per i finanziamenti a tasso agevolato concessi a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. Come esplicitato dalla disposizione, ciò comporta una traslazione del piano di ammortamento per il periodo corrispondente alla sospensione disposta. L'articolo 59 (Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19) autorizza SACE S.p.A., limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19.

In particolare, il comma 1 autorizza SACE S.p.A., ferma restando l'operatività di sostegno all'esportazione prevista dal d.lgs. 143/1998, a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19.

Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché quelle connesse o strumentali.

La definizione delle modalità operative degli interventi sopra descritti è demandata a SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. La norma è finalizzata ad agevolare le Regioni nell'acquisto di forniture essenziali per la gestione dell'emergenza sanitaria, in particolare sul mercato estero, laddove le garanzie e le coperture assicurative vengono richieste dai soggetti venditori quali

condizioni esecutive delle operazioni. L'articolo 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria) modificato al Senato, interviene sulla disciplina della sospensione dei versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi introdotta dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ora abrogato dal provvedimento in esame. La disposizione precisa il perimetro dei versamenti coinvolti nell'applicazione della sospensione; estende la sospensione prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori; prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto; stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di maggio 2020, fatte salve le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che possono effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020.

In particolare, il comma 1 sospende: i termini relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente dal 2 marzo al 30 aprile 2020; i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dal 2 marzo al 30 aprile 2020; i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. Il comma 2 definisce l'ambito soggettivo di applicazione della sospensione. In particolare, oltre alle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, già previsti dal citato decreto-legge n. 9, la norma include numerose categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza e della gestione di fiere ed eventi. Il comma 3 conferma, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto, vale a dire i comuni della cosiddetta zona rossa (individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o marzo 2020), la sospensione dei versamenti delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, già disposta dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. Il comma 4 stabilisce che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, previste dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 non operate ai sensi del predetto articolo 1, comma 3, del DM 24 febbraio 2020. Il comma 5 prevede una specifica disciplina per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche: per tali soggetti i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (anziché entro il 31 maggio). Restano fermi la rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 e il non luogo al rimborso di quanto già versato.

L'articolo 65, commi 1-2-*bis* e 3 (Credito d'imposta per botteghe e negozi) concede un credito d'imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Il credito d'imposta è riservato agli esercenti attività d'impresa. Nel corso dell'esame al Senato sono state precisate alcune modalità applicative dell'agevola-

zione. Più in dettaglio, il comma 1 concede un credito d'imposta ai soggetti esercenti attività d'impresa, pari al 60 per cento dei canoni di locazione, relativi al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe (immobili rientranti nella categoria catastale C/1). Tale credito di imposta è concesso per l'anno 2020. Ai sensi del comma 2, esso non spetta alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Si tratta di attività di commercio al dettaglio e servizi per la persona che non sono state sottoposte, in tutto o in parte, alle chiusure e alle restrizioni dovute all'esigenza di contenimento del contagio da COVID-19 e che, dunque, hanno potuto proseguire la propria attività nel mese di marzo 2020. Sempre ai sensi del comma 2 il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi delle disposizioni generali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Nel corso dell'esame al Senato, è stato introdotto un nuovo comma 2-*bis*, il quale stabilisce che il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto per il calcolo della deducibilità degli interessi e dei componenti negativi del reddito. Il comma 3 rinvia, per la copertura degli oneri derivanti dell'articolo in parola, alla norma generale di copertura di cui all'articolo 126.

L'articolo 72 (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà) istituisce, al comma 1, un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'adozione di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del Made in Italy nonché per il cofinanziamento di iniziative di promozione dei mercati esteri realizzate da altre pubbliche amministrazioni mediante apposite convenzioni.

Il comma 2, dispone, in considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, la possibilità di aggiudicazione dei contratti di forniture, lavori e servizi tramite la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Il medesimo comma prevede altresì che il MAECI e l'ICE possano avvalersi della società Invitalia tramite modalità definite mediante apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 3, stabilisce che le iniziative di cui al presente articolo siano realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione, mentre il comma 4 indica la copertura finanziaria a valere sull'articolo 126 del presente decreto-legge. Nel corso dell'esame al Senato, sono stati introdotti tre nuovi commi da 4-*bis* a 4-*quater* i quali prevedono misure per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà. In particolare, il comma 4-*bis* stanzia: 1 milione per l'anno 2020 per le misure a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini all'estero in condizioni di emergenza e 4 milioni per l'anno 2020 per le misure di assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità. A tale ultimo riguardo, comma 4-*ter* autorizza, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione dei sussidi – nei limiti dell'importo complessivo di spesa predetto – senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare. Il comma 4-*quater* reca la copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi 4-*bis* – 4-*ter*. Nel dettaglio, il comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un « Fondo per la promozione integrata », con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2020. Il Fondo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative ed attività: *a)* realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione

volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE- Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti; *b)* potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal MAECI e da ICE; *c)* cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche mediante la stipula di apposite convenzioni; *d)* erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (Legge n. 394/1981), secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato Agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

Tali cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

Come precisato dal successivo comma 3, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le diverse finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 prevede che, in considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, per gli interventi realizzati in attuazione di cui al comma 1, nonché per quelli inclusi nel Piano straordinario per la promozione del Made in Italy, trovino applicazione fino al 31 dicembre 2020 le seguenti norme: *a)* i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016; *b)* il MAECI e ICE possono avvalersi, con modalità definite mediante apposita convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia. Il comma 3 dispone che le iniziative sopra richiamate siano soggette al rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge n. 98 del 2011 (L. n. 111/2011). Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provveda ai sensi dell'articolo 126.

I nuovi commi da 4-*bis* a 4-*quater*, introdotti nel corso dell'esame al Senato, prevedono misure per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà.

Nel dettaglio, il comma 4-*bis* autorizza nello stato di previsione del MAECI: *a)* la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani della e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale; *b)* la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 della disciplina sull'Ordinamento e funzioni degli uffici consolari (decreto legislativo n. 71 del 2011, articoli 24-27). A tale ultimo riguardo, comma 4-*ter* autorizza, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione dei sussidi – nei limiti dell'importo complessivo di spesa predetto – senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare. Il comma 4-*quater* reca la copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi 4-*bis* – 4-*ter*, pari a 5 milioni per l'anno 2020, disponendo che ad essa si provveda attraverso corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente

iscritto, nel bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del MEF per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MAECI. L'articolo 72-*bis* (Sospensione dei pagamenti delle utenze), introdotto nel corso dell'esame al Senato, riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 9/2020. L'articolo demanda all'ARERA di prevedere, per i comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

L'ARERA disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi nonché, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto al canone di abbonamento alle radioaudizioni, il versamento delle somme oggetto di sospensione avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

In dettaglio, l'articolo prevede che – nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio indicati nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 – l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), disponga con propri provvedimenti la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (comma 1). L'ARERA, con propri provvedimenti da adottare entro centoventi giorni dalla data del 2 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DL 9/2020), disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi. Eventuali oneri derivanti potranno essere coperti, ove opportuno, nell'ambito delle componenti tariffarie, attraverso specifiche modalità individuate da ARERA (comma 2, primo periodo). Per ciò che concerne il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, si dispone che lo stesso avvenga, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione (comma 2, secondo periodo). In tal modo, viene assicurato il versamento dello stesso entro il medesimo esercizio finanziario. L'articolo 72-*ter* (Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati) introdotto nel corso dell'esame al Senato, riproduce con talune modifiche il testo dell'articolo 6 del decreto-legge n. 9/2020. L'articolo prevede che i soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi da Invitalia a favore di imprese ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 (di cui all'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Tale beneficio trova applicazione anche se è stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il suo recupero. Invitalia procede, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro 60 giorni dalla data del 2 marzo 2020, nel rispetto della normativa europea in mate-

ria di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. L'articolo in esame è volto a far fonte alle difficoltà delle imprese operanti nei primi territori più colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel rispettare le scadenze previste dai piani di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia. A tal fine si prevede che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi da Invitalia a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (comma 1, primo periodo). La richiesta deve essere presentata dai beneficiari entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (comma 1, terzo periodo: vedi infra). L'ambito di applicazione della norma in esame è quindi definito su base territoriale, indipendentemente dallo strumento agevolativo incardinato presso la predetta Agenzia, al fine di consentire una moratoria » generalizzata rispetto ai finanziamenti agevolati concessi dalla stessa. La sospensione del pagamento e l'allungamento del piano di ammortamento si applicano anche: nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso (comma 1, secondo periodo); alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del decreto-legge (comma 2). Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate (comma 1, terzo periodo). L'articolo 72-*quater* (Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19) – introdotto nel corso dell'esame al Senato – prevede l'istituzione – presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – di un Tavolo di confronto sul comparto turistico al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 e valutare l'adozione delle opportune iniziative. Nel dettaglio, il comma 1 prevede l'istituzione – presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – di un Tavolo di confronto sul comparto turistico con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria. Il Tavolo è finalizzato a monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sul comparto turistico e a valutare l'adozione delle opportune iniziative. Ai sensi del comma 2, ai componenti del tavolo di confronto non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il comma 3, prevede che, in sede di esame delle problematiche connesse all'emergenza, si debba dare prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, nonché alle esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e di veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali. L'articolo 80 (Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo) autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2020 per la concessione delle agevolazioni previste nel-

l'ambito dei « contratti di sviluppo », il cui istituto è stato introdotto nell'ordinamento giuridico nel 2008. In particolare, come chiarisce il comma 1, la predetta autorizzazione di spesa è espressamente qualificata come aggiuntiva rispetto all'incremento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, già disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) con riferimento alle agevolazioni relative ai contratti di sviluppo. Il comma 2 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame.

L'articolo 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche) prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche intraprendono misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi (commi 1 e 2). Con una modifica approvata dal Senato, al comma 1 si specifica che restano fermi gli obblighi derivanti dal decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali nei settori strategici e le prerogative conferite dalla medesima normativa al governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 105 del 2019 in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, ora novellato dal decreto-legge 23 del 2020. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza (co. 3). Si prevede che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti « prioritari » dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali. In base al comma 5, le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. Il comma 6 dispone che le misure straordinarie adottate sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente, laddove necessario al perseguimento delle finalità della norma e nel rispetto delle proprie competenze. La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria.

I commi 1 e 2 stabiliscono che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e fino al 30 giugno 2020, le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Codice delle comunicazioni elettroniche, intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a: potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi. Si indica la finalità di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche. Con una modifica approvata al comma 1 dal Senato, si specifica che restano fermi: gli obblighi derivanti dal decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e le prerogative conferite dalla medesima normativa al Governo; nonché quanto disposto dall'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 105 del 2019. Il decreto-legge n. 105 del 2019 ha recato disposizioni urgenti in materia di perimetro per la sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. L'articolo 4-*bis* reca in particolare modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, prevedendo al comma 3 l'obbligo di notifica per l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che detengono

beni e rapporti nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie critiche. Si segnala che la normativa in materia di poteri speciali è ora oggetto di intervento di novella da parte delle disposizioni del decreto-legge n. 23 del 2020 (Decreto liquidità) segnatamente con gli articoli 15 e 16 dello stesso che incidono sulle disposizioni del decreto-legge n. 21 del 2020, come modificato dall'articolo 4-*bis* comma 3 in parola. Con una modifica apportata dal Senato, si è precisato il riferimento alle imprese autorizzate ai sensi del capo II del titolo II del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante la normativa in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Il comma 4 prevede che le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano 'qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti « prioritari » dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio dei ministri o dalle unità di crisi regionali. Inoltre, in base al comma 5, le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio. Il comma 6 dispone che le misure straordinarie di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente, laddove ciò sia necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze. La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria. I commi 5-7 e 9 dell'articolo 88-*bis* (Rimborso di titoli di soggiorno e di pacchetti turistici) – introdotto dal Senato – disciplinano le modalità di esercizio del diritto di recesso dai contratti relativi ai pacchetti turistici stipulati con strutture ricettive e organizzatori di pacchetti turistici. Il comma 5 consente alle strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l'attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in alternativa, di offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, procedere al rimborso del prezzo o, infine, emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Il comma 6 consente ai soggetti individuati dal comma 1 che hanno stipulato contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno o di pacchetto turistico, l'esercizio del diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, procedere al rimborso oppure emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un *voucher*, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i *voucher* dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Il comma 7 consente agli organizzatori di pacchetti turistici l'esercizio del diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico stipulati con i soggetti indicati dal comma 1 e aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. Anche in tali casi,

l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, o inferiore con restituzione. L'articolo 100, comma 3 (Restituzione di crediti agevolati concessi a valere sul FAR) prevede che le imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal MIUR a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR), possano ottenere, su richiesta, la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate che scadono nel mese di luglio 2020 e un corrispondente adeguamento del piano di ammortamento. In particolare, il comma 3 dell'articolo 100 prevede che i beneficiari di agevolazioni nella forma del credito agevolato, concesse dal MIUR a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla ricerca (FAR) – di cui all'articolo 5 del D. Lgs. n. 297/1999 – a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono ottenere, previa presentazione di apposita richiesta: la sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza nel mese di luglio 2020; un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento (primo periodo). Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate (secondo periodo).

La norma intende conferire flessibilità alle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR). Come precisato nella relazione illustrativa, per i beneficiari del finanziamento nella forma del credito agevolato, il MIUR predispone un piano di rientro a tassi d'interesse agevolati, che prevede rate con cadenza semestrale: i pagamenti sono eseguiti nei mesi di luglio e dicembre. La disposizione in esame dispone l'interruzione, per sei mesi, degli obblighi relativi al versamento delle rate con scadenza nel mese di luglio 2020, evitando le conseguenze previste dal ritardato pagamento. Vi sarà quindi, un adeguamento del piano di ammortamento ed una sua traslazione di sei mesi, congelando di fatto il primo semestre 2020 e rinviandolo interamente al secondo semestre del medesimo anno con scadenza a dicembre 2020. L'articolo 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni) al comma 1 proroga dal 15 gennaio al 15 luglio (6 mesi), limitatamente al 2020, il termine entro il quale dev'essere annualmente emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico con cui sono ripartite le effettive disponibilità finanziarie per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, nonché dal 15 maggio al 15 novembre (6 mesi) il termine entro il quale i comuni beneficiari dei predetti contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza dell'assegnazione del contributo. L'articolo 125-*bis* (Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico) è stato inserito dal Senato. Il comma 1 proroga dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 il termine per l'emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Il comma 2, per le Regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, proroga ulteriormente il predetto termine del 31 ottobre 2020 di 7 mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 luglio 2022 il termine entro il quale deve essere adottato il DM con cui sono individuate le modalità e le procedure di assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio da parte della Regione interessata delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

Esso dispone inoltre che per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 luglio 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023), ivi incluse quelle già scadute, le regioni che non abbiano già provveduto, disciplinano con legge, comunque non oltre il 31 ottobre 2020 (in luogo del 31 marzo 2020), le modalità, le condizioni la quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione, per conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il 31 luglio 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023).

Venendo alle altre misure, in tema di sanità le disposizioni contenute nel decreto-legge sono essenzialmente finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all'epidemia da Covid-19. In sintesi: viene disposto un incremento per il 2020, a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del « fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro » della dirigenza medica e sanitaria e del « fondo condizioni di lavoro e incarichi » del personale del comparto sanità. L'incremento è complessivamente pari a 250 milioni di euro ed è inteso ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19. Viene altresì incrementata di 100 milioni di euro, la quota del finanziamento sanitario corrente per il 2020 che può essere destinata al conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici, e di incarichi di lavoro autonomo a personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (articolo 1); viene consentito al Ministero della salute di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni,40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici (anche relativi ad assunzioni a tempo indeterminato). Le unità in esame sono destinate agli uffici periferici (articolo 2); viene previsto sia il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari ed a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza sia una deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto (articolo 2-*bis*);viene consentito, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale e vengono dettate norme transitorie sulle modalità di svolgimento della prova finale dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche (articolo 2-*ter*); viene previsto che le Regioni (articolo 2-*quater*), per le finalità e gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, vale a dire per poter avviare le assunzioni straordinarie di personale sanitario, procedono alla rideterminazione dei piani di fab*bis*ogno del personale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); vengono dettate alcune norme tran-

sitorie, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tale ambito temporale, si consente: ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale l'instaurazione di un rapporto convenzionale a tempo determinato con il Servizio sanitario nazionale; ai medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di formazione specialistica (presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia) o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e l'iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica; ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria l'assunzione di incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta (2-*quinquies*); viene prevista la possibilità, per le aziende sanitarie locali e gli enti del Ssn, di procedere, per il 2020, ad incrementare, con ore aggiuntive, il monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna. L'incremento del monte ore della specialistica avviene nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro, a valere sul Fondo sanitario nazionale, nei limiti posti dall'articolo 18 del decreto in commento (2-*sexies*); vengono disciplinate alcune misure dirette al potenziamento delle reti di assistenza territoriale per far fronte alla situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, quali la stipula di accordi contrattuali per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie (articolo 3); viene consentito alle regioni ed alle province autonome, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 (pari a 6 mesi da questa data), di attivare aree sanitarie anche temporanee, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sia all'interno che all'esterno di strutture, pubbliche o private, di ricovero, cura, accoglienza ed assistenza. e opere edilizie strettamente necessarie a rendere le citate strutture idonee all'accoglienza possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali (articolo 4); al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria, le regioni e le province autonome istituiscono presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale comunicano all'unità speciale, a seguito del triage telefonico, il nominativo e l'indirizzo dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Tali pazienti possono essere presi in carico dall'unità speciale. Per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso, il triage deve essere effettuato in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso. Le disposizioni hanno efficacia fino al 31 luglio 2020 (articolo 4-*bis*); vengono previsti specifici interventi per far fronte ad indifferibili esigenze dovute ad insufficienze respiratorie acuto-croniche, garantendo ai pazienti in trattamento con ossigenoterapia la possibilità di avvalersi anche in ambiente non domestico del dispositivo che consente la ricarica dell'ossigeno liquido (articolo 5-*ter*);il Dipartimento della protezione civile viene autorizzato ad aprire un conto corrente bancario per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di dispositivi medici, relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (5-*quater*): vengono stabilite norme particolari e di deroga, nonché un finanziamento specifico, per l'acquisto di cinquemila impianti di ventilazione assistita e dei materiali indispensabili per il funzionamento dei medesimi ventilatori. L'intervento è inteso all'incremento della dotazione dei suddetti dispositivi nei reparti di terapia intensiva, incremento ne-

cessario per la gestione dei pazienti critici affetti dal virus COVID-19 (articolo 5-*quinquies*); si prevede la possibilità per le regioni e le province autonome di procedere alla rimodulazione o alla sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle erogate in regime di libera professione intramuraria. Si prevede inoltre che agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore (in relazione, tra l'altro, alla regolamentazione dei riposi, delle pause, ferie, turni notturni), purché venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale. (articolo 5-*sexies*); viene data facoltà all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, a 200 medici specialisti ed a 100 infermieri (articolo 10); per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, viene incrementato di 4 milioni, per ciascun anno del triennio 2020-2022, lo stanziamento di parte corrente dell'Istituto superiore di sanità; (ISS). Tale somma è quasi interamente dedicata al reclutamento di personale (articolo 11); viene previsto che gli enti e le aziende del Ssn, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine stabilite e fino al perdurare dello stato di emergenza (31 luglio 2020), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti attualmente vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità; e gli operatori socio-sanitari. Per i medesimi fini e per il medesimo periodo il personale dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato può essere trattenuto in servizio anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti sul collocamento in quiescenza (articolo 12); vengono dettate alcune norme transitorie sull'uso, negli ambienti di lavoro in generale, di mascherine chirurgiche e sull'uso, nell'ambito dell'intera collettività, di mascherine filtranti (articolo 16);sono previste disposizioni concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci e dei dispositivi medici, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili e trovano applicazione limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza relativo al suddetto virus (articolo 17); viene incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l'anno 2020, sia in relazione agli interventi previsti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, sia per le misure di incremento delle assunzioni nel comparto sanitario disposte dal decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 (articolo 18); viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per l'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 22-*bis*); viene infine introdotta una nuova disciplina dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; si introduce il principio della laurea abilitante, ferma restando la condizione di svolgimento e di superamento (in una delle forme già previste) di un tirocinio, e si prevede il relativo adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea (articolo 102). Numerose misure di carattere fiscale, introdotte inizialmente per la cosiddetta zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020, sono state confermate ed estese a tutto il territorio nazionale dal decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare, il decreto-legge 9 ha disposto la sospensione dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30

aprile 2020, relativi alle cartelle di pagamento per le sole zone nei territori maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19. Tale la misura è stata estesa al territorio nazionale ed è stata ampliata dal decreto-legge n. 18 del 2020, che sospende i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali. È inoltre differito al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari (articolo 68). Con Circolare 6/E del 23 Marzo 2020 l'Agenzia delle entrate ha reso i primi chiarimenti sulla sospensione dei termini e sull'accertamento con adesione. Ulteriori chiarimenti sono pubblicati nella circolare 8/E del 3 aprile 2020 dell'Agenzia delle entrate. Analogamente, il decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 61) sospende i versamenti delle ritenute e dei contributi e dei premi, misura già introdotta dal precedente decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendendo tale sospensione, inizialmente prevista per il settore turistico-alberghiero a soggetti operanti in altri settori; prevede la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto. L'articolo 21 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità) proroga la sospensione dei versamenti al 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi. Si prevede, per i contribuenti che decidano di non avvalersi delle sospensioni, che della circostanza sia data menzione (articolo 71 del decreto-legge n. 20 del 2020). Secondo le modifiche introdotte al Senato, con decreto MEF sono definite le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità. La sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita Iva di minori dimensioni, nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti; l'esclusione da ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni, ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (articolo 62); l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (articolo 63); la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (articolo 64), nonché di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (articolo 65); viene previsto un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari ed è ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo del cosiddetto *tax credit* per le edicole (articolo 98); la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel corso dell'esame al Senato le agevolazioni sono state estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti. È anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 l'efficacia delle disposizioni riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi, con la sola eccezione relativa alle norme che impongono all'Agenzia delle entrate di rendere disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute esclusivamente nell'area autenticata del proprio sito *internet*, per le quali viene mantenuta l'efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.È differito al 5 maggio 2020 il termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 61-*bis*, introdotto al Senato). Viene sospesa dall'8 marzo fino al 31 maggio 2020 l'attività svolta dall'amministrazione finanziaria, tra l'altro, in materia di accertamento, riscossione, risposte a istanze dei contribuenti (articolo 67). Sono conseguentemente prorogati i termini di pre-

scrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione degli adempimenti fiscali. In caso di cessione a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti si consente di trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (*Deferred Tax Assets*, DTA) riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile e all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, tali componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro (articolo 55). Infine, è differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo e si consente ai comuni di approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente all'approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti per il 2020 (articolo 107). Con riferimento al settore dei giochi, il decreto-legge n. 18 del 2020 dispone la proroga del versamento del prelievo erariale unico e del canone accessorio sugli apparecchi cosiddetti *Amusement With Prizes* (AWP o *new slot*) e *Video Lottery Terminal* (VLT), del canone per la concessione della raccolta del Bingo, nonché la proroga dei termini per l'indizione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di una gara per una serie di concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento e gioco a distanza, l[a] proroga dei termini per l'indizione di gare per le scommesse e il Bingo, del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco e per l'entrata in vigore del Registro unico degli operatori del gioco pubblico (articolo 69). L'articolo 70 dispone, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate alla remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Nel corso dell'esame al Senato, tale articolo è stato soppresso in quanto confluito, quale articolo 31, nel decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto liquidità). Con la circolare n. 8/E l'Agenzia delle entrate ha fornito risposte ad alcuni quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti in merito all'applicazione delle misure contenute nel decreto-legge. Le tematiche affrontate sono varie: le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché dei versamenti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali. Sotto il profilo finanziario a tutela dei risparmiatori, si modifica la disciplina del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) istituito per ristorare i soggetti che hanno investito in strumenti finanziari emessi da banche poste in liquidazione fra il novembre del 2015 e il gennaio del 2018; in primo luogo, si consente di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti, in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio; inoltre, si proroga il termine per la presentazione delle domande di indennizzo dal 18 aprile al 18 giugno 2020 (articolo 50). Si consente ai confidi (consorzi di garanzia collettiva dei fidi) di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili cui aderiscono, in misura pari ai contributi che i medesimi confidi sono tenuti a versare al relativo Organismo di vigilanza e tenuta dell'elenco (articolo 51). Al fine di tutelare gli investimenti di lungo termine del settore assicurativo, si amplia la possibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare l'aggiustamento per la volatilità (*volatility*

adjustment) alla struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio (ad esempio, i titoli di Stato), riducendo il valore di riferimento dello spread nazionale corretto per il rischio da 100 a 85 punti base, quale soglia necessaria per l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento ai fini del calcolo della migliore stima delle riserve tecniche (articolo 52).

Per quanto riguarda le assicurazioni, inoltre, è prorogato di ulteriori 15 giorni (oltre ai 15 giorni già previsti dalla normativa vigente) il termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia nei contratti RC auto e natanti fino all'effetto della nuova polizza. La proroga opera unicamente per i contratti scaduti e non ancora rinnovati e per i contratti che scadono nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 luglio 2020. Su richiesta dell'assicurato, inoltre, possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall'assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti RC auto e natanti. È infine prorogato di ulteriori 60 giorni il termine entro il quale, per i sinistri con soli danni a cose, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta, nonché il termine entro il quale, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, l'impresa di assicurazione deve proporre al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento del danno, ovvero comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta. Anche tale proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020 (articolo 125). Sono posticipati i termini entro i quali le assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. devono essere convocate (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). Si consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In aggiunta, con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. È incentivato un più ampio ricorso al conferimento di deleghe di voto ai rappresentanti designati da società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con istruzioni di voto (articolo 106). Le misure a sostegno del lavoro riguardano, principalmente, norme speciali in tema di ammortizzatori sociali e di riduzione dell'orario di lavoro, con la previsione di appositi congedi ed indennità, nonché lo svolgimento del lavoro agile. Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica: vengono previste disposizioni speciali – quali semplificazioni procedurali, deroghe ai limiti di durata complessiva ed esenzioni dalle addizionali contributive – per i trattamenti ordinari di integrazione salariale e di assegno ordinario richiesti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che possono essere concessi per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020 (articolo 19, commi 1-4); l'assegno ordinario corrisposto dal Fondo di integrazione salariale viene riconosciuto – nel 2020 e per un massimo di nove settimane – anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti (in luogo dei 15 richiesti in via generale) (articolo 19, comma 5).

Si riconosce la possibilità, per le aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (per un periodo non superiore a nove settimane); la concessione del trat-

tamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso (articolo 20); si riconosce la possibilità, per i datori di lavoro iscritti al suddetto Fondo residuale di solidarietà e che, alla data del 23 febbraio 2020, avessero già in corso un trattamento di assegno di solidarietà, di presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 19 (per un periodo non superiore a nove settimane); la concessione dell'assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso (articolo 21); viene consentito alle regioni e province autonome di riconoscere trattamenti di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato (con esclusione del lavoro domestico) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa vigente in materia di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro (articolo 22); si dispone che i datori di lavoro che accedono ai suddetti trattamenti di integrazione salariale possono procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato (anche di somministrazione) in deroga a determinate previsioni normative che escludono la proroga in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (articolo 19-*bis*, introdotto al Senato); si dispone che i trattamenti di integrazione salariale ordinaria o in deroga e di assegno ordinario sono concessi per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi ai datori di lavoro operanti nei comuni della cosiddetta zona rossa, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (articolo 19, c. da 10-*bis* a 10-*quater*, articolo 20, commi 7-*bis* e 7-*ter*, e articolo 22, commi 8-*bis* e 8-*ter*, introdotti al Senato). Ulteriori quattro settimane (non cumulabili con i predetti ulteriori tre mesi) sono invece concesse, in determinati casi, ai datori di lavoro operanti nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (articolo 22, c. 8-*quater*, introdotto al Senato).

Vengono poi introdotte alcune norme speciali a sostegno dei lavoratori per la riduzione dell'orario di lavoro. Per favorire il ricorso al lavoro agile, si dispone: che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile (applicabile a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato) costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (articolo 87, co. 1-4); che fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti con disabilità grave o immunodepressi, o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave o immunodepressa, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (articolo 39); un diritto di precedenza in favore dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, ai quali è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (articolo 39, comma 2); che le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (articolo 75); allo scopo di promuovere il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, l'aumento delle forniture di personal computer portatili e di *tablet*, a tal fine modificando la normativa che ne regola gli acquisti attraverso la Consip S.p.A. (articolo 87-*bis*, introdotto al Senato). Il decreto-legge prevede alcune misure per rispondere alle esigenze delle famiglie, nonché misure di carattere sociale, necessarie per fronteggiare l'emergenza derivante dalla sospensione di alcuni servizi allo scopo di contenere la

diffusione del contagio da Covid-19. In sintesi: per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale, ovvero fino al 31 luglio 2020, viene prevista la non applicabilità del regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore dell'Ente del Terzo settore presso cui si svolge l'attività di volontariato (2-*septies*); viene data facoltà ai Comuni, durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, di fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari. Le regioni e province autonome possono istituire unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità (4-*ter*); viene autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per le case rifugio pubbliche e private presenti su tutto il territorio nazionale (articolo 18-*bis*); a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, vengono riconosciuti specifici congedi parentali e indennità in favore dei genitori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, o dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato (articoli 23 e 25); viene incrementato di ulteriori complessivi dodici giorni, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020,il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa (articolo 24); viene rinviato al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Per quanto riguarda l'approvazione dei bilanci, viste le misure poste in essere nel periodo emergenziale e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, viene rinviato al 31 ottobre 2020 il termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio degli enti del terzo settore per i quali la scadenza del termine di approvazione ricade all'interno del periodo emergenziale; Nel corso dell'esame al Senato, sono state aggiunte alcune previsioni; è stato chiarito che le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi cinque per mille per l'anno 2017 entro il 31 ottobre 2020 e che alla medesima data del 31 ottobre 2020 sono prorogati i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali. Inoltre, per il solo 2020, il comma 3-*bis*, ha modificato il termine per la redazione del rendiconto sull'utilizzo delle somme percepite dal cinque per mille (18 mesi dalla data di ricezione delle somme medesime in luogo di un anno). Il rinvio al 31 ottobre 2020 del termine utile per l'approvazione dei bilanci di esercizio nel caso in cui la scadenza di tale termine ricada all'interno del periodo emergenziale vale anche per le Associazioni e Fondazioni, le Associazioni non riconosciute e i Comitati nonché per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, per i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, lo stesso differimento di termini è applicato alle associazioni, riconosciute o non riconosciute, alle fondazioni e agli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (articolo 35); vengono stabilite le condizioni di operatività delle strutture pubbliche o private accreditate presso il Sistema Sanitario nazionale, che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità, disponendo la chiusura per quelle

che svolgono prestazioni di tipo sanitario e socio-sanitario non indifferibili. Per le strutture che svolgono attività indifferibili per persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario è consentita l'attività purché sia possibile il rispetto delle misure previste per il contenimento del contagio da COVID-19. Non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile l'assenza dal posto di lavoro di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità (articolo 47);viene prevista la disciplina in base alla quale le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e dei centri diurni per persone non autosufficienti. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori privati e vengono retribuite con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard; mentre la restante quota è soggetta alla verifica del mantenimento delle strutture che attualmente hanno sospeso l'attività. I pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga nel caso fossero riconosciuti ai gestori nel periodo di sospensione dei servizi (articolo 48). vengono estese alcune agevolazioni fiscali- ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette – a determinate cessioni gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione. Viene inoltre prevista la possibilità, per il donatore e per l'ente donatario di incaricare, per loro conto e ferme restando le rispettive responsabilità, un soggetto terzo per gli adempimenti di taluni obblighi, rispettivamente, di comunicazione e di dichiarazione dei beni a cessione gratuita agevolati fiscalmente (articolo 71-*bis*); viene disposta, per il 2020, una deroga ai requisiti attualmente previsti per i destinatari della Carta famiglia, prevedendo che quest'ultima venga rilasciata anche alle famiglie con un unico figlio a carico di età non superiore ai ventisei anni (attualmente la Carta è rilasciata alle famiglie con almeno tre figli a carico). Nel corso dell'esame al Senato, è stato soppresso il rinvio al decreto-legge 6/2020 per la definizione della platea dei destinatari, aggiornando così la misura alle reali dimensioni (anche economiche) dell'emergenza da COVID-19, ormai estese a tutto il territorio nazionale. Agli oneri, stimati in 500 mila euro per il 2020, si provvede a valere sul Fondo per le politiche della famiglia (articolo 90-*bis*). In materia di pubblica amministrazione, in primo luogo, è prevista la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19. Se ne definisce l'ambito delle competenze (articolo 122).

Al contempo, è disposta: la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull'emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (articolo 103, commi 1, 1-*bis*, 3, 4 e 5); l'estensione della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione viene esplicitamente estesa alle SCIA e alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali. Sono stabilite norme speciali per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immo-

bili (articolo 103, commi 2 e 6); la proroga fino al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020. Resta ferma, invece, la data di scadenza indicata nel documento ai fini dell'espatrio (articolo 104). Al fine di procedere all'immediata assunzione di dirigenti statali, sono dettate alcune disposizioni relative alle modalità di conclusione del VII corso-concorso per il reclutamento di dirigenti, bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), attualmente in fase di svolgimento, nonché alla conseguente assegnazione degli allievi alle amministrazioni. Più in generale, in relazione alla sospensione dei concorsi e alla perdurante necessità di ricambio generazionale nella PA, si demanda ad un regolamento, da adottare entro il 31 luglio 2020, l'aggiornamento, in via sperimentale, della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego (articolo 74, commi 7-*bis* e 7-*ter*). Le pubbliche amministrazioni sono autorizzate fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice degli appalti e ad ogni altra disposizione di legge ad eccezione della legge penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (articolo 75). La Presidenza del Consiglio (o Ministro delegato) è inoltre autorizzata ad avvalersi – fino al 31 dicembre 2020 – di un contingente di esperti, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione. Altresì conferma (fino a naturale scadenza) gli incarichi ad esperti già conferiti a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio (articolo 76). È disposta al contempo una proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsti da disposizioni vigenti con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020. La proroga decorre dalla data di scadenza per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevista dalle rispettive disposizioni normative (articolo 116). È altresì consentito lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, degli organi degli enti e organismi del sistema camerale, nonché degli organi di associazioni private e delle fondazioni, anche nel caso in cui non sia stata precedentemente disciplinata tale facoltà, fino alla cessazione dello stato di emergenza e nel rispetto di specifici criteri (articolo 73). Sotto altro profilo, è prorogato il termine ultimo per l'indizione del referendum *ex* articolo 138 Cost. sul testo della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019. Viene previsto che la consultazione referendaria sia indetta entro 240 giorni (anziché 60) dalla comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum sulla legittimità del referendum, comunicazione avvenuta il 23 gennaio 2020 (articolo 81). Infine, si ricorda che è autorizzata la spesa per il pagamento degli straordinari, dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale delle Forze di polizia, Forze armate, Guardia costiera, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prefetture, Amministrazione civile dell'interno, Polizia penitenziaria e dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (articolo 74) e norme sulla profilassi del personale delle Forze di polizia.

In materia di contratti pubblici si segnalano i seguenti interventi volti a introdurre semplificazioni nelle procedure di acquisto di servizi, lavori e forniture per far fronte all'emergenza epidemiologica: si autorizzano le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, finalizzati ad agevolare il la-

voro agile e a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. *c)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ; (il quale prevede che si possa accedere a tale procedura per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili che impediscono il rispetto dei termini per le procedure consuete) (articolo 75); si apporta una modifica al comma 18 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) al fine di precisare che l'erogazione dell'anticipazione del prezzo (nella misura del 20 per cento del valore del contratto di appalto, come previsto dall'articolo 32, comma 8, del Codice) a favore dell'appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza di lavori, servizi o forniture (articolo 91, comma 2); si prevede che, nella vigenza dello stato di emergenza nazionale e, in ogni caso, sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'articolo 793 del codice civile, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie europee recate dal Codice dei contratti pubblici e a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità (articolo 99, comma 3).

Per quanto concerne la scuola, gli interventi sono rivolti, anzitutto, a salvaguardare la validità dell'anno scolastico, sostenere la didattica a distanza durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, anche attraverso contratti per supplenze brevi e saltuarie, disciplinare la valutazione nello stesso periodo, nonché ad assicurare materiali per la pulizia straordinaria dei locali e dispositivi di protezione e igiene personale. Per l'università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli interventi intendono anzitutto garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza. Con riferimento ai trasporti si segnalano innanzi tutto le misure di sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dei termini dei versamenti dell'IVA che scadono nel mese di marzo (articolo 61, comma 1), per i soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali (articolo 61, comma 2, lett. *n)*, per i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift (comma 2, lett. *o)* e per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare (comma 2, lett. *p)*. I versamenti vanno effettuati entro il 31 maggio 2020 (articolo 61, comma 4). Per quanto riguarda il settore aereo: con riferimento alla situazione di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., si prevede la costituzione di una nuova società pubblica, o interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, o a prevalente partecipazione pubblica, autorizzando espressamente il Commissario straordinario a porre in essere ogni atto a ciò necessario o conseguente (articolo 79, commi da 3 a 8): si riconosce formalmente l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo prevedendo misure compensative dei danni subiti per le imprese passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico (articolo 79, commi 1 e 2); si dispone l'incremento di 200 milioni di euro per l'anno

2020 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo, prevedendo, altresì, il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di finanziare interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali che hanno investito il settore aereo (articolo 94). Per quanto riguarda il settore marittimo si prevede (articolo 92, commi 1-3): la non applicazione della tassa d'ancoraggio (fino al 30 aprile 2020); la sospensione dei canoni relativi alle operazioni portuali, dei corrispettivi per la fornitura di lavoro temporaneo nei porti e dei canoni di concessione di aree e banchine portuali, fino al 31 luglio 2020, comunque con pagamento entro il 31 dicembre 2020; il differimento di trenta giorni dei pagamenti dei diritti doganali, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge; la sospensione dei canoni demaniali anche per le concessioni di aree del demanio marittimo rilasciate dalle Autorità portuali e dalle Autorità di sistema portuale, che dovranno essere pagati entro il 30 settembre 2020, senza applicazione di interesse (articolo 92, comma 2); la possibilità del comandante della nave, ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, di stipulare, fino al 31 agosto 2020, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo, in forma scritta anziché per atto pubblico, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione (articolo 103-*bis*, secondo periodo). Con riferimento al trasporto stradale ed al trasporto pubblico locale: si prevede l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre, entro il 31 luglio 2020, ad accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione ai sensi dell'articolo 75 del Codice della strada o a visita e prova in considerazione di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ai sensi dell'articolo 78 dello stesso Codice nonché dei veicoli che debbano essere sottoposti a revisione ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada (articolo 92, comma 4); si dispone un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di Taxi e NCC, per dotare i veicoli di paratie divisorie per separare il posto guida dai posteriori, istituendo un apposito fondo a tal fine e rinviando ad un apposito decreto ministeriale per le disposizioni attuative (articolo 93); si stabilisce, in via del tutto eccezionale e transitoria, che il pagamento delle sanzioni per violazioni del Codice della strada sia ridotto del 30 per cento anche se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, anziché entro i cinque giorni ordinariamente previsti (articolo 108, comma 2); si prevede la proroga di ulteriori 15 giorni, rispetto a quanto stabilito dalla legge, del termine entro il quale l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti fino all'effetto della nuova polizza. La proroga trova applicazione fino al 31 luglio 2020 (articolo 125, co. 2); a tutela delle società che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, regionale e scolastico si esclude la possibilità di ridurre i corrispettivi dovuti a seguito della riduzione o sospensione dei servizi (articolo 92, comma 4-*bis*), nonché si attribuisce alle amministrazioni la possibilità di sospendere le procedure relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in corso, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza, escluse quelle aggiudicate alla data del 23 febbraio 2020 (articolo 92, commi 4-*ter* e 4-*quater*); si proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2020 il termine entro il quale dovrà avvenire la stipula, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione relativi all'autostrada A22 Brennero-Modena (articolo 92, comma 4-*quinquies*) e si differisce al 1° gennaio 2021 l'efficacia di alcune norme relative all'esercizio dei depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa (articolo 92, comma 4-*sexies*). Con riferimento agli impianti a fune si prevedono:

la proroga di dodici mesi dei termini per lo svolgimento nell'anno 2020 delle attività tecniche e amministrative (revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive) previste per funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni e ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico (articolo 62-*bis*); norme per consentire gli interventi urgenti di ripristino dell'impianto di Funivie Spa di Savona, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario, nonché la possibilità per la regione Liguria di erogare nel 2020 nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, una indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese del territorio di Savona impossibilitati a lavorare in relazione alla frana causata dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2019 lungo tale impianto (articolo 94-*bis*). Le disposizioni in tema di giustizia contenute nel decreto-legge n. 18 del 2020, così come modificato nel corso dell'esame in Senato, hanno principalmente lo scopo di agevolare il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie previste per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli uffici e nelle aule giudiziarie, dettando misure volte a limitare l'accesso ai luoghi di giustizia e a consentire lo svolgimento dei soli procedimenti urgenti e non differibili, anche mediante l'utilizzo di modalità telematiche. In particolare: per quanto riguarda la giustizia civile e la giustizia penale, il provvedimento detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali. In particolare, il provvedimento dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 15 aprile 2020 nonché la possibilità, dal 16 aprile al 30 giugno, di adottare misure organizzative – che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze – volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. Specifiche disposizioni sono volte a potenziare il processo telematico, anche penale, ed a consentire, nella fase di emergenza, lo svolgimento di attività processuali – dalle indagini alle udienze di trattazione – da remoto. Sulle scadenze dettate dall'articolo 83, peraltro, è intervenuto il recente decreto-legge n. 23 del 2020 che, senza novellare espressamente il decreto-legge in commento, ha prorogato il termine del 15 aprile all'11 maggio e quello del 16 aprile, per l'avvio della seconda fase, al 12 maggio. Per la giustizia amministrativa, sono previsti la sospensione dei termini nel periodo intercorrente tra l'8 marzo ed il 15 aprile 2020, il rinvio delle udienze pubbliche e camerali, la decisione con decreto monocratico per i procedimenti cautelari promossi o pendenti tra l'8 marzo ed il 15 aprile 2020, la decisione sulla base degli atti, senza discussione orale, fino al 30 giugno 2020 di tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, e l'adozione di misure organizzative analoghe a quelle previste dall'articolo 83 (articolo 84); in materia di giustizia contabile, oltre all'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli articoli 83 e 84, sono previste norme specifiche in tema di controllo preventivo di legittimità, al quale non si applica la sospensione dei termini, potendo i magistrati riunirsi tempestivamente anche in via telematica, e di controversie pensionistiche, che passano in decisione senza discussione orale, sulla base degli atti depositati (articolo 85). Per quanto riguarda più specificamente la situazione delle carceri ed il trattamento dei detenuti, il decreto-legge in esame: autorizza la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2020 per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa delle proteste dei detenuti in relazione alla diffusione epidemiologica del Covid-19. Per la realizzazione dei relativi interventi è autorizzata l'esecuzione dei lavori con le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile, di cui all'articolo 163 del codice dei contratti (articolo 86); estende, fino al 30 giugno 2020, la disciplina già

prevista a regime dalla legge n. 199 del 2010 in base alla quale la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, può essere eseguita presso il domicilio. Il decreto-legge, in particolare, estende provvisoriamente il campo d'applicazione della misura, riduce gli adempimenti burocratici per velocizzarne l'applicazione e aggiunge modalità di controllo a distanza (i cosiddetti braccialetti elettronici). L'accesso alla misura resta comunque escluso per determinate categorie di condanne, nonché per i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare nonché per quelli coinvolti nei disordini e nelle sommosse scoppiate dal 7 marzo 2020; estende le licenze concesse ai detenuti in semilibertà fino al 30 giugno 2020 (articolo 124). Ulteriori misure concernono: la possibilità che il Capo della protezione civile disponga la requisizione, in uso o in proprietà, di presidi sanitari e medico chirurgici e di beni mobili di qualsiasi genere da soggetti pubblici o privati, e che il Prefetto disponga la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; sono altresì stabiliti i criteri e i tempi di liquidazione dell'indennità al proprietario del bene oggetto di requisizione; la possibilità di disporre le requisizioni predette dura fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (ossia fino al 31 luglio 2020), ovvero fino al termine al quale sarà ulteriormente prorogato lo stato di emergenza (articolo 6); la possibilità di escludere la responsabilità del debitore *ex* articolo 1218 del codice civile, nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti se determinati dal rispetto delle misure di contenimento (articolo 91, comma 1); la concessione ai magistrati onorari di un contributo economico mensile di valore pari a 600 euro, per un massimo di 3 mesi, a fronte della sospensione delle udienze e delle attività processuali disposta ai sensi dell'articolo 83 (articolo 119); la proroga del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, attualmente in carica, nell'esercizio delle proprie funzioni fino al termine di 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, già dichiarato per sei mesi con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (articolo 118).

Per quanto concerne gli enti territoriali, si prevede innanzitutto la proroga dei termini relativi ad alcuni adempimenti contabili, con l'obiettivo di alleggerire i carichi amministrativi degli enti (articolo 107).

Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi di carattere culturale e degli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, nonché dalla chiusura dell'accesso a istituti e luoghi della cultura. In particolare, anzitutto, si istituiscono nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi da ripartire – uno di parte corrente, l'altro di conto capitale – volti a sostenere l'emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, con uno stanziamento per il 2020, rispettivamente, di euro 80 mln e di euro 50 mln (articolo 89).

Con riferimento ai soggetti che lavorano nei settori si prevede: la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per i soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, sale cinematografiche, teatri e sale da concerto, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli, nonché per i soggetti che organizzano corsi di carattere artistico o culturale e per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza

applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (articolo 61, co. 1, 2, lett. *c)*, e), g), q), s), 3 e 4); il riconoscimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a euro 50.000, che non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, di un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a euro 600. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di euro 48,6 mln per il 2020 (articolo 38); la destinazione della quota del 10 per cento dei compensi per « copia privata » incassati nel 2019 dalla SIAE al sostegno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva (invece che a iniziative volte a promuovere la creatività dei giovani autori) (articolo 90). Inoltre, come precisato con comunicato stampa del Mibact del 27 marzo 2020, agli stessi lavoratori si applicano – in base alle diverse situazioni – altre disposizioni del decreto-legge 18/2020. In particolare: il Fondo per il reddito di ultima istanza potrà fornire sostegno ai lavoratori intermittenti non eventualmente coperti da altri ammortizzatori sociali. Si tratta del Fondo volto a garantire il riconoscimento, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, di un'indennità, nel limite di euro 300 mln per il 2020 (articolo 44); gli altri lavoratori autonomi con professionalità che non rientrano tipicamente in quelle dei lavoratori dello spettacolo, ma che sono comunque impegnati in questo settore – ossia, i titolari di partita IVA e di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa –, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, possono beneficiare dell'indennità di euro 600 euro per il mese di marzo (articolo 27).

Tutti i lavoratori, infine, possono beneficiare del sistema di integrazione salariale.

Con riferimento agli utenti, si prevede che, a seguito della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, l'organizzatore dell'evento provvede, su richiesta del soggetto interessato, all'emissione di un voucher di importo pari al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione (articolo 88).

Gli interventi nel settore dell'informazione intendono garantire la filiera della stampa e limitare l'impatto delle perdite per gli operatori economici coinvolti.

In particolare: si prevede la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (articolo 61, commi 1, 2, lett. *s)*, e 4) ; si prevede, per il 2020, un regime straordinario di accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari (di cui all'articolo 57-*bis* del decreto-legge 50/2017-L. 96/2017), concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento derivante dall'emergenza sanitaria in atto (articolo 98, comma 1); per il 2020, si amplia l'ambito soggettivo e oggettivo relativo alle agevolazioni fiscali

per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (di cui all'articolo 1, comma 806, della legge n. 145 del 2018) (cosiddetta *tax credit* edicole). In particolare, si estende la disciplina alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e/o periodica a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita; si ampliano le fattispecie di spesa compensabili includendo anche i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali; si incrementa (da euro 2.000) a euro 4.000 l'importo massimo riconosciuto a ciascun beneficiario (articolo 98, comma 2). Con riferimento al settore delle comunicazioni: si prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 giugno 2020 le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, definite imprese di pubblica utilità, intraprendano misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi (articolo 82); si dispone che le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche assicurino interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio e soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti « prioritari » dall'unità di emergenza della Presidenza del Consiglio o dalle unità di crisi regionali (articolo 82, commi 1, 2, 4 e 5); si specifica che restano fermi gli obblighi derivanti dal decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali nei settori strategici e le prerogative conferite dalla medesima normativa al governo, nonché quanto disposto dall'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 105 del 2019 in materia di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio (comma 5). Le misure straordinarie adottate sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente, laddove necessario al perseguimento delle finalità della norma e nel rispetto delle proprie competenze (articolo 82, comma 6). Con riferimento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, si prevede che sia prorogato fino a non oltre 60 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine entro il quale il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità, attualmente in carica, sono legittimati ad esercitare le proprie funzioni; viene inoltre eliminata la limitazione ai soli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, che era inizialmente prevista nella proroga (articolo 117, modificato dal Senato). Per quanto concerne lo sport, gli interventi sono rivolti a sostenere le difficoltà derivanti dalla sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché di tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo, e dalla chiusura degli impianti nei comprensori sciistici. In particolare, si dispone: la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'IVA, per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (articolo 61, commi 1, 2, lett. *b)*, e 5); la sospensione, fino al 30 aprile 2020, dei termini indicati al punto precedente, per soggetti che gestiscono stadi, impianti

sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori. Alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (articolo 61, comma 1, 2, lett. *b)*, e 4); la sospensione, fino al 31 maggio 2020, dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, da parte di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche. Anche in questo caso, alla ripresa della riscossione, i versamenti dei canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (articolo 95); il riconoscimento in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche, su domanda degli interessati e al verificarsi di determinate condizioni, di una indennità di euro 600 per il mese di marzo 2020, nel limite di spesa complessivo di euro 50 mln (articolo 96).

Per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, si prevede: la possibilità da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano di concedere anche ai lavoratori del comparto agricolo il trattamento di integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e, comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e della pesca (articolo 22); un'indennità in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'INPS (relative agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali), qualora tali soggetti non siano titolari di pensione e non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (articolo 28); un'indennità in favore degli operai agricoli a tempo determinato che non siano titolari di pensione e che nel 2019 abbiano svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (articolo 30); la proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 del termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019, per gli operai agricoli, a tempo determinato o indeterminato, per i piccoli coloni, i compartecipanti familiari, nonché per i piccoli coltivatori diretti che integrino le giornate di iscrizione negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51 giornate annue (articolo n. 32). Viene poi stabilito: l'istituzione del Fondo per la promozione integrata, dotato di 150 milioni di euro per il 2020, per la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione per sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare (articolo 72); l'aumento, dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, della percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo da parte delle imprese agricole (articolo 78, comma 1, 1-*bis* e 1-*ter*); la possibilità per le amministrazioni di posticipare al momento del saldo le verifiche relative alla conformità dei provvedimenti di concessione dei contributi alla regolarità contributiva, fiscale, europea, in materia di aiuti di Stato, e di certificazione antimafia, resa non più obbligatoria fino al 31 dicembre 2020, in ragione dell'emergenza sanitaria, ai fini del pagamento dei contributi derivanti dalla PAC. Vengono, poi, apportata due ulteriori modifiche al codice antimafia: la prima prevede che la documentazione antimafia sia acquisita in caso di elargizione di fondi statali per i terreni agricoli solo nel caso in cui l'importo degli stessi fondi sia superiore a 5.000 euro; la seconda stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedi-

menti che erogano aiuti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro (articolo 78, commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies*, comma 2- undecies e 3-*quinquies*); l'istituzione di un Fondo di 100 milioni di euro, per il 2020 per la copertura degli interessi su finanziamenti bancari e sui mutui dalle imprese agricole, nonché per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura che hanno dovuto sospendere l'attività l'arresto temporaneo dell'attività di pesca (articolo 78, comma 2); la configurazione come pratica commerciale sleale vietata la subordinazione dell'acquisto di prodotti agroalimentari a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 e l'introduzione delle relative sanzioni (articolo 78, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*); l'estensione alle imprese agricole della possibilità di avvalersi degli interventi del Fondo di garanzia (articolo 78, comma 2-*quinquies*); l'incremento di 50 milioni di euro, per l'anno 2020, della dotazione del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (articolo 78, co.3); la previsione, ai fini dell'adempimento delle misure di sorveglianza sanitaria dei lavoratori agricoli, che la visita medica abbia validità annuale e consenta al lavoratore di prestare la prestazione lavorativa anche presso altre imprese agricole che abbiano gli stessi rischi lavorativi, senza necessità di ulteriori accertamenti medici. È reso, poi, possibile stipulare apposite convenzioni affinché il medico competente non sia tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro; in tal caso, il giudizio di idoneità produce effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati (articolo 78, commi 2-sexies e 2-decies); la possibilità di poter costituire pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose (articolo 78, commi 2-*duodecies* e 2-*quaterdecies*); la sospensione per le imprese del settore florovivaistico fino al 15 luglio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché la sospensione tra il 1 aprile e il 30 giugno 2020 dei versamenti IVA (articolo 78, comma 2-*quinquiesdecies*); l'incrementa di 50 milioni per l'anno 2020 del Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (articolo 78, comma 3); l'incremento dell'indennità a favore del personale dell'ICQRF – Ispettorato centrale della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (articolo 78, comma 3-*bis*); l'autorizzazione alle Regioni e Province autonome all'utilizzo del latte, dei prodotti e derivati del latte negli impianti di digestione anaerobica siti nel proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle procedure di autorizzazione previste per l'uso e la trasformazione delle biomasse. Agli imprenditori agricoli è consentito, previa autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero (articolo 78, comma 3-*ter*); la possibilità, nelle more dell'emergenza sanitaria in atto, di rilasciare da parte degli organismi di certificazione dei prodotti biologici e a denominazione protetta i certificati di idoneità senza procedere alle visite in azienda (articolo 78, comma 3-*quater*); la proroga al 31 dicembre 2020 della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori stagionali agricoli in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020 nonché la predisposizione di strumenti di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati e le autorità sanitarie (articolo 78, commi 3-*sexies* e *septies*); la fissazione del 30 settembre 2020 come termine per la pubblicazione del bando per gli incentivi a favore degli impianti di biogas gestiti, a determinate condizioni, dagli imprenditori agricoli (articolo 78, comma 3-*octies*); la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (articolo 78, comma 3-*novies*); la concessione di mutui a tasso zero a favore delle imprese agricole ubicate nei comuni nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 2020, avvalendosi di una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro per il 2020 (articolo 78, commi 4-*bis*, 4-*ter*,

4-*quater* e 4-*quinquies*);la rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1 marzo 2020, richiesti dalle imprese agricole per soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive (articolo 78, comma 4-*sexies*); la possibilità di inviare in via telematica la copia per immagine della delega agli intermediari abilitati ai fini della presentazione delle dichiarazioni all'Agenzia delle entrate, all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali, alle università e agli altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati (articolo 78, comma 4-*septies*); l'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 103 anche ai certificati di abilitazione alla vendita, di abilitazione e dell'attività di consulente e all'acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari (articolo 78, comma 4-*octies*); l'estensione delle agevolazioni del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca agli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 78, comma 4-*novies*); la proroga al 31 dicembre 2020 di tutte le certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale (articolo 103-*bis*) l'estensione, con specifico riguardo alle attività agricole, del grado di parentela – dal quarto al sesto grado – entro il quale la prestazione saltuaria svolta dai parenti ed affini può non essere configurata rapporto di lavoro autonomo o subordinato (articolo 105). Per quanto concerne il comparto della Difesa, un primo gruppo di disposizioni è volto a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus COVID-19 (articoli 7, 8 e 9). Con ulteriori norme: si dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida. La previsione vale per quel personale comunque impegnato in attività d'istituto (comprese attività formative e di addestramento), non solo dunque se impiegato nel contenimento della diffusione del Covid-19 nuovo articolo 73-*bis*, introdotta al Senato). Si autorizza la spesa per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza COVID–19 per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Guardia costiera, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle prefetture, dell'Amministrazione civile dell'interno e dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria (articolo 74).

In materia di immigrazione si segnalano, in primo luogo, una serie di disposizioni relative all'accoglienza degli immigrati in considerazione delle esigenze correlate allo stato di emergenza (articolo 86-*bis*). A tal fine, vengono prorogati al 31 dicembre 2020 i progetti degli enti locali in scadenza al 30 giugno nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), la cosiddetta seconda accoglienza.

Inoltre, viene introdotta la possibilità che gli stranieri rimangano – fino alla fine dello stato di emergenza – nei centri di accoglienza che li ospitano (centri di prima e seconda accoglienza e CAS – centri di accoglienza straordinaria), anche se sono venute meno le condizioni per la loro permanenza, previste dalle disposizioni vigenti, nelle medesime strutture. Si prevede poi che nelle strutture del SIPROIMI possano essere ospitati anche i richiedenti protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria sottoposti al periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (su disposizione del prefetto) ed in generale persone in stato di necessità (su disposizione degli enti locali). Infine, si darà facoltà ai prefetti di modificare i contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari in determinate strutture di accoglienza (CAS, strutture ricettive temporanee per i minori non accompagnati, *hotspot*), sempre con il

fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19.

In secondo luogo, il decreto estende fino al 31 agosto 2020 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, così come la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale o per ricongiungimento familiare, o per lavoro per casi particolari disciplinati dal TU immigrazione, nonché l'efficacia di ulteriori titoli di soggiorno in Italia. È inoltre prevista la proroga dei termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale (articolo 103, commi 2-*quater* e 2-*quinquies*). Infine, si segnala la disposizione che, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, consente alle pubbliche amministrazioni, per la tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge. In materia di edilizia e urbanistica si segnalano le seguenti norme introdotte durante l'esame al Senato: la previsione di una procedura d'urgenza, per il riparto di risorse attribuite per la riduzione del disagio abitativo, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l'annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli (articolo 65, commi 2-*ter* e 2-*quater*); la proroga di 90 giorni dei termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942 e dei relativi piani attuativi e propedeutici, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 (articolo 103, comma 2-*bis*). Infine con una disposizione di carattere generale, introdotta all'articolo 1 del disegno di legge di conversione (articolo 1, comma 3) si prevede la proroga – ovvero differimento – di tre mesi dei termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020. Sono richiamati espressamente, quanto alle deleghe con termini scaduti alla data d'entrata in vigore della legge di conversione, i principi e i criteri direttivi previsti dalle rispettive leggi di delegazione.

Conclusivamente, sottolinea il carattere atipico e rapido dell'esame in corso, auspicando che la Commissione possa dare un contributo più fattivo nell'esame in sede referente del decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto « decreto liquidità »).

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 10.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Atto n. 157.
(Rilievi alla XII Commissione).

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, iniziato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, deputata Moretto, formula una proposta di nulla osta (*vedi allegato 2*).

Guido GUIDESI (LEGA), chiede alla Presidente e alle forze di maggioranza di rinviare la votazione odierna, dal momento che la XIV Commissione Politiche dell'UE, nel parere approvato, e la Conferenza Stato-Regioni hanno espresso talune riserve sugli effetti della disciplina legislativa in esame. In particolare, le nuove disposizioni sarebbero suscettibili di produrre un aggravio significativo degli oneri amministrativi e burocratici a carico degli uffici doganali delle autorità portuali. Pertanto, prima di esprimere i rilievi, chiede di poter acquisire le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni, al fine di recepire le preoccupazioni di talune filiere produttive.

Riccardo ZUCCONI (FDI) si associa alle considerazioni del collega Guidesi.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, pur condividendo nella sostanza le osservazioni del collega Guidesi, evidenzia la necessità di deliberare quanto prima i rilievi alla Commissione di merito, ricordando che la nostra Commissione dovrà esprimersi limitatamente alle parti di competenza mentre la relatrice presso la XII Commissione Affari sociali potrà valutare il complesso del provvedimento ai fini dell'espressione del parere al governo.

Ribadendo l'esigenza che la Commissione si esprima la prossima settimana, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI.

La seduta comincia alle 10.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 162.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, segnala che sullo schema di decreto in oggetto non è ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata e che pertanto la Commissione non potrà concluderne l'esame prima che sia giunto tale parere. Il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo scadrà il prossimo 25 maggio.

Andrea VALLASCAS (M5S), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Lo schema di decreto legislativo A.G. 162 reca l'attuazione della Direttiva 2018/2002/UE, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (*Energy Efficiency Directive* – EED II). Lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi della delega legislativa generale contenuta nell'articolo 1, comma 1, della legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018), il quale ha delegato il Governo ad adottare, secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (su cui si veda infra), i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. In particolare, la direttiva 2018/2002 è menzionata al n. 25 di tale allegato. Tale direttiva – entrata in vigore il 24 dicembre 2018 e composta da 4 articoli e un allegato – modifica la direttiva 2012/27/UE, che è il principale strumento legislativo sull'efficienza energetica in vigore nell'Ue. La direttiva 2012/27/UE stabilisce un quadro comune volto a garantire il raggiungimento dell'obiettivo relativo al miglioramento dell'efficienza energetica del 20 per cento entro il 2020, fissando anche obiettivi indicativi a livello nazionale. La predetta direttiva 2018/2002 fa parte del pac-

chetto di misure legislative adottato a livello europeo – noto come Clean Energy Package – che fissa il quadro regolatorio per il raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia di energia e clima. Sul punto si rinvia all'apposito tema dell'attività parlamentare. La direttiva (UE) 2018/2002 si propone di rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e di superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia. Prevede inoltre la fissazione di obiettivi e contributi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020 e il 2030. Essa si prefigge poi di migliorare l'informazione sul consumo di riscaldamento e raffreddamento al fine di promuovere il ruolo attivo dei consumatori e di potenziare la frequenza dell'informazione mediante l'introduzione dell'obbligo di leggibilità a distanza dei contatori di calore. Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici gli approfondimenti riguardanti il contenuto della direttiva e i principi e criteri di delega, si soffermerà sul contenuto del provvedimento. Lo schema in commento si compone di 19 articoli, suddivisi in tre Capi: il Capo I (artt. 1-13) recante « Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 »; il Capo II (artt. 14-17), che interviene sugli allegati al medesimo decreto legislativo n. 102 del 2014, e il Capo III (artt. 18-19), recante modifiche al decreto legislativo n. 115 del 2008 (Attuazione della direttiva 2006/32/UE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/UEE). Più nel dettaglio, l'articolo 1 dello schema in esame novella l'articolo l del citato decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente le finalità disciplinate dal provvedimento. L'articolo 6 novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di adeguare le disposizioni nazionali per il conseguimento dell'obiettivo specifico di efficienza energetica previsto dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, al nuovo periodo d'obbligo 2021-2030. In particolare, tramite l'introduzione dei nuovi commi 1-*ter* e 4-*ter*.1, nonché la modifica dei commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 4-*bis*, 4-*ter* e 5, si stabiliscono misure per l'aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire tale obiettivo, quali i certificati bianchi e il conto termico, i cui costi sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia. Quanto previsto – rileva la Relazione illustrativa – è in linea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e con la relazione sull'attuazione dell'articolo 7 della direttiva, trasmessi in via formale alla Commissione europea dai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle infrastrutture e dei trasporti. La suddetta relazione, redatta ai sensi dell'allegato III del Regolamento sulla *Governance* dell'Unione per l'energia, quantifica l'obiettivo di risparmio obbligatorio di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica come modificata dalla EED II e identifica le misure di promozione dell'efficienza energetica poste in campo per il suo conseguimento (come previsto dagli articoli 7, 7-*bis* e 7-*ter* della EED come modificata), al fine di: inserirvi il riferimento alla Direttiva 2018/2002, modificativa – come si è detto – della ivi richiamata direttiva 2012/27/UE; introdurre tra le finalità del D. Lgs. n. 102 del 2014, il contributo all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica « al primo posto », non previsto dalla vigente normativa e introdotto dalla direttiva in recepimento.

L'articolo 2 dello schema in esame novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente le definizioni recate dal provvedimento, al fine di integrarvi le nuove definizioni introdotte dalla direttiva in recepimento e di sanare talune aporie. In particolare: relativamente alle definizioni applicabili, il riferimento all'abrogato D. Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/UE e 2004/18/UE) di cui comma 1, lettera *d)*, del richiamato articolo 2, viene sostituito con quello al D. Lgs. n. 50 del 2016, recante il vigente

Codice dei contratti pubblici; al fine di chiarire l'identificazione dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi energetici, viene aggiornata la definizione di 'auditor energetico' di cui al comma 2, lettera *c)*, identificato ora quale « esperto in gestione dell'energia (EGE) » o auditor energetico, ovvero quale persona fisica (non più giuridica) che opera con certificazione secondo la norma UNI 11339 e che, tra l'altro, esegue diagnosi energetiche (tale ultima competenza era già prevista). La Relazione illustrativa precisa che l'eliminazione del richiamo alle persone giuridiche precedentemente previsto, è stata decisa in considerazione del fatto che la certificazione UNI 11339 è destinata alle sole persone fisiche, mentre le persone giuridiche possono certificarsi secondo la norma UNI 11352 destinata alle ESCO;

sempre al comma 2, con l'introducenda lettera ee-*bis*), viene inserita tra le definizioni applicabili, quella relativa al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), ovvero il Piano predisposto dall'Italia ai sensi degli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999 e notificato alla Commissione europea; con modifica al comma 2, lettera ff), viene ampliato il perimetro delle pubbliche amministrazioni che possono presentare richieste di finanziamenti per progetti di riqualificazione energetica dei propri edifici nell'ambito del programma PREPAC, includendovi anche gli organi costituzionali. Al riguardo, si precisa che in tale disposizione si è proceduto, come per la sopra citata lettera *d)* del comma 1, a correggere il riferimento interno all'allegato IV dell'abrogato decreto legislativo n. 163 del 2006, con quello al vigente allegato III del decreto legislativo n. 50 del 2016; infine, sempre al comma 2, intervenendo sulla lettera *nn)*, viene aggiornata la definizione di sistema di contabilizzazione, al fine di ricomprendervi i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori. L'articolo 3 del provvedimento in esame novella l'articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del medesimo decreto legislativo. Predetto obiettivo viene aggiornato con l'inserimento del contributo nazionale indicativo di efficienza energetica al 2030, notificato alla Commissione europea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. L'articolo 4 novella l'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014, relativo alla promozione dell'efficienza energetica negli edifici. In particolare:

vengono abrogati i commi 1-3 del citato articolo, al fine di sopprimere le disposizioni relative alla strategia di lungo termine per la riqualificazione del parco immobiliare, ora trasferita nella direttiva 844/2018 (EPBD III) sulla prestazione energetica degli edifici; viene modificato il comma 4, al fine di includere nella Cabina di regia per l'efficienza energetica il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'articolo 5 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione e in particolare il programma di riqualificazione degli edifici della PA centrale (PREPAC). La disposizione è finalizzata a favorire la semplificazione e la velocizzazione delle procedure relative alla realizzazione del PREPAC, nonché a garantire la realizzazione di interventi di efficientamento energetico presso edifici in uso al Ministero peculiarità degli edifici militari. In particolare, con l'introduzione dei nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter* al citato articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, viene disposta l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di apposito portale informatico per la gestione delle richieste di finanziamento per i progetti di riqualificazione, i cui oneri – secondo quanto si legge nella Relazione tecnica – non superano i 100.000 euro per il 2021 stimati in base alle seguenti voci di costo: analisi e sviluppo dell'interfaccia per la richiesta delle agevolazioni (*front end*): circa 45 giorni/uomo per un valore stimato di 18.000 euro; analisi e sviluppo dell'interfaccia per la gestione delle fasi istruttorie

e di integrazione documentale (back en*d)*: circa 90 giorni/uomo per un valore stimato di 36.000 euro; analisi e sviluppo del sistema di condivisione documentale con i soggetti coinvolti e integrazione con altri sistemi: circa 45 giorni/uomo per un valore stimato di 18.000 euro; analisi e sviluppo del sistema di reporting: circa 30 giorni/uomo per un valore stimato di 12.000 euro; sistemi hardware e supporto del portale: 16.000 euro. Per la copertura delle spese necessarie all'istituzione del suddetto portale, pari, come anticipato, a 100.000 euro per il 2021, l'introducendo comma 3-*ter* prevede l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 232, della legge n. 145 del 2018 (Bilancio 2019), destinate al Ministero dello sviluppo economico per il potenziamento del programma di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale. Le modifiche introdotte non comportano pertanto – rileva la Relazione tecnica – nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si ricorda che, al fine di potenziare ed accelerare il citato programma di riqualificazione energetica degli immobili della PA centrale, il richiamato comma 232 autorizza la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022. Quanto ai predetti interventi su edifici in uso al Ministero della difesa, si rileva che il nuovo comma 8-*bis* – al fine di snellire la gestione amministrativa e preservare la peculiarità e la continuità operativa di tali edifici – riserva la realizzazione degli interventi sugli immobili in uso al Ministero della difesa alla competenza degli organi del genio del medesimo Ministero, che li deve eseguire con le risorse umane, finanziarie strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tali fini, si prevede la stipula di una o più convenzioni tra il Ministero della difesa e il Ministero competente all'erogazione del finanziamento.

Il nuovo comma 11-*bis* consente, poi, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di predisporre programmi, anche congiunti, per il finanziamento di interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA, con particolare riferimento agli immobili ospedalieri, scolastici e universitari, agli impianti sportivi e all'edilizia residenziale pubblica. Per tali finalità, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente, avvalendosi del supporto di ENEA e GSE, possono emanare bandi pubblici, anche congiunti, che definiscono il perimetro, le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei citati programmi e il monitoraggio dei risultati ottenuti.

Il riformulato comma 12 provvede a sostituire nella disposizione in esame il riferimento alla 'Cassa conguaglio per il settore elettrico' con quello alla vigente 'Cassa per i servizi energetici' e provvede, altresì, al rifinanziamento del Programma per il periodo 2021-2030 come segue: fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2030, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/UE e 2003/30/UE), previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2015-2030 a valere sulle risorse derivanti dai proventi annui delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS destinate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Infine il riformulato comma 15 concerne l'attività dell'Acquirente Unico – Au S.p.A., società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei Servizi Energetici SpA, che approvvigiona l'energia elettrica

sul mercato all'ingrosso per i clienti domestici e le piccole imprese non ancora transitati al libero mercato. La disposizione prevede che Acquirente Unico, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comunichi al Ministero dello sviluppo economico i consumi annuali, suddivisi per vettore energetico, di ciascuna utenza in inventario relativi all'anno precedente, collaborando con l'Agenzia del Demanio al fine di identificare tali utenze e ciò anche avvalendosi del Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, istituito presso Acquirente unico dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 105 del 2010 (legge n. 129 del 2010), al fine di sostenere la competitività e di incentivare la migliore funzionalità delle attività delle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale. Il Sistema è basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali. La disposizione in esame prevede, altresì, che le predette informazioni confluiscano nel sistema IPer gestito dall'Agenzia del Demanio e nel Portale nazionale per l'efficienza energetica. L'articolo 6 novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di adeguare le disposizioni nazionali per il conseguimento dell'obiettivo specifico di efficienza energetica previsto dall'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE, al nuovo periodo d'obbligo 2021-2030. In particolare, tramite l'introduzione dei nuovi commi 1-*ter* e 4-*ter*.1, nonché la modifica dei commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 4-*bis*, 4-*ter* e 5, si stabiliscono misure per l'aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire tale obiettivo, quali i certificati bianchi e il conto termico, i cui costi sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia. Quanto previsto – rileva la Relazione illustrativa – è in linea con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e con la relazione sull'attuazione dell'articolo 7 della direttiva, trasmessi in via formale alla Commissione europea dai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delle infrastrutture e dei trasporti. La suddetta relazione, redatta ai sensi dell'allegato III del Regolamento sulla *Governance* dell'Unione per l'energia, quantifica l'obiettivo di risparmio obbligatorio di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica come modificata dalla EED II e identifica le misure di promozione dell'efficienza energetica poste in campo per il suo conseguimento (come previsto dagli articoli 7, 7-*bis* e 7-*ter* della EED come modificata). Si sottolinea che l'introducendo comma 4-*ter*.1 stabilisce che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, il GSE trasmetta al Ministero dello sviluppo economico una stima dell'impatto dei costi (diretti e indiretti) del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale, comprese quelle a forte consumo di energia, con l'obiettivo di favorire la promozione e l'adozione, da parte del medesimo Dicastero, di misure finalizzate alla massima riduzione di tale impatto. Rientrando tale attività nei compiti istituzionali del GSE, si prevede che venga svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le modifiche introdotte non comportano, quindi, come precisato dalla Relazione tecnica, effetti per la finanza pubblica. L'articolo 7 novella l'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di aggiornare la disciplina dell'obbligo di eseguire diagnosi energetiche nelle grandi imprese e nelle imprese energivore alla luce dell'esperienza maturata nel periodo 2014-2020. Con i nuovi commi 10-*bis* e 10-*ter* vengono, inoltre, introdotte misure di promozione dell'efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, finalizzate a favorire i sistemi di gestione dell'energia e l'esecuzione delle diagnosi energetiche. In particolare, al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle PMI, l'introducendo comma 10-*bis* prevede l'emanazione di bandi pubblici, da parte del Ministero dello sviluppo economico, con il supporto

del GSE, per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001. I bandi pubblici, da emanarsi entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale sino al 2030, definiscono le risorse disponibili, le modalità di attuazione dei finanziamenti e il monitoraggio dei risultati ottenuti. La misura in esame è finanziata, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO_2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico. La Relazione tecnica al provvedimento in esame, precisa – altresì – che l'attività del GSE sopra richiamata, rientrando nei compiti istituzionali del medesimo Gestore, è svolta con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e quindi non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine il nuovo comma 10-*ter* stabilisce che l'ENEA, entro il 31 gennaio, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, elabori e sottoponga all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle PMI per l'esecuzione delle diagnosi energetiche presso i propri siti produttivi e per la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico proposti nelle diagnosi medesime. La Relazione tecnica al provvedimento in esame precisa che la nuova attività richiesta all'ENEA si aggiunge a quelle già attribuite all'Ente dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 e relative alla gestione della banca dati delle imprese soggette all'obbligo di diagnosi energetica (comma 5), e all'attività di esecuzione dei controlli per accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni di legge (comma 6). Per le attività di cui ai commi 5 e 6, il comma 11 del medesimo articolo 8 già prevede uno stanziamento pari a 0,3 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020. Le attività rendicontate dall'ENEA hanno riguardato in particolare: la gestione ed implementazione della banca dati di cui predetto articolo 8, comma 5; lo svolgimento di controlli documentali e verifiche *in situ* per accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni normative di cui al predetto articolo 8, comma 6; l'elaborazione del rapporto di sintesi sulle attività diagnostiche complessivamente svolte e sui risultati raggiunti di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 102 del 2014. In relazione alla necessità di proseguire tali attività, stante il perdurare dell'obbligo di derivazione europea, il predetto comma 11 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 viene modificato dall'articolo in esame al fine di confermare lo stanziamento sino al 2030. Inoltre, in ragione della nuova attività prevista, inerente l'elaborazione di un programma annuale di sensibilizzazione e assistenza alle PMI, il medesimo comma 11 viene modificato al fine di prevedere un ulteriore stanziamento di 0,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2030. Tale onere – precisa la Relazione tecnica – è stato stimato ipotizzando l'organizzazione di 20 eventi o tavoli tecnici settoriali l'anno, con un impegno di 3 addetti ad evento, con un tempo per la preparazione e lo svolgimento dell'evento pari a 3 giorni lavorativi, cui aggiungere la locazione delle sale e delle strumentazioni, nonché il costo delle missioni. Pertanto le attività di ENEA per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014 risulta finanziata, nel limite massimo di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 e previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico. Le modifiche introdotte non comportano, quindi, osserva ancora la Relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 8 novella l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, al fine di introdurre le previsioni della direttiva EED II. In particolare, la disposizione in esame modifica i commi 6, 7, 8 e 8-*bis* del

predetto articolo 9 e vi introduce i nuovi commi 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 8-*ter* e 8-*quater*. Iniziando dalla disamina dei commi aggiuntivi, il comma 5-*bis* stabilisce che, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali installati dopo il 25 ottobre 2020, siano leggibili da remoto e che entro il 1° gennaio 2027, predetti sistemi siano dotati di dispositivi che ne consentano la lettura da remoto. Nel caso di condomini o di edifici polifunzionali di nuova costruzione, il comma 5-*ter* vieta la deroga degli obblighi previsti dal comma 5, lettere *b)* e *c)*, le quali prevedono, rispettivamente: l'installazione di sotto- contatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare; l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali. Il comma 5-*quater*, con l'obiettivo di informare gli utenti riguardo alla ripartizione delle spese per i prelievi di energia termica volontari e involontari, con particolare riferimento ai casi in cui siano comprovate, con relazione tecnica asseverata, differenze di fab*bis*ogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, stabilisce che l'ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore disposizione in esame, sottoponga all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico una guida che indichi le ripartizioni delle spese suggerite in relazione a fattori quali la zona climatica, le prestazioni energetiche dell'edificio o l'anno di costruzione. Riguardo a tali attività poste in capo ad ENEA, la Relazione tecnica al provvedimento in esame, precisa come esse rientrino nei compiti istituzionali dell'Ente, che è quindi chiamato a svolgerle con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica. Il nuovo comma 8-*ter* dispone che, nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore, i responsabili della fatturazione dei consumi, quali gli amministratori di condominio o altri soggetti identificati dagli utenti, provvedono affinché: se disponibili, le informazioni sulla fatturazione energetica e sui consumi storici o sulle letture dei contabilizzatori di calore degli utenti siano rese, su richiesta formale, a un fornitore i servizi energetici designato dall'utente; gli utenti possano scegliere di ricevere le informazioni sulla fatturazione e le bollette in via elettronica; insieme alla fattura siano fornite agli utenti informazioni chiare e comprensibili; le informazioni sulla fatturazione dei consumi siano comunicate a titolo gratuito, ad eccezione della ripartizione dei costi in relazione al consumo individuale di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico nei condomini e negli edifici polifunzionali ove siano installati sotto-contatori o contabilizzatori di calore, che è effettuata senza scopo di lucro; sia garantita all'utente la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi; sia promossa la sicurezza informatica e assicurata la riservatezza e la protezione dei dati conformemente alla normativa, anche europea. Infine, l'introducendo comma 8-*quater* stabilisce che i costi derivanti dallo svolgimento delle predette attività e concernenti la contabilizzazione, la ripartizione e il calcolo consumo individuale effettivo nei condomini e negli edifici polifunzionali, possano essere fatturati agli utenti nella misura in cui tali costi siano ragionevoli. Al fine di garantire predetta ragionevolezza, si prevede che l'ENEA, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, pubblichi un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi di tali servizi a livello nazionale, eventualmente suddiviso per aree geografiche.

Le modifiche al comma 6 vanno nella direzione di tutelare il cliente finale, in quanto prevedono che l'Autorità per l'e-

nergia elettrica, il gas ed il sistema idrico individui le modalità con cui le imprese di distribuzione, ovvero le società di vendita al dettaglio, provvedano affinché le informazioni sulla fatturazione siano comunicate al cliente finale (e non già rese meramente disponibili) a titolo gratuito; viene inoltre specificato (con l'aggiunta del numero 2-*bis*), che deve essere garantita al cliente finale la possibilità di accedere gratuitamente e agevolmente alle informazioni relative ai propri consumi; infine, con l'aggiunta della lettera b-*bis*) si precisa che le imprese di distribuzione al dettaglio del calore per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda sanitaria per uso domestico provvedano affinché siano rispettati i requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo. La modifica al comma 7 consiste nella mera correzione di un refuso, mentre al comma 8, sempre nell'ottica di tutelare il cliente finale, viene aggiunto un periodo per precisare che, nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico deve altresì assicurare che le società di vendita di energia al dettaglio non ostacolino i consumatori nel passaggio ad altro fornitore. Infine il comma 8-*bis* viene sostituito per prevedere che, nei condomini e negli edifici polifunzionali in cui sono installati i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i contabilizzatori di calore, le informazioni sulla fatturazione e sul consumo devono essere affidabili, precise e basate sul consumo effettivo o sulla lettura dei contabilizzatori di calore. Si prevede, altresì, la possibilità – laddove non siano installati contabilizzatori di calore – di soddisfare predetto obbligo anche con un sistema di autolettura periodica da parte degli utenti, prevedendo che in tal caso la fatturazione si basi sul consumo stimato solo in assenza di autoletture per il relativo periodo. L'articolo 9 novella i commi 1-3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente la promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, prevedendo l'aggiornamento periodico dell'analisi del potenziale di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. In particolare, il comma 1 stabilisce che, entro il 30 ottobre 2020, e successivamente con cadenza quinquennale, previa richiesta della Commissione europea, il GSE predisponga e trasmetta al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome, un rapporto contenente una valutazione del potenziale nazionale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, elaborata sulla base delle indicazioni di cui all'Allegato VIII della direttiva 2012/27/UE, come sostituito dal Regolamento delegato (UE) 2019/826. Il rinvio a predetto Allegato si rende necessario al fine di aggiornare le modalità di stima del Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento. La Relazione tecnica al provvedimento precisa che le attività poste in capo al GSE dal presente articolo rientrano nei compiti istituzionali dell'ente; pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 10 novella i commi 3-6 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, chiarendo gli ambiti di intervento degli esperti in gestione dell'energia e includendo in tale profilo anche quello dell'auditor energetico. In particolare, il novellato comma 3 stabilisce che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, elabori le norme tecniche riguardanti gli esperti in gestione dell'energia, al fine di individuare specifiche competenze in materia di esecuzione delle diagnosi energetiche, anche in relazione alla particolare normativa tecnica di settore. Il novellato comma 4 espunge quindi il riferimento agli auditor energetici nei settori residenziale, industriale, terziario e trasporti dal novero dei programmi di formazione finalizzati alla qualificazione, definiti e resi disponibili dalla Conferenza delle regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con altri soggetti. Infine, viene abrogata la

lettera *d)* del comma 6, al fine di sopprimere il riferimento agli auditor energetici certificati dagli elenchi per i quali ENEA, in collaborazione con altri soggetti, definisce un protocollo per la relativa iscrizione. L'articolo 11 novella l'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di aggiornare le attività di formazione e informazione in materia di efficienza energetica. In particolare, si segnala il comma 1, il quale dispone che entro il 31 gennaio 2021, e successivamente con cadenza triennale, l'ENEA predisponga (non più, come precedentemente previsto, in collaborazione con le associazioni di categoria e dei consumatori, nonché con le Regioni), un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia, sottoponendolo all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico. Al comma 2, in cui vengono elencate le azioni incluse nel predetto programma, vengono novellate le lettere *a)* e *g)*, al fine, rispettivamente: di espungere il riferimento alle piccole e medie imprese, al sostegno e ad eventuali successivi interventi relativamente all'azione di sensibilizzazione ed incoraggiamento delle imprese nell'esecuzione di diagnosi energetiche e nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti; di espungere il particolare riferimento agli auditor energetici dalle azioni di promozione di programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti operanti nell'ambito dei servizi energetici e degli installatori di elementi edilizi connessi all'energia. L'introducendo comma 3 dispone, poi, che per lo svolgimento di una o più attività previste dal citato programma, ENEA selezioni uno o più soggetti altamente qualificati operanti nel settore della comunicazione e dell'informazione, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Infine il nuovo comma 4, nel riprendere le disposizioni di cui al vigente comma 2 concernenti la copertura degli oneri connessi all'attuazione del medesimo programma, stabilisce che si provveda nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, finanziando la misura tramite i proventi delle aste per la vendita delle quote di CO2 nel settore ETS, destinate al Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 12 novella l'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, al fine di potenziarlo tramite la possibilità di estendere le iniziative agevolabili al settore dei trasporti. In particolare, vengono modificati i commi 1, 3, 5, e viene introdotto il nuovo comma 4-*bis*. La modifica al comma 1 è finalizzata ad estendere dal 2020 al 2030 l'efficacia delle disposizioni relative all'integrazione del Fondo predetto. La modifica al comma 3, al quale viene aggiunta la nuova lettera *e-bis*), è finalizzata ad introdurre l'efficienza energetica e la riduzione dei consumi nel settore dei trasporti tra le finalità degli interventi finanziabili dal Fondo. Con l'obiettivo di stimolare i finanziamenti privati per la realizzazione di interventi di efficienza energetica promossi dal Fondo medesimo, l'introducendo comma 4-*bis* prevede che il Ministero dello sviluppo economico valuti modalità di valorizzazione delle risultanze delle diagnosi energetiche, tenendo conto delle possibilità e degli strumenti proposti dall'iniziativa sui Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti promossa dalla Commissione europea. Infine, la modifica al comma 5 è finalizzata a prevedere anche il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'adozione del/i DM attuativo/i con cui individuare priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, gestione e intervento del Fondo predetto. La vigente disposizione prevede che il/i DM in questione sia/siano adottato/i dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e acquisito il parere della Conferenza Unificata.

L'articolo 13 novella l'articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014, al fine di aggiornare la materia delle sanzioni con riferimento alla disciplina delle diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del mede-

simo decreto legislativo. In particolare, con modifica al comma 13, viene specificato che al procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689 del 1981 e viene introdotta una sanzione aggiuntiva di importo variabile da 1.500 a 15.000 euro in caso di reiterazione dell'inadempimento con violazione della diffida del Ministero dello sviluppo economico all'esecuzione della diagnosi energetica (entro il termine di 90 giorni dalla data della contestazione immediata o della notifica del verbale di accertamento). Il nuovo comma 13-*bis* introduce un'ulteriore sanzione di importo variabile da 1.000 a 10.000 euro, a carico delle imprese cosiddette *energivorè* (di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102 del 2014), in caso di accertata violazione dell'obbligo di attuare almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi energetiche o, in alternativa, di mancata adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nell'intervallo di tempo intercorrente tra una diagnosi e la successiva. L'articolo 14 abroga l'Allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente il Potenziale dell'efficienza per il calore e il raffreddamento. L'articolo 15 abroga la parte I recante 'Principi generali dell'analisi costi-benefici' dell'Allegato 4 al decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente l'Analisi costi-benefici. L'articolo 16 modifica l'Allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione, al fine di specificare – alla lettera *a)* – che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione elaborino e rendano pubbliche norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete, il potenziamento della rete esistente e l'attivazione di nuove reti. Il riferimento alla pregressa esistenza della rete e all'attivazione di nuove reti risulta innovativo rispetto alla disciplina vigente. L'articolo 17 introduce l'Allegato 9 al decreto legislativo n. 102 del 2014, concernente Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico. L'articolo 18 sostituisce l'Allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008, in materia di coefficienti di conversione (Tenore di energia di una serie di combustibili per il consumo finale – Tabella di conversione). Rispetto al vigente allegato, vengono modificati i seguenti valori riguardanti 1 kWh di energia elettrica: kgep 0,086 (anziché 0,22); kWh 1 (nel testo vigente non è riportato alcun valore). Viene, poi aggiunta la nota 3, la quale specifica che 'Il fattore di conversione di l kWh di energia elettrica è applicabile quando i risparmi energetici sono calcolati in termini di energia primaria utilizzando una metodologia « bottom-up » basata sul consumo di energia finale. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica il coefficiente definito con un metodo trasparente sulla base delle circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria, al fine di garantire un calcolo preciso dei risparmi concreti. Tali circostanze sono corroborate, verificabili, nonché basate su criteri obiettivi e non discriminatori. Per i risparmi di energia elettrica in kWh si applica un coefficiente di base di 2,1 fatta salva la possibilità di definire un coefficiente diverso sulla base di idonea una motivazione. A tale riguardo, si tiene conto dei mix energetici inclusi nel PNIEC. L'articolo 19, concernente le disposizioni finali, reca la clausola di invarianza finanziaria, fatta eccezione per gli articoli 5, 7, 11 e 12 per i quali lo schema in esame dispone la relativa copertura finanziaria.

Chiede, infine, di valutare la possibilità di richiedere ad alcuni soggetti l'invio di memorie scritte sulle problematiche concernenti il provvedimento.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, fa presente al deputato Vallascas che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi convocato al termine della seduta odierna, si potrà discutere della sua richiesta. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente l'utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria.
Atto n. 164.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte che il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, relativamente allo Schema di decreto in titolo, scadrà il prossimo 26 maggio.

In sostituzione della relatrice, deputata Moretto, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Lo schema di decreto legislativo reca, in attuazione della delega contenuta dall'articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37, modifiche per l'adeguamento della normativa nazionale, costituita dalla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, recante disciplina dell'uso dei nomi « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e dei termini che ne derivano, alle disposizioni dell'Unione europea nelle materie armonizzate, quali il settore delle calzature a seguito della direttiva 94/11/CE, e alle disposizioni di carattere generale delle norme dell'Unione. La materia è attualmente disciplinata dalla legge 16 dicembre 1966, n. 1112 – della quale il provvedimento in esame dispone l'abrogazione (articolo 11). Come chiarito dalla relazione illustrativa, la citata legge venne emanata allo scopo di preservare i consumatori da inganni sui prodotti conciari (pelle e cuoio) e di pellicceria, nonché di tutelare il settore produttivo di riferimento da azioni scorrette provenienti soprattutto da imprese di Paesi esteri, che, commercializzando prodotti con la dicitura « cuoio », « pelle » o « pelliccia » privi, però, delle relative caratteristiche organiche, ponevano in essere comportamenti anticoncorrenziali pregiudizievoli per l'industria nazionale. Il legislatore aveva preso atto di tale problematica, ritenendo necessario un utilizzo della terminologia appropriata per indicare i diversi materiali esistenti sul mercato contestualmente ad una corretta definizione dei materiali commercializzati. Per questi motivi ha disciplinato l'uso dei termini « cuoio », « pelle » o « pelliccia » e dei termini che ne derivano. Con il tempo i prodotti conciari italiani sono diventati un'eccellenza in ambito internazionale, anche grazie all'utilizzo di nuove tecnologie di produzione che riducono al minimo l'impatto ambientale (tramite l'utilizzo di nuovi metodi di depurazione delle acque e di riduzione degli agenti inquinanti) e massimizzano la tutela del consumatore (attraverso l'eliminazione dalle fasi di lavorazione dell'impiego di agenti pericolosi per la salute). Rispetto all'impianto normativo del 1966, si pone quindi oggi l'esigenza di adeguare la normativa nazionale a quella europea; di aggiornare la definizione delle caratteristiche qualificanti dei prodotti; di predisporre una efficace tutela contro condotte concorrenziali scorrette, provenienti da chi – soprattutto all'estero – non usando le accortezze suddette e violando specifiche disposizioni normative nazionali ed europee, pone sul mercato prodotti pericolosi per la salute dei consumatori o fabbricati con tecniche a forte impatto ambientale. Un primo tentativo di aggiornamento della normativa nazionale in materia è stato fatto con la legge 14 gennaio 2013, n. 8, recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. Tale legge, tuttavia, è incorsa in una procedura di pre-infrazione (Caso EU Pilot n. 4971/13/ENTR) nell'ambito della quale la Commissione ha evidenziato molteplici motivi di contrasto con le norme dell'Unione, fra i quali anche la mancata procedura di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE (oggi abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/1535), che impone il rinvio dell'adozione di un progetto di regola tecnica da parte dello Stato membro di tre mesi a decorrere dalla data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione (periodo di stand still). Al fine di risolvere il Pilot, l'articolo 26, comma 1, della legge n. 161 del 2014 (Legge europea 2013-*bis*) ha

abrogato la legge n. 8 del 2013 ed ha disposto la riviviscenza della legge n. 1112 del 1966. La riviviscenza della legge 1112 del 1966 ha mantenuto intatti i problemi di conflitto con la normativa dell'Unione. Come rilevato nella relazione illustrativa, infatti, il testo vigente, risalente al 1966, si pone in contrasto con il diritto dell'Unione sostanzialmente per i medesimi motivi espressi dalla Commissione europea in merito alla legge n. 8 del 2013, in quanto: all'articolo 4, nel disporre che le disposizioni della legge n. 112 del 1966 si applicano anche ai prodotti importati dall'estero, non prevede la regola del « mutuo riconoscimento » all'interno del mercato dell'UE, che necessariamente deve essere introdotta, trattandosi di disciplina si un settore non armonizzato dall'UE; si ravvisa, segnatamente, in tale norma l'imposizione di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione di cui all'articolo 34 TFUE, non giustificate da una delle ragioni riconducibili all'articolo 36 TFUE;- non rispetta le condizioni stabilite dall'articolo 114, paragrafi 4-6, del TFUE, che prevede la concessione dell'autorizzazione agli Stati membri a derogare alle misure di armonizzazione a condizione che lo « Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro e insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione » e, comunque, previa notifica alla Commissione delle disposizioni previste corredate dai motivi dell'introduzione delle stesse.

La disciplina in esame, segnatamente, interviene in materia di calzature, settore già armonizzato dall'Unione attraverso la direttiva 94/11/CEsul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore (relativa specificamente all'utilizzo dei termini « cuoio » e « cuoio rivestito »), recepita con decreto ministeriale 11 aprile 1996, come successivamente modificato dal decreto ministeriale 30 gennaio 2001. Dunque, nello schema di decreto legislativo si provvede ad abrogare la legge n. 1112/1966, in quanto superata anche da un punto di vista terminologico, e si adottano le seguenti soluzioni: *a)* l'inserimento della clausola del mutuo riconoscimento (articolo 5 dello schema di decreto legislativo); *b)* l'espressa previsione della non applicabilità del provvedimento ai prodotti definiti dalla sopracitata direttiva 94/11/CE, recepita dal decreto ministeriale 11 aprile 1996, con ciò intendendosi eliminare la possibilità di interferenza della nuova disciplina nazionale con un settore già armonizzato dall'UE (articolo 1, comma 2, dello schema di decreto legislativo); *c)* l'introduzione di una terminologia aggiornata, che tenga conto delle innovazioni tecnologiche e dei nuovi materiali presenti sul mercato, alcuni dei quali molto simili alla pelle, con conseguente esigenza di tutelare maggiormente i consumatori riguardo la reale natura del prodotto acquistato (articolo 2 dello schema di decreto legislativo); *d)* la definizione del sistema sanzionatorio applicabile, con contestuale individuazione degli organismi preposti al controllo, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni per le violazioni accertate (pur prevedendo la legge 1112/1966, all'articolo 5, le sanzioni per le violazioni delle relative disposizioni, manca in tale legge l'indicazione dei predetti organismi, tant'è che ad oggi non è stata irrogata alcuna sanzione) (articoli 6, 7 e 8 dello schema di decreto legislativo). Venendo al contenuto del provvedimento lo schema di decreto legislativo consta di 12 articoli. Il Capo I (Utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia ») si compone degli articoli da 1 a 5. L'articolo 1, comma 1, definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema di decreto che introduce disposizioni relative all'utilizzo dei termini « cuoio », « pelle », « cuoio pieno fiore », « cuoio rivestito », « pelle rivestita », « pelliccia » e « rigenerato di fibre di cuoio » e dei termini da essi derivanti o loro sinonimi, e ne dispone

l'uso e le modalità di etichettatura qualora si ricorra al loro utilizzo (comma 1). Il comma 2 chiarisce che le disposizioni del decreto non si applicano ai prodotti definiti dalla direttiva 94/11/CE del Paramento europeo e del Consiglio relativa all'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, in quanto trattasi di materia già armonizzata dall'Unione. L'articolo 2 reca le definizioni che si applicano al provvedimento, con rimando esplicito ai termini utilizzati dalle norme già in vigore ed introducendo, tra l'altro, la definizione di « rigenerato di fibre di cuoio ». L'articolo 3 dispone il divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato di prodotti e manufatti con essi fabbricati che utilizzano i termini, anche in lingua diversa dall'italiano, « cuoio », « pelle », « cuoio pieno fiore », « cuoio rivestito », « pelle rivestita », « pelliccia » e « rigenerato di fibre di cuoio ». I medesimi termini sono vietati anche se usati come aggettivi, sostantivi, suffissi e prefissi di altre: si tratta di tutti quei termini che possano ricordare, non rispettandole, le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e che hanno una composizione diversa dalle definizioni ivi indicate (ad esempio, « cuoiame », « pellame », ecc.). L'articolo 4 introduce l'obbligo di etichettatura per i soggetti che ricorrono all'utilizzo dei termini indicati e definiti nell'articolo 2, comma 1, sui materiali o manufatti immessi o messi a disposizione sul mercato (comma 1). Inoltre, si attribuisce la responsabilità dell'esattezza delle informazioni contenute nell'etichetta, nel contrassegno o nel documento commerciale di accompagnamento al fabbricante o all'importatore (comma 2); si conferisce al distributore il compito di verificare la presenza dell'etichetta o del contrassegno in caso di' riscontro delle condizioni dettate dal presente decreto (comma 3); si stabiliscono le caratteristiche dell'etichetta e del contrassegno e le relative modalità di applicazione (comma 4); si introduce una deroga all'obbligo della presenza dell'etichetta sui prodotti nel caso che essi siano dati in lavorazione agli operatori facenti parte della catena di fornitura (comma 5); si prevede l'obbligo di inserire in etichetta il riferimento ai materiali definiti all'articolo 2, comma 1, anche quando siano parte di un manufatto composto da altri materiali di natura diversa (comma 6); si esclude, in taluni casi, l'obbligo di cui al comma 6 (comma 7). L'articolo 5 introduce il principio del mutuo riconoscimento, sanando così una delle cause di conflitto con le norme dell'Unione europea che inficiavano la legge n. 1112 del 1966. Nel dettaglio, tale articolo prevede che le disposizioni del decreto non si applicano alle definizioni ed all'uso dei termini « cuoio », « pelle », « cuoio pieno fiore », « cuoio rivestito », « pelle rivestita », « pelliccia » e « rigenerato di fibre di cuoio », nei materiali nonché nei manufatti con essi prodotti, fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né dei medesimi materiali e manufatti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). Il Capo II (Sanzioni e vigilanza) si compone degli articoli da 6 a 9. L'articolo 6 dispone in merito alle sanzioni da irrogare nel caso di violazione delle disposizioni del presente decreto. In particolare l'articolo prevede sanzioni amministrative pecuniarie: per il fabbricante o l'importatore che non rispetta l'obbligo di dotare i materiali definiti con i termini di cui all'articolo 2, comma 1, di regolare etichetta o contrassegno (comma 1); per il fabbricante o l'importatore che non rispetta i requisiti che le etichette ed i contrassegni devono avere ai sensi dell'articolo 4, comma 4 (comma 2); per il fabbricante o l'importatore nel caso in cui, per i materiali ed i manufatti con essi fabbricati che sono immessi sul mercato per essere dati in lavorazione agli operatori economici nella catena di fornitura, i documenti commerciali d'accompagnamento che sostituiscono l'etichetta o il contrassegno non riportino le indicazioni obbligatorie

(comma 3); per il distributore che metta a disposizione sul mercato materiali e manufatti con essi fabbricati definiti con i termini di cui all'articolo 2, comma 1, privi di etichetta o contrassegno (comma 4);per il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato materiali utilizzando i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, e dichiarati in etichetta o nel contrassegno o, se ammesso, documento commerciale d'accompagnamento, ma risultati non conformi alle definizioni del articolo 2, comma 1 (comma 5); per il distributore che mette a disposizione sul mercato materiali utilizzando i termini di cui all'articolo 2, comma 1, nonché manufatti con essi fabbricati, e dichiarati in etichetta o nel contrassegno o, se ammesso, documento commerciale d'accompagnamento ma risultati non conformi alle definizioni del articolo 2, comma 1 (comma 6); per il fabbricante o l'importatore che, essendo incorso nelle violazioni delle disposizioni dei precedenti commi 1, 2, 3 e 5 non provvede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, alla regolarizzazione dell'etichettatura o al ritiro dei materiali o manufatti dal mercato; l'avvenuta regolarizzazione deve essere comunicata agli organi di accertamento, entro lo stesso termine di sessanta giorni, con l 'inoltro di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (commi 7 e 8). L'articolo 7 prevede che l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al provvedimento in esame è svolto: dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, – dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quando i prodotti sono immessi in libera pratica; nonché dal Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera m), e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. All'accertamento delle violazioni di cui al presente decreto provvedono inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (comma 1). Le Camere di commercio possono avvalersi, per i rispettivi controlli, della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti (comma 2). Gli Organi di accertamento si rivolgono alla SSIP e ad altri laboratori accreditati per le prove specifiche per le analisi di campione dei materiali utilizzati al fine dell'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6 (comma 3). Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente (comma 4).

Sono fatte salve le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle in materia di accertamento degli illeciti e irrogazione delle sanzioni ai sensi della disciplina sull'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e alla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (comma 5). L'articolo 8 dispone che le attività di monitoraggio e coordinamento sull'attuazione delle disposizioni previste dallo schema di decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico, che può richiedere agli Organi di controllo i dati statistici relativi alle violazioni accertate. L'articolo 9 dispone che le somme derivanti dal pagamento delle nuove sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il Capo III (Disposizioni finali e transitorie) si compone degli articoli da 10 a 12. L'articolo 10 introduce la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 11 dispone l'abrogazione della legge 16 dicembre 1966, n. 1112 (comma 1). Dispone, inoltre, che i materiali e i manufatti di cui all'articolo 2, comma 1, immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo ed etichettati conformemente alla legge n. 1112 del 1996, possano continuare ad essere messi a disposizione sul mercato, ai fini dell'esaurimento delle scorte, entro il termine di 24 mesi dalla

data di entrata in vigore del decreto medesimo (comma 2). L'articolo 12 prevede che il decreto legislativo entri in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.10.

ALLEGATO 1

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2643 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 18/2020: misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463 Governo, approvato dal Senato),

preso atto con favore del complesso delle disposizioni contenute nel provvedimento a tutela delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica ed auspicato che nell'immediato futuro possano essere rafforzate e implementate le misure a sostegno dei settori produttivi più colpiti dalla crisi innescata dalla citata emergenza epidemiologica da COVID-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Atto n. 157).

PROPOSTA DI RILIEVI ALLA XII COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato – per quanto di competenza ed ai sensi dell'articolo 96-*ter* del Regolamento – lo « Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 » (Atto n. 157);

considerate le disposizioni contenute nel titolo IX e nel titolo X del provvedimento recanti, rispettivamente, disciplina degli impianti e della sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi,

esprime

NULLA OSTA.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03823 Rizzetto: Iniziative in ordine alla regolarità e alla pubblicità delle spese di gestione dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) 254

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 272

5-03824 Murelli: Iniziative per garantire la celerità delle procedure per l'erogazione degli ammortizzatori sociali e degli altri benefici introdotti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 255

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 274

5-03825 Serracchiani: Mancata fruizione da parte dei lavoratori dello spettacolo, titolari di contratti di lavoro intermittente, dell'indennità introdotta per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 255

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 276

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/20: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 256

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 277

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 270

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 279

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 271

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. – Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Gianluca Castaldi.

La seduta comincia alle 10.30.

Andrea GIACCONE, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web*-TV della Camera dei deputati.

5-03823 Rizzetto: Iniziative in ordine alla regolarità e alla pubblicità delle spese di gestione dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL).

Walter RIZZETTO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere quali iniziative intenda assumere il Governo nei riguardi del presidente dell'ANPAL, professor Parisi, il quale, in un momento

drammatico come quello attuale, in cui l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è chiamata a giocare un ruolo cruciale per contribuire a sostenere e a riavviare il mercato del lavoro, è rientrato negli Stati Uniti, dopo che, per giunta, la sua proposta di piano industriale è stata bocciata. Il Governo, inoltre, dovrebbe attivarsi per verificare le ingenti spese che, come riportano notizie di stampa, sarebbero state sostenute dal professor Parisi e che non sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia, a differenza di quanto avvenuto, per spese di ammontare assolutamente inferiore, per il suo predecessore.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Walter RIZZETTO (FDI), ringraziando il sottosegretario, dichiara di comprenderne l'imbarazzo per il fatto di dover prendere posizione su una vicenda che contraddice il principio della trasparenza, bandiera della parte politica che ha voluto la nomina del professor Parisi alla presidenza dell'ANPAL. Ritiene del tutto inutile perdere ulteriore tempo nell'istruttoria per l'accertamento dei fatti, anticipata dal sottosegretario, dal momento che è chiaro che il professor Parisi ha trascurato il suo obbligo di pubblicare le spese sostenute, a differenza di quanto fatto dal suo predecessore. Sottolinea la gravità del comportamento del presidente dell'ANPAL, che ha utilizzato denaro pubblico per spese di dubbia giustificazione e, come riportano le ultime notizie di stampa, avrebbe assunto l'ulteriore incarico di pubblicizzare in Europa l'Università del Mississippi, da cui dipende. Preannuncia, infine, che, nel corso dell'informativa urgente convocata nella seduta dell'Assemblea di domani, chiederà alla Ministra del lavoro e delle politiche sociali chiarimenti su come intenda esercitare i poteri di vigilanza del suo Ministero nei confronti del presidente dell'ANPAL, di cui auspica, in conclusione, l'immediata sostituzione.

5-03824 Murelli: Iniziative per garantire la celerità delle procedure per l'erogazione degli ammortizzatori sociali e degli altri benefici introdotti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

Claudio DURIGON (LEGA), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, chiedendo come il Governo intenda garantire la sollecita erogazione della cassa integrazione in deroga prevista dal decreto-legge cosiddetto « Cura Italia », correggendo, nel contempo, le incongruenze riscontrate in alcune disposizioni, con particolare riferimento alle condizioni imposte agli artigiani, i quali, per accedere al beneficio dell'assegno ordinario con causale Covid-19, sono tenuti all'iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale che lo eroga.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Claudio DURIGON (LEGA) si dichiara insoddisfatto della risposta del sottosegretario, in quanto il Governo non appare avere compreso che l'iscrizione al Fondo di solidarietà bilaterale comporterà per gli artigiani che vogliano accedere al beneficio dell'assegno ordinario l'obbligo di contribuzione, insostenibile in un momento in cui non percepiscono alcuna entrata. Inoltre, stigmatizza l'assenza del rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, ancora una volta, dimostra la distanza dei responsabili di tale Dicastero dal mondo che, al contrario, dovrebbe costituire il centro della sua attività.

5-03825 Serracchiani: Mancata fruizione da parte dei lavoratori dello spettacolo, titolari di contratti di lavoro intermittente, dell'indennità introdotta per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

Alessia ROTTA (PD), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione in titolo, ne illustra il contenuto, riguardante i circa

duecentomila lavoratori intermittenti del settore dello spettacolo che sono esclusi dal beneficio dell'indennità di 600 euro prevista per i lavoratori di tale settore dal decreto-legge cosiddetto « Cura Italia », in quanto lavoratori dipendenti. Essi non possono nemmeno accedere alla cassa integrazione in deroga, in quanto il decreto-legge medesimo prevede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alla data del 17 marzo 2020. La conseguenza è che tali lavoratori, che lavorano solo a chiamata, sono totalmente privi di reddito in quanto l'epidemia in atto ha bloccato tutte le attività. Si tratta di una lacuna della norma da colmare, alla luce del fatto che tali lavoratori sono iscritti all'INPS e versano i contributi per il finanziamento della NASpI e del FIS.

Il sottosegretario Gianluca CASTALDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Debora SERRACCHIANI (PD) ringrazia il sottosegretario e si dichiara, anche a nome della collega Rotta, soddisfatta nell'apprendere che il Governo intende adottare uno specifico provvedimento in favore di tale categoria di lavoratori, avendo colto la peculiarità del settore dello spettacolo, caratterizzato da una grande varietà di forme contrattuali. Ribadisce, quindi, la necessità dell'intervento del Governo a favore di un settore che, purtroppo, sarà necessariamente tra gli ultimi a ripartire, una volta cessata l'attuale emergenza sanitaria.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

La seduta comincia alle 11.

DL 18/20: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla V Commissione (Bilancio), del disegno di legge C. 2463 Governo, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dal Senato.

Avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza sul testo del decreto-legge, come trasmesso dal Senato, nella seduta odierna.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Cubeddu, a svolgere la relazione introduttiva.

Sebastiano CUBEDDU (M5S), *relatore*, rileva che il decreto-legge consta di centosettantuno articoli e, come si legge nella relazione illustrativa, è finalizzato a proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro.

Fa presente preliminarmente che nella sua relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni riconducibili alle competenze della Commissione.

In particolare, al Titolo I, che reca misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, l'articolo 1 incrementa le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle

aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, mentre l'articolo 2 autorizza il Ministero della salute ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato.

Segnala che gli articoli da 2-*bis* a 2-*septies* recano contenuto analogo a parte del decreto-legge n. 14 del 2020 (C. 2428), di cui è disposta contestualmente l'abrogazione dall'articolo di conversione del decreto-legge in esame. In particolare, l'articolo 2-*bis* consente alle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza, di procedere al reclutamento delle professioni sanitarie e di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 2020, in deroga ai divieti di conferire incarichi al personale già in quiescenza, e di conferire incarichi libero professionali per assolvere ad attività di tipo ordinario e, quindi, per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché in deroga ai vigenti limiti di spesa di personale. I medici specializzandi, che rimangono iscritti alla scuola di specializzazione, percepiscono, per l'attività lavorativa svolta, emolumenti integrativi del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica e il periodo di attività svolto è riconosciuto utile ai fini del completamento del corso di specializzazione (comma 1, lettera *a)*). I medesimi enti possono procedere anche ad assunzioni di medici specializzandi a tempo determinato con orario a tempo parziale, anche in assenza del previsto accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (comma 1, lettera *b)*). La norma prevede anche la possibilità di conferire incarichi ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali (comma 3). Infine, una volta che sia verificata l'impossibilità di assumere personale, il comma 5 autorizza le regioni e le province autonome a conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. A tali incarichi, che possono essere conferiti anche in deroga ai vigenti limiti di spesa di personale, non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico.

Passa all'articolo 2-*ter*, che, in caso di verificata impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, consente alle aziende e agli enti del SSN di conferire, previa selezione, per titoli e colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato, della durata di un anno e non rinnovabili, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari. Le attività professionali svolte costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. La norma, infine, introduce disposizioni relative allo svolgimento dell'esame finale dei corsi di laurea afferenti alle classi delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche

della seconda sessione dell'anno accademico 2018/2019. La norma prevede anche la possibilità di conferire gli incarichi ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, che, restando iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

Rileva, quindi, che, in considerazione delle disposizioni introdotte dai precedenti articoli 2-*bis* e 2-*ter*, l'articolo 2-*quater* dispone la rideterminazione, da parte delle regioni, dei piani di fabbisogno del personale.

Con riferimento ai servizi di medicina generale, segnala che l'articolo 2-*quinquies* consente al SSN di instaurare rapporti convenzionali a tempo determinato con medici iscritti al corso di formazione in medicina generale e conferire incarichi provvisori o di sostituzione dei medici di medicina generale ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Questi ultimi possono essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. La medesima possibilità di assumere incarichi provvisori o sostituzioni è prevista dal comma 4 per medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria.

Segnala poi che l'articolo 2-*sexies* consente alle aziende sanitarie locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere per l'anno 2020 a un aumento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna, mentre l'articolo 2-*septies* consente ai soccorritori, dipendenti delle organizzazioni di volontariato, di svolgere anche attività di volontariato in favore delle stesse organizzazioni, limitatamente alla durata dell'emergenza, in deroga al vigente regime di incompatibilità.

Rileva, inoltre, che l'articolo 3, che prevede la possibilità per le regioni di stipulare contratti con le strutture private accreditate e non accreditate per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, al comma 3 dispone che le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature.

Segnala che l'articolo 4-*bis* dispone l'istituzione, da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, di una unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, mentre l'articolo 4-*ter* prevede, al comma 1, l'assistenza agli alunni con disabilità, durante la sospensione del servizio scolastico, mediante l'erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza. Sulla base del comma 2, le stesse amministrazioni possono istituire unità speciali atte a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di persone con disabilità che presentino condizione di fragilità o di comorbilità tali da renderle soggette a rischio nella frequentazione dei centri diurni per persone con disabilità.

Segnala, altresì, che l'articolo 5-*sexies* dispone che le regioni e le province autonome possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti e che agli esercenti le professioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non si applicano le disposizioni sui limiti massimi di orario di lavoro prescritti dai CCNL di settore, a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Rileva, quindi, che l'articolo 7 dispone la possibilità di arruolare medici e infermieri militari in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un

anno, senza rapporto di impiego, con l'attribuzione del trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente, nonché di mantenere in servizio ufficiali medici appartenenti alle forze di complemento, e che l'articolo 8 autorizza il Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire incarichi individuali a tempo determinato, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. Tali incarichi sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno, non sono rinnovabili e le attività professionale svolte costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa. Infine, l'articolo 9 dispone finanziamenti per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di bio-contenimento.

Osserva che l'articolo 10 autorizza l'INAIL ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, un contingente di duecento medici specialisti e di cento infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici.

Rileva, quindi, che l'articolo 11 autorizza l'Istituto superiore di sanità ad assumere 50 unità di personale a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, e che l'articolo 12 autorizza le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché la Polizia di Stato a trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza. L'articolo 13 consente l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie, in deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi, nonché le assunzioni di cittadini di Paesi *extra* UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario, mentre l'articolo 14 dispone la disapplicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli operatori sanitari, agli operatori dei servizi pubblici essenziali e ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, anche nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.

Dopo avere segnalato che l'articolo 15 introduce disposizioni per promuovere la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, osserva che l'articolo 16 prevede la possibilità, per i lavoratori che non sono nelle condizioni oggettive di poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro nell'esercizio della loro attività, di utilizzare quali dispositivi di protezione le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Invece, coloro che sono presenti sull'intero territorio nazionale, sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio. L'articolo 17-*ter* dispone in ordine all'applicazione delle disposizioni sul potenziamento del Servizio sanitario nazionale recate dal decreto-legge alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle Università.

Si sofferma, quindi, sul Titolo II, che reca misure a sostegno del lavoro. Infatti, al Capo I, l'articolo 19 prevede, nel limite di 1.347,2 milioni di euro per l'anno 2020, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell'assegno or-

dinario ai datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 con modalità semplificate. Più in particolare, il beneficio, della durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, a prescindere dall'anzianità aziendale, è concesso senza la necessità di seguire la procedura di consultazione e informazione sindacale né di rispettare i termini di presentazione della domanda previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015. I periodi di trattamento non sono conteggiati ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dal medesimo decreto legislativo e non rilevano ai fini di eventuali successive richieste e i datori di lavoro non sono assoggettati al versamento del contributo addizionale. La norma prevede, inoltre, la possibilità di beneficiare di un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi di trattamento ordinario di integrazione salariale o di assegno ordinario per i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati in tali comuni. L'assegno ordinario, inoltre, è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale, di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 148 del 2015, in base al quale esso è determinato in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.

Osserva, quindi, che, in base all'interpretazione autentica fornita dall'articolo 19-*bis*, i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali sulla base degli articoli da 19 a 22 del decreto-legge in esame possono, nel corso del medesimo periodo, procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche a scopo di somministrazione in deroga alle disposizioni vigenti.

Con riferimento alle aziende che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, l'articolo 20 prevede, nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020, la possibilità di accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale previsto dal precedente articolo 19, con la conseguente sospensione del trattamento straordinario in corso. Il nuovo trattamento non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015 e i datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo del contributo addizionale. Anche in questo caso, i datori di lavoro sono esentati dalle procedure di consultazione sindacale e dal rispetto dei termini temporali di presentazione della domanda. La norma, inoltre, prevede la possibilità di concedere un ulteriore periodo di tre mesi del trattamento ordinario, di cui al precedente articolo 19, ai datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, che, alla data del 23 marzo 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario.

Anche i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono, sulla base dell'articolo 21, accedere al beneficio del trattamento ordinario di integrazione salariale, nell'ambito del limite di spesa dell'articolo 19, per i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro. Il trattamento concesso sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso e i periodi di fruizione non rilevano ai fini del raggiungimento dei limiti previsti.

Infine, per i settori a cui non si applica la disciplina della cassa integrazione guadagni, compresi i settori agricolo, della pesca e del terzo settore, ivi compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, l'articolo 22 prevede, nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, la

possibilità per le regioni di concedere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della riduzione o della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Ai lavoratori sono riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori, mentre, per il settore agricolo, il trattamento, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Le disposizioni non si applicano ai datori di lavoro domestico. La norma, inoltre, introduce disposizioni per l'utilizzo delle risorse dei Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige e prevede la possibilità di concedere un periodo di trattamento aggiuntivo di ulteriori tre mesi ai datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, nonché a quelli che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati in tali Comuni. Al di fuori di tali casi, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati in tali regioni, possono riconoscere un ulteriore periodo di trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, per non più di quattro settimane.

Passa al Capo II, che, all'articolo 23, per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro, prevede il diritto dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato e dei genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS di fruire, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, di uno specifico congedo per i figli fino a dodici anni con la corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione (per gli iscritti alla gestione separata, l'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, è pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità) e il riconoscimento della contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale in corso sono convertiti con diritto all'indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. L'indennità è riconosciuta anche ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. Il limite di età non si applica nel caso di figli disabili. Con riferimento ai figli di età compresa tra i dodici e i sedici anni, la norma prevede il diritto alla fruizione del congedo senza il percepimento della relativa indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In alternativa al congedo i medesimi lavoratori con figli fino a dodici anni possono scegliere di fruire di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 600 euro. Tale ultimo beneficio è erogato anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS.

Rileva che l'articolo 24 prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020, di cui alla legge n. 104 del 1992. Tale beneficio può essere fruito dal personale sanitario impegnato a fronteggiare l'emergenza sanitaria compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale cui appartengono, nonché dal personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compatibilmente con le

esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.

Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, l'articolo 25 prevede, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020, il riconoscimento del congedo e dell'indennità disciplinata dall'articolo 23 nonché la possibilità di optare per il *bonus* sostitutivo per il pagamento di servizi di *baby sitting*, il cui importo è aumentato a 1.000 euro per lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma medesima, infine, introduce specifiche disposizioni per i sindaci lavoratori dipendenti, elevando a 72 ore il limite massimo mensile entro cui è permesso di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro e, se dipendenti del settore pubblico, equiparando tali assenze dal lavoro al periodo di servizio prestato.

Passo all'articolo 26, che dispone, ai fini del trattamento economico, l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso dal lavoratore dipendente del settore privato in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria e la non computabilità ai fini del calcolo del periodo di comporto. Per i lavoratori dipendenti, sia pubblici sia privati, caratterizzati da particolari condizioni di rischio a causa di malattia o disabilità pregresse, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero. Gli oneri per il datore di lavoro sono posti a carico dello Stato, nel limite di spesa di 130 milioni di euro per il 2020.

Osserva che gli articoli da 27 a 30 e l'articolo 38 dispongono l'erogazione di un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, che non concorre a formare la base imponibile, rispettivamente, ai liberi professionisti titolari di partita iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata dell'INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 27); ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 28); ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 29); agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 30); ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020 (articolo 38). Tali indennità, come disposto dall'articolo 31, non sono tra loro cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di Reddito di cittadinanza.

Rileva, quindi, che l'articolo 32 proroga dal 31 marzo 2020 al 1° giugno 2020 il termine di presentazione delle domande per i trattamenti di disoccupazione agricola, relative agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2019. Analogamente, l'articolo 33 dispone la proroga del termine di decadenza per la presentazione della domanda di NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) e di DIS-

COLL (Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi), decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, e di quelli per la presentazione della richiesta di incentivo per l'autoimprenditorialità. La norma proroga anche il termine per la presentazione della domanda per la liquidazione anticipata della NASpI, in un'unica soluzione, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività imprenditoriale, nonché quello per la comunicazione all'INPS, da parte del percettore di NASpI o DIS-COLL, a pena di decadenza dal beneficio, dell'inizio di un'attività di lavoro subordinato o autonomo, al fine della rideterminazione dell'importo dell'indennità.

Passa all'articolo 34, che dispone la sospensione fino al 1° giugno 2020 del decorso dei termini di decadenza e di prescrizione relativi a prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL. Quindi, dopo avere segnalato che l'articolo 35 introduce disposizioni riguardanti gli enti del Terzo settore e che l'articolo 35-*bis* interviene a favore dei volontari della protezione civile, per consentirne l'impiego nell'emergenza in atto per periodi continuativi più lunghi, senza pregiudizi ai fini del mantenimento del posto di lavoro e del trattamento economico, nonché della copertura assicurativa, osserva che l'articolo 36 consente agli istituti di patronato e di assistenza sociale di acquisire il mandato di patrocinio in via telematica, di predisporre una riduzione degli orari di apertura al pubblico, disponendo altresì la proroga dei termini di alcuni ulteriori adempimenti. Con riferimento ai lavoratori domestici, l'articolo 37 prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro nonché dei termini prescrizionali riguardanti le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Rinviando a quanto detto sull'articolo 38, che dispone l'erogazione di un'indennità ai lavoratori dello spettacolo, osserva che l'articolo 39 prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave nonché i lavoratori immunodepressi e i familiari conviventi di persone immunodepresse hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, con priorità, per quanto riguarda il settore privato, alle istanze dei lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.

Segnala che l'articolo 40, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sospende per due mesi le misure di condizionalità connesse al godimento di Reddito di cittadinanza, NASPI e DISCOLL, ferma restando la fruizione dei relativi benefici economici e fatta eccezione per le offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza, nonché alcune procedure relative al cosiddetto collocamento obbligatorio. La norma, inoltre, dispone in ordine alla possibilità di destinare ai bisogni assistenziali emersi nel corso dell'emergenza le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Altre sospensioni sono disposte dall'articolo 41, per quanto riguarda le attività dei comitati centrali e periferici dell'INPS, e dall'articolo 42, con riferimento al decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL. Tale ultimo articolo, inoltre, esclude le infezioni da virus COVID-19, contratte in occasione di lavoro e tutelate dall'Istituto, dal meccanismo di oscillazione delle tariffe dei premi INAIL. Sempre con riferimento all'INAIL, l'articolo 43, che al comma 1 dispone il trasferimento a Invitalia da parte dell'Istituto dell'importo di 50 milioni di euro, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale, autorizza l'INAIL ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale, con qualifica di dirigente medico di

primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro (commi 2 e 3).

Passa all'articolo 44, che dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020, una indennità ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. La norma rinvia a un successivo decreto ministeriale anche la destinazione eccezionale di una quota delle risorse al sostegno del reddito dei professionisti iscritti in via esclusiva a enti previdenziali di diritto privato e non titolari di pensione di anzianità e di vecchiaia. L'articolo 44-*bis* prevede l'erogazione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020, di un'indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività e che non concorre alla formazione della base imponibile, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata dell'INPS, e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data.

Segnala che l'articolo 45 reca disposizioni relative al personale addetto al servizio elettrico, al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico stesso sull'intero territorio nazionale, con particolare riferimento all'eventuale impossibilità di effettuare i prescritti aggiornamenti professionali.

Rileva, quindi, che l'articolo 46 dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la preclusione per 60 giorni dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione di quelle pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza di tale termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Sulla base dell'articolo 47, le strutture pubbliche o private accreditate presso il Sistema sanitario nazionale, che erogano prestazioni per persone con disabilità, sono tenute a sospendere l'erogazione delle prestazioni differibili e ad adottare le previste misure di contenimento nel caso di erogazione delle prestazioni indifferibili. La norma dispone, inoltre, che l'assenza dal posto di lavoro di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità a causa della sospensione dell'erogazione delle prestazioni da parte di tali strutture, preventivamente comunicata e motivata, non costituisce giusta causa di recesso dal contratto di lavoro.

Infine, rileva che, come disposto dall'articolo 48, le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari nel periodo di sospensione dei servizi delle strutture educative e di istruzione per l'infanzia rientranti nel nuovo Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e dei centri diurni per persone non autosufficienti, con la conseguente cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga nel caso fossero riconosciuti ai gestori nel periodo di sospensione dei servizi.

Segnala che l'articolo 54 estende l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento

rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza coronavirus. La norma, inoltre, amplia il novero delle causali per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per l'acquisto della prima casa, prevista dall'articolo 2, comma 476, della legge n. 244 del 2007, comprendendo anche la sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Osserva, in particolare, che l'articolo 63 prevede l'erogazione di un premio di 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito, a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. L'articolo 64 riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Analogamente, l'articolo 65 riconosce, per l'anno 2020, ai soggetti esercenti attività di impresa, un credito di imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di negozi e botteghe. La norma, inoltre, introduce disposizioni per il riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Passa al Titolo V, che, all'articolo 72 prevede la costituzione del Fondo per la promozione integrata, destinato al finanziamento di misure di comunicazione, di potenziamento delle attività di promozione del *Made in Italy*, prevede la possibilità di istituire uffici periferici dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19 e autorizza spese per l'assistenza dei cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra i quali segnala il personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale.

Dopo avere segnalato che l'articolo 73-*bis* introduce disposizioni per la tutela sanitaria del personale appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, applicabili anche al personale dell'Amministrazione civile dell'Interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, rileva che l'articolo 74 autorizza la spesa per il pagamento, tra l'altro, degli straordinari, dovuti ai maggiori compiti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il personale delle Forze di polizia, Forze armate, Guardia costiera, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, prefetture, Amministrazione civile dell'interno, Polizia penitenziaria e dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria e dispone la riduzione della durata del corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato con il concorso pubblico indetto nel 2017. La norma, inoltre, introduce disposizioni per permettere lo svolgimento dell'esame conclusivo della fase di formazione generale del VII corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, indetto con decreto del Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione n. 181/2018 e per consentire l'assunzione di tale personale, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e della dotazione organica, in deroga alle procedure di autorizzazione previste dall'ordinamento. Infine, si prevede l'individuazione, in via sperimentale, di procedure concorsuali semplificate per l'accesso al pubblico impiego.

L'articolo 74-*bis* dispone l'incremento della dotazione organica del ruolo speciale

tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia. La norma, inoltre, dispone in ordine alla rinnovabilità degli incarichi dirigenziali del medesimo Dipartimento e al pagamento del trattamento economico fondamentale del personale posto in posizione di comando o fuori ruolo presso il Dipartimento. Segnala, quindi, che l'articolo 74-*ter* introduce ulteriori misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 75 disciplina la procedura per l'acquisto da parte delle pubbliche amministrazioni di beni e servizi informatici e di servizi di connettività, per la diffusione del lavoro agile e per l'accesso di cittadini e imprese ai servizi in rete. Segnala che una delle condizioni per la stipula dei contratti di acquisto è l'accertamento della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'operatore economico aggiudicatario del contratto.

L'articolo 76 autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, a fini di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ad avvalersi di un contingente di esperti, la cui individuazione, composizione e compensi sono rinviati ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La norma, inoltre, conferma, fino a naturale scadenza, gli incarichi a esperti già conferiti a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio.

Segnala che l'articolo 77 autorizza la spesa per consentire la pulizia straordinaria delle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, mentre l'articolo 78 introduce disposizioni per il settore agricolo e della pesca, tra le quali segnalo quelle relative alle modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori a tempo determinato e stagionali (commi da 2-*sexies* a 2-*decies*), l'incremento dell'indennità erogata al personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi, in considerazione della specifica professionalità richiesta nello svolgimento dei compiti istituzionali che comporta un'alta preparazione tecnica, onerosità e rischi legati anche all'attività di polizia giudiziaria (comma 3-*bis*), nonché la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 (comma 3-*sexies*).

L'articolo 79, oltre a prevedere misure per il settore aereo sulla base del riconoscimento della pandemia da COVID-19 quale calamità naturale ed evento eccezionale, autorizza la costituzione di Alitalia in una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. A tale riguardo, segnala che il comma 6 dispone che, ai fini dell'eventuale trasferimento di personale ricompreso nel perimetro dei complessi aziendali di Alitalia e Cityliner in amministrazione straordinaria, efficientati e riordinati in base al programma dell'amministrazione straordinaria integrato con le iniziative di riorganizzazione ed efficientamento della struttura, si applichi la riduzione dei termini previsti ai fini dell'ammissione agli ammortizzatori sociali e la possibilità di concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami d'azienda, anche non preesistenti, con individuazione dei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario, anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario, come previsto dall'articolo 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, escludendo l'applicazione di ogni altra disciplina.

Con riferimento alle pubbliche amministrazioni, rileva che l'articolo 87 dispone

l'equiparazione al periodo di ricovero ospedaliero del periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e individua nel lavoro agile la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica. Pertanto, tali pubbliche amministrazioni sono tenute a limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina vigente. La norma prevede anche la possibilità che la prestazione sia svolta attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. Nel caso sia impossibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni, dopo avere esperito la possibilità di utilizzo delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva, possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. In tal caso, il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge, prevedendosi comunque l'equiparazione del periodo trascorso in esenzione al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali (commi 1, 2 e 3). Il comma 3-*bis* prevede la corresponsione del trattamento economico pieno per i periodi relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), mentre il comma 3-*ter*, ai fini della valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti, equipara all'attività scolastica regolare quella svolta a distanza a seguito dell'emergenza COVID-19. Segnala che, sulla base del comma 4, gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento a tali principi. Il comma 4-*bis* prevede la possibilità di cessione delle ferie non oltre il 30 settembre 2020. Il comma 5 dispone la sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione di quelle nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni, che si instaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità del lavoro agile. Il comma 6 consente la dispensa temporanea dal servizio del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per ragioni comunque riconducibili alla situazione emergenziale connessa con l'epidemia in atto, considerata come congedo/licenza straordinaria. Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione consente una programmazione eccezionale dei turni di lavoro del personale in questione, consentendo anche di far fronte ad eventuali situazioni non prevedibili di gravi carenze di organico negli uffici, connesse alla diffusione del contagio. Con riferimento al medesimo personale, il comma 7 prevede la possibilità di collocamento d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, sterilizzando tali periodi ai fini del computo dei limiti massimi fruibili.

Osserva che l'articolo 87-*bis*, allo scopo di agevolare il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, introduce modifiche alla disciplina di acquisizione dei dispositivi da parte di Consip S.p.A.

L'articolo 92 reca disposizioni volte a sostenere i settori del trasporto marittimo di merci e di persone, nonché in materia

di circolazione di veicoli, tra le quali segnala, al comma 2, la sospensione fino al 31 luglio 2020 delle tariffe per la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese che svolgono operazioni e servizi portuali ovvero ai titolari di concessione di aree e banchine.

Rileva che l'articolo 94 dispone l'aumento delle risorse nel 2020 del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e prevede la possibilità di concedere, nel limite di tali ulteriori risorse e nel limite massimo di dieci mesi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, in deroga ai limiti di durata massima previsti dalla normativa vigente.

Segnala, quindi, che, tra le misure introdotte dall'articolo 94-*bis* per il territorio di Savona, il comma 1 prevede la possibilità per la Regione Liguria di erogare nel 2020 un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, per la durata massima di dodici mesi, in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del territorio di Savona impossibilitati a prestare attività lavorativa in tutto o in parte a seguito della frana verificatasi lungo l'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie S.p.a. in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

Rileva che l'articolo 96, al comma 1, dispone l'erogazione dell'indennità di 600 euro nel mese di marzo 2020, prevista dai precedenti articoli 28, 29, 30 e 38, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione della mancata percezione di altro reddito da lavoro.

Con riferimento al settore dell'università e della ricerca, l'articolo 100 reca misure per il sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca; l'articolo 101 introduce disposizioni finalizzate a garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche e prevede il differimento di vari termini relativi ai procedimenti per l'acquisizione dell'abilitazione scientifica nazionale per le tornate 2018-2020 e 2020-2022, in deroga alla disciplina generale vigente. L'articolo 102 reca disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie.

L'articolo 103 prevede, tra l'altro, la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, tra i quali quelli dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche. Fanno eccezione, tra gli altri, i termini relativi al pagamento di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate. La norma, inoltre, prevede la proroga fino al 31 agosto 2020, tra gli altri, anche dei termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, della validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale e dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari. Segnala, infine, che la norma, al comma 6-*bis*, dispone la sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 del decorso del termine di prescrizione quinquennale per la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per i soli illeciti amministrativi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Rileva che l'articolo 105 estende, con specifico riguardo alle attività agricole, ai parenti e affini sino al sesto grado la previsione in base alla quale le prestazioni da loro svolte non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subor-

dinato. La norma, inoltre, al comma 1-*quinquies*, estende, fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, l'applicazione della disciplina che esclude, a determinate condizioni, la configurabilità di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato anche alle prestazioni effettuate da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane.

Segnala, quindi, che l'articolo 115 dispone la disapplicazione dei limiti previsti dalla normativa vigente per le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario del personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica, al cui finanziamento contribuisce un apposito fondo, destinato anche all'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. L'articolo 116 dispone la proroga di tre mesi dei termini per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, che sono, come risulta dalla documentazione predisposta dagli Uffici, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli articoli 117 e 118 sono volti ad assicurare la continuità delle funzioni, rispettivamente, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali; l'articolo 119 autorizza la concessione di un contributo economico mensile di 600 euro, per un massimo di tre mesi, a favore dei magistrati onorari, a fronte della sospensione delle udienze, dei termini e delle attività processuali disposta dal decreto-legge in esame.

Con riferimento al settore della scuola, rileva che l'articolo 120, tra l'altro, autorizza le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado a sottoscrivere contratti, sino al termine delle attività didattiche, con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità. L'articolo 121 prevede l'assegnazione alle scuole statali delle risorse necessarie per stipulare contratti di supplenza breve e saltuaria anche nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche in relazione all'emergenza sanitaria. Le scuole sono pertanto autorizzate a stipulare contratti a tempo determinato con il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di potenziare la didattica a distanza. L'articolo 121-*bis* consente ai collaboratori scolastici vincitori della procedura selettiva di cui all'articolo 58, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, impossibilitati a prendere servizio il 1° marzo 2020 a causa della chiusura per ragioni di sanità pubblica dell'istituzione scolastica o educativa di titolarità, di sottoscrivere il contratto di lavoro e prendere servizio dalla medesima data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali, in attesa dell'assegnazione presso le sedi cui sono destinati. Sulla base dell'articolo 121-*ter*, l'anno scolastico in corso mantiene la sua validità e sono ridotti proporzionalmente i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale delle scuole interessate.

L'articolo 122 prevede la nomina di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19, definendone l'ambito delle competenze. La norma prevede, inoltre, che il Commissario straordinario si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché del Comitato tecnico scientifico costituito presso il medesimo Dipartimento, potendosi avvalere, altresì, di qualificati esperti in materie sanitarie e giuridiche.

Infine, con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, segnala che si dispone l'abrogazione dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, e la proroga

di tre mesi dei termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, mentre, per quelli il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, si prevede la possibilità di essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, nel rispetto dei principi e criteri direttivi.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a illustrare la sua proposta di parere.

Sebastiano CUBEDDU (M5S) illustra la sua proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 4)*.

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XII Commissione (Affari sociali), del disegno di legge C. 2447 Governo, di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Avverte che, non avendo la Commissione di merito completato l'esame in sede referente, la Commissione esprimerà il parere di competenza sul testo originario del decreto-legge, nella seduta odierna.

Invita, quindi, il relatore, onorevole Librandi, a svolgere la relazione introduttiva.

Gianfranco LIBRANDI (IV), *relatore*, ricorda che il decreto-legge, come si legge nella relazione illustrativa, è volto a tipizzare, in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti alla pandemia in atto, per periodi di tempo predeterminati. Pertanto, reca una definizione dettagliata ed esaustiva di tutte le misure potenzialmente applicabili per contrastare l'emergenza, e nel cui ambito i singoli provvedimenti attuativi potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci, in conformità alla riserva di legge prevista dalle norme costituzionali per le limitazioni ad alcuni diritti di libertà, giustificate dall'interesse costituzionale della tutela della salute pubblica.

Venendo al merito del provvedimento, esso consta di sei articoli e, all'articolo 1, individua le misure che possono essere adottate su tutto il territorio nazionale o su parte di esso allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020. Tra le misure indicate, segnala, perché riconducibili alle competenze della XI Commissione: la sospensione delle attività di formazione professionale (comma 2, lettera *p)*); la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile (comma 2, lettera *s)*); la limitazione o la sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali ri-

sulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi (comma 2, lettera *t)*); la limitazione o la sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale (comma 2, lettera *z)*); la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente (comma 2, lettera *ff)*).

Segnala, quindi, che l'articolo 2 disciplina le modalità di adozione delle misure individuate dall'articolo 1, mentre l'articolo 3 indica i limiti entro i quali le regioni possono adottare ulteriori misure restrittive. L'articolo 4 introduce le sanzioni per le violazioni delle misure di contrasto alla pandemia e disciplina le modalità di controllo del loro rispetto. Infine, gli articoli 5 e 6 recano, rispettivamente, le disposizioni finali, tra cui la clausola di invarianza finanziaria, e l'entrata in vigore del decreto-legge.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a illustrare la sua proposta di parere.

Gianfranco LIBRANDI (IV) illustra la sua proposta di parere favorevole *(vedi allegato 5)*.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore *(vedi allegato 5)*.

La seduta termina alle 11.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.30.

ALLEGATO 1

5-03823 Rizzetto: Iniziative in ordine alla regolarità e alla pubblicità delle spese di gestione dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL).

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto di sindacato ispettivo, l'Onorevole interrogante richiede chiarimenti in ordine alla figura del professor Domenico Parisi, Presidente dell'ANPAL, sul quale già in passato si era appuntata l'attenzione di altri atti di sindacato ispettivo.

Prima di rispondere alla domanda rivolta dall'interrogante al Ministero che rappresento su « quali provvedimenti abbia adottato a fronte delle ingiustificate spese sostenute da Parisi per rimborsi viaggi anche per imporne la pubblicazione nel dettaglio nel sito istituzionale » ritengo indispensabile far presente che sulla presunta evidenziata incompatibilità del Professor Parisi nel ricoprire il ruolo di Presidente dell'ANPAL, il Ministero del lavoro ha richiesto chiarimenti all'Università del Mississippi con riferimento al ruolo ricoperto dal medesimo presso l'Università. Avendo la medesima riscontrato le richieste lo scorso 8 aprile, il Ministero che rappresento ha immediatamente sollecitato il prof. Parisi a rendere entro il prossimo 15 aprile « ogni utile elemento di informazione e chiarimento », al fine di consentire in maniera definitiva la verifica di eventuali profili di incompatibilità, anche sopravvenuta, rispetto all'incarico in corso di presidente dell'ANPAL.

In relazione allo specifico quesito oggetto dell'interrogazione di oggi, evidenzio che il Ministero del lavoro, in esito all'impegno preso nel rispondere ad un precedente atto di sindacato ispettivo in questa medesima Commissione nel mese di marzo u.s. nel quale aveva garantito « la più ampia disponibilità a fornire il necessario supporto a tutela della legittimità dell'azione amministrativa per la verifica della gestione delle risorse da parte dell'ANPAL », ha avviato i necessari atti istruttori per fare chiarezza su quanto oggi richiesto di chiarire.

Al riguardo, in merito alla procedura di rimborso delle spese sostenute dal professor Parisi come Presidente di ANPAL nonché *ex lege* Amministratore unico di ANPAL Servizi S.p.A., abbiamo appreso che al momento l'Amministratore unico di ANPAL Servizi S.p.A., ha adottato in data 18/12/2019, con apposita determinazione unilaterale, il « Regolamento per il rimborso delle spese dell'Amministratore unico di Anpal Servizi Spa ». Tale regolamento parzialmente differisce rispetto a quello adottato in data 3/12/2016 dal competente CdA di ANPAL per il rimborso e spese degli organi della medesima Agenzia. Non risulta invece che il medesimo CdA abbia preliminarmente approvato la citata determinazione dell'Amministratore Unico della controllata, esprimendosi con una presa d'atto a seguito di una informativa del Presidente. Il Collegio dei Sindaci di ANPAL servizi S.p.A. aveva tuttavia ritenuto, nella seduta dell'11/9/2019, che la questione dovesse essere rinviata alle valutazioni di competenza dell'Anpal.

Il Ministero che rappresento ha richiesto alla Direzione generale dell'ANPAL di poter essere messo a conoscenza di qualunque atto ulteriore o documentazione inerente la vicenda su cui l'interrogante chiede chiarimenti. Si è richiesto in particolare di acquisire ogni atto dell'Agenzia volto a de-

finire la ripartizione delle spese del Presidente tra ANPAL e ANPAL Servizi S.p.A.

Il Ministero del lavoro ha comunque coinvolto tutti gli organi dell'ANPAL, incluso il Collegio dei revisori dei conti, al fine di fornire ogni rassicurazione sulla regolarità amministrativo-contabile sia della procedura di formazione del Regolamento sui rimborsi sia della riconoscibilità delle conseguenti spese, considerato che esse – ancorché formalmente imputabili alla società di capitali *in house*, di cui l'Agenzia vigilata risulta l'unica azionista – comportano necessariamente un uso responsabile delle risorse pubbliche, conforme a criteri di sana gestione finanziaria.

Il Ministero che rappresento, quindi, coerentemente con gli impegni assunti e con la ferma volontà di garantire la massima trasparenza del proprio operato nel controllo degli enti vigilanti anche ai fini delle conseguenti determinazioni necessarie a rimuovere eventuali distorsioni che dovessero emergere, si è prontamente e fattivamente attivato per avere chiarezza su quanto richiesto ancora oggi dall'interpellante. Con la medesima solerzia provvederà, laddove necessario, ad adottare tutti i provvedimenti finalizzati alla definizione dell'istruttoria che è ancora in corso.

ALLEGATO 2

5-03824 Murelli: Iniziative per garantire la celerità delle procedure per l'erogazione degli ammortizzatori sociali e degli altri benefici introdotti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare, gli Onorevoli interroganti, chiedono come il Governo, a fronte delle problematiche rappresentate in materia di ammortizzatori sociali con causale Covid-19, intenda garantire la celerità degli stessi, evidenziando, altresì, che venga chiarito in maniera univoca se per l'accesso al beneficio riconosciuto in favore dagli artigiani sia obbligatoria la preventiva regolarizzazione della posizione contributiva come richiesto dal Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato.

In merito alla eccezione sollevata dall'interrogante sulla circostanza secondo la quale il Dicastero che rappresento, con la circolare n. 8 dell'8 aprile 2020, avrebbe fornito, in materia di ammortizzatori sociali previsti per l'emergenza Covid-19, indicazioni di segno contrario rispetto a quelle fornite dall'INPS con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, si evidenzia, tra l'altro, che il Ministero con la menzionata circolare ha fornito chiarimenti su provvedimenti di propria competenza destinati a quelle aziende che avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario. Con riferimento, invece, al concetto di « unità produttiva », si precisa che lo stesso è stato ampliato al fine di rendere omogeneo il percorso amministrativo relativo all'istruttoria delle istanze, riferendosi, pertanto, anche alle unità operative.

Con riguardo alle imprese operanti nel settore del trasporto aereo ed aeroportuale, va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto dagli interroganti, il chiarimento fornito nella circolare resa dal Ministero, ha il solo fine di precisare che tali imprese, per integrare il reddito dei lavoratori coinvolti in percorsi di cassa integrazione, possono accedere anche al fondo di solidarietà di settore, solo se beneficiari di un trattamento di integrazione straordinaria, in quanto, nella situazione emergenziale causata dal Covid-19 e alla luce degli strumenti di integrazione al reddito previsti nel decreto-legge n. 18/2020, restano comunque fermi gli strumenti di integrazione salariale previsti nel decreto legislativo n. 148 del 2015. Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che, in favore delle aziende del trasporto aereo ed aeroportuale, con l'articolo 94 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stata introdotta anche la possibilità di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per 10 mesi per la causale di cessazione dell'attività produttiva con concrete prospettive di cessione dell'attività, chiaramente nei limiti delle risorse stanziate.

Mi preme infine evidenziare che, con riguardo ai benefici previsti dal decreto-legge 18 del 2020 in favore degli artigiani, il Ministero che rappresento, con solerte impegno, ha adottato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il decreto n. 8 del 2 aprile 2020, emanato proprio ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del menzionato decreto e con il quale sono stati assegnati complessivamente 80 milioni di euro al Fondo di solidarietà per il settore dell'artigianato FSBA e al Fondo di solidarietà per il settore della somministrazione di lavoro Forma.

In merito allo specifico quesito « se per gli artigiani sia obbligatoria la preventiva

regolarizzazione della posizione contributiva come richiesto dal Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato » rappresento che, in esito ad interlocuzioni con il Ministro del lavoro, il Fondo medesimo ha adottato una delibera in data 8 aprile in forza della quale i datori di lavoro artigiani regolari alla data del 23 febbraio 2020 possono pagare il contributo con riferimento al triennio precedente dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023. La medesima delibera prevede anche che i datori di lavoro artigiani, vincolati alla contrattazione collettiva all'artigianato che non abbiano regolarizzato la propria posizione rispetto alla bilateralità dell'artigianato, con riferimento al triennio precedente, inizieranno a versare quanto dovuto dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2023.

ALLEGATO 3

5-03825 Serracchiani: Mancata fruizione da parte dei lavoratori dello spettacolo, titolari di contratti di lavoro intermittente, dell'indennità introdotta per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulle misure straordinarie per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro « intermittente ».

Al riguardo, voglio sottolineare che il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto « Cura Italia ») ha introdotto specifiche misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 tenendo presente varie e molteplici categorie di lavoratori non titolari di pensione e che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

In particolare, l'articolo 38 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto in favore dei lavoratori dello spettacolo il riconoscimento di un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in presenza di determinati requisiti soggettivi, oggettivi e reddituali.

Tra le altre previsioni, il comma 2 della stessa disposizione ha considerato ostativa all'erogazione di tale indennità la sussistenza in capo al lavoratore interessato di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17/03/2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge citato).

Pertanto, valutato che ai sensi del decreto legislativo n. 81/2015 il contratto di lavoro intermittente, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, è da ricondurre nell'alveo dei rapporti di lavoro subordinato, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 38 del decreto-legge n. 18/2020, i lavoratori dello spettacolo titolari di rapporto di lavoro di tipo intermittente, pur in presenza degli altri requisiti stabiliti dal legislatore, non possono allo stato attuale essere inseriti tra i beneficiari dell'indennità in questione.

Per ragioni di completezza, voglio, però, evidenziare che tale tipologia di lavoratori, alla luce delle disposizioni vigenti, è tutelata attualmente a titolo di integrazioni salariali, anche relative all'emergenza Covid-19, qualora il lavoratore intermittente alla data inizialmente individuata del 23 febbraio, e successivamente, a seguito dell'adozione del decreto-legge 23 del 2020, fino al 17 marzo, sia stato chiamato e dunque inserito in azienda, e risulti quindi a tali date dipendente dell'azienda che ricorre alla CIG.

Ciò premesso e alla luce di quanto segnalato dagli onorevoli interroganti, in continuità a quanto già fatto e nell'ottica di poter migliorare le misure e tutelare tutti i lavoratori, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentito anche il Ministero dei beni culturali, interpellato al riguardo, favorirà nel primo decreto-legge utile, l'inserimento di misure di sostegno economico volte a tutelare l'intera platea dei lavoratori del settore dello spettacolo, a prescindere dalla tipologia del contratto di lavoro in essere, trattandosi di uno dei settori maggiormente colpiti dalla chiusura generalizzata delle attività.

ALLEGATO 4

DL 18/20: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2463 Governo, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, approvato dal Senato;

preso atto che il provvedimento è finalizzato a proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare la forza lavoro;

considerate le misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, tra le quali risultano riconducibili alle competenze della Commissione, in particolare, l'incremento della remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 (articolo 1), nonché le autorizzazioni all'assunzione di ulteriore personale da parte del Ministero della salute (articolo 2), delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale (articoli da 2-*bis* a 2-*quater*), dell'INAIL (articoli 10 e 43) e dell'Istituto superiore di sanità (articolo 11);

apprezzata l'introduzione di specifiche misure a sostegno del lavoro, tra le quali si segnalano le norme che prevedono la concessione di ammortizzatori sociali, secondo procedure semplificate e in deroga alla normativa vigente (articoli da 19 a 22);

considerata la previsione di un congedo per i figli fino a dodici anni con la corresponsione di una specifica indennità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS e per genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS (articolo 23), nonché per i lavoratori dipendenti del settore pubblico (articolo 25);

rilevato che gli articoli da 27 a 30 e l'articolo 38 dispongono l'erogazione di un'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, ai liberi professionisti titolari di partita iva e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo;

considerata, all'articolo 46, la preclusione per 60 giorni dell'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la sospensione di quelle pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto;

preso atto, all'articolo 79, comma 6, delle disposizioni riguardanti il personale di Alitalia, con particolare riferimento alle procedure applicabili alla concessione di ammortizzatori sociali e alla cessazione del rapporto di lavoro, propedeutiche al passaggio alle dipendenze del cessionario;

considerato che, sulla base dell'articolo 87, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica;

osservato che l'articolo 94 introduce disposizioni finalizzate alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale alle aziende del settore aereo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2447 Governo).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2447, di conversione del decreto-legge n. 19 del 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

condivisa la finalità del provvedimento, volto a tipizzare, in un atto di rango primario, le misure potenzialmente applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari conseguenti, per periodi di tempo predeterminati;

considerate le misure che possono essere adottate su tutto il territorio nazionale o su parte di esso allo scopo di contrastare l'emergenza epidemiologica, individuate all'articolo 1;

preso atto che, con riferimento alle competenze della XI Commissione, il medesimo articolo 1 prevede la sospensione delle attività di formazione professionale (comma 2, lettera *p)*); la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile (comma 2, lettera *s)*);

osservato che l'articolo 1 prevede anche l'adozione della limitazione o la sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati (comma 2, lettera *t)*);

rilevato che l'articolo 1 individua, tra le misure che possono essere adottate, la limitazione o la sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo (comma 2, lettera *z)*), nonché la predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente (comma 2, lettera *ff)*),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 280

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 289

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 301

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

La seduta comincia alle 16.05.

DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 31 marzo 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, avverte che l'odierna seduta in sede referente sarà trasmessa via *web* nel formato e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte, inoltre, che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Prima di procedere al seguito dell'esame, in sede referente, del provvedimento in titolo, ritiene opportuno ricordare che nella riunione del 31 marzo 2020 la Giunta per il regolamento, tenuto conto dell'assoluta eccezionalità della situazione, ha ritenuto di consentire, in via sperimentale, la partecipazione di deputati da remoto – tramite sistemi di videoconferenza – ad alcune attività delle Commissioni svolte in sedi informali. In particolare, è stata consentita la partecipazione da remoto alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e alle audizioni informali.

Per quanto riguarda, invece, le sedi formali di riunione delle Commissioni, è stata confermata la necessità della partecipazione diretta ai lavori da parte dei deputati presenti presso le sedi della Camera.

Per i lavori in sede referente, al fine di favorire il massimo accesso possibile all'informazione in questo momento di emergenza, la Giunta ha previsto – sempre in via sperimentale e per il periodo di durata dell'emergenza – la possibilità di

trasmissione via *web* delle sedute, quando vi sia l'unanimità dei consensi, come previsto per il circuito chiuso. I lavori in sede referente possono essere seguiti via *web* dai deputati impossibilitati a prendere parte alla seduta, i quali potranno seguire i lavori senza partecipare.

Ricorda, quindi, che la Commissione ha iniziato l'esame del disegno di legge C. 2447 nella seduta del 31 marzo 2020, in cui ha avuto luogo lo svolgimento della relazione e di alcuni interventi.

Fa presente che, per tutto l'esame del suddetto provvedimento, sono state indicate dal gruppo Movimento 5 Stelle le sostituzioni *ad rem* dei seguenti deputati: Fabiola Bologna è sostituita da Valeria Baldino; Francesco Sapia è sostituito da Anna Macina e Angela Ianaro è sostituita da Elisa Tripodi.

Ricorda, altresì, che alle ore 13 di lunedì 6 aprile è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative al suddetto disegno di legge. Avverte che sono state presentate 65 proposte emendative *(vedi allegato 1)*. Al riguardo, comunica che prima della seduta sono state ritirate le seguenti proposte emendative: Baldino 1.20 e 2.3, Carnevali 3.2 e 3.3 e Pella 4.01.

Non essendovi dichiarazioni di voto sul complesso delle proposte emendative, procede, quindi, ad esprimere i pareri sulle medesime.

In via preliminare, ritiene utile ricordare che obiettivo del provvedimento in esame è quello di ricondurre a livello di fonte normativa primaria le disposizioni « di cornice » nell'ambito della quale potranno essere adottati provvedimenti specifici, al fine di adattare concretamente le diverse misure alle situazioni che man mano potranno presentarsi. Fa presente, inoltre, che alcuni emendamenti hanno per oggetto settori, come quelli della scuola, del personale sanitario o dei dispositivi di protezione, che sono stati oggetto di interventi in altri decreti di recente adozione – quali il decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto cura Italia, approvato dal Senato e attualmente in corso di esame alla Camera, e il decreto-legge n. 22 del 2020, cosiddetto « Scuola », presentato al Senato – e che, pertanto, appare più opportuno proporre modifiche in tali contesti.

Passando ai pareri sugli emendamenti, esprime parere favorevole sull'emendamento Bellucci 1.21 e sull'emendamento Spena 1.14, a condizione che siano riformulati, in modo identico, nei termini indicati in allegato *(vedi allegato 2)*. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Nesci 1.18. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Bellucci 1.25 e 1.27; parere favorevole sull'emendamento Sportiello 1.19, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato *(vedi allegato 2)*; parere contrario sugli emendamenti Meloni 1.1, 1.3 e 1.2; parere contrario sugli emendamenti Varchi 1.32, Bellucci 1.22, Lucaselli 1.28 e 1.29, Ferro 1.34. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Carnevali 1.36; parere contrario sugli emendamenti Bucalo 1.4, Frassinetti 1.5, Bucalo 1.6, Vizzini 1.13, Rampelli 1.35. Esprime, poi, parere favorevole sull'emendamento Carnevali 1.37, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato *(vedi allegato 2)*; parere contrario sugli emendamenti Varchi 1.33, Carnevali 1.38, Baldini 1.7, 1.8 e 1.9 e Giannone 1.39. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Bagnasco 1.16. Esprime parere contrario sugli emendamenti Frate 1.17, Baldini 1.10, 1.12 e 1.11, Bellucci 1.26, Varchi 1.31, Bellucci 1.23 e 1.24, Spena 1.15 e Lucaselli 1.30. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Bagnasco 2.1 e Sisto 2.2. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Carnevali 3.1, De Luca 3.4 e Miceli 4.10; parere contrario sugli emendamenti Miceli 4.14, Pella 4.4 e Cavandoli 4.8; parere favorevole sull'emendamento Pella 4.5. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento Miceli 4.15, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato *(vedi allegato 2)*. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Macina 4.3; parere contrario sull'emendamento Pella 4.6; parere favo-

revole sugli identici emendamenti Pella 4.7, Locatelli 4.9 e sull'emendamento Carnevali 4.11, a condizione che siano riformulati nei termini indicati in allegato *(vedi allegato 2)*. Esprime, infine, parere contrario sull'emendamento Lapia 4.2; parere favorevole sull'emendamento Carnevali 4.12; parere contrario sull'emendamento Sisto 4.1 e sugli articoli aggiuntivi Lattanzio 4.03, Locatelli 4.04 e Patelli 4.05.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA esprimere parere conforme a quella della relatrice.

Massimo Enrico BARONI (M5S) ritira l'emendamento Lapia 4.2, di cui è cofirmatario.

Elena CARNEVALI (PD) ritira tutte le proposte emendative da lei sottoscritte sulle quali la relatrice non ha espresso un parere favorevole.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.21, proposta dalla relatrice.

Roberto NOVELLI (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento Spena 1.14, di cui è cofirmatario.

Gilda SPORTIELLO (M5S) dichiara di voler sottoscrivere, a nome dei deputati del gruppo Movimento 5 Stelle della XII Commissione, l'emendamento Bellucci 1.21, come riformulato.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) dichiara di voler sottoscrivere, a nome dei deputati del gruppo Lega della XII Commissione, l'emendamento Bellucci 1.21, come riformulato.

Elena CARNEVALI (PD) e Vito DE FILIPPO (IV) dichiarano di voler sottoscrivere l'emendamento Bellucci 1.21, come riformulato.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bellucci 1.21 *(Nuova formulazione)* e Spena 1.14 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

Dalila NESCI (M5S) ritira l'emendamento 1.18, a sua prima firma.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.25.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.27, avente la finalità di tutelare il personale impegnato nell'attuale emergenza sanitaria, fornendo, in caso di bisogno, strutture residenziali dove trascorrere i periodi di quarantena con sorveglianza attiva.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.27.

Gilda SPORTIELLO (M5S) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.19.

La Commissione approva l'emendamento Sportiello 1.19 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)*. La Commissione, con distinte votazioni, respinge altresì gli emendamenti Meloni 1.1, 1.3 e 1.2.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottoscrive l'emendamento Varchi 1.32.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.32.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra il proprio emendamento 1.22, evidenziando come occorra prestare attenzione ai bisogni delle persone in condizione di fragilità, che si trovano di fatto di fronte a una sospensione dei servizi di cui sono abitualmente fruitori. La finalità della sua proposta emendativa è quella di garantire, con le dovute attenzioni, la continuità delle prestazioni assistenziali.

Roberto NOVELLI (FI) sottoscrive l'emendamento Bellucci 1.22, condividen-

done pienamente le finalità e ricordando che la sospensione dell'attività di assistenza alle persone in condizione di disagio causa problemi enormi a loro stessi e alle loro famiglie. Invita i colleghi della Commissione a una riflessione attenta su tale tema, sottolineando che bisogna porre attenzione a quanto accade sui territori, nei quali si registrano spesso risposte non omogenee.

Elena CARNEVALI (PD), pur ritenendo che vi sia una sensibilità comune da parte della Commissione affari sociali rispetto al tema oggetto dell'emendamento proposto dalla collega Bellucci, rileva però che il presente provvedimento non rappresenterebbe un veicolo normativo idoneo, per le ragioni già illustrate dalla presidente Lorefice in fase di espressione dei pareri sugli emendamenti. Ricorda, inoltre, che la problematica evidenziata è oggetto degli articoli 47 e 48 del decreto-legge n. 18 del 2020, cosiddetto « Cura Italia ». Ribadisce che la finalità del provvedimento in discussione è quella di delineare il quadro normativo all'interno del quale intervenire con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) rileva che le disposizioni richiamate dalla deputata Carnevali non garantiscono una risposta soddisfacente, ricordando che sono state respinte tutte le proposte migliorative avanzate dal gruppo della Lega nel corso dell'esame al Senato del provvedimento appena richiamato. Per questo motivo, il suo gruppo si dichiara a favore dell'emendamento in discussione e continuerà a proporre in ogni sede interventi finalizzati a non lasciare soli gli enti locali sul tema dell'assistenza alle persone in condizione di fragilità.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, ricorda che le amministrazioni competenti possono già prevedere le misure specifiche necessarie a fare fronte a stati di necessità dettati dalle condizioni di salute, ovviamente nel rispetto delle condizioni di sicurezza. Ribadisce che il tema è stato affrontato degli articoli 47 e 48 del decreto « Cura Italia ».

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) osserva che le disposizioni richiamate dalla presidente Lorefice e dalla deputata Carnevali trattano la medesima materia, senza però fornire garanzie sulla effettiva disponibilità delle prestazioni. La proposta emendativa da lei presentata si prefigge invece tale obiettivo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA assicura la massima attenzione e sensibilità da parte del Governo rispetto alla problematica sollevata, ribadendo però che il provvedimento in discussione non costituisce il veicolo normativo adeguato per eventuali interventi in questa materia. Nel dichiararsi consapevole delle gravi ricadute che l'attuale situazione emergenziale ha sulle persone in condizione di fragilità, manifesta disponibilità a verificare l'opportunità di ulteriori interventi normativi.

Massimo Enrico BARONI (M5S), nel riconoscere la validità del contenuto della proposta emendativa in discussione, evidenzia tuttavia che esso non appare pertinente all'oggetto del provvedimento in esame.

Vito DE FILIPPO (IV), precisando di voler intervenire in relazione a un profilo rispetto al quale dovrebbe esserci interesse da parte del gruppo della Lega, segnala che le norme introdotte con il decreto « Cura Italia » hanno tenuto conto della complessità della ripartizione di competenze tra i vari livelli, statale, regionale e comunale, nell'ambito dei servizi sociali, aspetto che appare invece trascurato dall'emendamento in discussione. Nel sottolineare che non appare opportuna una divisione della Commissione rispetto a temi pienamente condivisi nel merito, invita la presentatrice a ritirare l'emendamento 1.22.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) ribadisce che gli articoli 47 e 48 del decreto « Cura Italia » offrono una risposta solo

molto parziale al problema sollevato e che nel corso dell'esame di quel provvedimento al Senato si è registrata una netta chiusura rispetto alle proposte provenienti dalle opposizioni. Ribadisce quindi l'opportunità di mettere in votazione l'emendamento 1.22.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) insiste per la votazione della propria proposta emendativa, ribadendo che appare necessario un intervento a sostegno delle persone in situazione di maggiore fragilità.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.22.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) sottoscrive tutti gli emendamenti presentati da parte di deputati appartenenti al gruppo Fratelli d'Italia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lucaselli 1.28 e 1.29 e Ferro 1.34, sottoscritti dalla deputata Bellucci.

La Commissione approva, altresì, l'emendamento Carnevali 1.36 *(vedi allegato 2)*.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bucalo 1.4, Frassinetti 1.5 e Bucalo 1.6.

Andrea CECCONI (MISTO-MAIE) sottoscrive l'emendamento Vizzini 1.13.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Vizzini 1.13 e Rampelli 1.35.

Elena CARNEVALI (PD), accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.37, evidenziando che, a causa di un mero errore materiale effettuato all'atto della presentazione del predetto emendamento, non era stato inserito il riferimento agli istituti penitenziari e penitenziari per minori. Ringrazia, quindi, la relatrice e la rappresentante del Governo per la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Carnevali 1.37 *(Nuova formulazione) (vedi allegato 2)*.

La Commissione, quindi, respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Varchi 1.33, Baldini 1.7, 1.8 e 1.9.

Andrea CECCONI (MISTO-MAIE) sottoscrive l'emendamento Giannone 1.39.

La Commissione respinge l'emendamento Giannone 1.39.

Roberto NOVELLI (FI) ritira l'emendamento Bagnasco 1.16, di cui è cofirmatario.

Andrea CECCONI (MISTO-MAIE) sottoscrive l'emendamento Frate 1.17.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Frate 1.17, Baldini 1.10, 1.12 e 1.11.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.26, evidenziando che la prolungata presenza forzata presso il proprio domicilio crea per molte donne problemi molto seri in relazione alla violenza domestica. È pertanto fondamentale, come propone l'emendamento e come raccomandato anche dal Segretario generale delle Nazioni Unite, creare situazioni sicure affinché le donne possano contattare i centri antiviolenza.

Celeste D'ARRANDO (M5S) nel riconoscere che il tema posto dalla collega Bellucci trova conferma nell'esperienza concreta di questi giorni, segnala che le Ministre competenti hanno provveduto a promuovere un'idonea soluzione a tale problema, mentre quella indicata con la proposta emendativa in discussione appare di complessa attuazione, sia per quanto riguarda la formazione degli operatori che per il trattamento dei dati sensibili.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, ricorda che un recente provvedimento adottato dalla ministra Bonetti ri-

guarda le vittime di violenza e che è stato siglato un Protocollo d'intesa con l'ordine dei farmacisti e le associazioni di categoria per potenziare l'informazione in favore delle donne vittime di violenza durante l'emergenza da Covid-19. Le farmacie, per le quali sono state predisposte linee-guida, riceveranno materiale informativo per permettere alle donne di poter accedere ad indicazioni utili e sono state predisposte linee guida per le farmacie. Segnala, inoltre, che l'articolo 18-*bis* del decreto « Cura Italia » prevede un finanziamento di 3 milioni di euro per le case rifugio pubbliche e private per sostenere l'emersione del fenomeno della violenza domestica e garantire un'adeguata protezione alle vittime su tutto il territorio nazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.26, Varchi 1.31 e Bellucci 1.23.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra le finalità del proprio emendamento 1.24, ponendo in risalto la necessità di evitare che una situazione di indigenza dei genitori legata all'emergenza epidemiologica possa determinare l'attivazione della misura prevista dall'articolo 403 del codice civile, che prevede l'allontanamento del minore dalla propria famiglia.

La Commissione respinge l'emendamento Bellucci 1.24.

Roberto NOVELLI (FI) ritira gli emendamenti Spena 1.15 e Bagnasco 2.1, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lucaselli 1.30 e Sisto 2.2. La Commissione, quindi, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Carnevali 3.1, De Luca 3.4 e Miceli 4.10 *(vedi allegato 2)*.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Miceli 4.14 e Macina 4.3 rispetto ai quali appare opportuno effettuare un ulteriore approfondimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pella 4.4 e Cavandoli 4.8

Elena CARNEVALI (PD) chiede chiarimenti in ordine alle finalità dell'emendamento Pella 4.5, rispetto al quale è stato espresso un parere favorevole.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, precisa che l'emendamento è volto a migliorare la definizione della norma introdotta dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto in esame.

La Commissione approva l'emendamento Pella 4.5 *(vedi allegato 2)*.

Elena CARNEVALI (PD) sottoscrive l'emendamento Miceli 4.15 e ne accetta la riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Miceli 4.15 (Nuova formulazione) (vedi allegato 2).

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento Pella 4.6.

Roberto NOVELLI (FI) sottoscrive l'emendamento Pella 4.7.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, avverte che è stata accettata dai presentatori l'identica riformulazione da lei proposta in relazione agli emendamenti Pella 4.7, Locatelli 4.9 e Carnevali 4.11.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Pella 4.7 *(Nuova formulazione)*, Locatelli 4.9 (Nuova formulazione) e Carnevali 4.11 (Nuova formulazione) nonché l'emendamento Carnevali 4.12 *(vedi allegato 2)*.

Roberto NOVELLI (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sisto 4.1 di cui è cofirmatario, evidenziando l'opportunità di semplificare la vita dei cittadini prevedendo che il modulo per l'autocertificazione sia Fornito dalle forze dell'Ordine ed evitando così possibili malintesi.

Elena CARNEVALI (PD), nel considerare condivisibili alcune delle finalità della proposta emendativa in discussione, giudica troppo ristretto il termine di quarantotto ore per il controllo della veridicità delle informazioni contenute nelle autocertificazioni e segnala che, attualmente, il personale sanitario è giustificato negli spostamenti solo quando è confermata la sua presenza nelle strutture sanitarie.

Roberto NOVELLI (FI) ribadisce le finalità di semplificazione della modifica proposta, osservando che in alcuni casi le procedure burocratiche rendono più difficoltosa la gestione della vita quotidiana in un momento difficile, determinando anche una situazione di ansia in molti cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 4.1.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Lattanzio 4.02: s'intende che vi abbia rinunciato.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), nell'illustrare le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 4.03, ricorda che il suo gruppo ha provato anche in altri provvedimenti, e continuerà a farlo, a sollecitare il Governo ad adottare linee guida, a livello statale, relative alla gestione dell'emergenza da COVID-19 nelle residenze che ospitano gli anziani, soggetti che costituiscono la fascia più debole della popolazione, soprattutto nell'attuale contesto. Osserva, al riguardo, che l'esecutivo si è limitato sinora a dare indicazioni relative ai presidi ospedalieri, trascurando di fatto i luoghi dove risiedono e sono assistite le persone anziane, molto spesso in condizioni di non autosufficienza. La mancanza di una gestione e di un coordinamento validi su tutto il territorio nazionale ha ridotto la tutela per gli ospiti e per il personale addetto a tali strutture. Sottolinea che, al di là delle specificità regionali, sarebbe stato necessario un intervento del Governo per assicurare una maggiore e più uniforme protezione e un'adeguata dotazione di dispositivi, con protocolli e indicazioni chiare, a partire dalle procedure di sanificazione.

Celeste D'ARRANDO (M5S), nel confermare l'impatto assai pesante dell'emergenza epidemiologica sulle strutture residenziali che assistono gli anziani, rileva che protocolli sanitari adeguati dovrebbero essere stati adottati dalle regioni, che hanno la loro quota di responsabilità in ragione delle competenze che hanno nel settore, essendo la regione l'ente che ha maggiore consapevolezza di quello che avviene nel contesto territoriale di riferimento.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) ribadisce che in una fase di grave e straordinaria emergenza, come quella attuale, sarebbe stato necessario dare indicazioni generali a tutela dei soggetti deboli presenti nelle strutture residenziali per anziani, così com'è stato fatto per gli ospedali. Nel rilevare che si continua a eludere tale problema, forse per una scelta deliberata, sottolinea che in tal modo si pone un grave problema, non solo politico ma anche morale.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) dichiara di voler sottoscrive l'articolo aggiuntivo in discussione, condividendone sia il merito sia la formulazione, rilevando come la straordinarietà dell'evento fa cadere le normali distinzioni fra competenze regionali e statali. Nel rilevare che le politiche adottate finora non hanno avuto un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale, invita a perseguire una maggiore equità, anche sulla base della considerazione per cui nelle strutture che assistono gli anziani si è pagato il prezzo più alto in termine di perdita di vite umane. Nel denunciare che ancora oggi appare esservi una scarsa consapevolezza rispetto a tale problema, ribadisce l'opportunità di un intervento a livello nazionale ed invita, pertanto, a riconsiderare il parere espresso sulla proposta emendativa in discussione.

Elena CARNEVALI (PD) pone in risalto il fatto che in sede parlamentare le parole dette hanno un loro peso e ritiene che non può passare inosservato il fatto che la collega Locatelli abbia ventilato l'ipotesi che il Governo abbia deliberatamente abbandonato le strutture che ospitano anziani. Ricordando che lei stessa e la deputata Locatelli provengono dalla regione che più è stata colpita dall'epidemia in corso, la Lombardia, rileva che in quel contesto sarebbe stato sufficiente applicare le indicazioni già emanate all'inizio del mese di marzo e seguire le direttive relative all'uso dei tamponi adottate a livello nazionale, senza prevederne un utilizzo ristretto solo a casi plurisintomatici, come avvenuto in tale regione. Evidenzia la necessità di distinguere tra vedute divergenti e un giudizio politico come quello espresso, che ritiene inaccettabile e, quindi, da respingere al mittente. Nel rilevare come innegabili difficoltà si siano riscontrati a tutti i livelli, osserva che, rispetto ai fatti verificatisi in molte residenze per anziani, occorrerà attendere le valutazioni della magistratura, ma segnala che non è possibile « pulirsi la coscienza » rispetto a quanto accaduto in Lombardia, pronunciando offese gratuite. Le inadempienze che si sono riscontrate in quella regione sono state infatti segnalate dalle rappresentanze di tutte le professioni sanitarie coinvolte nell'emergenza.

Celeste D'ARRANDO (M5S), nel ricordare che nelle residenze per anziani vi è stata all'inizio una sottovalutazione della gravità della situazione, ritiene vi sia ampia condivisione rispetto alla necessità di riuscire a contrastare l'emergenza nella maniera più efficace possibile.

Alessandra LOCATELLI (LEGA), nel sottolineare di non voler aprire un conflitto tra lo Stato e le regioni rispetto agli interventi da adottare nelle strutture che ospitano anziani e dichiarando di comprendere pienamente, anche sulla base della sua esperienza personale, la sofferenza di chi, come la collega Carnevali, ha vissuto la tragicità di quanto avvenuto sul territorio, chiede al Governo di fare un passo in avanti nel contesto attuale, mutando parere rispetto alla proposta emendativa in discussione.

Roberto NOVELLI (FI) ritiene preferibile entrare nel merito della proposta in discussione senza soffermarsi su un'analisi delle responsabilità rispetto alle colpe passate, ma proiettandosi piuttosto nel futuro. Occorre essere propositivi, al fine di sanare le carenze registratesi nell'ambito dell'attività di prevenzione nelle strutture per anziani, che sono anche la conseguenza gli errori fatti nel passato. Con queste premesse, dichiara di voler sottoscrivere l'articolo aggiuntivo presentato dalla collega Locatelli, osservando che gli atti legislativi devono porsi l'obiettivo di individuare soluzioni di lunga durata, scrivendo regole chiare e di facile applicazione.

Andrea CECCONI (MISTO-MAIE) reputa valido il contenuto della proposta emendativa ma allo stesso tempo ultroneo, in quanto già attualmente esistono protocolli validi, sia per gli ospedali che per le strutture residenziali per anziani. Precisando di disporre di elementi di valutazione connessi al fatto di provenire da una zona fortemente colpita dall'emergenza epidemiologica, come quella di Pesaro, e a legami familiari con operatori del settore, segnala che nella gestione delle strutture per anziani sono stati commessi alcuni errori, che molto probabilmente non si ripeteranno il futuro, errori però in gran parte comprensibili in ragione delle dimensioni inedite del fenomeno in corso e delle difficoltà a controllare in maniera pienamente efficace luoghi in cui non sono presenti « pazienti » ma persone che vi vivono stabilmente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Locatelli 4.03 e 4.04 e Patelli 4.05.

Marialucia LOREFICE, *presidente e relatrice*, avverte che, oltre al parere espresso dal Comitato per la legislazione,

sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva e che la XIV Commissione non esprimerà il parere di competenza.

Fa presente, quindi, che nella giornata di domani saranno esaminati gli emendamenti Miceli 4.14 e Macina 4.3, accantonati nella seduta odierna, e che si procederà, quindi, alle successive fasi dell'*iter* del provvedimento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta già convocata per domani, giovedì 16 aprile, alle ore 9.

La seduta termina alle 18.

ALLEGATO 1

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), *sostituire le parole:* o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni *con le seguenti:* motivati da esigenze lavorative, da motivi di salute, dalla necessità di prendersi cura di una persona non autosufficiente, dall'approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità o da altre specifiche e circostanziate ragioni strettamente connesse alle predette necessità.

1. 20. Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Trizzino.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alle persone che presentano grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto, documentalmente certificata, sono consentite limitate uscite dall'ambiente domestico come indispensabile azione di prevenzione e gestione delle crisi comportamentali connesse alle relative condizioni psicopatologiche.

1. 21. Bellucci.

Al comma 2, lettera d), *sostituire le parole:* , ubicate al di fuori del territorio italiano *con le seguenti:* a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità o dal Ministro della salute.

Conseguentemente, alla lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* da test di laboratorio o da diagnosi effettuata su base clinica o epidemiologica, secondo la classificazione ICD-10 del COVID-19 fornita dall'Organizzazione mondiale della sanità.

1. 18. Nesci, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Trizzino.

Al comma 2, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , per le quali le regioni prevedono strategie terapeutiche domiciliari. A tal fine, i farmaci individuati con determina Aifa 17 marzo 2020 sono distribuiti dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le medesime modalità previste per l'erogazione dei farmaci in regime convenzionale e per il tempo strettamente correlato al perdurare dell'emergenza determinata dall'epidemia dal virus SARS-COV-2.

1. 25. Bellucci.

Al comma 2, lettera e), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le regioni e le province individuano, all'interno delle aree sanitarie temporanee o all'interno di altre

strutture appositamente individuate, aree idonee per il personale sanitario, socio-sanitario, il personale delle forze dell'ordine e i volontari della protezione civile in quarantena con sorveglianza attiva, qualora impossibilitati a trascorrere tale periodo presso il proprio domicilio o residenza.

1. 27. Bellucci.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente:

a) alla lettera g)*, sostituire le parole:* forma di riunione in luogo pubblico o privato *con le seguenti*: forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico, aperto al pubblico o privato;

b) alla lettera l)*, sopprimere le parole:* di ogni tipo di riunione o;

c) alla lettera o)*, sostituire le parole da:* possibilità di disporre *fino a:* soppressione di servizi di trasporto *con le seguenti:* limitazione, riduzione o sospensione di servizi di trasporto;

d) alla lettera u)*, dopo le parole:* al dettaglio *aggiungere le seguenti:* o all'ingrosso;

e) alla lettera aa)*, sostituire le parole:* limitazione allo svolgimento *con le seguenti:* limitazione o sospensione.

1. 19. Sportiello, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Troiano, Trizzino.

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1. 1. Meloni, Bellucci, Varchi, Gemmato.

Al comma 2, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

h) la sospensione delle cerimonie civili o religiose, salvo che si svolgano in collegamento da remoto, e l'ingresso nei luoghi destinati al culto con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del titolare del luogo di culto di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio, e con inserimento nell'autocertificazione dello spostamento verso il luogo di culto prossimo al proprio domicilio.

1. 3. Meloni, Bellucci, Varchi, Gemmato.

Al comma 2, lettera h)*, sopprimere le seguenti parole:* , limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto.

1. 2. Meloni, Bellucci, Varchi, Gemmato.

Al comma 2, lettera o)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* In ogni caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone è consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

1. 32. Varchi, Maschio.

Al comma 2, lettera p)*, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Durante la sospensione dei servizi educativi, laddove sia stata disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, nonché dei servizi ambulatoriali e diurni per persone con dipendenze patologiche e disturbi psichiatrici, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni in forme individuali domiciliari e/o a distanza, resi nel rispetto delle direttive sanitarie, e/o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione e sempre nel rispetto delle direttive sanitarie garantendo, altresì, la dotazione di presidi di protezione individuale per operatori ed utenti. Tali servizi devono essere svolti,

secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, in particolare nei confronti delle persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo-relazionale, con dipendenze patologiche, anziani ultrasettantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

1. 22. Bellucci.

Al comma 2, lettera p)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di consentire la didattica a distanza e sostenere l'accesso agli strumenti digitali per le famiglie meno abbienti, quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015 n. 107, pari ad euro 120 milioni, è destinata all'acquisto di dispositivi digitali e della necessaria connettività di rete da parte delle famiglie meno abbienti, nel limite massimo di spesa di 350 euro a studente. Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità e, laddove non sia possibile, deve garantire l'attività didattica mediante apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali.

1. 28. Lucaselli.

Al comma 2, lettera p)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il Ministero dell'istruzione assicura che le Piattaforme per la didattica a distanza siano idonee a garantire la fruizione e l'utilizzo da parte degli studenti con disabilità e, laddove non sia possibile, deve garantire l'attività didattica mediante apposita programmazione o prestazioni domiciliari individuali.

1. 29. Lucaselli.

Al comma 2, lettera p)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I comuni potenziano e garantiscono l'accesso al *wifi* pubblico gratuito senza limiti di orario e di traffico da tutti gli *hotspot*, anche attraverso l'adesione al progetto WiFi Italia del Ministero dello sviluppo economico.

1. 34. Ferro.

Al comma 2, lettera t)*, dopo le parole:* sospensione delle procedure concorsuali e selettive *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario,.

1. 36. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 2, dopo la lettera t)*, aggiungere la seguente:*

t-bis) in considerazione della sospensione di tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego e per ridurre il ricorso a contratti a tempo determinato, per l'anno scolastico 2020/2021 è autorizzato con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, un percorso telematico abilitante con graduatoria per titoli, riservato ai docenti e personale educativo con almeno 36 mesi di servizio, ai fini dell'immissione in ruolo sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di assunzione dalle graduatorie dei concorsi vigenti del 2016 e del 2018.

1. 4. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci.

Al comma 2, dopo la lettera t)*, aggiungere la seguente:*

t-bis) per sopperire agli effetti del differimento delle procedure concorsuali e

ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata con successivo decreto del Ministero dell'istruzione, la costituzione di una graduatoria per titoli, riservata all'immissione in ruolo di insegnanti di religione cattolica con almeno 36 mesi di servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche del servizio nazionale d'istruzione, sui posti vacanti e disponibili, nelle more delle assunzioni di cui alla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

1. 5. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Bellucci.

Al comma 2, dopo la lettera t), *aggiungere la seguente:*

t-bis) in considerazione della sospensione del concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di 2004 posti di direttore dei servizi generali ed amministrativi del personale ATA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 28 dicembre 2018, dal 1° settembre 2020 i posti vacanti e disponibili sono assegnati al personale idoneo inserito nelle graduatorie della mobilità professionale dall'Area B all'Area D, profilo professionale direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del D.D. n. 979 del 28 gennaio 2010.

1. 6. Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Bellucci.

Al comma 2, lettera u), *dopo le parole:* generi agricoli, alimentari e di prima necessità *aggiungere le seguenti:* , ivi inclusi librari.

Conseguentemente, all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, dopo il codice: 46.71 – Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento *aggiungere il seguente:* 47.61.00 – Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati.

1. 13. Vizzini.

Al comma 2, lettera u), *aggiungere, in fine i seguenti periodi:* Sono, in ogni caso, consentite tutte le attività di manutenzione del verde nei condomini, nonché la cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi, giardini e aiuole. A tal fine, l'allegato 1 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 è aggiornato con i codici Ateco 81.30 e 47.76.10.

1. 35. Rampelli, Varchi.

Al comma 2, sostituire la lettera cc) *con la seguente:*

cc) specifici divieti o limitazioni all'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienza, persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica così come definito dal Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

1. 37. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 2, lettera cc), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Comuni e Regioni devono individuare apposite strutture idonee a consentire l'esecuzione della misura della quarantena in caso di accertata positività di un ospite della struttura residenziale per anziani.

1. 33. Varchi, Maschio.

Al comma 2, lettera ee), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di misure volte ad una corretta gestione della comunicazione al fine di contrastare le false notizie che possono creare allarmismo nella popolazione.

1. 38. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 2, dopo la lettera ee), *aggiungere la seguente:*

ee-bis) incentivazione e predisposizione di operazioni di sanificazione quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, delle strutture sanitarie, incluse le RSA, i luoghi pubblici e gli spazi urbani nonché le strutture private di pubblico accesso.

1. 7. Baldini.

Al comma 2, dopo la lettera ee), *aggiungere la seguente:*

ee-bis) individuazione di misure volte ad agevolare la celerità dell'operatività del personale medico sanitario anche attraverso l'autorizzazione di aree di sosta straordinaria dei veicoli del personale medico-sanitario nelle aree urbane.

1. 8. Baldini.

Al comma 2, dopo la lettera ee), *aggiungere la seguente:*

ee-bis) previsione dell'istituzione di cellule sanitarie mobili sul territorio nazionale, presso le quali attuare la distribuzione gratuita di mascherine e di soluzioni idroalcoliche disinfettanti e altri dispositivi di protezione personale atti al contenimento della propagazione del COVID-19, al fine di contenere la speculazione commerciale correlata all'emergenza e garantire adeguata sicurezza ai cittadini.

1. 9. Baldini.

Al comma 2, lettera gg), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* per i servizi residenziali, non residenziali e semi residenziali per i minorenni, nonché per gli spazi neutri, è obbligatoria l'adozione di protocolli di sicurezza anti contagio da parte del titolare o gestore della struttura, al fine di garantire la continuità degli incontri protetti genitori figli già autorizzati dal tribunale.

1. 39. Giannone.

Al comma 2, dopo la lettera gg), *aggiungere la seguente:*

gg-bis) previsione, in conseguenza della situazione oggettiva e della difficoltà di vedere rispettato il necessario distanziamento sociale, di idonee misure per l'assistenza e il controllo, e l'effettuazione di tamponi e *test* di *screening* per le diagnosi COVID-19, per le persone senza fissa dimora.

1. 16. Bagnasco, Novelli, Mugnai, Bond, Versace, Brambilla.

Al comma 2 dopo la lettera hh), *aggiungere la seguente:*

hh-bis) fermo restando l'autonomia delle regioni, si stabilisce l'obbligo di utilizzo su tutto il territorio nazionale, di mascherina ovvero di ogni altra protezione utile a coprire le principali vie aeree quali naso e bocca. Tale protezione deve essere prevista se si transita in luoghi pubblici e in spazi fruibili e condivisi da più persone, al fine di limitare la diffusione del virus, dati gli innumerevoli casi di asintomatici.

1. 17. Frate.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al fine di prevedere e regolamentare adeguate misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei luoghi di afflusso pubblico, è fatto obbligo alle autorità competenti di distribuire gratuitamente i dispositivi di protezione individuale, prioritariamente maschere filtranti di protezione respiratoria e guanti chirurgici monouso, in tutti i luoghi pubblici e nei luoghi di pubblico accesso.

2-*ter*. Per le finalità di cui al comma precedente, è fatto obbligo di installare adeguate barriere di protezione in vetro o altri materiali conformi, nelle seguenti aree:

a) sportelli degli uffici relazioni con il pubblico della pubblica amministrazione;

b) banchi cassa degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

2-*quater*. Al fine di agevolare l'installazione delle barriere nei casi di cui alla lettera *b)* del comma precedente, per il periodo di imposta 2020 è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, pari alla spesa sostenuta per l'installazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma.

1. 10. Baldini.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Al fine di prevedere e regolamentare adeguate misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei luoghi di afflusso pubblico, è fatto obbligo alle autorità competenti di distribuire gratuitamente i dispositivi di protezione individuale, prioritariamente maschere filtranti di protezione respiratoria e guanti chirurgici monouso, in tutti i luoghi pubblici e nei luoghi di pubblico accesso.

2-*ter*. Per le finalità di cui al comma precedente, gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l'apertura ai sensi dell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, mettono a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, al fine di garantire la loro disinfezione prima dell'accesso all'esercizio.

1. 12. Baldini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È fatto obbligo a chiunque si rechi fuori dalla propria abitazione o da qualsiasi altro luogo, di indossare una mascherina filtrante di protezione respiratoria, o altro dispositivo atto a coprire naso e bocca per finalità protettive, e guanti chirurgici monouso. Con un provvedimento da adottare con le modalità di cui all'articolo 2, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma.

1. 11. Baldini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di prevenire e contrastare la violenza contro le donne e fornire assistenza alle vittime, presso le attività commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari e presso le farmacie sono istituiti sistemi di allarme d'emergenza, che garantiscano il rispetto della riservatezza e la tutela dei dati sensibili degli utenti.

1. 26. Bellucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Sono, in ogni caso, consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o secondo le diverse modalità che il giudice riterrà opportuno adottare al fine di ridurre la necessità degli spostamenti.

1. 31. Varchi, Maschio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al fine di assicurare la continuità dei rapporti affettivi, sono, in ogni caso, garantiti gli incontri protetti tra minori e genitori nell'ambito delle strutture che ospitano minori fuori famiglia, assicurando e predisponendo le necessarie mi-

sure strutturali e organizzative che consentano il rispetto della distanza di sicurezza e la dotazione dei presidi di protezione individuale per il personale e gli ospiti.

1. 23. Bellucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. La situazione di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale conseguente o, comunque, legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, non può costituire valido motivo per l'intervento della pubblica autorità ai sensi dell'articolo 403 del codice civile. Al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti dei minori, ogni Comune prevede la costituzione di un'unità di pronto intervento, composta da rappresentanti delle istituzioni scolastiche, autorità giudiziarie minorili, servizi sociali, sanitari e terzo settore, compreso un rappresentante delle associazioni familiari, per monitorare quotidianamente, segnalare e intervenire tempestivamente nelle situazioni più fragili e a rischio al fine di prendersi cura delle stesse e supportare dal punto di vista economico, sociale e psicologico il nucleo familiare.

1. 24. Bellucci.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. A parziale deroga alle limitazioni di cui al comma 2, lettera *a)*, nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria, sono consentite, qualora necessarie e utili, uscite controllate dall'ambiente domestico con un familiare, per quei soggetti affetti da disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva e sensoriale, o problematiche psichiatriche e comportamentali a necessità di supporto, certificate dall'attestazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

1. 14. Spena, Bagnasco, Versace, Mugnai, Novelli, Bond, Brambilla.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Anche in conseguenza delle limitazioni di cui al comma 2, e in particolare di quelle previste dalla lettera *a)*, e in considerazione anche della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di cui alla lettera *p)* del medesimo comma 2, Stato ed enti territoriali provvedono al rafforzamento dell'assistenza domiciliare diretta e indiretta alle persone in situazione di maggiore disagio, con particolare riferimento ai soggetti con disabilità e con riguardo alla disabilità cognitiva e motoria. L'assistenza deve avvenire ed essere garantita in piena sicurezza per gli operatori e gli utenti, anche attraverso l'obbligo di utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale.

1. 15. Spena, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Versace, Brambilla.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di consentire l'accesso agli strumenti digitali a tutti i cittadini, sono adottati per il 2020, conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione *internet* in postazione fissa stabile o mobile. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di *voucher* di importo non superiore a 250 euro, erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i citati servizi, anche attraverso compensazione dei costi a carico di utenti, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia finanze, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 30. Lucaselli.

ART. 2.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: , di norma,.

2. 3. Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Trizzino.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ogniqualvolta sia necessario e le Camere ne ravvisino la necessità.

2. 1. Bagnasco, Bond, Versace, Novelli, Mugnai, Brambilla.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia in via eccezionale e limitatamente alla durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

2. 2. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione, Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: ulteriormente restrittive *aggiungere le seguenti:* rispetto a quelle attualmente vigenti.

3. 1. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 1, sostituire le parole: competenza e senza incisione delle *con le seguenti:* diretta e stretta competenza e senza incidere direttamente sulla.

3. 2. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 2, dopo le parole: in contrasto con le misure statali *aggiungere le seguenti:* e regionali.

3. 4. De Luca, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Miceli.

Al comma 2, dopo le parole: in contrasto con le misure statali *aggiungere le seguenti:* adottate in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. 3. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 2, comma 1 *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, *con le seguenti:* di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

4. 10. Miceli, Bazoli, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 3, dopo le parole: della legge 24 novembre 1981, n. 689 *aggiungere le seguenti:* ; salve le disposizioni specifiche introdotte ai sensi del presente decreto in relazione al pagamento in misura ridotta e all'autorità competente all'irrogazione, l'intero procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto avviene ai sensi della citata legge n. 689 del 1981.

4. 14. Miceli, Bazoli.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: pagamento in misura ridotta *aggiungere le seguenti:* e i proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni sono attribuiti all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

4. 4. Pella, Bagnasco.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

4. 8. Cavandoli, Boldi, Foscolo, Locatelli, Tiramani.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: l'autorità procedente *con le seguenti:* l'organo accertatore.

4. 5. Pella, Bagnasco.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In caso di ulteriore violazione di una qualsiasi delle misure di cui all'articolo 1, comma 2, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

4. 15. Miceli, Bazoli.

Al comma 7, sostituire le parole: con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e *con le seguenti:* con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi o.

4. 3. Macina, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Di Stasio, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Trizzino.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: in quanto compatibili *aggiungere le seguenti:* a cura di ciascuna Prefettura.

4. 6. Pella, Bagnasco.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: delle Forze di polizia *aggiungere le seguenti:* , della Polizia locale.

*** 4. 7.** Pella, Bagnasco.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: delle Forze di polizia *aggiungere le seguenti:* , della Polizia locale.

*** 4. 9.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: ove occorra, *aggiungere le seguenti:* anche su richiesta dei sindaci del territorio di propria competenza.

4. 2. Lapia, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Trizzino.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: competenti comandi territoriali *aggiungere le seguenti:* nonché avvalendosi, ove necessario, anche delle Forze di polizia locale.

4. 11. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo della Azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

4. 12. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-*bis*. Al fine di effettuare gli opportuni controlli su tutto il territorio nazionale per contenere e contrastare i rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, è fatto obbligo di dichiarare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento producendo una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attraverso la compilazione di un modulo appositamente predisposto e in dotazione agli operatori delle Forze dell'ordine, delle Forze armate e della polizia municipale.

9-*ter*. Le autorità competenti procedono, entro quarantotto ore dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al comma 9-*bis*, al controllo sulla veridicità delle informazioni dichiarate.

9-*quater*. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 9-*bis* i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari e sociosanitari e tutti i dipendenti delle strutture pubbliche impiegate nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. 1. Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Sarro, Tartaglione, Bagnasco, Novelli, Bond, Versace, Mugnai, Brambilla.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Articolo 4-*bis*.

(Semplificazioni gestione organi collegiali e nomina Presidente collegio dei revisori)

1. All'articolo 57-*ter* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto il seguente comma:

« 3. Al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, l'elezione del componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, avviene a maggioranza assoluta dei membri mediante votazione palese, su proposta del sindaco ».

4. 01. Pella, Bagnasco.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Attribuzione di competenza speciale all'AGCOM per il contrasto alle fake news *sanitarie sull'emergenza COVID-19)*

1. In merito alla comprovata di necessità di garantire una informazione corretta e trasparente in relazione all'attuale emergenza sanitaria, in aggiunta alle competenze individuate all'articolo 1, comma 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è attribuita all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la specifica competenza atta al controllo ed al contrasto della diffusione sulle reti di comunicazione elettroniche, stampa e servizi media di *fake news* sanitarie, direttamente collegate alla pandemia da COVID-19.

2. Per *fake news* sanitarie si intende la diffusione attraverso reti di comunicazione elettroniche, stampa e servizi media, di messaggi e informazioni, in parte o del tutto non corrispondenti al vero, non fon-

date su ricerche riconosciute dalla comunità scientifica e/o da istituzioni sanitarie competenti, capaci di arrecare disorientamento, allarmismo e plausibili danni alla salute fisica e psicologica dei cittadini. La caratteristica principale è la loro notevole verosimiglianza, circostanza che le rende più accettabili da un largo pubblico, soprattutto di base culturalmente meno attrezzato.

3. Per la competenza di cui al comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha la facoltà di creare un presidio stabile per il monitoraggio, il controllo, il contrasto della diffusione di *fake news* sanitarie relative alla attuale emergenza, assistito da riconosciuti esperti del mondo accademico, del Servizio Sanitario Nazionale e della preposta unità di crisi. È inoltre prevista la possibilità per l'Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti *fake news* sanitarie da piattaforme digitali, siti internet e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di mancato rispetto dell'ordine di rimozione, l'Agenzia, nel quadro delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da euro 100.000,00 a euro 5.000.000,00.

4. L'Autorità, così come disposto all'articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 di alcune delle funzioni proprie dell'Autorità, potrà avvalersi dei Comitati regionali per le comunicazioni per assicurare le esigenze di decentramento sul territorio ed un adeguato coordinamento delle iniziative, anche per lo studio e la condivisione di possibili soluzioni ai fenomeni di disinformazione *online*.

5. Le disposizioni previste dal presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico dello Stato.

4. 02. Lattanzio.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Linee guida per la gestione dell'epidemia presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta linee guida per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso le strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non, comunque siano denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza ospitano ovvero erogano prestazioni di carattere sanitario, riabilitativo, sociosanitario o socioassistenziale per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei seguenti principi:

a) garantire la sicurezza e il benessere psicofisico delle persone ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non, impiegato presso le medesime strutture di cui al comma 1, anche attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei contagi e per l'attuazione delle misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il personale in servizio è tenuto ad attenersi;

e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorità, alle forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro dispositivo o

strumento utile alla gestione e al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. 03. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Disposizioni in materia di fornitura di dispositivi di protezione individuale)

1. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari dei servizi pubblici e privati, accreditati, convenzionati e non, ognuno con idoneo livello di protezione, che durante l'emergenza erogano prestazioni ospedaliere, domiciliari, residenziali e ambulatoriali, nonché ai volontari dei medesimi servizi. Tale fornitura è garantita attraverso la Regione o Provincia autonoma di riferimento, anche attraverso modalità individuate dalle unità di crisi, se costituite.

4. 04. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Prorogabilità del rapporto dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di fronteggiare le straordinarie esigenze correlate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta possono prorogare, a domanda, il rapporto convenzionato con il Servizio sanitario nazionale anche oltre il settantesimo anno di età, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per la cessazione del rapporto medesimo.

4. 05. Patelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

ALLEGATO 2

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 2, lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria sono consentite, qualora necessarie al benessere psico-fisico della persona, uscite controllate dall'ambiente domestico con un accompagnatore, per quei soggetti con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva e sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali a necessità di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

*** 1. 21.** *(Nuova formulazione)* Bellucci, Baroni, Bologna, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Troiano, Carnevali, De Filippo, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Panizzut, Sutto, Tiramani, Ziello.

*** 1. 14.** *(Nuova formulazione)* Spena, Bagnasco, Versace, Mugnai, Novelli, Bond, Brambilla.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente:

a) alla lettera g)*, sostituire le parole:* forma di riunione in luogo pubblico o privato *con le seguenti:* forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato;

b) alla lettera l)*, sostituire le parole:* di ogni tipo di riunione o evento sociale *con le seguenti:* di ogni tipo evento di evento sociale;

c) alla lettera o)*, sopprimere le parole:* o la soppressione;

d) alla lettera u)*, dopo le parole:* al dettaglio *aggiungere le seguenti:* o all'ingrosso;

e) alla lettera aa)*, sostituire le parole:* limitazione allo svolgimento *con le seguenti:* limitazione o sospensione.

1. 19. *(Nuova formulazione)* Sportiello, Bologna, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Ianaro, Lapia, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Troiano, Trizzino.

Al comma 2, lettera t)*, dopo le parole:* sospensione delle procedure concorsuali e selettive *aggiungere le seguenti:* , ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario,.

1. 36. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 2, sostituire la lettera cc) *con la seguente:*

cc) divieto o limitazione all'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilità o per anziani, autosufficienti e non, nonché istituti penitenziari e peni-

tenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilità o non autosufficienza, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica.

1. 37. *(Nuova formulazione)* Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: ulteriormente restrittive *aggiungere le seguenti:* rispetto a quelle attualmente vigenti.

3. 1. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 2, dopo le parole: in contrasto con le misure statali *aggiungere le seguenti:* e regionali.

3. 4. De Luca, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Miceli.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 2, comma 1 *con le seguenti:* ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 1, *con le seguenti:* di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

4. 10. Miceli, Bazoli, Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: l'autorità procedente *con le seguenti:* l'organo accertatore.

4. 5. Pella, Bagnasco.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

4. 15. *(Nuova formulazione)* Miceli, Bazoli, Carnevali.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: delle Forze di polizia *aggiungere le seguenti:* , del personale delle polizie municipali munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

*** 4. 7.** *(Nuova formulazione)* Pella, Bagnasco. Novelli.

*** 4. 9.** *(Nuova formulazione)* Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

*** 4. 11.** *(Nuova formulazione)* Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo della Azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

4. 12. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 303

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 314

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 313

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 17.10.

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2463 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, rammenta che, in esito all'odierna Conferenza dei presidenti dei gruppi, il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dell'Assemblea nella settimana dal 20 al 24 aprile.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata oggi ad esprimere il parere alla V Commissione sul decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto « Cura Italia »), recante ulteriori misure volte a fronteggiare la crisi epidemiologica del Covid-19, attraverso la mobilitazione di ingenti risorse finanziarie e interventi necessari per mitigare l'impatto economico sui lavoratori, le famiglie e le imprese e garantire al contempo un'adeguata dotazione di personale, strumenti e mezzi al Sistema sanitario nazionale, alla Protezione civile e alle Forze di polizia. Precisa che le nuove misure si aggiungono a quelle già adottate d'urgenza dal Governo per rallentare la diffusione del virus, che ha già causato la perdita di migliaia di vite umane, ed evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall'epidemia di Covid-19 produca effetti permanenti, come la cessazione definitiva delle attività delle imprese e dei lavoratori autonomi nei settori maggiormente colpiti.

In via preliminare segnala che il provvedimento – che s'inserisce in un contesto complesso e in costante evoluzione – riproduce varie disposizioni introdotte con precedenti provvedimenti d'urgenza, non convertiti in legge, mentre talune disposizioni contenute nel testo iniziale sono

state abrogate nel corso dell'esame al Senato per confluire nel decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Decreto liquidità), trasmesso alla Camera in prima lettura. I decreti-legge abrogati, le cui previsioni sono confluite nel provvedimento in esame, sono: il decreto n. 9 del 2020, con cui sono state adottate misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; il decreto n. 11 del 2020, che ha recato ulteriori misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria; il decreto n. 14 del 2020, che ha disposto ulteriori interventi urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.

Rammenta, inoltre, che l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione, introdotto al Senato, detta una disposizione a carattere generale sulla proroga – ovvero il differimento – di tre mesi dei termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020, tra cui rientrano anche i numerosi decreti legislativi da adottare ai sensi della legge di delegazione europea 2018 e sui quali la Commissione dovrà rendere il parere. Segnala in proposito che la Commissione europea, in considerazione del notevole impatto che la pandemia sta avendo sulle capacità delle amministrazioni degli Stati membri, ha concesso la sospensione di alcuni termini previsti nell'ambito delle procedure di infrazione.

Ciò premesso, prima di illustrare talune disposizioni di più stretto interesse della Commissione – rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata del testo – ritiene utile da un lato richiamare la cornice finanziaria del provvedimento, dall'altro riepilogare sinteticamente il quadro delle misure adottate in sede europea che hanno consentito l'adozione del provvedimento e che incideranno sulle prossime azioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Quanto al primo aspetto, ricorda che le risorse finanziarie previste sono in gran parte reperite mediante l'emissione di titoli di Stato, per un importo fino a 25 miliardi di euro per l'anno 2020, autorizzata con la Risoluzione n. 6-00103 della Camera e la Risoluzione n. 6-00102 del Senato di approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, della Relazione al Parlamento del 5 marzo 2020, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge « rinforzata » di attuazione del principio di pareggio del bilancio). Tale aumento del debito pubblico è in linea con la valutazione della Commissione europea che, in risposta alla lettera del Governo del 5 marzo 2020, ha affermato che le misure di spesa pubblica adottate *una tantum* in relazione all'emergenza epidemiologica in corso sono da considerarsi escluse, per definizione, dal calcolo del saldo di bilancio strutturale e dalla valutazione del rispetto delle regole di bilancio vigenti.

Sempre per quanto attiene ai profili finanziari, rammenta che il comma 10 dell'articolo 126 dispone che le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare la situazione di emergenza connessa al Covid-19, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle piccole e medie imprese, come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale.

Tale previsione appare di particolare rilievo poiché vincola, per l'emergenza sanitaria, le risorse che si renderanno disponibili nell'ambito dei programmi comunitari 2014/2020. A tale riguardo, segnala che la Commissione europea prevede la possibilità di utilizzare in via prioritaria le quote di prefinanziamento relative all'annualità 2020, ma anche le residue risorse non ancora oggetto di certificazione a Bruxelles, relativamente ai programmi SIE 2014-2020, per sostenere spese nel settore

sanitario, di supporto al capitale circolante delle piccole e medie imprese e ai regimi di lavoro determinato necessarie a fronteggiare l'attuale situazione di crisi. Tali risorse potranno essere utilizzate nell'ambito di ciascun programma operativo a seguito delle modifiche ai regolamenti europei attualmente vigenti e a seguito della riprogrammazione dei medesimi programmi.

Per quanto concerne, più in generale, la risposta delle Istituzioni europee per fronteggiare l'emergenza, ricorda che dopo una fase di iniziale stallo si sono succedute una serie di iniziative per delineare una risposta comune alla pandemia, al fine di rafforzare i sistemi sanitari e controbilanciare gli effetti socioeconomici da essa derivanti.

Ricorda che la Commissione europea ha adottato due diversi pacchetti di misure per fronteggiare l'emergenza, il primo dei quali risalente al 13 marzo 2020, che è illustrato nella Comunicazione « Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 » (COM(2020) 112), comprende misure già approvate definitivamente, tra cui il regolamento (UE) 2020/460, che consente agli Stati membri l'accesso a 37 miliardi di euro di fondi di coesione per investimenti in risposta all'epidemia di COVID-19, nonché il regolamento (UE) 2020/461, che estende l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE alle emergenze di sanità pubblica rendendo disponibile per il 2020 un importo massimo di 800 milioni di euro.

Un secondo articolato pacchetto di proposte adottato il 2 aprile scorso, illustrato nella Comunicazione COM(2020) 143, comprende una serie di misure in corso di esame presso le istituzioni europee, tra cui la proposta di regolamento COM(2020)138) volta a rendere i fondi strutturali e di investimento completamente flessibili in modo da convogliare tutte le risorse non ancora impegnate nella battaglia contro il coronavirus, consentendo, tra l'altro, il trasferimento di risorse tra i fondi, tra categorie di regioni e tra obiettivi strategici e il finanziamento europeo pari al 100 per cento, abolendo – in via del tutto eccezionale – la necessità di co-finanziamento nazionale.

Nel pacchetto di proposte del 2 aprile è inoltre compresa la proposta di regolamento COM(2020)139 istitutiva dello Strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE), che dovrebbe fornire agli Stati membri assistenza finanziaria, per un totale di 100 miliardi di euro, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli per il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo o di misure analoghe finalizzate a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi.

Ulteriori misure proposte dalla Commissione europea riguardano l'utilizzo del Fondo di aiuti europei agli indigenti, il sostegno nel settore della pesca e dell'acquacoltura per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a causa della pandemia, la riattivazione dello strumento per il sostegno di emergenza con l'obiettivo di fornire assistenza agli Stati membri, nonché il potenziamento ulteriore del meccanismo unionale di protezione civile (rescEU).

Fa presente che, per rispondere alla crisi economica e sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, la Commissione europea ha inoltre deciso di concedere agli Stati membri la piena flessibilità nell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato. Il 19 marzo 2020, la Commissione ha infatti adottato una Comunicazione C(2020), recante un Quadro temporaneo (« *Temporary Framework* ») a sostegno delle imprese nella crisi Covid-19, in base alla quale, fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri potranno istituire regimi di aiuti con il limite elevato a 800.000 euro per impresa, per far fronte a esigenze di liquidità, e che prevede inoltre requisiti meno stringenti per le garanzie concesse dallo Stato ai prestiti bancari contratti dalle imprese, per la concessione di prestiti pubblici alle imprese, e per l'assicurazione pubblica del credito all'esportazione in Paesi a rischio. Ulteriori iniziative adottate dalla Commissione rispettivamente il 3 e il 9 aprile sono volte a modificare il predetto Quadro temporaneo

ampliando il ventaglio di misure in esso contenute ed estendendone ulteriormente la portata.

Ricorda inoltre che sono state adottate importanti determinazioni per consentire agli Stati membri di utilizzare la piena flessibilità offerta dal Patto di stabilità e crescita (PSC). Il 20 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM(2020) 123, con cui ha invitato il Consiglio ad approvare, per la prima volta, l'attivazione della clausola di salvaguardia generale, che consente agli Stati membri di deviare temporaneamente, in via generale, dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine, in periodi di « grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione », al fine di mettere in campo tutte le risorse ritenute necessarie per far fronte alla crisi epidemiologica Covid-19. Il 23 marzo 2020, il Consiglio Ecofin ha convenuto sulla sussistenza delle condizioni per attivare la clausola di salvaguardia generale. I ministri delle finanze e la Commissione hanno altresì convenuto sull'opportunità di adottare un approccio pragmatico e flessibile, per quest'anno, nell'attuazione delle prossime tappe previste dal Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche.

Segnala che la Banca centrale europea (BCE) ha adottato misure straordinarie in risposta all'emergenza coronavirus. Il 18 marzo 2020, è stato adottato il programma temporaneo Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), di acquisto di titoli pubblici e privati, con un portafoglio complessivo di 750 miliardi di euro, che durerà almeno fino alla fine del 2020 e comunque fino a che il Consiglio riterrà terminata la fase di crisi legata al Covid-19. Tale nuovo programma da 750 miliardi di euro si aggiunge al programma di acquisti in corso e alla ulteriore dotazione aggiuntiva di 120 miliardi deliberata il 12 marzo per ulteriori acquisti netti di attività del settore privato, consentendo di attivare complessivamente una capacità di intervento di oltre 1.100 miliardi di euro.

Precisa inoltre che alle iniziative cui ha fatto cenno si aggiungono quelle proposte dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) per mobilitare fino a 40 miliardi di euro di finanziamenti, che saranno utilizzati per prestiti ponte, sospensioni dei debiti e altre misure intese ad alleviare la situazione di liquidità e i vincoli in materia di capitale circolante per le PMI e le imprese a media capitalizzazione. La BEI ha inoltre da ultimo approvato una proposta da inviare agli Stati membri riguardante la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro, che consentirebbe di incrementare il proprio sostegno a favore delle imprese attraverso la mobilitazione di un importo fino a 200 miliardi di euro, che andrebbero ad aggiungersi ai 40 miliardi di euro già annunciati.

Rileva che le misure adottate da Commissione europea, BCE e BEI rappresentano una prima risposta per minimizzare l'impatto socio-economico della crisi, che ora è necessario rafforzare in una strategia complessiva di medio e lungo periodo. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi, l'impulso del Governo italiano per la creazione di un meccanismo per l'emissione di titoli obbligazionari comuni finalizzati a sostenere lo sforzo dei sistemi sanitari, economici e sociali nel fronteggiare la crisi epidemiologica da Covid-19 e le sue conseguenze è stato progressivamente condiviso da altri Paesi, innescando un intenso dibattito. Ricorda che alla vigilia del Consiglio europeo straordinario del 26 marzo, è stata inviata una lettera sottoscritta da nove Capi di Stato e di Governo, tra cui l'Italia, con la quale sono state chieste misure più ambiziose per creare uno strumento di debito comune per garantire la disponibilità di risorse raccolte sui mercati.

Nell'ultima riunione dell'Eurogruppo del 9 aprile è stato raggiunto un accordo su un insieme di strumenti da sottoporre al prossimo Consiglio europeo del 23 aprile. In quella sede è stato espresso pieno sostegno per la creazione del citato fondo paneuropeo di garanzia da parte della BEI e per lo strumento SURE proposto della Commissione, di cui è stato fatto cenno. È stato inoltre proposto di

istituire uno strumento di sostegno alla crisi pandemica generata dal Covid-19, basato sulle esistenti linee di credito precauzionali ECCL, attivabili dal Meccanismo europeo di stabilità (MES), per sostenere il finanziamento diretto e indiretto delle spese di prevenzione e assistenza sanitaria legate all'emergenza nel limite del 2 per cento del PIL del rispettivo Stato membro alla fine del 2019. In sede di Eurogruppo, si è altresì deciso di lavorare su un fondo per la ripresa (Recovery Fund), per preparare e sostenere la ripresa, fornendo finanziamenti attraverso il bilancio dell'UE a programmi volti a rilanciare l'economia in linea con le priorità europee e garantendo la solidarietà dell'UE con gli Stati membri più colpiti. Ricorda che la creazione di tale fondo si basa sulla proposta formulata dai Commissari Gentiloni e Breton. I ministri hanno, infine, accolto con favore l'intenzione della Commissione di adattare la sua proposta di Quadro finanziario pluriennale (QFP) per riflettere la nuova situazione e le nuove prospettive.

Rileva che il Consiglio europeo del 23 aprile rappresenta pertanto un appuntamento cruciale per fronteggiare una crisi globale con caratteristiche senza precedenti, una crisi che può essere affrontata e risolta solo con uno sforzo comune e con strumenti integrati a livello europeo.

Venendo ora al contenuto del provvedimento, ricorda che esso reca, anzitutto, una serie articolata di misure in materia sanitaria, essenzialmente finalizzate al potenziamento delle risorse umane e strumentali del Servizio sanitario nazionale nel contrasto all'epidemia da Covid-19.

In tale ambito segnala, in particolare, l'articolo 5-*bis* – inserito dal Senato – che traspone il disposto di cui all'articolo 34 del decreto-legge. 2 marzo 2020, n. 9, recando norme di deroga relative ad alcuni dispositivi di protezione individuali (DPI) e ad altri dispositivi medici, con riferimento alle procedure di acquisto e di pagamento ed alle caratteristiche dei medesimi dispositivi. In particolare, il comma 3, fino al termine dello stato di emergenza (ossia sino al 31 luglio 2020), consente, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità ed in conformità alle attuali evidenze scientifiche, il ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari e prevede che siano utilizzabili, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, anche mascherine prive del marchio CE (marchio di conformità alle prescrizioni europee).

La disposizione va letta in coordinamento con quanto disposto dagli articoli 15 e 16, che consentono, sempre fino al termine dello stato di emergenza, di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, e di utilizzare mascherine filtranti prive del marchio CE, prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio, ferma restando la previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità. A tale riguardo, ricorda che la Raccomandazione (UE) n. 2020/403 della Commissione europea, del 13 marzo 2020, specifica al punto 8 che « Anche i DPI o i dispositivi medici privi della marcatura CE potrebbero essere valutati e far parte di acquisti organizzati dalle autorità competenti degli Stati membri, purché sia garantito che tali prodotti siano resi disponibili unicamente agli operatori sanitari per la durata dell'attuale crisi sanitaria e che non siano introdotti nei circuiti di distribuzione regolari e messi a disposizione di altri utilizzatori ».

Sempre in materia sanitaria, segnala l'articolo 13, che consente, per il periodo di durata dell'emergenza, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero in base a specifiche direttive dell'Unione europea. Le regioni e le province autonome potranno pertanto procedere al reclutamento di tali professionisti in relazione al solo

periodo dell'emergenza epidemiologica. Nel corso dell'esame al Senato, è stato peraltro approvato il comma 1-*bis*, che consente alle pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo emergenziale, di assumere, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo restando ogni altro limite di legge.

Segnala poi l'articolo 17-*bis* – che riproduce il contenuto dell'articolo 14 del decreto-legge n. 14 del 2020 – recante una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria al fine di stabilire regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa, prevedendo che il trattamento dei dati sia comunque effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 concernenti il trattamento di categorie particolari di dati (tra i quali vi sono quelli relativi alla salute) e dati relativi a condanne penali e reati con particolare riferimento ai presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati.

Pur se non attinente alle competenze della Commissione, segnala, infine, che nel corso dell'esame al Senato è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per iniziative di solidarietà a favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) che abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto ovvero « come concausa » del contagio da COVID-19 (articolo 22-*bis*).

Un secondo rilevante ambito di interventi concerne le misure di carattere fiscale, in relazione alle quali si prevede che quelle introdotte inizialmente per la cd. zona rossa di Lombardia e Veneto dal decreto-legge n. 9 del 2020, siano confermate ed estese a tutto il territorio nazionale. Il decreto-legge in esame introduce, inoltre, un insieme di ulteriori interventi fiscali, validi per tutto il territorio nazionale e intesi in particolare a tutelare i lavoratori e salvaguardare il sistema produttivo. In proposito, si limita a richiamare soltanto le seguenti misure: la sospensione dei versamenti da autoliquidazione per i titolari di partita Iva di minori dimensioni, nonché per tutti i soggetti delle province maggiormente colpite dal Covid-19 a prescindere dai ricavi o compensi percepiti; l'esclusione da ritenute d'acconto per i soggetti di più ridotte dimensioni, ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (articolo 62); l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020 (articolo 63); la concessione di un credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (articolo 64), nonché di un credito di imposta pari al 60 per cento del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (articolo 65); l'ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo del c.d. tax credit per le edicole (articolo 98); la concessione di incentivi fiscali per le erogazioni liberali (articolo 66), in denaro e in natura, effettuate per finanziare gli interventi di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, estese anche alle erogazioni in favore di enti religiosi civilmente riconosciuti; la sospensione dei pagamenti per i beneficiari di agevolazioni nella forma del credito agevolato, concesse dal MIUR a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla ricerca (articolo 100).

Per quanto attiene agli interventi di natura finanziaria, ricorda che il decreto-legge in esame ha potenziato l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, estendendo i benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in

attuazione delle misure adottate per l'emergenza (articolo 54). Nel corso dell'esame al Senato sono stati ampliati i requisiti di accesso al Fondo: è aumentato a 400.000 euro l'importo massimo del mutuo e sono stati inclusi i mutui già ammessi ai benefici per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate, nonché i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa. Il decreto-legge n. 23 del 2020 (c.d. decreto liquidità) ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari alle ditte individuali e agli artigiani, nonché ai mutui contratti da meno di un anno.

Con specifico riferimento alle imprese, segnala che uno degli interventi più rilevanti e di specifico interesse per la Commissione XIV, che prevedeva all'articolo 49 del decreto-legge il potenziamento e l'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è stato abrogato dall'articolo 13 del decreto-legge 23 del 2020, il quale ha introdotto una nuova disciplina transitoria – fino al 31 dicembre 2020 – maggiormente implementativa dell'intervento del Fondo anche alla luce della più recente normativa sugli aiuti di Stato (« *State Aid Temporary Framework* » della Commissione europea), nel frattempo intervenuta. La Commissione avrà dunque modo di esprimersi sul punto in sede di espressione del parere sul c.d. decreto Liquidità.

Analogamente, l'articolo 53 che prevedeva misure per il credito all'esportazione è stato abrogato dal decreto Liquidità, che ha introdotto ulteriori misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese.

Di contro, segnala che nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'articolo 49-*bis*, che riproduce il testo dell'articolo 25 del decreto-legge n. 9 del 2020, prevedendo che, fino al 2 marzo 2021, l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dall'epidemia di COVID-19 come individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020. Le percentuali di copertura della garanzia a titolo gratuito sono previste nella misura massima consentita dalla normativa ordinaria del Fondo (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in riassicurazione). Le predette disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Sempre in tema di sostegno alle imprese segnala l'articolo 56, che qualifica l'epidemia da Covid-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, e stabilisce misure di garanzia pubblica alle esposizioni debitorie delle imprese, previa autorizzazione della Commissione europea, prevedendo in particolare la concessione alle PMI e alle micro imprese una generale moratoria sui prestiti, sotto forma, tra l'altro, di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e sul mantenimento di fidi o altre forme di finanziamento bancario. Richiama, inoltre, l'articolo 57, che prevede la concessione della garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) in favore delle banche che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, fino ad un massimo dell'80 per cento dell'esposizione assunta.

Con riferimento al settore delle comunicazioni, segnala l'articolo 82, il quale prevede che fino al 30 giugno 2020 le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, definite imprese di pubblica utilità, intraprendano misure e iniziative per potenziare le infrastrutture e garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi. Sulla base di una modifica approvata dal decreto-legge n. 105 del 2019, che prevede l'obbligo di notifica per l'acquisto a qualsiasi titolo, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni in società che

detengono beni e rapporti nei settori delle infrastrutture e delle tecnologie critiche. Fa presente che su tale disciplina interviene il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti per l'accesso alla liquidità recentemente trasmesso alla Camera.

Segnala poi l'articolo 52, che modifica il Codice delle assicurazioni al fine di dare diretta attuazione all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) n. 2019/2177, che ha modificato la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione. Secondo la stessa direttiva, l'articolo 2, punto 1, relativo all'aggiustamento per la volatilità dei bilanci, deve essere recepito dagli Stati membri entro il 30 giugno 2020. Al fine di consentire al mercato italiano di utilizzare la misura, si è ritenuto opportuno anticipare il recepimento di questa parte della direttiva, che peraltro non prevede margini di discrezionalità normativa, senza attendere l'inserimento della stessa in una legge di delegazione europea.

Rileva che il titolo V del decreto in esame contiene ulteriori disposizioni. Per quanto di competenza, rileva che l'articolo 72 istituisce un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato anche all'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (*de minimis*).

Specifiche norme riguardano le forniture. Per quanto concerne in particolare l'articolo 75, che autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, in deroga al Codice dei contratti pubblici, segnala che i prodotti e i servizi dovranno essere scelti preferibilmente tra quelli basati sul modello *cloud SaaS* (software as a service) e con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018. Il comma 1 dell'articolo 87-*bis* prevede, inoltre, l'aumento delle quantità massime previste dalle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet, nella misura del 50 per cento del valore iniziale delle Convenzioni in linea con quanto prevede la normativa europea sui contratti pubblici, e segnatamente l'articolo 72, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva n. 2014/24/UE.

Il provvedimento prevede, inoltre, numerose misure in favore del comparto agricolo e della pesca. Sottolinea in questa sede le disposizioni di cui all'articolo 78, che provvedono a elevare dal 50 al 70 per cento, per il solo 2020 e a determinate condizioni, la percentuale di contributi PAC di cui può essere richiesto l'anticipo, e consentono il posticipo al momento del saldo delle verifiche richieste per la conformità dei provvedimenti di elargizione dei sussidi alla regolarità europea in materia di aiuti di Stato. Si prevede, inoltre, la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca (comma 3-*novies*).

Il decreto contiene inoltre specifiche misure per il settore dei trasporti. Nello specifico, l'articolo 79 riconosce l'epidemia da COVID-19 come calamità naturale ed evento eccezionale per il settore del trasporto aereo – ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) – e prevede misure compensative dei danni subiti per le imprese di trasporto aereo di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico (commi 1 e 2); l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, che prevede la comunicazione in tempo utile alla Commissione dei progetti diretti a istituire o modificare aiuti. L'articolo 79 autorizza inoltre, in considerazione della particolare situazione determinatasi con

l'emergenza COVID-19, per Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., la costituzione di una nuova società pubblica, o interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze, o a prevalente partecipazione pubblica (commi da 3 a 8). Il comma 4-*ter* dell'articolo 92 consente, inoltre, la sospensione di tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, e contestualmente consente la proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020, fino a 12 mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza. L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

Il comma 4-*quinquies* del medesimo articolo 92 proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2020 il termine entro il quale dovrà avvenire la stipula, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, degli atti convenzionali di concessione relativi all'autostrada A22 Brennero-Modena. Ricorda in proposito che l'AGCM, nella segnalazione AS 1652, ha auspicato una celere conclusione dell'iter procedurale di sottoscrizione della convenzione di concessione dell'A22 e, in caso di mancato rispetto della tempistica fissata dalla norma, l'effettivo espletamento di una procedura di gara per l'individuazione della nuova concessionaria.

L'articolo 83 detta disposizioni urgenti per contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali attraverso il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali. Nel corso dell'esame in Senato l'elenco delle udienze che devono comunque tenersi è stato integrato con le udienze nei procedimenti relativi al mandato di arresto europeo.

Fa presente che il provvedimento reca poi alcune disposizioni in materia di immigrazione. L'articolo 86-*bis*, nell'autorizzare la prosecuzione dei progetti di accoglienza in essere attivati dagli enti locali nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), consente la deroga al Codice dei contratti pubblici facendo salvi i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'articolo 103 proroga fino al 31 agosto 2020, tra l'altro, le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, co. 7, del TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), ossia i permessi e le autorizzazioni che conferiscono il diritto a soggiornare, rilasciate dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia.

L'articolo 97 aumenta dal 10 al 20 per cento la quota a titolo di anticipazione finanziaria assegnata a valere sulle somme destinate a ciascun intervento ricompreso nei Piani Operativi e nei Patti per lo sviluppo finanziati dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014-2020.

L'articolo 102 consente l'esercizio della professione di medico-chirurgo a partire dal conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico e previo svolgimento e superamento di un tirocinio trimestrale, abolendo in via definitiva l'esame di Stato. Il comma 5 stabilisce, limitatamente alla durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che qualora il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria, conseguita in altri Stati dell'UE, sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza.

L'articolo 122 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, a cui compete altresì l'organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure, e la gestione coordinata del Fondo di solida-

rietà dell'Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, chiede alla relatrice se intenda presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Piero DE LUCA (PD), nel ringraziare la relatrice per l'esaustiva illustrazione dei contenuti del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta di parere testé formulata. Esprime la convinzione che il Governo, attraverso trattative molto complesse, sia riuscito ad assumere importanti provvedimenti volti a contrastare l'attuale emergenza. Nel segnalare l'importanza della sospensione del patto di stabilità e crescita, fa presente che è stato possibile approvare uno scostamento di bilancio di 25 miliardi di euro da destinare a favore delle famiglie e delle imprese. Nel riconoscere che le misure assunte dal Governo, per quanto importanti, non saranno sufficienti e dovranno essere seguite necessariamente da ulteriori provvedimenti, sottolinea tuttavia come si sia sulla strada giusta, grazie alla possibilità di fornire liquidità alle imprese attraverso il *temporary framework* in materia di aiuti di Stato adottato dalla Commissione europea per sostenere l'economia. Nel sottolineare infine che nel cosiddetto « decreto liquidità », appena approvato dal Consiglio dei ministri, vengono mobilitati 200 miliardi di euro di prestiti, ribadisce che senza il positivo dialogo intercorso fino a questo momento nell'ambito dell'Unione europea non si sarebbero potuti mettere in campo gli strumenti di cui il Paese ha bisogno per superare l'attuale emergenza.

Matteo COLANINNO (IV), nel ringraziare la relatrice per l'esaustiva illustrazione dei contenuti del provvedimento, preannuncia il voto favorevole del gruppo Italia Viva sulla proposta di parere appena formulata.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI), nel preannunciare il voto contrario dei componenti del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice, che ringrazia per il lavoro svolto, tiene a sottolineare la mancanza di coraggio dell'Unione europea, che continua ad esprimersi con ventisette voci distinte e distanti. Ritiene a tale proposito emblematiche le dichiarazioni pronunciate nel mese di marzo dalla presidente della Banca centrale europea. Nell'esprimere la convinzione che l'Unione europea dovrebbe al contrario intervenire a colmare le distanze tra gli Stati membri per addivenire a soluzioni condivise, ritiene che una posizione comune non sarà raggiunta neanche in Italia, né all'interno della maggioranza né tra quest'ultima e le forze di minoranza. A tale proposito, evidenzia come alla disponibilità a collaborare manifestata dall'opposizione il Governo abbia risposto con la questione di fiducia in Senato sul provvedimento in esame, con ciò troncando sul nascere qualsiasi tentativo di contribuire al miglioramento del testo. Preannuncia quindi il voto contrario al provvedimento durante l'esame da parte dell'Assemblea.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) preannuncia il voto favorevole della sua componente sulla proposta di parere della relatrice, ritenendo che la risposta europea abbia consentito di mettere in campo tutti gli strumenti fin qui prevedibili per far fronte all'attuale emergenza ed evidenziando nel contempo la necessità di sforzi ulteriori volti ad individuare anche nuove soluzioni. In una fase di trattativa così delicata a livello europeo, sottolinea l'importanza di raggiungere una forte coesione tra maggioranza ed opposizione nell'interesse del Paese, rilevando la difficoltà di mettere insieme le posizioni di ventisette Stati diversi, per di più su strumenti innovativi rispetto al passato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 17.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.45 alle 18.

ALLEGATO

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge di « conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi » (AC 2463);

considerato che il decreto-legge reca ulteriori significative misure volte a fronteggiare la crisi epidemiologica del Covid-19, al fine di proteggere la salute dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e salvaguardare l'occupazione e che esso si inserisce in un contesto complesso e in costante evoluzione, caratterizzato dai provvedimenti governativi via via adottati per fronteggiare l'emergenza e da quelli allo studio per programmare una graduale ripresa delle attività ordinarie e per assicurare ulteriori sostegni al sistema produttivo e al mondo del lavoro, in coerenza con le determinazioni che sono state adottate ovvero sono in corso di adozione da parte delle istituzioni dell'Unione europea;

preso atto che nelle ultime settimane si sono succedute varie iniziative delle istituzioni europee per delineare una risposta comune alla pandemia al fine di rafforzare i sistemi sanitari e controbilanciare gli effetti socioeconomici da essa derivanti e rilevato, in particolare, che:

la Commissione europea ha adottato due diversi pacchetti di misure per fronteggiare l'emergenza, il primo dei quali risalente al 13 marzo 2020 e illustrato nella Comunicazione « Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 » (COM(2020) 112), comprendente misure già approvate definitivamente, tra cui il regolamento (UE) 2020/460, che consente agli Stati membri l'accesso a 37 miliardi di euro di fondi di coesione per investimenti in risposta all'epidemia di COVID-19, nonché il regolamento (UE) 2020/461, che estende l'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE alle emergenze di sanità pubblica rendendo disponibile per il 2020 un importo massimo di 800 milioni di euro;

un secondo articolato pacchetto di proposte, adottato il 2 aprile scorso e illustrato nella Comunicazione COM(2020) 143, comprende una serie di misure in corso di esame presso le istituzioni europee, tra cui la proposta di regolamento COM(2020)138 volta a rendere i fondi strutturali e di investimento completamente flessibili in modo da convogliare tutte le risorse non ancora impegnate nel contrasto all'emergenza epidemiologica, consentendo, tra l'altro, il trasferimento di risorse tra i fondi, tra categorie di regioni e tra obiettivi strategici e il finanziamento europeo pari al 100 per cento, abolendo – in via del tutto eccezionale – la necessità di co-finanziamento nazionale; nel pacchetto di proposte del 2 aprile è inoltre compresa la proposta di regolamento COM(2020)139, istitutiva dello Strumento europeo di sostegno temporaneo per atte-

nuare i rischi di disoccupazione in un'emergenza (SURE), che dovrebbe fornire agli Stati membri assistenza finanziaria, per un totale di 100 miliardi di euro, sotto forma di prestiti concessi a condizioni favorevoli per il finanziamento di regimi di riduzione dell'orario lavorativo o di misure analoghe finalizzate a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi;

ulteriori misure proposte dalla Commissione europea riguardano l'utilizzo del Fondo di aiuti europei agli indigenti, il sostegno nel settore della pesca e dell'acquacoltura per l'arresto temporaneo delle attività di pesca a causa della pandemia, la riattivazione dello strumento per il sostegno di emergenza con l'obiettivo di fornire assistenza agli Stati membri, nonché il potenziamento ulteriore del meccanismo unionale di protezione civile (rescEU);

per rispondere alla crisi economica e sanitaria legata alla diffusione del COVID-19, la Commissione europea ha deciso inoltre di concedere agli Stati membri la piena flessibilità nell'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato: il 19 marzo 2020, la Commissione ha infatti adottato una Comunicazione, recante un Quadro temporaneo (*Temporary Framework*) a sostegno delle imprese nella crisi Covid-19, in base al quale, fino al 31 dicembre 2020, gli Stati membri potranno istituire regimi di aiuti con il limite elevato a 800.000 euro a impresa, per far fronte a esigenze di liquidità; ulteriori iniziative adottate dalla Commissione rispettivamente il 3 e il 9 aprile sono volte a modificare il predetto Quadro temporaneo ampliando il ventaglio di misure in esso contenute ed estendendone ulteriormente la portata;

il 20 marzo 2020, la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM(2020) 123, con cui ha invitato il Consiglio ad approvare, per la prima volta, l'attivazione della clausola di salvaguardia generale, nell'ambito del Patto di stabilità e crescita, che consente agli Stati membri di deviare temporaneamente, in via generale, dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine, in periodi di « grave recessione economica della zona euro o dell'intera Unione », al fine di utilizzare tutte le risorse ritenute necessarie per far fronte alla crisi epidemiologica Covid-19;

il 23 marzo 2020, il Consiglio ECOFIN ha convenuto sulla sussistenza delle condizioni per attivare la clausola di salvaguardia generale; i Ministri delle finanze e la Commissione europea hanno altresì convenuto sull'opportunità di adottare un approccio pragmatico e flessibile, per quest'anno, nell'attuazione delle prossime tappe previste dal Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche;

anche la Banca centrale europea (BCE) ha tempestivamente intrapreso misure straordinarie in risposta all'emergenza coronavirus attraverso l'adozione il 18 marzo 2020 del programma temporaneo *Pandemic Emergency Purchase Programme* (PEPP), di acquisto di titoli pubblici e privati, con un portafoglio complessivo di 750 miliardi di euro, che durerà almeno fino alla fine del 2020 e comunque sino a che si riterrà terminata la fase di crisi legata al Covid-19; tale nuovo programma si aggiunge al programma di acquisti in corso e alla ulteriore dotazione aggiuntiva di 120 miliardi deliberata il 12 marzo scorso;

la Banca europea per gli investimenti ha adottato il 16 marzo un piano per attivare fino a 40 miliardi di euro di finanziamenti, che saranno utilizzati per prestiti ponte, sospensioni dei debiti e altre misure intese ad alleviare la situazione di liquidità e i vincoli in materia di capitale circolante per le PMI e le imprese a media capitalizzazione; la BEI ha inoltre da ultimo approvato una proposta riguardante la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo da 25 miliardi di euro, che consentirebbe di incrementare il proprio sostegno a favore delle imprese attraverso la mobilitazione di un importo fino a 200 miliardi di euro, che andrebbero ad aggiungersi a quelli già annunciati;

considerato che nell'ultima riunione dell'Eurogruppo del 9 aprile scorso è stato

raggiunto un accordo su un insieme di strumenti da sottoporre al prossimo Consiglio europeo del 23 aprile, prevedendo la possibilità di attuare la proposta della BEI di creazione del citato fondo paneuropeo di garanzia e di istituire lo strumento SURE proposto della Commissione; in quella sede è stato inoltre proposto di istituire uno strumento di sostegno alla crisi pandemica generata dal Covid-19, basato sulle esistenti linee di credito precauzionali ECCL, attivabili dal Meccanismo europeo di stabilità (MES), per sostenere il finanziamento diretto e indiretto delle spese di prevenzione e assistenza sanitaria legate all'emergenza nel limite del 2 per cento del PIL del rispettivo Stato membro alla fine del 2019; infine si è deciso di lavorare ai fini della creazione di un fondo (*Recovery Fund*), per preparare e sostenere la ripresa economica, fornendo finanziamenti attraverso il bilancio dell'UE a programmi volti a rilanciare l'economia in linea con le priorità europee e garantendo la solidarietà dell'UE con gli Stati membri più colpiti;

rilevato, per quanto di competenza della XIV Commissione, che:

l'articolo 5 autorizza il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a erogare finanziamenti in favore delle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, per fare fronte alla situazione di indisponibilità determinata dall'emergenza COVID-19, autorizzando a tal fine la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, e che la Commissione europea ha approvato, il 22 marzo scorso, il regime di aiuti previsto dall'articolo in oggetto;

l'articolo 13 è finalizzato a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi, l'esercizio temporaneo, sul territorio nazionale, di tali qualifiche conseguite all'estero;

gli articoli 15 e 16 consentono, fino al termine dello stato di emergenza, di produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, e di utilizzare mascherine filtranti prive del marchio CE, prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio; la norma richiama l'articolo 5-*bis*, che ha trasfuso nel decreto-legge l'articolo 34, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2020, che consente, in coerenza con le linee guida dell'OMS sul Covid-19, e previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, l'utilizzo anche di mascherine prive del marchio CE;

l'articolo 17-*bis* – che riproduce il contenuto dell'articolo 14 del decreto-legge n. 14 del 2020 – recante una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria al fine di stabilire regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa, prevede che il trattamento dei dati sia comunque effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 concernente il trattamento di categorie particolari di dati;

l'articolo 52 modifica il Codice delle assicurazioni al fine di dare diretta attuazione all'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177, che ha modificato la direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione; secondo la stessa direttiva, l'articolo 2, punto 1, relativo all'aggiustamento per la volatilità dei bilanci, deve essere recepito dagli Stati membri entro il 30 giugno 2020; al fine di consentire al mercato italiano di utilizzare la misura già nel 2019 è opportuno anticipare il recepimento di questa parte della direttiva, che peraltro non prevede margini di discrezionalità normativa, senza attendere l'inserimento della stessa in una legge di delegazione europea;

l'articolo 56 esplicitamente considera l'epidemia da Covid-19 come evento

eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE sugli aiuti di Stato, e stabilisce misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di Covid-19, in relazione alle loro esposizioni debitorie, con eventuale garanzia pubblica mediante il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese;

l'articolo 57, finalizzato a sostenere la liquidità delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede la possibilità di garanzia dello Stato rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti, fino a un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta dall'impresa, in conformità con la normativa di riferimento dell'Unione europea;

l'articolo 75, che autorizza le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, in deroga al Codice dei contratti pubblici, prevede che i prodotti e i servizi siano scelti preferibilmente tra quelli basati sul modello cloud SaaS (*software as a service*) e, soltanto laddove ricorrano esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale;

l'articolo 78 aumenta dal 50 per cento al 70 per cento l'anticipazione che può essere richiesta sull'importo dei pagamenti diretti agli agricoltori, disposti nell'ambito della politica agricola comune (PAC), e prevede la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca;

l'articolo 79, analogamente all'articolo 56, nel considerare esplicitamente l'epidemia da Covid-19 come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del TFUE, stabilisce misure a compensazione dei danni subiti in conseguenza diretta dell'epidemia dalle imprese di trasporto aereo di passeggeri che esercitano oneri di servizio pubblico, al fine di consentire la prosecuzione delle loro attività, subordinando l'efficacia di tali misure di aiuto all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo TFUE;

il comma 1 dell'articolo 87-*bis* prevede l'aumento delle quantità massime previste dalle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet, nella misura del 50 per cento del valore iniziale delle convenzioni in linea con quanto prevede l'articolo 72, paragrafo 1, lettera *c)*, della direttiva n. 2014/24/UE;

il comma 4-*ter* dell'articolo 92 subordina all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE la sospensione di tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, e la proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza;

l'articolo 97 aumenta dal 10 al 20 per cento l'anticipazione delle somme destinate agli interventi previsti dai Piani Operativi e dai Patti per lo sviluppo finanziati dalle risorse, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), al fine di fornire liquidità alle imprese beneficiarie degli interventi e per far avanzare la progettazione;

l'articolo 102, che consente l'esercizio della professione di medico-chirurgo a partire dal conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico e previo svolgimento e superamento di un tirocinio trimestrale, abolendo in via definitiva l'esame di Stato, stabilisce al comma 5 che, limitatamente alla durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 qualora il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, di una qualifica professionale per

l'esercizio di una professione sanitaria, conseguita in altri Stati dell'UE, sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa può essere svolta con modalità a distanza;

l'articolo 122 prevede la nomina di un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza, a cui compete altresì l'organizzazione e lo svolgimento delle attività propedeutiche alla concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza sanitaria, da parte delle autorità competenti nazionali ed europee, nonché tutte le operazioni di controllo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure, e la gestione coordinata del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 e delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinato all'emergenza;

rilevato che l'articolo 126, recante la copertura finanziaria, prevede l'autorizzazione all'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25 miliardi di euro per l'anno 2020 e che tale aumento del debito pubblico è in linea con la valutazione della Commissione europea che, in risposta alla lettera del Governo del 5 marzo 2020, ha affermato che le misure di spesa pubblica adottate una tantum in relazione all'emergenza epidemiologica in corso sono da considerarsi escluse dal calcolo del saldo di bilancio strutturale e dalla valutazione del rispetto delle regole di bilancio vigenti; rilevato altresì che il comma 10 del citato articolo 126 stabilisce che le Amministrazioni, nel rispetto della normativa europea, destinino le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, alla realizzazione di iniziative finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza connessa con l'epidemia da Covid-19, tra cui investimenti temporanei nella liquidità delle PMI, investimenti in capitale umano, e spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 319

ALLEGATO (Parere approvato) 323

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 322

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
C. 2447 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco MOLLAME, *relatore*, rileva in termini generali, come il decreto-legge intenda offrire una più dettagliata base giuridica, per l'adozione, con DPCM e altri atti, delle misure di contrasto dell'epidemia in corso, rispetto a quella offerta dal decreto-legge n. 6 del 2020, che infatti viene – fatta eccezione per alcune specifiche disposizioni – abrogato.

In tal senso, osserva che le misure del provvedimento rientrano in primo luogo nelle materie ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere *g)*, *h)* e *q)*, della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che alla materia tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Sottolinea, inoltre, con riferimento all'articolo 3, come assuma anche rilievo la materia di residuale competenza regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, attività produttive. Con riferimento all'articolo 4 assume infine rilievo la materia di esclusiva competenza statale ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma, lettera *l)*) della Costituzione.

In particolare, rileva che l'articolo 1 dispone, al comma 1, che allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possano essere adottate, secondo quanto previsto dal decreto in esame, una

o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus.

Il comma 2 definisce quindi tutte le misure che possono essere adottate per contrastare l'emergenza sanitaria. Tra queste merita richiamare la limitazione della circolazione delle persone, anche in relazione all'allontanamento dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo o nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (lettera *a)*); la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici (lettera *b)*); la limitazione o il divieto di allontanamento o di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (lettera *c)*); l'applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano (lettera *d)*); limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico (lettera *f)*); sospensione delle cerimonie civili e religiose (lettera *h)*); chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, discoteche (lettera *i)*).

L'articolo 2, al comma 1, stabilisce le modalità di adozione delle misure di contenimento elencate nell'articolo 1. Più in particolare, tali misure sono adottate con:

uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale (in analogia con il decreto-legge n. 6 del 2020);

uno o più DPCM adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia (ipotesi non prevista dal decreto-legge n. 6 del 2020).

In ogni caso, i provvedimenti sopra citati, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

In base al comma 2, nelle more dell'adozione dei DPCM, e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all'articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833 del 1978. Il comma 3 fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020.

Di particolare rilievo per la Commissione è l'articolo 3 che mira infatti a regolare il rapporto tra le misure statali adottate con DPCM per fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i provvedimenti degli enti territoriali posti in essere per la medesima finalità. Vengono così disciplinati, circoscrivendoli nei presupposti, nel contenuto e nell'efficacia, i poteri delle regioni (comma 1) e dei comuni (comma 2) di adottare misure di contrasto

all'emergenza in corso, anche nel caso in cui esse siano contenute in atti posti in essere per ragioni di sanità sulla base di disposizioni di legge previgenti (comma 3).

Più nello specifico, il comma 1 attribuisce alle regioni la facoltà di introdurre misure ulteriormente restrittive per far fronte all'emergenza epidemiologica, qualora: *a)* ciò sia richiesto da specifiche situazioni sopravvenute che implichino un aggravamento del rischio sanitario; *b)* che tali situazioni interessino il relativo territorio (nella sua interezza o anche solo in una parte di esso. La regione nella definizione delle misure da adottare è tenuta ad attenersi alle misure elencate all'articolo 1, comma 2. Il potere regionale in commento è, inoltre, esercitabile nelle more dell'adozione dei citati DPCM e l'efficacia delle misure introdotte si esaurisce nel momento della loro adozione.

Al riguardo, rileva che la formulazione della disposizione appare suscettibile di approfondimento in quanto manca il termine di comparazione dell'espressione « ulteriormente restrittive »; in altri termini, andrebbe chiarito se si tratti, come sembra desumibile, di misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti.

Il comma 1 precisa infine che le misure regionali possono essere introdotte « esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza » e « senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale ».

Quanto al divieto dei provvedimenti regionali di incidere sulle attività produttive e quelle di rilevanza strategica per l'economia, segnalo che esso interseca competenze sia statali, sia regionali, sulla base del riparto di competenze sancito dalla Costituzione. Rientrano infatti nella competenza legislativa (e regolamentare in ragione del parallelismo fra funzioni legislative e regolamentari) residuale, spettante alle regioni: l'industria, il commercio e l'artigianato; mentre sono rimessi alla competenza concorrente: il commercio con l'estero e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, grandi reti di trasporto e navigazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, istituti creditizi a carattere regionale. Vi sono poi una serie di competenze, idonee ad incidere, direttamente o indirettamente, sulle attività produttive, spettanti in via esclusiva allo Stato: ordinamento civile (materia a cui afferisce la disciplina dell'impresa), tutela della concorrenza e tutela dell'ambiente. Nel caso di un'emergenza epidemiologica, rilevano altresì ulteriori competenze statali, quali ad esempio la protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale, astrattamente idonee a riverberarsi sulle attività produttive. Dal quadro brevemente richiamato, il divieto in commento per un verso parrebbe trovare fondamento nelle competenze esclusive statali e concorrenti, e per l'altro nell'articolo 120 della Costituzione che attribuisce al Governo la facoltà di sostituirsi ad organi delle regioni (oltre che degli enti locali), fra l'altro, nel caso di « pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica ».

Tenuto conto che quasi la totalità delle misure per la gestione dell'emergenza sono potenzialmente idonee ad incidere, anche solo indirettamente, sulle attività produttive, segnala che potrebbe risultare opportuno precisare che la regione è tenuta ad astenersi dall'adozione di misure che incidano « direttamente » sulle attività produttive (quali ad esempio la chiusura di un impianto produttivo).

Il comma 2 circoscrive il potere di ordinanza in capo ai sindaci stabilendo che questi ultimi non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto « con le misure statali » « né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 ».

Per ragioni di coerenza sistemica, parrebbe quindi che le ordinanze in questione debbano soggiacere ai medesimi limiti previsti per i provvedimenti regionali di cui al comma 1, incluso quello dell'esaurimento della loro vigenza al momento dell'adozione dei DPCM. Ciò sebbene il riferimento ai « limiti di oggetto » potrebbe prestarsi anche ad un'interpretazione di-

retta a vincolare l'ordinanza sindacale ai soli limiti contenutistici cui sono sottoposti i provvedimenti regionali.

Al riguardo, segnala l'opportunità di un approfondimento della formulazione al fine di rendere univoca l'interpretazione prospettata.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dettate dall'articolo 3 si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.

L'articolo 4 delinea il quadro sanzionatorio per la violazione delle misure di contenimento del contagio, prevedendo prevalentemente sanzioni amministrative, pecuniarie e interdittive, e solo nei casi più gravi una sanzione penale.

L'articolo 5 dispone, al comma 1, l'abrogazione, ad eccezione di alcune specifiche disposizioni, del decreto-legge n. 6 del 2020 (misure urgenti in materia di contrasto all'epidemia da COVID-19, convertito dalla legge n. 13 del 2020) nonché dell'articolo 35, in materia di coordinamento tra misure statali e ordinanze sindacali di contenimento dell'epidemia, del decreto-legge n. 9 del 2020 (misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'epidemia da COVID-19, ancora in corso di conversione al Senato, S. 1746).

È inoltre prevista, al comma 2, la clausola di salvaguardia delle autonomie speciali e, al comma 3, la clausola di invarianza finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 aprile 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO

Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2447 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2447 di conversione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per affrontare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

rilevato che:

le misure del provvedimento rientrano in primo luogo nelle materie ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza e profilassi internazionale che l'articolo 117, secondo comma, lettere *g)*, *h)* e *q)*, della Costituzione, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che nella materia tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; con riferimento all'articolo 4 assume infine rilievo la materia di esclusiva competenza statale ordinamento civile e penale (articolo 117, secondo comma, lettera *l)* della Costituzione);

il comma 1 dell'articolo 3 consente alle regioni, nelle more dell'adozione dei DPCM previsti dall'articolo 2, comma 1, di adottare, in presenza di determinate condizioni, « misure ulteriormente restrittive »; al riguardo, si rileva che la formulazione della disposizione appare suscettibile di approfondimento in quanto manca il termine di comparazione dell'espressione « ulteriormente restrittive »; in altri termini, andrebbe chiarito se si tratti, come sembra desumibile, di misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti;

il medesimo comma 1 dell'articolo 3 prevede che le misure ulteriormente restrittive siano adottate, tra le altre cose, « senza incisione sulle attività produttive »; al riguardo, tenuto conto che quasi la totalità delle misure per la gestione dell'emergenza sono potenzialmente idonee ad incidere, anche solo indirettamente, sulle attività produttive, potrebbe risultare opportuno precisare che la regione è tenuta ad astenersi dall'adozione di misure che incidano « direttamente » sulle attività produttive;

il comma 2 dell'articolo 3 circoscrive il potere di ordinanza in capo ai sindaci stabilendo che questi ultimi non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto « con le misure statali » « né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 »; per ragioni di coerenza sistemica, parrebbe quindi che le ordinanze in questione debbano soggiacere ai medesimi limiti previsti per i provvedimenti regionali di cui al comma 1, incluso quello dell'esaurimento della loro vigenza al momento dell'adozione dei DPCM; ciò sebbene il riferimento ai « limiti di oggetto » potrebbe prestarsi anche ad un'interpretazione diretta a vincolare l'ordinanza sindacale ai soli limiti contenutistici cui sono sottoposti i provvedimenti regionali; al riguardo, si ritiene quindi opportuno un chiarimento della formulazione al fine di rendere univoca l'interpretazione prospettata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

aggiungere, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « misure ulteriormente restrittive » le seguenti: « rispetto a quelle vigenti »;

aggiungere, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: « senza incisione » le seguenti: « diretta »;

sopprimere, all'articolo 3, comma 2, le parole: « di oggetto ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 325

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente 325

Sulla pubblicità dei lavori 325

AUDIZIONI:

Audizione del dott. Paolo Angelini, Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, e del dott. Giorgio Gobbi, Capo del Servizio Stabilità finanziaria della Banca d'Italia, sulle iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria *(Svolgimento e conclusione)* 326

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.50 alle 9.25.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.

La seduta comincia alle 9.35.

Comunicazioni della Presidente.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha deliberato di svolgere le seguenti audizioni in relazione alle iniziative della *Task Force* per la liquidità del sistema bancario e finanziario, a seguito dell'emergenza COVID, oltre a quella odierna con la Banca d'Italia: 22 aprile mercoledì con l'Associazione Bancaria Italiana, 23 aprile giovedì con Mediocredito Centrale; 29 aprile mercoledì con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e successivamente con la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

(Così rimane stabilito)

AUDIZIONI

Audizione del dott. Paolo Angelini, Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, e del dott. Giorgio Gobbi, Capo del Servizio Stabilità finanziaria della Banca d'Italia, sulle iniziative della *Task Force* per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria.

(Svolgimento e conclusione).

Carla RUOCCO, *presidente,* introduce l'audizione del dott. Paolo Angelini, Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, e del dott. Giorgio Gobbi, Capo del Servizio Stabilità finanziaria della Banca d'Italia, sulle iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria.

Paolo ANGELINI, *Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia,* svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente,* i senatori Alberto BAGNAI (L-SP-PS d'AZ), Laura BOTTICI (M5S), Andrea DE BERTOLDI (FdI), Luciano D'ALFONSO (PD), Daniele PESCO (M5S), Elio LANNUTTI (M5S), Luigi ZANDA (PD), i deputati Claudio MANCINI (PD), Felice Maurizio D'ETTORE (FI), Raphael RADUZZI (M5S), Alvise MANIERO (M5S), Sestino GIACOMONI (FI) e Tommaso FOTI (FdI) ai quali rispondono Paolo ANGELINI, *Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia* e Giorgio GOBBI, *Capo del Servizio Stabilità finanziaria della Banca d'Italia*.

Carla RUOCCO, *presidente,* dopo aver ringraziato gli auditi dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione dei decreti legislativi. C. 2643 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione V) *(Esame e conclusione – Parere con raccomandazioni)* 3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 11

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 65

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 27

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 70

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni)* 74

ALLEGATO (Parere approvato) 107

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 82

IV Difesa

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 109

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 109

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 111

DL 18/2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 111

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 117

ALLEGATO 2 (Nota depositata dal sottosegretario alla difesa Calvisi) 120

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 116

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2020: Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria. C. 2434-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole).* 122

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 130

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, concernente l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie. Atto n. 163 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio)* 132

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 136

SEDE REFERENTE:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato *(Esame e rinvio)* 136

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 149

VII Cultura, scienza e istruzione

ATTI DEL GOVERNO:

Proposte di nomina della professoressa Alessandra Celletti, della professoressa Marilena Maniaci, del professore Menico Rizzi e del professor Massimo Tronci, a componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomine n. 45, n. 46, n. 47 e n. 48 *(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli)* 150

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 152

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 161

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 154

ALLEGATO 2 (Prima proposta di parere del Relatore) 162
ALLEGATO 3 (Parere approvato) 163

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

D.L. 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 165

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 176

D.L. 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 168

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 177

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato. Atto 156 *(Seguito esame e rinvio)* 174

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 175

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 178

ALLEGATO 1 (Proposta di parere della relatrice) 194

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 196

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 188

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 198

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 193

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2643 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 199

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 252

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) *(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 4, del regolamento, e rinvio)* 236

ALLEGATO 2 (Proposta di rilievi alla XII Commissione) 253

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 162 *(Esame e rinvio)* 237

Schema di decreto legislativo concernente l'utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria. Atto n. 164 *(Esame e rinvio)* 247

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 251

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03823 Rizzetto: Iniziative in ordine alla regolarità e alla pubblicità delle spese di gestione dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) 254

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 272

5-03824 Murelli: Iniziative per garantire la celerità delle procedure per l'erogazione degli ammortizzatori sociali e degli altri benefici introdotti per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 255

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 274

5-03825 Serracchiani: Mancata fruizione da parte dei lavoratori dello spettacolo, titolari di contratti di lavoro intermittente, dell'indennità introdotta per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 255

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 276

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/20: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 256

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 277

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* . 270

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 279

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 271

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

DL 19/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 280

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 289

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 301

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 303

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 314

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 313

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2447 Governo (Parere alla XII Commissione della Camera) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 319

ALLEGATO (Parere approvato) 323

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 322

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 325

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente 325

Sulla pubblicità dei lavori 325

AUDIZIONI:

Audizione del dott. Paolo Angelini, Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, e del dott. Giorgio Gobbi, Capo del Servizio Stabilità finanziaria della Banca d'Italia, sulle iniziative della Task Force per la liquidità del sistema bancario nell'emergenza sanitaria *(Svolgimento e conclusione)* 326

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA

18SMC0099140